

dossier

XIX Legislatura

24 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Edizione provvisoria

A.C. 2750

Volume I
Articolo 1, commi 1-418

Profili finanziari



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

TEL. 06 6760.2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 414

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	9
Comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	10
Comma 2 (<i>Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria</i>).....	11
Commi 3 e 4 (<i>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>)	14
Commi 5 e 6 (<i>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità</i>)	18
Commi 7-13 (<i>Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio</i>)	20
Comma 14 (<i>Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica</i>).....	31
Commi 15 e 16 (<i>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</i>)	34
Comma 17 (<i>Modifica alla disciplina sulle locazioni brevi</i>)	39
Commi 18-21 (<i>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>)...	42
Comma 22 (<i>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>).....	45
Comma 23 (<i>Interventi di rigenerazione urbana</i>).....	55
Comma 24 (<i>Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille</i>).....	56
Commi 25-26 (<i>Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</i>) ...	58
Comma 27 (<i>Condizioni di accesso al regime forfetario</i>)	61
Comma 28 (<i>Disposizioni in materia di criptovalute</i>)	65
Commi 29-31 (<i>Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie</i>)	67
Commi 32-34 (<i>Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali</i>).....	70
Commi 35-41 (<i>Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali</i>)	72
Commi 42-43 (<i>Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</i>)	80

Commi 44-45 (<i>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</i>)	86
Commi 46-50 (<i>Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE ai fini dell'IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso</i>)	90
Commi 51-55 (<i>Modifiche alla disciplina dei dividendi</i>)	99
Commi 56-58 (<i>Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese</i>)	113
Commi 59 – 64 (<i>Imposta sui premi assicurativi</i>)	117
Commi 65-67 (<i>Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali</i>)	119
Commi 68-73 (<i>Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva</i>)	121
Commi 74-75 (<i>Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione</i>).....	125
Commi 76-81 (<i>Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA</i>)	128
Commi 82- 101 (<i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>).....	138
Commi 102-110 (<i>Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali</i>).....	145
Comma 111 (<i>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto</i>)	147
Commi 112-115 (<i>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette</i>)	151
Comma 116 (<i>Misure di contrasto alle indebite compensazioni</i>).....	156
Commi 117-118 (<i>Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione</i>).....	159
Commi 119-124 (<i>Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>)	162
Comma 125 (<i>Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax</i>)	176
Commi 126-128 (<i>Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni</i>).....	179
Comma 129 (<i>Misure in materia di accisa sui carburanti</i>)	181

Comma 130 (<i>Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie</i>)	185
Commi 131-132 (<i>Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa</i>)	189
Commi 133-136 (<i>Limiti alla deducibilità degli interessi passivi</i>).....	194
Comma 137 (<i>Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario</i>)	197
Commi 138-139 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>).....	199
Commi 140-142 (<i>Estensione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES ad agenti, raccomandatari e mediatori</i>)	202
Comma 143 (<i>Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	204
Comma 144 (<i>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</i>).....	206
Commi 145-146 (<i>Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito</i>) ...	208
Commi da 147 a 150 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>)	210
Commi 151-152 (<i>Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team</i>).....	214
Commi 153-155 (<i>Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato</i>)	215
Comma 156 (<i>Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura</i>)	219
Comma 157 (<i>Disposizioni su contratti di rete in agricoltura</i>)	221
Commi da 158 a 161 (<i>Misure in materia di assegno di inclusione - ADI</i>).....	222
Commi 162 e 163 (<i>APE sociale</i>)	231
Comma 164 (<i>Lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima</i>)	234
Comma 167 (<i>Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi</i>).....	239
Comma 175 (<i>Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese</i>).....	249
Comma 176 (<i>Modifiche alla liquidazione anticipata della NASPI</i>).....	251
Commi 177 e 178 (<i>Istituzione di un tavolo tecnico in materia di retribuzioni dei dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia</i>).....	255
Comma 179 (<i>Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate</i>)	256
Commi da 180 a 184 (<i>Adeguamento dell'età pensionabile personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>)	259

Commi da 185 a 193 e comma 197 (<i>Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento connessi alla variazione della speranza di vita</i>)	264
Comma 194 (<i>Misure in materia di trattenimento in servizio</i>).....	274
Commi 195 e 196 (<i>Disposizioni in materia previdenziale</i>).....	278
Comma 198 (<i>Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego</i>).....	283
Commi 199 e 200 (<i>Rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari</i>).....	288
Commi 201 e 202 (<i>Disposizioni in materia di previdenza complementare</i>).....	289
Commi da 203 a 205 (<i>Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato</i>)	295
Commi 206 e 207 (<i>Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli</i>)	305
Comma 208 (<i>Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza</i>).....	311
Comma 209 (<i>Dichiarazione sostitutiva unica precompilata a fini ISEE</i>).....	323
Commi da 210 a 213 (<i>Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici</i>)	324
Commi da 214 a 218 (<i>Incentivi per la trasformazione dei contratti</i>).....	329
Commi 219 e 220 (<i>Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori</i>)	333
Comma 221 (<i>Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità</i>)	338
Comma 222 e 223 (<i>Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori</i>).....	342
Comma 224 (<i>Comunità estive per bambini e per anziani</i>).....	343
Commi 225 e 226 (<i>Istituzione del fondo Sport famiglia</i>)	344
Comma 227 (<i>Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare</i>)	346
Comma 228 (<i>Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>).....	347
Comma 229 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza</i>)	348
Comma 230 (<i>Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza</i>).....	349
Commi 231 e 232 (<i>Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza</i>)	350

Comma 233 (<i>Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco</i>)	352
Commi 234 e 235 (<i>Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati</i>)	353
Comma 236 (<i>Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani</i>).....	354
Comma 237 (<i>Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici</i>).....	356
Comma 238 (<i>Trasferimento da parte dei comuni alle unioni di comuni di quota parte dell'incremento del Fondo risorse decentrate previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025</i>)	360
Comma 239 (<i>Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici</i>).....	361
Commi da 240 a 243 (<i>Assunzione di personale del corpo di Polizia penitenziaria</i>)	362
Commi da 244 a 246 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria</i>)	366
Comma 247 (<i>Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria</i>).....	368
Commi 248 e 249 (<i>Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria</i>).....	370
Commi da 250 a 252 (<i>Personale Capitanerie di porto</i>)	374
Commi 253 e 254 (<i>Disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia - ItaliaMeteo</i>).....	376
Comma 255 (<i>Disposizioni concernenti la CONSOB</i>)	380
Commi 256 e 257 (<i>Prestazioni per i dipendenti delle Autorità</i>)	380
Comma 258 (<i>Contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB</i>)	382
Commi da 259 a 264 e commi 268 e 269 (<i>Disposizioni in materia di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dei Ministeri dell'economia e della cultura, della Presidenza del Consiglio e dell'Agenzia delle entrate</i>)	383
Comma 265 (<i>Composizione della Commissione per la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva</i>).....	391
Comma 266 e 267 (<i>Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'America's Cup</i>)	393
Comma 270 (<i>Disposizioni concernenti ISTAT</i>).....	395

Commi 271 e 272 (<i>Disposizioni concernenti il Comitato nazionale per la bioetica-CNB e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita-CNBBSV</i>)	396
Commi da 273 a 275 (<i>Disposizioni in materia di finanziamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-AGCOM</i>)	398
Commi 276 e 277 (<i>Modifiche in materia di personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza</i>).....	403
Commi 278 e 279 (<i>Riconoscimento del rimborso spese ai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta per gli anni 2026 e 2027</i>).....	407
Comma 280 (<i>Disposizioni in materia di individuazione degli interventi da realizzare per lo sviluppo delle capacità industriali della difesa</i>)	408
Comma 281 (<i>Comitato consultivo in materia di economia sociale</i>)	409
Comma 282) (<i>Ulteriori disposizioni in materia di AGEA</i>)	410
Commi da 283 a 288 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	411
Commi 289 e 290 (<i>Interventi a supporto della funzionalità del Ministero della giustizia</i>)	418
Commi 291 e 292 (<i>Esclusione per gli anni 2026-2028 del limite di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2012, per i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale</i>)	420
Comma 293 e 294 (<i>Interventi a supporto della funzionalità del Ministero della giustizia</i>)	421
Commi 295 e 296 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare</i>).....	425
Commi da 297 a 301 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo”</i>)	426
Comma 302 (<i>Assunzione di magistrati ordinari</i>)	430
Commi 303 e 304 (<i>Disposizioni in materia di turn over per le Forze id Polizia e aggiornamento del contingente dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto</i>).....	436
Commi da 305 a 314 (<i>Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente</i>	

<i>riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)</i>	
.....	439
Comma 316 (<i>Contributo in favore del Ministero</i>).....	447
Comma 317 (<i>Prestazioni per i dipendenti delle Autorità</i>)	449
Commi da 318 a 325 (<i>Misure per la riqualificazione dell'Area di Pietralata-Roma</i>)	
.....	453
Commi da 326 a 332 (<i>Misure a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi</i>).....	454
Commi da 333 a 339 (<i>Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale</i>)	460
Commi da 340 a 343 (<i>Misure di prevenzione</i>)	466
Commi da 344 a 347 (<i>Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM</i>) .	472
Comma 348 (<i>Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali</i>).....	473
Commi 349 e 350 (<i>Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica</i>)	474
Commi da 351 a 356 (<i>Farmacia dei servizi</i>)	476
Commi da 357 a 361 (<i>Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario</i>)	481
Commi da 362 a 364 (<i>Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale</i>).....	484
Comma 365 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021</i>)..	488
Comma 366 (<i>Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso</i>).....	490
Comma 367 (<i>Cure palliative</i>)	492
Comma 368 (<i>Norme in materia di educazione e incentivo all'attività di primo soccorso</i>).....	493
Commi 369 370 (<i>Ripartizione del Fondo farmaci innovativi</i>)	494
Commi 371 e 372 (<i>Quote premiali</i>).....	495
Commi da 373 a 375 (<i>Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica</i>)	496
Commi da 376 a 380 (<i>Revisione annuale del prontuario</i>)	497
Commi da 381 a 385 (<i>Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci</i>)	498
Commi da 386 a 388 (<i>Rideterminazione tetti di spesa farmaceutica</i>).....	502

Commi 389 e 390 (<i>Disapplicazione del contributo sui farmaci destinato alle regioni</i>)	506
Comma 391 (<i>Remunerazione dei medicinali con prezzo superiore a 100 euro</i>)	508
Commi da 392 a 394 (<i>Disposizioni in materia farmaceutica</i>)	510
Comma 395 (<i>Ulteriori disposizioni in materia farmaceutica</i>)	512
Comma 396 (<i>Procedure pubbliche per l'acquisto di medicinali</i>)	513
Commi 397 e 398 (<i>Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù</i>)	515
Comma 399 (<i>Innalzamento tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici</i>)	517
Commi 400 e 401 (<i>Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati</i>)	518
Commi da 402 a 404 (<i>Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione</i>)	522
Commi da 405 a 406 (<i>Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini</i>)	523
Commi da 407 a 409 (<i>Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi</i>)	526
Commi 410-412 (<i>Potenziamento dei servizi di telemedicina</i>)	527
Commi 413-416 (<i>Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici</i>)	530
Commi 417 e 418 (<i>Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici</i>)	532

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, è stato esaminato dal Senato e trasmesso alla Camera il 23 dicembre 2025.

Si riportano di seguito le schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, predisposti a corredo del maxiemendamento 1.9000 presentato dal Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge in esame, sul quale è stata posta la questione di fiducia presso il Senato.

Si ricorda che prima della posizione della questione di fiducia il maxiemendamento è stato sottoposto all'esame, in sede consultiva, della 5^a Commissione (Bilancio) del Senato che, nella seduta del 23 dicembre 2025, ha espresso sul testo del maxiemendamento parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- si valuti, in relazione al contenuto del disegno di legge di bilancio, l'espunzione dei commi 176, 267, 289, 293 e 627, con conseguenti eventuali interventi di coordinamento connessi ai profili finanziari delle misure soppresse;
- si valuti altresì la sostituzione del comma 536 con il seguente: “536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo per la promozione del dialogo», con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.”.

Tali osservazioni sono state successivamente accolte dal Governo nel testo definitivo del maxiemendamento.

Nelle schede vengono riportati, per ciascuna disposizione esaminata, la descrizione della norma e della citata relazione tecnica, gli effetti ascritti alle norme stesse dal relativo prospetto riepilogativo nonché le osservazioni inerenti ai profili di quantificazione.

Ove non diversamente specificato, i riferimenti alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo contenuti nel presente *dossier* devono pertanto intendersi riferiti alla relazione tecnica ed al prospetto presentati a corredo del menzionato maxiemendamento.

Sia la relazione tecnica che il prospetto riepilogativo riferiti al maxiemendamento, infatti, espongono gli effetti finanziari del testo iniziale integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato. Ove

necessario, si fa riferimento anche alle relazioni tecniche allegate ad emendamenti governativi esaminati nel corso dell'esame presso il Senato. Dell'eventuale ulteriore documentazione utilizzata per le singole schede si dà conto nel corpo delle schede stesse.

Comma 1 **(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)**

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la prima sezione del disegno di legge di bilancio reca, fra l'altro, la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

La norma fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge n. 196 del 2009, per gli anni 2026, 2027 e 2028, nella misura indicata nell'allegato I annesso alla presente legge (sotto riportato). I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato I
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2026	2027	2028
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	154.857	138.462	92.105
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	484.902	441.351	432.914
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2026	2027	2028
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	227.693	201.398	153.026
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.738	504.287	493.835
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** afferma che in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la norma individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Al riguardo si osserva che, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la nota tecnica illustrativa sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile. In particolare, la relazione tecnica, come di consueto, fornisce elementi di informazione in merito al raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche¹.

Per valutare invece la coerenza, anche oltre il triennio di riferimento, dell'andamento della spesa del bilancio dello Stato, sottesa al saldo netto da finanziare, con la nuova variabile obiettivo rappresentata dal tasso di crescita annuo della spesa primaria netta della pubblica amministrazione nel suo complesso, sarebbero necessarie specifiche informazioni, per altro ancora non previste dalla vigente disciplina contabile. In particolare, tali informazioni dovrebbero esplicitare in quale misura l'andamento della spesa derivante dal bilancio dello Stato concorra alla realizzazione dell'obiettivo di crescita della spesa per l'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, sia per il triennio di riferimento, sia per gli anni successivi compresi nel Piano strutturale di medio termine. In proposito, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di acquisire specifici elementi di informazione.

Comma 2

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 148 del

¹ In merito a tale raccordo si veda la Documentazione di finanza pubblica DFP n. 17 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi.

1988 (Testo unico delle norme di legge in materia valutaria) volta a specificare che “le riserve auree gestite e detenute dalla banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al popolo italiano”.

Si rammenta che ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del suddetto Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria “la Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”.

Come chiarito dal sito della Banca d’Italia, le riserve ufficiali contribuiscono a sostenere la credibilità del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), possono essere utilizzate per interventi sul mercato dei cambi e consentono di adempiere agli impegni dell'Italia nei confronti di organismi finanziari internazionali. La Banca d’Italia possiede un portafoglio finanziario in euro che, unitamente alle riserve valutarie e dedotte le passività diverse da quelle connesse con la politica monetaria, costituisce l'insieme delle cosiddette Attività Finanziarie Nette.

Per varie ragioni storiche, la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo Monetario Internazionale. Il quantitativo totale di oro di proprietà dell'Istituto è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore da monete. Il valore aggiornato dell'oro viene pubblicato annualmente nel Bilancio della Banca d'Italia, e al 31 dicembre 2024 ammontava a 197,9 miliardi di euro.

L'oro è custodito nei caveau della Banca d'Italia e di primarie banche centrali. Tale scelta deriva, oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, la custodia nelle principali piazze finanziarie ne permette, in caso di necessità, un più rapido utilizzo, limitando i costi e i tempi legati al trasporto del metallo.

Nei caveau della Banca d'Italia è custodita anche una quota (100 tonnellate) delle riserve conferite alla BCE.

La norma, che è stata oggetto di consultazione con la Banca centrale europea, fa espressamente salve le attribuzioni unionali tramite un rinvio ai Trattati istitutivi dell’Unione (articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Si rammenta che in data 8 dicembre la BCE ha emesso un parere ([CON/2025/40](#)) sul testo dell’emendamento, dalla cui approvazione deriva la norma in esame. Nel parere la BCE “accoglie con favore che la proposta di disposizione rivista includa un riferimento esplicito alle norme di cui agli articoli 127 e 130 del trattato. Ciò chiarisce la portata applicativa della proposta di disposizione rivista, sebbene tali disposizioni del trattato trovino comunque applicazione. La detenzione e la gestione indipendente delle riserve ufficiali in valuta estera (comprese le riserve auree) significa altresì specificamente che le riserve ufficiali in valuta estera (comprese le riserve auree) devono essere iscritte nello stato patrimoniale delle BCN o della BCE.

A tale riguardo, la proposta di disposizione rivista prende utilmente atto che le riserve auree detenute e gestite dalla Banca d'Italia siano iscritte nel suo bilancio. Un trasferimento delle riserve in valuta estera (comprese le riserve auree) dallo stato patrimoniale della Banca d'Italia allo Stato eluderebbe il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell'articolo 123 del trattato, che vieta alla banca centrale di finanziare il settore pubblico, e contrasterebbe altresì con il principio di indipendenza finanziaria ai sensi dell'articolo 130 del trattato.”. La BCE ribadisce tuttavia che “ove le autorità italiane considerino necessario chiarire la proprietà giuridica delle riserve auree, la Banca d'Italia deve essere consultata al fine di assicurare che i requisiti imposti dal trattato e in particolare l'indipendenza della Banca d'Italia stabilita dall'articolo 130 del trattato continuino a essere pienamente rispettati.”.

Inoltre, “nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista, non è ancora chiaro alla BCE quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista. Per questo motivo, e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l'esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al SEBC della Banca d'Italia ai sensi del trattato.”.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari e afferma quanto segue.

La RT si limita a precisare che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al DRP n. 148 del 1988, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo Italiano

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 148 del 1988 (Testo unico delle norme di legge in materia valutaria) volta a specificare che “le riserve auree gestite e detenute dalla banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al popolo italiano”.

La **relazione tecnica** non ascrive alle norme effetti finanziari.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 3 e 4
(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La norma modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), con riferimento ai seguenti articoli:

- articolo 11 (Determinazione dell'imposta), comma 1, lettera *b*), rideterminando nel 33 per cento l'aliquota IRPEF relativa allo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, attualmente pari al 35 per cento (comma 3);
- articolo 16-ter (Riordino delle detrazioni), inserendovi un nuovo comma (5-bis), nel quale si prevede che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda sia diminuita di un importo pari a 440 euro² in relazione ai seguenti oneri:
 - a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
 - b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013³;
 - c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020⁴ (comma 4).

La relazione illustrativa precisa che in aggiunta alle detrazioni per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, non partecipano al monte detrazioni soggetto alla riduzione in questione le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-septies.1, del decreto-legge n. 63 del 2013), quelle per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013) e quelle per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013), nonché quelle spettanti in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti del terzo settore.

² Determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo e dall'articolo 15, comma 3-bis, del medesimo provvedimento.

³ Recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

⁴ Recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale (comma 3)		2,5	2,5						
Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale (comma 3)		1,4	1,0						
Maggiori entrate tributarie									
Sterilizzazione degli effetti della riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986, tramite abbassamento limite alla detrazione fiscale per redditi superiori a 200 mila euro (comma 4)		22,1	12,6		22,1	12,6		22,1	12,6
Minori entrate tributarie									
Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 – IRPEF (comma 3)	2869,0	2962,5	2962,5	2869,0	2962,5	2962,5	2869,0	2962,5	2962,5
Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale regionale (comma 3)					2,5	2,5		2,5	2,5
Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 - addizionale comunale (comma 3)					1,4	1,0		1,4	1,0
Riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota IRPEF, di cui all'art. 11, c. 1, lett. b), del T.U.I.R, D.P.R. 917/1986 – TFR (comma 3)	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7

La **relazione tecnica** afferma che la norma di cui al comma 3 prevede una riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF, che viene ridotta dall'attuale 35% al 33%.

Ne risulta, quindi, il seguente sistema di scaglioni e aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
oltre 50.000 euro	43%

La relazione rileva che, in base alle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua pari a circa -2.962,5 milioni di euro e di -2,5 e -1,0 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Si stima, inoltre, una variazione di TFR di circa -31,7 milioni di euro.

L'intervento coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti.

Tenuto conto della decorrenza della misura dal 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
Addizionale regionale	0	-2,5	-2,5
Addizionale comunale	0	-1,4	-1
TFR	-31,7	-31,7	-31,7
Totale	-2900,7	-2.998,1	-2.997,7

Relativamente al comma 4, la previsione introduce, per i soli soggetti con reddito complessivo – al netto dell'abitazione principale – maggiore di 200 mila euro, una riduzione di 440 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% [fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR], 26% (Erogazioni liberali ai partiti politici) e 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

La relazione afferma che, mediante modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate, si stima che l'intervento in materia di detrazioni determini una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa +12,6 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari della misura a decorrere dal 2026:

(in milioni di euro)

Irpef	2026	2027	Dal 2028
Totale	0,0	22,1	12,6

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame riduce dal 35 al 33 per cento l'aliquota IRPEF per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro e riduce altresì di 440 euro la detrazione dall'imposta lorda per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, in relazione a taluni oneri: gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento, fatta eccezione per le spese sanitarie; le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

La relazione tecnica afferma che dalla riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF risulta il seguente sistema di scaglioni e aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
oltre 50.000 euro	43%

In base alle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF, la relazione riporta una variazione stimata di gettito IRPEF di competenza annua pari a circa -2.962,5 milioni di euro e di -2,5 e -1,0 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Si stima, inoltre, una variazione di TFR di circa -31,7 milioni di euro.

L'intervento coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti.

Tenuto conto della decorrenza della misura dal 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
Addizionale regionale	0	-2,5	-2,5
Addizionale comunale	0	-1,4	-1
TFR	-31,7	-31,7	-31,7
Totale	-2900,7	-2.998,1	-2.997,7

Relativamente al comma 3, la relazione afferma che, mediante modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate, si stima che

l'intervento in materia di detrazioni determini una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, di circa +12,6 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari della misura a decorrere dal 2026:

<i>(in milioni di euro)</i>			
Irpef	2026	2027	Dal 2028
Totale	0,0	22,1	12,6

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi informativi in merito ai parametri utilizzati nel modello di microsimulazione per la stima dei citati effetti finanziari.

In particolare, con riferimento alla rideterminazione dell'aliquota IRPEF (comma 3), andrebbero forniti i dati che hanno condotto alla stima della platea di circa 13,6 milioni di contribuenti interessati, anche al fine di assicurare la coerenza di tale grandezza con le evidenze delle dichiarazioni fiscali più recenti. Analogamente, andrebbero esplicitati i criteri metodologici adottati per valutare il minor gettito derivante dalle addizionali regionali e comunali a decorrere dal 2027.

Con riferimento al taglio delle detrazioni per i redditi superiori a 200.000 euro (comma 4), occorrerebbe acquisire la stima puntuale della numerosità della platea dei soggetti interessati, al fine di poter valutare gli effetti di maggior gettito (12,6 milioni di euro a regime dal 2028) che la relazione tecnica associa alla misura.

Commi 5 e 6

(Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

La norma incrementa di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro⁵, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”. Con decreto interministeriale sono ripartite le risorse del fondo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione (comma 5). Per tali finalità, la norma incrementa di 2,231 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del predetto fondo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) (comma 6).

⁵ Di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

L'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 prevede che, per l'erogazione del contributo ai beneficiari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020⁶, relative alla possibilità di stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità, di cui all'art. 1, c. 450, della L. 197/2022 (Carta "Dedicata a te") (comma 5)	500,0	500,0		500,0	500,0		500,0	500,0	

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, precisando, con riferimento al comma 6, che il rifinanziamento è effettuato affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020. Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te". Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

⁶ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Riguardo all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022 (2,231 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027), relativa – come evidenziato dalla relazione tecnica – alla facoltà per il Ministero dell'agricoltura di stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo, non si formulano osservazioni, dal momento che tale incremento è a valere sul citato fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, configurandosi pertanto come una mera finalizzazione delle risorse stanziare.

Commi 7-13

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività, degli utili derivanti dalla partecipazione ai risultati dell'impresa e del trattamento accessorio)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁷, prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati – a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2025 non sia superiore a 33.000 euro – ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro (comma 7).

Inoltre, attraverso una novella all'articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), viene stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività⁸, fissata al 5 per cento per i premi e le somme erogati nel 2025, 2026 e 2027, resti tale soltanto per il 2025 (comma 8). Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili⁹, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (laddove attualmente è di 3.000 euro lordi), con l'aliquota ridotta all'1 per cento (laddove attualmente è del 5 per cento, v. comma 8) (comma 9).

Viene altresì previsto che, per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

⁷ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 4.7 testo 5 [id. a 26.3 (testo 2), 26.5 (testo 3), 26.9 (testo 2), 26.16 (testo 2), 26.17 (testo 2), 47.8 (testo 3), 61.0.50 (testo 2), 105.18 (testo 2), 107.0.82 (testo 2)], 4.1001 e 40.1000 (come modificato dal subemendamento 40.1000/44).

⁸ Di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ossia i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

⁹ Di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003¹⁰, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL (comma 10).

Le disposizioni di cui al comma 10 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui ai commi 18-20 del provvedimento in esame (ovvero quelle inerenti ai settori del commercio, turismo e stabilimenti termali alle quali si applicano appunto i benefici di cui ai commi 18-20), nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 10 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente (comma 11).

Viene inoltre specificato che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 12).

La norma prevede, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 6 (Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori), comma 1, terzo periodo, della legge n. 76 del 2025¹¹, si applichino anche nell'anno 2026 (comma 13).

Il citato articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge n. 76 del 2025 prevede che per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

¹⁰ Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

¹¹ Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – addizionale regionale (comma 7)		52,7							
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – addizionale comunale (comma 7)		25,9							
Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 – addizionale regionale (comma 9)		7,2	7,2						
Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 – addizionale comunale (comma 9)		3,6	2,7						
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – addizionale comunale (comma 10)		31,3							
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – addizionale regionale (comma 10)		62,1							

Minori spese correnti								
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – addizionale comunale (comma 7)			6,0					
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – addizionale comunale (comma 10)			7,2					
Maggiori entrate tributarie								
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – addizionale comunale (comma 7)					6,0			6,0
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – imposta sostitutiva (comma 7)	138,9			138,9		138,9		
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – addizionale comunale (comma 10)					7,2			7,2
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – imposta sostitutiva (comma 10)	517,5			517,5		517,5		
Minori entrate tributarie								
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000				52,7			52,7	

euro – addizionale regionale (comma 7)									
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – addizionale comunale (comma 7)					25,9			25,9	
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi legati a contratti conclusi nel 2025 o nel 2026, per lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28.000 euro – IRPEF (comma 7)	709,2			709,2			709,2		
Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 – IRPEF (comma 9)	165,0	165,0		165,0	165,0		165,0	165,0	
Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 – addizionale regionale (comma 9)					7,2	7,2		7,2	7,2
Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 – addizionale comunale (comma 9)					3,6	2,7		3,6	2,7
Ulteriore riduzione aliquota sostitutiva dei premi di produttività dal 5% all'1%, con elevazione del massimale a 5.000€, di cui all'art. 1, c. 182, della L. 208/2015 – imposta sostitutiva (comma 9)	126,7	126,7		126,7	126,7		126,7	126,7	
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – IRPEF (comma 10)	1.052,3			1.052,3			1.052,3		
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori					31,3			31,3	

dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – addizionale comunale (comma 10)									
Imposizione agevolata al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2026 ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro – addizionale regionale (comma 10)					62,1			62,1	
Estensione al 2026 dell'esenzione parziale (50%) dall'IRPEF dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite agli stessi in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, di cui all'art. 6 della L. 76/2025 – IRPEF (comma 13)	21,0			21,0			21,0		

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma, in relazione al comma 7, che il limite di 33.000 euro di reddito di lavoro dipendente per la fruizione del beneficio viene fissato con riferimento al reddito percepito nell'anno 2025 e osserva che tale ultima precisazione, di fatto, semplifica e rende operativa l'agevolazione in esame, non determinando effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria e aggiornati in base alla presente disposizione¹², data anche la normale evoluzione nella distribuzione dei redditi riscontrata negli anni e considerata nella stessa valutazione.

In base ai dati diffusi a luglio dall'Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni, a fine giugno 2025 i lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale erano 5,7 milioni. Da tale platea è stata sottratta la quota rappresentata dai dipendenti pubblici e la quota rappresentata dai soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 33.000 euro. Si è, quindi, tenuto conto di un tasso di adesione pari all'85% per escludere i soggetti che non avrebbero vantaggio dall'applicazione della norma (si tratta di soggetti che non pagano imposta o

¹² Si segnala, in proposito, che il comma 7 ha assunto la sua attuale formulazione per effetto dell'approvazione, al Senato dell'emendamento 40.1000 (come modificato dal subemendamento 40.1000/44), che ha interamente sostituito il testo originario del comma. In particolare, per effetto di tale emendamento, il beneficio è stato esteso ai contratti sottoscritti nel 2024 (in aggiunta alle annualità 2025 e 2026), il limite di reddito da lavoro dipendente per accedere alla tassazione sostitutiva del 5% è stato innalzato da 28.000 euro a 33.000 euro (con un conseguente incremento della platea e dell'onere finanziario, che passa da 474,9 a 642,9 milioni di euro) ed è stato specificato che il requisito reddituale (di 33.000 euro) deve essere verificato sulla base di quanto percepito nell'anno 2025.

la pagano in misura molto ridotta e inferiore alla sostitutiva). La relazione stima, pertanto, una platea di soggetti interessati alla norma pari a circa 3,8 milioni di lavoratori dipendenti, che include anche quelli per i quali il contratto è stato sottoscritto nel primo semestre del 2025, non compresi nella stima iniziale dell'Istat.

Ipotizzando un incremento di reddito medio su base annua pari a 680 euro per i lavoratori dipendenti il cui reddito risulta inferiore a 28.000 euro e pari a 750 euro per i lavoratori il cui reddito di specie risulta compreso tra 28.000 e 33.000 euro, la relazione stima una base imponibile per l'imposta sostitutiva pari a 2.780 milioni di euro. Tale importo include una maggiorazione che tiene conto dell'esistenza di ultime *tranche* di rinnovi contrattuali siglati nel 2024 e che saranno liquidati nel 2026. Applicando a ciascuna delle due platee di lavoratori dipendenti (con reddito fino a 28.000 euro e con reddito compreso tra 28.000 e 33.000 euro) le rispettive aliquote marginali medie e calcolando l'imposta sostitutiva pari al 5%, la relazione tecnica stima un minor gettito IRPEF e addizionali di competenza per -781,8 milioni di euro e un'imposta sostitutiva pari a 138,9 milioni di euro. Il minor gettito complessivo di competenza ammonta a -642,9 milioni di euro.

Il profilo di cassa dei singoli tributi risulta il seguente:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-709,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-52,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-25,9	6,0	0,0
Imposta sostitutiva	138,9	0,0	0,0	0,0
Totale	-570,3	-78,6	6,0	0,0

Per quanto attiene al comma 8, la relazione tecnica afferma che esso, per finalità di coordinamento normativo, sopprime, per gli anni 2026 e 2027, la previsione di cui all'articolo 1, comma 385 della legge n. 207 del 2024 (che, a legislazione vigente, fissava al 5% l'imposta sostitutiva sui premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015). La relazione precisa che tale comma va letto in combinato disposto con il successivo comma 9 che, per i medesimi anni 2026 e 2027, riduce la predetta imposta sostitutiva dal 5% all'1% e, contestualmente, innalza da 3 mila euro a 5 mila euro il limite di reddito agevolabile. La relazione sottolinea che viene altresì specificato, con portata meramente chiarificatrice, che l'incremento del limite massimo di reddito da 3.000 a 5.000 euro e la riduzione dell'aliquota dal 5% all'1% di cui al comma 9 trovano applicazione sia sui premi corrisposti, sia sulle quote di partecipazione agli utili da parte dei dipendenti, in continuità

con la disciplina prevista per il solo anno 2025 dall'articolo 5 della legge n. 76 del 2025.

La legislazione vigente prevede, per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 5% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2024, risulta un ammontare di importi agevolati di circa 2.973,7 milioni di euro. Per tale anno l'aliquota era pari al 5%.

Prudenzialmente, la relazione tecnica stima un incremento dell'ammontare degli importi soggetti a tassazione agevolata, di circa il 10% pari a 297,4 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 3.271,1 milioni di euro.

Applicando il differenziale di aliquota fra il 5% e l'1% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua di circa -130,8 milioni di euro.

Ai fini della stima dell'innalzamento del limite di reddito agevolabile, sulla base di elaborazioni delle somme a tale titolo dichiarate nell'anno d'imposta 2023, si stima una potenziale platea di soggetti coinvolti dalla modifica normativa di circa 250 mila. Ipotizzando un incremento medio di 1.500 euro, si stima un ulteriore reddito soggetto ad imposta agevolata di circa 375 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento di tale ammontare di circa il 10% pari a 37,5 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 412,5 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 1% alla base imponibile, considerando un'aliquota marginale media IRPEF per i redditi di lavoro dipendente pari al 40%, si stima una variazione positiva delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua pari a 4,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -165 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali di circa -7,2 e -2,7 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -170,8 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2026 e 2027, la relazione stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,2	-7,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,6	-2,7	0,8	0,0
IRPEF (sostitutiva)	-126,7	-126,7	0,0	0,0	0,0
Totale	-291,7	-302,5	-9,9	0,8	0,0

Per quanto attiene ai commi 10 e 11, la relazione tecnica stima che il numero di lavoratori impiegati in settori potenzialmente interessati sia di circa 10,3 milioni. Tenendo conto che i soggetti con redditi fino a 40.000 euro rappresentano il 90% del totale e che soggetti potenzialmente interessati alle maggiorazioni e indennità previste rappresentano il 25% del totale, si stima un numero di lavoratori interessati pari a 2,3 milioni. Considerando prudenzialmente l'importo massimo di 1.500 euro e un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 18%, si stimano minori entrate fiscali per l'anno 2026 valutate in 621 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-1.052,3	0	0	0
Addizionale regionale	0	-62,1	0	0
Addizionale comunale	0	-31,3	7,2	0
Imposta sostitutiva	517,5	0	0	0
Totale	-534,8	-93,4	7,2	0

Per quanto attiene al comma 12, la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto, mentre in relazione al comma 13 afferma anche che dalla disposizione, in linea con la stima degli effetti finanziari relativi all'applicazione della misura nell'anno 2025, derivano oneri valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati, a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito

nell'anno 2025 non sia superiore a 33.000 euro, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro (comma 7).

Inoltre, viene stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, fissata al 5 per cento per i premi e le somme erogati nel 2025, 2026 e 2027, resti tale soltanto per il 2025. Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili¹³, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro (laddove attualmente è di 3.000 euro lordi), con l'aliquota ridotta all'1 per cento (commi 8 e 9).

Viene altresì previsto che, per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte dai sostituti d'imposta privati, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanale e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni. Il riconoscimento di tale regime è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro, con l'esclusione dei premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente (commi 10 e 11). Viene inoltre specificato che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 12). La norma, infine, estende all'anno 2026 l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge n. 76 del 2025, disponendo che anche per tale periodo i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare (comma 13).

¹³ Di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

Con riferimento al comma 7, la relazione tecnica quantifica la platea dei beneficiari partendo dai dati Istat relativi ai contratti in attesa di rinnovo a fine giugno 2025 (5,7 milioni), stimando in circa 3,8 milioni i lavoratori interessati, dopo aver escluso i dipendenti pubblici e i soggetti con reddito superiore a 33.000 euro e applicando un tasso di adesione prudenziale dell'85%. Al riguardo, si osserva che la quantificazione non appare pienamente riproducibile, dal momento che non vengono dettagliati i passaggi intermedi relativi alle esclusioni (numero dipendenti pubblici e soggetti con reddito superiore a 33.000 euro percepito nel 2025), né viene esplicitata la specifica numerosità dei dipendenti i cui contratti sono stati sottoscritti nelle diverse finestre temporali considerate, quali l'anno 2024 e il primo semestre 2025. Sul punto, appare necessario che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio. Per quanto attiene all'importo medio dell'incremento retributivo (680 euro per i redditi fino a 28.000 euro e 750 euro per la fascia 28-33.000 euro), andrebbe chiarito se, come sembrerebbe, la misura agevolativa riguardi esclusivamente gli incrementi corrisposti nel 2026, escludendo gli arretrati contrattuali. In caso contrario, l'inclusione di tali emolumenti determinerebbe una maggiore perdita di gettito rispetto a quella stimata. Sul punto appare necessario un chiarimento.

Con riferimento ai commi 8 e 9, si prende atto del fatto che la quantificazione muove dai dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno 2024, evidenziando un ammontare di premi agevolati pari a circa 2.973,7 milioni di euro, dato sostanzialmente coerente con le evidenze relative all'anno precedente richiamate nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2025¹⁴. La relazione tecnica ipotizza un incremento prudenziale dell'ammontare dei premi pari al 10% (circa 297,4 milioni di euro) a seguito della riduzione dell'aliquota dal 5% all'1%.

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi informativi in merito alla platea stimata di soggetti interessati. La relazione tecnica, infatti, individua una platea di 250.000 soggetti interessati e un incremento medio di 1.500 euro, senza però fornire la distribuzione dei beneficiari per livello di importo relativa agli anni precedenti. Ciò non consente di verificare se la platea stimata corrisponda effettivamente al numero di lavoratori che avevano raggiunto il precedente massimale di 3000 euro e di confermare la congruità dell'incremento medio ipotizzato, al fine di escludere eventuali sottostime degli oneri.

Per quanto attiene ai commi 10 e 11, la relazione tecnica assume come base di calcolo ai fini della quantificazione l'importo massimo del beneficio

¹⁴ Dove, sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2023, nel quale l'aliquota era pari al 5%, l'ammontare di premi a tassazione agevolata risulta pari a circa 2.963,4 milioni di euro. Prudenzialmente, si stimava un incremento dell'ammontare dei premi di circa il 10% (296,3 milioni di euro), per un totale di base imponibile di circa 3.259,7 milioni di euro.

(1.500 euro), il che appare prudentiale, e applica un differenziale di aliquota del 18%. Per quanto riguarda la platea, stimata in circa 2,3 milioni di lavoratori, applica al totale degli occupati nei settori interessati (10,3 milioni) dapprima una percentuale del 90% per isolare i redditi inferiori a 40.000 euro e successivamente una percentuale del 25% riferita ai soggetti potenzialmente interessati alle maggiorazioni. Con riferimento a quest'ultima percentuale, appare necessario, al fine di escludere sottostime degli oneri, acquisire un elemento di conferma in ordine a come sia stata determinata.

Per quanto attiene al comma 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, la relazione tecnica afferma che esso determina oneri pari a 21 milioni di euro per il 2026, in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica concernente la disposizione originaria.

In proposito, si ricorda che la relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 6 della legge n. 76 del 2025 (AS 1407), si fondava sull'ipotesi secondo cui l'intera platea stimata per il 2025 (108.000 soggetti) fruisse dell'importo massimo agevolabile (1.500 euro). Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che tale impostazione metodologica appare idonea ad assicurare, per il 2026, un margine di prudenza sufficiente a compensare eventuali scostamenti nell'entità della platea interessata.

Comma 14

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

La norma dispone l'incremento da 8 a 10 euro del valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, a tal fine modificando l'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), che nel testo vigente prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro (10 euro, sulla base della modifica proposta) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale regionale (comma 14)		1,6	1,6						
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale comunale (comma 14)		0,8	0,6						
Minori entrate tributarie									
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – IRPEF (comma 14)	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale regionale (comma 14)					1,6	1,6		1,6	1,6
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica, di cui all'art. 51, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale comunale (comma 14)					0,8	0,6		0,8	0,6

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, rilevando che la legislazione vigente stabilisce per i buoni pasto un limite di esenzione pari a 4 euro per quelli cartacei e a 8 euro per quelli elettronici. È riconosciuta inoltre l'esenzione per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o ad unità produttive situate in zone prive di servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero complessivo di 5,29 euro.

La relazione segnala che, poiché negli archivi delle dichiarazioni dei redditi non sono disponibili dati relativi all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti, sono stati utilizzati i dati forniti dai principali

operatori di mercato. Si stima così un valore annuo complessivo di circa 4,1 miliardi di euro ed un valore medio unitario dei buoni pasto erogati di 6,75 euro. Supponendo che la quota dei buoni elettronici sia pari al 75% e che il 10% di tale quota sia interessata dalla misura, con un incremento agevolato pari a 2 euro per questi buoni, si calcola una riduzione della base imponibile di circa 91,1 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 30%, si prevede una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro e rispettivamente di 1,6 e 0,6 milioni di euro per quanto riguarda l'addizionale regionale e comunale.

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari previsti dalla disposizione, considerando la sua applicazione a partire dal 2026:

(in milioni di euro)

	2026	2027	dal 2028
IRPEF	-27,3	-27,3	-27,3
Addizionale regionale	0,0	-1,6	-1,6
Addizionale comunale	0,0	-0,8	-0,6
Totale	-27,3	-29,7	-29,5

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

La relazione tecnica stima, sulla base dei dati forniti dai principali operatori di mercato, un valore annuo complessivo per i buoni pasto di circa 4,1 miliardi di euro ed un valore medio unitario dei buoni pasto erogati di 6,75 euro. Supponendo che la quota dei buoni elettronici sia pari al 75% e che il 10% di tale quota sia interessata dalla misura, con un incremento agevolato pari a 2 euro per questi buoni, calcola una riduzione della base imponibile di circa 91,1 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 30%, prevede una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro e, per quanto riguarda l'addizionale regionale e comunale, rispettivamente di 1,6 e 0,8 milioni di euro nel 2027 e di 1,6 e 0,6 milioni di euro dal 2028.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento in merito alla rappresentatività del campione di dati fornito dai principali operatori di mercato rispetto al totale del volume emesso a livello nazionale, nonché in merito ai criteri di calcolo dei dati relativi al valore annuo complessivo e al valore medio unitario dei buoni pasto.

Andrebbbero altresì acquisiti elementi informativi più puntuali a conferma del dato relativo alla quota dei buoni elettronici (75%), specificando se tale percentuale sia riferita al numero di buoni emessi o al valore complessivo,

posto che il valore medio delle due tipologie (cartaceo ed elettronico) potrebbe in ipotesi differire. Occorrerebbe inoltre una conferma dell'ipotesi secondo cui solo il 10% di tale quota sarebbe interessata dalla misura. Sarebbe, a tal proposito, utile acquisire la ripartizione dei buoni elettronici per fasce di importo, dal momento che il solo dato medio di mercato non consente di quantificare la platea di beneficiari che fruisce di importi già attestati sull'attuale tetto di otto euro, i quali saranno, presumibilmente, i più probabili destinatari, nel breve termine, di eventuali adeguamenti alla nuova soglia.

Posto, infine, che il valore del buono eccedente la soglia di esenzione concorre alla formazione dell'imponibile contributivo, appare necessario integrare la quantificazione con il computo dei relativi effetti finanziari.

Commi 15 e 16 **(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)**

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato¹⁵, estende all'anno 2026 il regime, già vigente per gli anni 2024 e 2025, di concorso dei redditi dominicali e agrari, congiuntamente considerati, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale regime stabilisce che la parte di reddito fino a 10.000 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile, la parte di reddito tra 10.000 e 15.000 euro concorre per il 50 per cento e l'eccedenza oltre tale soglia concorre integralmente. Rimangono escluse le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, che hanno esercitato l'opzione¹⁶ per l'imposizione dei redditi su base catastale¹⁷.

La norma interviene altresì sull'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2024¹⁸, che nel testo vigente prevede che le disposizioni di cui al comma 2-*ter* si applichino agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. La novella modifica la disposizione prevedendo che le disposizioni di cui al comma 2-*ter* si applichino agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai citati termini.

¹⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.50 testo 2.

¹⁶ Prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 32 (Reddito agrario) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni.

¹⁸ Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

Il citato comma 2-ter stabilisce che per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di 260.000 kWh annui (limite di agrarietà), determina il reddito d'impresa nei modi ordinari. Per la quota di energia superiore a tale soglia non è dunque prevista la possibilità di determinare il reddito, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - IRPEF (comma 15)			90,0			90,0			90,0
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro – addizionale comunale (comma 15)						0,9			0,9
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro – addizionale regionale (comma 15)		8,4							
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli		4,0							

professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro – addizionale comunale (comma 15)									
Minori entrate tributarie									
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro - IRPEF (comma 15)		210,0			210,0			210,0	
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro – addizionale regionale (comma 15)					8,4			8,4	
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro – addizionale comunale (comma 15)					4,0			4,0	
Minori spese correnti									
Proroga al 2026 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro – addizionale comunale (comma 15)			0,9						

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, rilevando, con riferimento al comma 15, che la legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2026, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati. Ai fini della stima, la relazione afferma che sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua

di circa -120 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,4 e -3,1 milioni di euro.

Considerando la validità della norma, la relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	-210,0	90	0
Addizionale regionale	0	-8,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,0	0,9	0
Totale	0	-222,4	90,9	0

Per quanto attiene al comma 16, la relazione tecnica afferma che esso modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 423-bis, della legge n. 266 del 2005. In particolare, il comma 423, al primo periodo, prevede che per la determinazione del reddito derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, si applichino, per la parte eccedente il limite di agrarietà, le modalità ordinarie di determinazione del reddito di impresa. A legislazione vigente, in base al citato comma 423-bis (inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 15 del 2024¹⁹ ad opera della legge n. 101 del 2024) detta disposizione si applica ai soli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Per effetto delle modifiche previste dal comma in esame, la disposizione si applicherà agli impianti "i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31 dicembre 2025". Considerato che alla disposizione vigente erano stati ascritti potenziali effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non stimati, la relazione tecnica ritiene che la modifica in esame - che riduce l'ambito di applicazione di una previsione i cui effetti, peraltro, non si sono ancora manifestati - non comporti effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, estende all'anno 2026 il regime, già vigente per gli anni 2024 e 2025, di concorso dei redditi dominicali e agrari, congiuntamente considerati, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale regime stabilisce che la parte di reddito fino a 10.000 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile, la parte di reddito tra 10.000 e 15.000 euro concorre per il 50*

¹⁹ Verosimilmente l'intenzione era di riferirsi, in realtà, al decreto-legge n. 63 del 2024.

per cento e l'eccedenza oltre tale soglia concorre integralmente. Rimangono escluse le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, che hanno esercitato l'opzione per l'imposizione dei redditi su base catastale.

La norma interviene altresì sull'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 63 del 2024, che nel testo vigente prevede che le disposizioni di cui al comma 2-ter – riguardanti la determinazione nei modi ordinari del reddito d'impresa derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà – si applichino agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. La novella modifica la disposizione prevedendo che le disposizioni di cui al comma 2-ter si applichino agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai citati termini.

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni, la relazione stima minori entrate Irpef di competenza annua di circa -120 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,4 e -3,1 milioni di euro.

Al riguardo si osserva che la quantificazione appare in linea con quella, riferita agli anni 2024-2025, relativa all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023²⁰. Ciò nonostante, sebbene la relazione tecnica chiarisca la fonte dei dati e la logica di distribuzione temporale degli effetti finanziari, essa non fornisce il dettaglio dei redditi considerati, né il volume complessivo del reddito agrario e dominicale oggetto di esenzione distinto per scaglioni di reddito, che andrebbero pertanto acquisiti, ai fini di una verifica della quantificazione.

Per quanto attiene, infine, alla disposizione in materia di determinazione del reddito d'impresa derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica mediante impianti fotovoltaici con moduli a terra, si rileva che la modifica del criterio temporale di applicazione della disciplina di cui al comma 2-ter — dal momento dell'entrata in esercizio degli impianti a quello del completamento dell'installazione — comporta il differimento dell'operatività della deroga al regime di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005. Ne consegue che un numero potenzialmente più ampio di impianti potrà continuare ad applicare, per un periodo più esteso,

²⁰ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

il regime ivi previsto, comprensivo della determinazione forfetaria del reddito per la produzione eccedente il limite di 260.000 kWh annui.

Al riguardo, considerato che — come evidenziato dalla relazione tecnica — il maggior gettito potenzialmente derivante dalla disciplina vigente non è stato, in via prudenziale, oggetto di stima e che, conseguentemente, l'eventuale riduzione di tale potenziale maggior gettito non produce effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Comma 17 **(Modifica alla disciplina sulle locazioni brevi)**

La norma, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario nel corso dell'esame al Senato²¹, novella l'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 178 del 2020²², prevedendo che il regime fiscale delle locazioni brevi, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2017²³, sia riconosciuto, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2026 (in luogo dell'anno 2021), solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due (in luogo di quattro) appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Rimane ferma la previsione secondo cui, negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Il citato articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) del decreto-legge n. 50 del 2017, ai commi 2 e 3, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 (Cedolare secca sugli affitti) del decreto legislativo n. 23 del 2011²⁴, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per "locazioni brevi" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria

²¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.9 testo 3 [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)].

²² Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

²³ Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

²⁴ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Limitazione della possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti anziché 4 come previsto a legislazione vigente – IRPEF (comma 17)		22,2	12,7		22,2	12,7		22,2	12,7
Limitazione della possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti anziché 4 come previsto a legislazione vigente - addizionale regionale (comma 17)					0,6	0,6		0,6	0,6
Limitazione della possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti anziché 4 come previsto a legislazione vigente - addizionale comunale (comma 17)					0,3	0,2		0,3	0,2
Minori entrate tributarie									
Limitazione della possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti anziché 4 come previsto a legislazione vigente - cedolare secca (comma 17)	10,0	12,0	11,0	10,0	12,0	11,0	10,0	12,0	11,0
Minori spese correnti									
Limitazione della possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti anziché 4 come previsto a legislazione vigente - addizionale regionale (comma 17)		0,6	0,6						
Limitazione della possibilità di applicare la cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 2 appartamenti anziché 4 come previsto a legislazione vigente - addizionale comunale (comma 17)		0,3	0,2						

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che al fine di valutare gli effetti finanziari della stessa, sono stati estratti dalle dichiarazioni dei redditi i canoni di locazione soggetti a cedolare secca al 21 per cento dichiarati nel quadro RB, con giorni inferiori a 365 per l'anno di imposta 2023, e sono stati individuati i soggetti con 3 o 4 appartamenti locati a cui viene applicata la cedolare secca.

Da tale estrazione risulta che l'ammontare di detti canoni è di circa 47,7 milioni di euro, ai quali, applicando le aliquote del 21 per cento e del 26 per cento, come da disposizioni vigenti, la relazione stima una variazione di gettito di cedolare secca di competenza annua di circa -11 milioni di euro.

Considerando una percentuale di redditività del 70 per cento, applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 38 per cento, che tiene conto di una quota di soggetti che passerebbero al regime forfetario, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa +12,7 milioni di euro e di +0,6 e +0,2 rispettivamente di addizionale regionale e comunale, per un effetto complessivo di competenza annua di circa +13,5 milioni di euro.

Si riporta di seguito l'effetto finanziario della disposizione:

in milioni di euro

	2026	2027	dal 2028
IRPEF	0	22,2	12,7
Addizionale regionale	0	0,6	0,6
Addizionale comunale	0	0,3	0,2
Cedolare secca	-10	-12	-11
Cedolare secca - eliminazione art. 7²⁵	47,8	-138,3	-102,4
Totale	37,8	-127,2	-99,9

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario intervenuta nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, prevedendo che il regime fiscale delle locazioni brevi, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, sia riconosciuto, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2026 (in luogo dell'anno 2021), solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due (in luogo di quattro) appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

²⁵ In merito alla voce "Cedolare secca – eliminazione art. 7", si osserva che essa riflette l'impatto della sostituzione integrale del testo originario avvenuta durante l'esame al Senato, in seguito all'approvazione dell'emendamento 7.9 testo 3 [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)]. I relativi effetti sono stati assorbiti all'interno del più ampio emendamento in cui tale sostituzione era inserita.

La quantificazione esposta nella relazione tecnica si fonda su un imponibile di riferimento pari a circa 47,7 milioni di euro (dichiarazioni dei redditi 2023, riconducibili ai soggetti che locano tre o quattro appartamenti a cui viene applicata la cedolare secca). La stima del passaggio a tassazione ordinaria avviene assumendo una redditività del 70 per cento e applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 38 per cento, che sconta anche una quota di contribuenti che migrerebbe verso il regime forfetario.

L'operazione determina un saldo positivo netto a regime di circa 2,5 milioni di euro annui, derivante dalla differenza tra le maggiori entrate IRPEF e addizionali (+13,5 milioni) e il minor gettito da cedolare secca (-11 milioni).

Al riguardo si osserva che il procedimento di stima risulta coerente con i parametri dichiarati, in merito ai quali, tuttavia, occorrerebbero ulteriori elementi di riscontro. In particolare, con riferimento alla percentuale di redditività, appare necessario acquisire conferma che la deduzione implicita del 30 per cento sia rappresentativa degli effettivi costi sostenuti da soggetti che locano tre o quattro appartamenti. Con riguardo alla stima del maggior gettito IRPEF, calcolato applicando un'aliquota marginale media del 38 per cento, occorrerebbe acquisire dati sulla distribuzione reddituale della platea interessata, al fine di escludere che la media adottata sovrastimi la capacità contributiva dei soggetti coinvolti. Appare inoltre necessario che sia esplicitata la percentuale di contribuenti che si prevede aderirà al regime forfetario, evidenziando l'impatto differenziale che tale scelta comporta. Infine, dovrebbe essere prudenzialmente valutata anche la percentuale di quei contribuenti che, destinando più di due appartamenti a locazioni brevi, per eludere il maggior prelievo fiscale rispetto a quello previsto a legislazione vigente²⁶, potrebbero decidere di organizzare la loro attività in forma societaria.

Commi 18-21

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

La norma prevede che, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande²⁷ e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla

²⁶ Si tratterebbe, in particolare, dei contribuenti che destinano a locazioni brevi da tre a quattro appartamenti.

²⁷ Di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario²⁸ effettuate nei giorni festivi (comma 18). Tali disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro (comma 19).

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica²⁹ (comma 20). La norma prevede inoltre che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale³⁰ (comma 21).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese contributive									
Trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario in favore dei lavoratori del comparto del turismo per il 2026 (comma 18)	17,0			17,0			17,0		

La **relazione tecnica** ribadito il contenuto della norma, afferma che, diversamente dalle precedenti proroghe di tale agevolazione, essendo disponibili i dati consolidati della misura agevolativa (fruibile mediante un credito d'imposta in compensazione), è possibile stimare un ammontare dell'onere, su base annua, di circa 8,5 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, pur avendo riscontrato una certa linearità nella fruizione dal 2023, tale importo viene raddoppiato, pervenendo a una quantificazione degli oneri derivanti dalla misura valutata in circa 17 milioni di euro nel 2026.

²⁸ Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

²⁹ Prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

³⁰ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame riconosce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali. Tale trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi e spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d'imposta 2025, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025, e le somme erogate sono indicate nella certificazione unica. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento.

La relazione tecnica afferma che, diversamente dalle precedenti proroghe di tale agevolazione, essendo disponibili i dati consolidati della misura agevolativa (fruibile mediante un credito d'imposta in compensazione), è possibile stimare un ammontare dell'onere, su base annua, di circa 8,5 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, pur avendo riscontrato una certa linearità nella fruizione dal 2023, tale importo viene raddoppiato, pervenendo a una quantificazione degli oneri derivanti dalla misura valutata in circa 17 milioni di euro nel 2026.

Al riguardo, non appare possibile verificare la quantificazione in ragione della mancata indicazione, nella relazione tecnica, dei dati ad essa sottostanti (numero beneficiari, ore medie di straordinario/notturno, retribuzioni). La relazione fornisce, infatti, un ammontare finale valutato sulla base di un fattore correttivo prudenziale applicato ai dati a consuntivo, sui quali non si dispone di autonomi elementi di verifica e di cui si prende atto. Si osserva, tuttavia, che l'onere a consuntivo (circa 8,5 milioni di euro) e l'onere valutato per il 2026 (circa 17 milioni di euro) risultano sensibilmente inferiori alla stima formulata (152,1 milioni di euro) in relazione all'analoga disposizione di cui all'articolo 1, commi 395-398, della legge di bilancio 2025. Appare pertanto necessario un chiarimento in ordine alle motivazioni di tale scostamento, precisando se il minore utilizzo delle risorse sia da considerarsi strutturale o se sia stato influenzato da aspetti di natura operativa suscettibili di evoluzione nel corso del 2026.

Comma 22

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La norma interviene sulla disciplina in materia di detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, equiparando il trattamento fiscale previsto per l'anno 2026 a quello dell'anno 2025, e dunque posticipando al 2027 il taglio marcato delle aliquote che, a legislazione vigente, sarebbe scattato proprio nel 2026. A tal fine, la norma apporta specifiche modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013³¹.

In particolare, mediante la modifica del comma 3-*quinquies* dell'articolo 14, relativo alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (cd. "ecobonus")³², si prevede che:

- l'aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento si applichi anche alle spese sostenute nel 2026, laddove attualmente è previsto che dal 2026 essa scenda al 30 per cento;
- l'incremento al 50 per cento della suddetta aliquota, previsto per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applichi anche per il 2026, laddove attualmente è previsto che dal 2026 essa scenda al 36 per cento.

Per quanto concerne le modifiche all'articolo 16, relativo alla proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, si interviene in particolare sui seguenti commi:

- comma 1 (relativo al cd. "bonus ristrutturazioni")³³, prevedendo che l'aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento si applichi anche

³¹ Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

³² L'articolo 14, comma 3-*quinquies*, stabilisce che la detrazione prevista dal citato articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione prevista dal citato articolo è innalzata al 50 per cento delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

³³ L'articolo 16, comma 1, dispone, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, che per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis* del TUIR sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

alle spese sostenute nel 2026 relativamente agli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR)³⁴, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Attualmente è previsto che, dal 2026, tale aliquota scenda al 30 per cento.

Viene altresì previsto che l'incremento dell'aliquota al 50 per cento, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad

Fermo restando il predetto limite, tale detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

³⁴ Si tratta, in particolare, degli interventi:

- a) di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- b) di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- d) di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità;
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

abitazione principale, si applichi anche per il 2026. Attualmente è previsto che, dal 2026, tale aliquota scenda al 36 per cento;

- comma 1-*septies*.1 (in materia di cd. “*sisma bonus*”)³⁵, prevedendo che l’aliquota generale di detrazione pari al 36 per cento, per le spese sostenute in relazione agli interventi rientranti in tale regime, si applichi anche alle spese sostenute nel 2026. Attualmente è previsto che, dal 2026, tale aliquota scenda al 30 per cento.

Viene altresì previsto che l’incremento dell’aliquota al 50 per cento, per le spese sostenute nel 2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applichi anche per il 2026. Attualmente è previsto che, dal 2026, tale aliquota scenda al 36 per cento;

- comma 2, concernente il cd. “*bonus mobili*”³⁶, prevedendo che la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici — pari al 50 per cento — si applichi anche per le spese sostenute nel 2026, laddove attualmente essa risulta fruibile per le sole spese sostenute fino al 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 14, c. 3- <i>quinqies</i> , del			3,5						

³⁵ L’articolo 16, comma 1-*septies*.1, dispone che le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* (relative ad interventi antisismici) spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

³⁶ L’articolo 16, comma 2, disciplina il cosiddetto “*bonus mobili*”, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei *bonus* per la ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera a)]									
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.1)]			6,9						
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.2)]			0,4						
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IRAP [comma 22, lettera b.3)]			0,6						
Minori spese correnti									
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera a)]		8,1							
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.1)]		16							
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.2)]		0,9							
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IRAP [comma 22, lettera b.3)]		1,5							
Maggiori entrate tributarie									

Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF /IRES [comma 22, lettera a)]		97,3			97,3			97,2	
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera a)]					8,1			8,1	
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IVA [comma 22, lettera a)]	23,2			23,2			23,2		
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF/IRES [comma 22, lettera b.1)]		192,4			192,4			192,4	
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.1)]					16,0			16,0	
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IVA [comma 22, lettera b.1)]	45,8			45,8			45,8		
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF /IRES [comma 22, lettera b.2)]		10,4			10,4			10,4	
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.2)]					0,9			0,9	
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IVA [comma 22, lettera b.2)]	2,5			2,5			2,5		
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote		17,9			17,9			17,9	

annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IRPEF/IRES [comma 22, lettera b.3)]									
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IRAP [comma 22, lettera b.3)]					1,5			1,5	
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IVA [comma 22, lettera b.3)]	18,8			18,8			18,8		
Minori entrate tributarie									
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF [comma 22, lettera a)]	12,6	134,6	84,1	12,6	134,6	84,1	12,6	134,6	84,1
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF /IRES [comma 22, lettera a)]			41,7			41,7			41,7
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera a)]						3,5			3,5
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF [comma 22, lettera b.1)]	53,2	567,2	354,5	53,2	567,2	354,5	53,2	567,2	354,5
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di			82,5			82,5			82,5

efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF/IRES [comma 22, lettera b.1)]									
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.1)]						6,9			6,9
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF /IRES [comma 22, lettera b.2)]			4,4			4,4			4,4
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRAP [comma 22, lettera b.2)]						0,4			0,4
Proroga al 31/12/2026 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 14, c. 3- <i>quinquies</i> , del D.L. 63/2013 – IRPEF [comma 22, lettera b.2)]	1,3	14,3	9,0	1,3	14,3	9,0	1,3	14,3	9,0
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) - IRPEF [comma 22, lettera b.3)]	7,8	83,2	52,0	7,8	83,2	52,0	7,8	83,2	52,0
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IRPEF/IRES [comma 22, lettera b.3)]			7,7			7,7			7,7
Proroga per il 2026 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art.						0,6			0,6

16, c. 2, del D.L. 63/2013 (Bonus mobili) – IRAP [comma 22, lettera b.3)]									

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni contenute al comma 22, lettere a) e b) prorogano per l'anno 2026, la detrazione IRPEF al 50% per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali e quella al 36% per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale.

La legislazione vigente stabilisce per l'anno 2026, la detrazione al 36% e al 30% per le spese per i suddetti interventi effettuati rispettivamente sull'abitazione principale e sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi per l'anno di imposta 2023, la relazione tecnica ha considerato un ammontare complessivo di circa 24.900 milioni di euro. Per quanto concerne le abitazioni principali, stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75%.

Di seguito gli effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-53,2	-567,2	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0
IRPEF /IRES	0	192,4	-82,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	16	-6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-7,4	-358,8	-443,9	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0

Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-12,6	-134,6	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0
IRPEF /IRES	0,0	97,30	-41,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0,0	8,10	-3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	23,2	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-29,2	-129,3	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0

Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-1,3	-14,3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6,7	0
IRPEF /IRES	0	10,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,9	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1,2	-3,0	-13,8	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	6,7	0,0

Gli effetti finanziari sono, secondo la relazione tecnica, i seguenti:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-67,1	-716,1	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0
IRPEF /IRES	0	300,1	-128,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	25	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	71,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4,4	-391	-587	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0

Per quanto riguarda il *bonus* mobili, la relazione tecnica evidenzia che la norma, al comma 22, lettera b), n. 3, prevede la proroga della detrazione al 50% per le spese sostenute nell'anno 2026 relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali di pari ammontare.

Sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024, riferiti alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2023, in cui il limite era fissato a 8.000 euro, la relazione tecnica rileva una spesa complessiva pari a circa 1.560 milioni di euro. Considerando l'abbassamento del limite a 5.000 euro e ipotizzando un decremento proporzionale di un terzo, la stima della spesa annua risulta pari a 1.040 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione stimata in 52 milioni di euro ($1.040 \times 50\% / 10$).

La disposizione è, inoltre, suscettibile di determinare effetti positivi indotti sotto forma di incremento degli investimenti nel settore, determinando maggiori entrate fiscali sia in termini di IVA sia di imposte dirette. In relazione all'ammontare della spesa totale sopra indicata, adottando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti valutazioni tecniche, si stima un aumento di gettito IVA pari a circa 18,8 milioni di euro e di gettito IRPEF/IRES/IRAP pari a circa 11,1 milioni di euro.

Gli andamenti del gettito in termini di cassa risultano i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-7,8	-83,2	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0
IRPEF /IRES	0,0	17,9	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	1,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IVA	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	11,0	-63,8	-60,3	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0,0

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina delle detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, equiparando il trattamento fiscale delle spese sostenute nel 2026 a quello previsto per le spese sostenute nel 2025 e posticipando, di conseguenza, al 2027 la riduzione delle aliquote prevista a legislazione vigente. In particolare, mediante modifiche riferite al decreto-legge n. 63 del 2013, essa stabilisce che per l'anno 2026 le detrazioni relative a ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus mantengano le seguenti aliquote:

- aliquota generale al 36% (in luogo della riduzione al 30% prevista a decorrere dal 2026);
- aliquota maggiorata al 50% per le spese sostenute dai titolari di diritti su unità immobiliari adibite ad abitazione principale (in luogo della riduzione al 36% prevista a decorrere dal 2026).

Nell'ambito del bonus ristrutturazioni, restano escluse dall'agevolazione le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a combustibili fossili.

Infine, la norma proroga anche alle spese sostenute nel 2026 la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (bonus mobili), già fissata nella misura del 50 per cento.

Al riguardo, per quanto concerne la quantificazione degli oneri connessi alla proroga all'anno 2026 delle aliquote di detrazione relative a ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus, la relazione tecnica non offre un quadro informativo sufficientemente completo da garantire la puntuale verifica degli effetti ascritti alla norma. In particolare, sebbene la relazione indichi un ammontare complessivo di spesa di riferimento (pari a circa 24,9 miliardi di euro, basato sui dati relativi alle spese dichiarate per l'anno di imposta 2023), essa non fornisce la disaggregazione di tale importo tra le diverse tipologie di intervento (recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, adozione di misure antisismiche). Appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi integrativi di dettaglio, specificando la quota di spesa imputabile a ciascuna fattispecie agevolabile.

Per quanto concerne la proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, la quantificazione appare verificabile. La stima operata

dalla relazione tecnica, che ipotizza una contrazione della spesa proporzionale alla riduzione del massimale di detrazione (da 8.000 a 5.000 euro), determinando una rata annua di detrazione di circa 52 milioni di euro, risulta in linea con quella effettuate nelle precedenti proroghe della misura³⁷.

Comma 23 ***(Interventi di rigenerazione urbana)***

Normativa vigente L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 70 del 2011 prevede che le Regioni approvino specifiche leggi per incentivare azioni di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di riqualificazione di aree urbane degradate anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Il successivo comma 10 esclude dall'applicazione delle sopra descritte disposizioni edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano il comma 10 all'articolo 5 del decreto-legge n. 70 del 2011, prevedendo che le esclusioni dall'applicabilità di quanto disposto dal precedente comma 9 in merito agli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana non riguardino gli edifici per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato conseguito in sanatoria, facendo esplicito riferimento alle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 326 del 2003.

La novella sembra quindi ricomprendere ipotesi in cui il titolo sia ottenuto o si formi secondo meccanismi procedurali che conducono al conseguimento dell'effetto abilitativo senza un rilascio espresso.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che prevede che gli interventi regionali di rigenerazione urbana si possano applicare anche agli edifici che abbiano

³⁷ Da ultimo quella operata dall'articolo 1, commi da 54 a 56, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

conseguito il titolo edilizio in sanatoria anche ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 326 del 2003. All'attuazione della presente disposizione potrà farsi fronte con le risorse stanziare a legislazione vigente dalle singole Regioni dal momento che gli incentivi in oggetto sono riconosciuti entro limiti di spesa tali da poter garantire l'invarianza finanziaria anche nel caso dell'eventuale ampliamento della platea previsto dalla disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che modificano il comma 10 all'articolo 5 del decreto-legge n. 70 del 2011, prevedendo che le esclusioni dall'applicabilità di quanto disposto dal precedente comma 9 in merito agli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana non riguardino gli edifici per i quali il titolo abitativo edilizio sia stato conseguito in sanatoria, facendo esplicito riferimento alle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003.

Ciò premesso, alla luce di quanto affermato dalla RT, non si formulano osservazioni.

Comma 24

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

Normativa vigente. La disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF è stata resa strutturale dal decreto legislativo n. 111 del 2017³⁸ e trova la sua attuale regolamentazione attuativa nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020³⁹. Ai sensi della normativa vigente, i contribuenti possono destinare la quota della propria imposta alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive

³⁸ Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore - con il decreto legislativo n. 111 del 2017, si è provveduto al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore. Con il decreto si è provveduto alla revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria.

³⁹ Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; f) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il contribuente esercita la facoltà di scelta in sede di dichiarazione dei redditi. A differenza dell'otto per mille, per il cinque per mille è prevista una specifica autorizzazione legislativa che funge da limite massimo di spesa. Attualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014⁴⁰ (e a seguito del rifinanziamento disposto dalla legge n. 160 del 2019⁴¹), le risorse autorizzate sono pari a 525 milioni di euro annui. Le somme non impegnate entro la chiusura dell'esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La norma incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Adeguamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 154, della L. 190/2014 – quota del 5 per mille (comma 24)	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione determina in 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con un incremento di 85 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a decorrere dal 2026, portandola da 525 a 610 milioni di euro annui.

⁴⁰ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

⁴¹ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Al riguardo non si formulano osservazioni, trattandosi, come anche rilevato dalla relazione tecnica, dell'incremento di un limite di spesa autorizzato preesistente.

Commi 25-26

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

La norma interviene sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), aumentando da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva forfetaria dovuta sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione per l'assoggettamento a tale imposta [comma 25, lettera a)].

Contestualmente, la norma eleva da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto, su richiesta del soggetto che esercita la citata opzione, per ciascun familiare purché in possesso dei requisiti, ossia che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione [comma 25, lettera b)].

Nel testo vigente, il citato articolo 24-bis del TUIR prevede, al comma 1, che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possano optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Ai sensi del comma 2, per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 (importo così elevato rispetto al precedente importo di 100.000 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 113 del 2024⁴², a decorrere dal 10 agosto 2024) per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione ai sensi del comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

⁴² Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Viene infine precisato che le disposizioni di cui al comma 25 si applichino ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza⁴³ a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 26).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 200.000 a 300.000 euro annui), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 [comma 25, lettera a)]		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0
Incremento dell'imposta sui redditi esteri dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (aumento base imponibile forfetario da 200.000 a 300.000 euro annui), di cui all'art. 24-bis, c. 2, lett. c), del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 [comma 25, lettera b)]		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, evidenzia che, relativamente all'incremento da 200.000 a 300.000 euro, in considerazione della disponibilità di dati *ex post* maggiormente consolidati rispetto alla prima introduzione della misura, può ritenersi prudentiale ascrivere effetti finanziari positivi.

In particolare, sulla base dei dati storici, la relazione evidenzia che negli ultimi tre anni disponibili (2021-2023), il numero di soggetti interessati dal regime speciale per i neo-residenti ha registrato un incremento annuo di circa 270 unità in media.

Per tenere conto della tassazione più elevata che si prevede di introdurre, si ipotizza prudentialmente che, a seguito della maggiorazione dell'imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro, il numero di neo-residenti che opereranno per l'applicazione del regime forfetario speciale subisca un incremento annuo di circa 130 soggetti (vale a dire circa la metà rispetto al

⁴³ Ai fini dell'articolo 43 del codice civile, ai sensi del quale la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

flusso di neo-residenti rilevato nel triennio 2021-2023). Considerando un differenziale di imposta per soggetto pari a 100.000 euro l'anno e non tenendo conto, in un'ottica di estrema prudenza, dell'effetto cumulo che deriverebbe dall'incremento, in ciascun anno rispetto al precedente, dei soggetti interessati, si stima un effetto di gettito aggiuntivo pari a circa 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In riferimento all'aumento da 25.000 a 50.000 euro, sulla base degli ultimi dati dichiarativi disponibili, relativi all'anno d'imposta 2023, circa i familiari che hanno compilato il quadro NR relativo ai nuovi residenti, e dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva in esame, si stima una platea di soggetti interessati dalla modifica normativa di circa 59 unità. Si stima che l'incremento dell'imposta sostitutiva da 25.000 a 50.000 euro determina un maggior gettito pari a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Nel complesso l'intervento determina effetti positivi sul gettito pari a 14,5 milioni di euro dal 2027.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame aumenta da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva forfetaria dovuta sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione per l'assoggettamento a tale imposta. Contestualmente, la norma eleva da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto, su richiesta del soggetto che esercita la citata opzione, per ciascun familiare purché in possesso dei requisiti, ossia che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.

Viene infine precisato che le suddette disposizioni si applichino ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Al riguardo, si osserva che, relativamente all'incremento dell'imposta dovuta dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, la relazione tecnica ipotizza una riduzione dell'incremento medio annuo della platea di soggetti interessati, registrato nel triennio 2021-2023, da 270 unità a 130 unità annue. Poiché la robustezza della stima del maggior gettito (13 milioni di euro dal 2027) presuppone che il dato medio storico rifletta un trend strutturale e non sia condizionato da oscillazioni occasionali, appare necessario acquisire un elemento di conferma in tal senso.

Analoga esigenza di riscontro emerge per l'aumento dell'imposta relativa ai familiari. La relazione tecnica fonda la stima sul dato dell'anno d'imposta 2023, individuando una platea di 59 soggetti. Trattandosi di un campione esiguo, andrebbe verificato se tale numero trovi riscontro negli esercizi

pregressi, per comprovare la prudenzialità del maggior gettito atteso di 1,5 milioni.

Comma 27
(Condizioni di accesso al regime forfetario)

La norma estende all’anno 2026 l’efficacia della disposizione⁴⁴ che, per il 2025, ha innalzato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga per il 2026 dell’innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all’art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – addizionale regionale (comma 27)		10,5							
Proroga per il 2026 dell’innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all’art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – addizionale comunale (comma 27)		5,2							
Proroga per il 2026 dell’innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all’art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – contributi sociali (comma 27)	7,2	2,4							
Minori spese correnti									
Proroga per il 2026 dell’innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all’art. 1, c. 12, della L.			1,2						

⁴⁴ Articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

61

207/2024 – addizionale comunale (comma 27)									
Maggiori entrate tributarie									
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – IRPEF (comma 27)			80,9			80,9			80,9
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – addizionale comunale (comma 27)						1,2			1,2
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – sostitutiva (comma 27)		66,1			66,1			66,1	
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – rettifica IVA (comma 27)	7,5			7,5			7,5		
Minori entrate tributarie									
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – IRPEF (comma 27)	68,2	188,9		68,2	188,9		68,2	188,9	
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – addizionale regionale (comma 27)					10,5			10,5	
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – addizionale comunale (comma 27)					5,2			5,2	
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui	11,5			11,5			11,5		

all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – IVA (comma 27)									
Minori entrate contributive									
Proroga per il 2026 dell'innalzamento del limite di accesso reddituale alla <i>Flat tax</i> da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 1, c. 12, della L. 207/2024 – contributi sociali (comma 27)				7,2	2,4		7,2	2,4	

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione, anche per l'anno 2026, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfetario.

Le stime sono state effettuate sulla base del modello del regime forfetario dei titolari di partite IVA con base dati dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024.

Di seguito le stime dell'andamento finanziario considerando il solo anno 2026:

(in milioni di euro)				
	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Totale	-72,2	-138,5	82,1	0

La relazione tecnica aggiunge che, oltre agli aspetti fiscali, sono da rilevare anche aspetti di natura contributiva per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. Infatti, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere ad un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La relazione evidenzia che la norma ha natura attrattiva e che per la valutazione degli effetti finanziari si è stimato che:

- a) il reddito medio forfetario sia pari a circa 12.800 euro per l'anno 2026 a cui, comunque, deve essere applicato il reddito minimale stimato pari a 18.824 euro annui nel 2026;
- b) le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 15.000 sotto il profilo fiscale e 6.000 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale. A tal proposito, precisa che la propensione ad optare per il *forfait* contributivo, visto il reddito piuttosto contenuto di 12.500 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40% (anziché a circa il 15% secondo le attuali rilevazioni di adesioni al forfait contributivo da parte degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti);
- c) l'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena).

Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente. L. 190/2014, art. 1, comma 57, lettera d-ter			
Anno	Contributi pieni	Contributi ridotti del 35% (in milioni di euro)	Effetti finanziari (+) positivo per la f.p. (-) negativo per la f.p.
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2026	+20,5	+13,3	-7,2
2027	+6,8	+4,4	-2,4

Di seguito gli effetti finanziari della disposizione per gli anni 2026 e 2027 secondo l'ipotesi di entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e tenuto conto del calendario dei versamenti contributivi.

	<i>(in milioni di euro)</i>			
	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Effetti contributivi	-7,2	-2,4	0	0
Totale	-79,4	-140,9	82,1	0

***In merito ai profili di quantificazione** si rileva preliminarmente che la norma in esame estende all'anno 2026 l'efficacia della disposizione⁴⁵ che, per il 2025, ha innalzato da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.*

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che la quantificazione degli oneri illustrata nella relazione tecnica appare essere stata effettuata aggiornando i dati rispetto alle stime originarie della legge di bilancio 2025 e confermando l'adozione di ipotesi cautelative per la stima degli oneri contributivi.

Da un confronto con le quantificazioni presentate nella legge di bilancio 2025⁴⁶ emerge che la relazione tecnica riferita alla norma in esame aggiorna i dati: la platea dei beneficiari attesi viene incrementata da 12.000 a 15.000 unità e il reddito medio forfetario da 12.500 a 12.800 euro. Conseguentemente, anche la platea dei beneficiari dell'agevolazione contributiva viene aggiornata al rialzo, passando da 4.800 a 6.000 unità. Viene inoltre confermata l'adozione di un criterio di prudenzialità per la stima degli oneri contributivi, mantenendo il tasso di adesione atteso al 40% (invariato rispetto alla stima precedente), nonostante il dato effettivo di adesione rilevato sia sceso dal 20% al 15%.

Comma 28 ***(Disposizioni in materia di criptovalute)***

La norma interviene sul comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), introducendo una deroga al regime impositivo ivi previsto per le plusvalenze e agli altri proventi relativi alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. In particolare, la norma prevede che, per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro⁴⁷, l'imposta sostitutiva non si applichi nella misura del 33 per cento, bensì nella misura ridotta del 26 per cento. La norma specifica inoltre che per *token* di moneta elettronica denominati in euro si intendono i *token* il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati

⁴⁵ Articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

⁴⁶ Relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge di bilancio 2025-2027 (A.S. 1330).

⁴⁷ Di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. In particolare il citato numero 7) reca la definizione di “*token* di moneta elettronica”, ossia un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.

nell'Unione europea. È infine previsto che non costituiscano realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che la misura non determina effetti finanziari differenziali rispetto alla valutazione effettuata in sede della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), in quanto l'esclusione attiene a prodotti del tutto innovativi e di recentissima istituzione nel mercato europeo, con una regolamentazione ancora da definire.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, interviene sul comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), introducendo una deroga al regime impositivo ivi previsto per le plusvalenze e agli altri proventi relativi alle cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In particolare, la norma prevede che, per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, l'imposta sostitutiva non si applichi nella misura del 33 per cento, bensì nella misura del 26 per cento. La norma specifica inoltre che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. È inoltre previsto che non costituiscano realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Per quanto attiene alla agevolazione fiscale sulle plusvalenze derivanti da operazioni in token di moneta elettronica in euro, la relazione tecnica afferma che la misura non determina effetti finanziari differenziali rispetto alla valutazione effettuata in sede della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), in quanto l'esclusione attiene a prodotti del tutto innovativi e di recentissima istituzione nel mercato europeo, con una regolamentazione ancora da definire.

Al riguardo, si osserva che tale valutazione non sembra considerare l'effetto potenzialmente incentivante determinato dal differenziale di

aliquota, che appare in ipotesi suscettibile di comportare una ricomposizione dei portafogli a favore degli strumenti agevolati, determinando una contrazione del gettito potenziale rispetto allo scenario di tassazione ordinaria. Sul punto appare necessario un approfondimento.

Commi 29-31

(Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁴⁸, modifica l'articolo 1, commi 491 e 495, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e gli articoli 42 e 46 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (testo unico dei tributi erariali minori)⁴⁹, rideterminando le aliquote delle imposte sui trasferimenti azionari e sulle negoziazioni ad alta frequenza in relazione ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. In particolare, la norma:

- ridetermina nello 0,4 per cento del valore della transazione (in luogo dell'attuale 0,2 per cento) l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie a cui è assoggettato il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi⁵⁰ emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;

È soggetto alla predetta imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.

Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della

⁴⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.9 testo 3 [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)].

⁴⁹ Si segnala che i commi 491 e 495 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono stati abrogati dal decreto legislativo n. 174 del 2024 a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il citato decreto legislativo n. 174 del 2024, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, ne riproduce il contenuto ai citati articoli 42 e 46.

⁵⁰ Di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile.

Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

- ridetermina nello 0,04 per cento (in luogo dell'attuale 0,02 per cento) l'aliquota dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni e ad altri strumenti finanziari partecipativi e agli strumenti finanziari derivati, calcolata sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati, con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Incremento dell'aliquota dell'imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (FTT) dallo 0,2% allo 0,3% per il 2027, allo 0,35% per il 2028 e allo 0,4% dal 2029, con la riduzione alla metà per i trasferimenti a seguito di operazioni su mercati regolamentati (commi 29-31)	337,3	337,3	337,3	337,3	337,3	337,3	337,3	337,3	337,3

La **relazione tecnica** afferma che i commi da 29 e 30 prevedono il raddoppio delle aliquote d'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491 e 495 della legge n. 228 del 2012, che si applicano sui trasferimenti di azioni e sulle operazioni ad alta frequenza. La disposizione è introdotta, specularmente, all'articolo 42 e all'articolo 46 del decreto legislativo n. 174 del 2024.

Il comma 31 dispone che la nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti i dati relativi ai versamenti sul codice tributo 4058 (Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi articolo 1, comma 491 della legge n. 228 del 2012) del periodo 2022-2024, che risultano essere pari, in media, a circa 337,3 milioni di euro.

La relazione afferma che, tenuto conto del raddoppio dell'aliquota sono, pertanto, ascrivibili effetti finanziari positivi valutati in 337,3 milioni di euro a decorrere dal 2026.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 1, commi 491 e 495, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e gli articoli 42 e 46 del decreto legislativo n. 174 del 2024 (testo unico dei tributi erariali minori), rideterminando le aliquote delle imposte sui trasferimenti azionari e sulle negoziazioni ad alta frequenza in relazione ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. In particolare, la norma:

- ridetermina nello 0,4 per cento del valore della transazione (in luogo dell'attuale 0,2 per cento) l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie a cui è assoggettato il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
- ridetermina nello 0,04 per cento (in luogo dell'attuale 0,02 per cento) l'aliquota dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni e ad altri strumenti finanziari partecipativi e agli strumenti finanziari derivati, calcolata sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto del Ministro dell'economia

La relazione tecnica stima maggiori entrate per 337,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Tale quantificazione si fonda sulla proiezione dei versamenti medi annui registrati nel triennio 2022-2024 sul codice tributo 4058 (Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi articolo 1, comma 491 della legge n. 228 del 2012), ipotizzando che al raddoppio delle aliquote corrisponda un raddoppio del gettito.

Al riguardo, si osserva che tale metodologia non sembra considerare i possibili effetti disincentivanti sull'operatività, ed il conseguente rischio di erosione della base imponibile, derivanti da un incremento delle aliquote. Sul punto appare necessario un chiarimento, esteso altresì alla composizione

del set di dati impiegati. In particolare, occorrerebbero elementi informativi a supporto dell'effettiva idoneità del codice tributo 4058 (Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi articolo 1, comma 491 della legge n. 228 del 2012) a rappresentare correttamente anche i volumi, e le eventuali specificità, delle negoziazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012.

Commi 32-34

(Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato⁵¹, modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011⁵², specificando che la componente patrimoniale rilevante ai fini dell'ISEE comprende anche le giacenze in valuta all'estero, criptovalute, o consistenti in rimesse in denaro (comma 32).

La norma prevede altresì che, con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013⁵³, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all'articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di *money transfer* o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato (comma 33).

La norma prevede infine che gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottino, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate o in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti (comma 34).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

⁵¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 13.0.2 testo 2.

⁵² Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

⁵³ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La **relazione tecnica** afferma, con riferimento al comma 32, che esso novella l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di includere nel calcolo della definizione del reddito disponibile ai fini ISEE, anche le giacenze in valuta all'estero, criptovalute, o consistenti in rimesse in denaro. A legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è previsto che l'Indicatore della Situazione Patrimoniale dell'ISEE è già composto da tutte le componenti del patrimonio mobiliare detenute dai componenti del nucleo familiare ISEE, sia in Italia sia all'estero, alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. Pertanto, il riferimento alle giacenze in valuta all'estero e alle criptovalute non rappresenta alcuna innovazione. Per quanto concerne, invece, l'inclusione delle rimesse di denaro inviato all'estero dai soggetti che compongono il nucleo familiare cui si riferisce l'ISEE, l'informazione concerne un dato di flusso che non dovrebbe rilevare significativamente sull'indicatore della situazione patrimoniale che riguarda lo *stock* di beni patrimoniali detenuti.

Per quanto riguarda il comma 33, la relazione tecnica, ribadisce il contenuto, afferma che all'adeguamento dei sistemi informativi e alle attività gestionali necessarie potrà provvedersi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 34, la relazione tecnica, ribadisce il contenuto, afferma che esso non comporta oneri finanziari, avendo finalità di coordinamento.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011⁵⁴, specificando che la componente patrimoniale rilevante ai fini dell'ISEE comprende anche le giacenze in valuta all'estero, criptovalute, o consistenti in rimesse in denaro. Le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a tali disposizioni sono adottate con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all'articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

La norma prevede infine che gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottino, entro 90 giorni dalla data di entrata

⁵⁴ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

in vigore del citato decreto, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate o in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante la presenza di clausole di invarianza finanziaria e considerato che la norma, ampliando il perimetro degli elementi rilevanti della componente patrimoniale ai fini ISEE, risulta potenzialmente idonea a determinare un contenimento della spesa per prestazioni sociali agevolate.

Commi 35-41

(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)

La norma prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni⁵⁵ e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR)⁵⁶, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possano applicare le disposizioni del comma in esame e dei commi da 36 a 40 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici (comma 35).

Viene previsto che, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le

⁵⁵ Verosimilmente l'intenzione era di riferirsi alle società a responsabilità limitata e alle società per azioni.

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 43 (Immobili non produttivi di reddito fondiario), comma 2, primo periodo, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.

società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento (comma 36).

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)⁵⁷. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite) del TUIR, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del comma in esame, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori (comma 37).

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 (Utili da partecipazione) del TUIR⁵⁸. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute (comma 38).

⁵⁷ Ai sensi dell'articolo 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende), comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 (Enfiteusi) e 48 (Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione).

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 47 (Utili da partecipazione), comma 1, del TUIR, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Più precisamente, ai sensi del citato comma 5, non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. I commi 6, 7 e 8 disciplinano alcune fattispecie che fanno presumere la distribuzione di utili in capo ai soci.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 35 a 37, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (comma 39).

Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 39 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997⁵⁹. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 40).

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni in materia di assegnazione dei beni ripropongono la misura in passato già prevista dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge n. 28 del 1999, nonché dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565), nonché dai commi da 100 a 105 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ed infine dall'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024). Sotto il profilo IVA, non potendo derogare ai vincoli europei, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La norma prevede infine che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015⁶⁰, si applichino anche alle esclusioni dal

⁵⁹ Ossia con modello F24, in via telematica, eventualmente usando crediti in compensazione. Il decreto legislativo n. 241 del 1997 reca norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

⁶⁰ Ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120 del medesimo articolo. Il citato articolo 43, comma 2, del TUIR, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerino strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1, del medesimo provvedimento. L'articolo 43 precisa, altresì, al comma 1, che gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non si considerano produttivi di reddito fondiario.

Per quanto attiene ai citati commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, essi ricalcano, salvo che per i riferimenti temporali, il contenuto dei commi da 1 a 6 della norma in esame, inclusa l'opzione, nel caso di immobili, per il valore catastale (comma 117).

patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui comma in esame gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026 (comma 41).

L'applicazione dell'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016 è stata riproposta dall'articolo 1, comma 106, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, e poi dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 – imposta sostitutiva (comma 35)	242,9			242,9			242,9		
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 – imposta di registro (comma 35)	33,9			33,9			33,9		
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 – imposta sostitutiva (comma 41)	13,2	8,8		13,2	8,8		13,2	8,8	
Minori entrate tributarie									
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 – imposta di registro (comma 35)		3,8	3,8		3,8	3,8		3,8	3,8
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRES (comma 35)		29,4	16,8		29,4	16,8		29,4	16,8

Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRPEF (comma 35)		54,9	31,3		54,9	31,3		54,9	31,3
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 – IRAP (comma 35)					16,7	9,0		16,7	9,0
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 - IRPEF (comma 41)		12,5	7,1		12,5	7,1		12,5	7,1
Maggiori spese contributive									
Riproposizione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. 29 della L. 449/1997 – IRAP (comma 35)		16,7	9,0						

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto delle disposizioni di cui ai commi in esame, afferma che, ai fini della stima, si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (articolo 1, commi 100-105, della legge n. 197 del 2022). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116, della legge n. 208 del 2015) - e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116, della legge n. 208 del 2015), prendendo come anno di riferimento il 2023, risultano importi a debito per circa 167,6 milioni di euro (codice 1836) e 75,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 242,9 milioni di euro.

La relazione rileva che i maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.676,4 milioni di euro (167,6/10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 578,9 milioni di euro (75,3/13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate, in considerazione delle modifiche apportate dal comma 42 all'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

interamente nell'esercizio di realizzo, e che, contestualmente, sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4% ed IRES del 46,6% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2026-2037 considerando che l'imposta sostitutiva sia versata nel 2026, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	242,9								
Registro	33,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8				
IRES	0	-29,4	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	12,6	0	0
IRPEF	0	-54,9	-31,3	-31,4	-31,3	-31,3	23,5	0	0
IRAP	0	-16,7	-9,0	-9,0	-9	-9	7,7	0	0
Totale	276,8	-104,8	-60,9	-61,0	-60,9	-57,1	43,8	0	0

La relazione tecnica evidenzia poi che al comma 41 si ripropone l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016, che disponeva l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell'imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

La relazione rileva che dall'analisi dei dati F24 risultano versamenti per circa 13,2 milioni di euro nel 2023 corrispondenti al versamento della prima rata (60%) di quanto disposto dalla legge di bilancio 2023 stimando in circa 8,8 milioni di euro la seconda rata anche se dai versamenti effettivi risultano circa 8 milioni di euro. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti alle disposizioni, si assume che, a legislazione vigente in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate, in considerazione delle modifiche apportate, con il successivo comma 42, all'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, interamente nell'anno di realizzo. Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 26%. Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate (60% entro novembre 2026 e 40% entro giugno 2027).

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	13,2	8,8							
IRPEF	0	-12,5	-7,1	-7,2	-7,2	-7,1	-5,4	0	0
Totale	13,2	-3,7	-7,1	-7,2	-7,2	-7,1	-5,4	0	0

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni⁶¹ e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili o mobili registrati non strumentali applichino un'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta sostitutiva è pari all'8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti. Il versamento avviene in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e il restante 40 per cento entro il 30 novembre 2026. Le riserve in sospensione d'imposta che si annullano per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono soggette a un'imposta

⁶¹ Verosimilmente l'intenzione era di riferirsi alle società a responsabilità limitata e alle società per azioni.

sostitutiva del 13 per cento. È richiesto che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, al 30 settembre 2025, oppure che vi siano iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in forza di un titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Il medesimo regime si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2026.

Per gli immobili, il valore normale può essere determinato, su richiesta, applicando alle rendite catastali i moltiplicatori di cui all'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986⁶². In caso di cessione, il corrispettivo non può essere assunto a un valore inferiore né al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986⁶³, né, in alternativa, al valore risultante dall'applicazione dei predetti moltiplicatori.

Per le società trasformate, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote dei soci è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili; il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

Per le assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

La norma infine ripropone, per gli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere i beni immobili strumentali che era stata prevista dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015⁶⁴, con riferimento ai beni posseduti al 30 settembre 2025 e alle estromissioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. L'imposta sostitutiva è versata in due rate, rispettivamente entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027, ed i relativi effetti decorrono dal 1° gennaio 2026.

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica ricostruisce il valore dei beni assegnati o ceduti dividendo il gettito 2023 (pari a circa 167,6 milioni di euro) per un'aliquota media del 10% di imposta sostitutiva, scelta in via prudenziale data l'impossibilità di distinguere, mediante i dati disponibili, la quota riferibile alle società di comodo (soggette ad aliquota del 10,5 per cento) da quella riferibile alle altre società (soggette ad aliquota dell'8 per cento). L'utilizzo, tuttavia, di un'aliquota prudenzialmente elevata al denominatore determina l'effetto matematico di una contrazione del valore stimato della base imponibile, su cui sono poi calcolati gli effetti in termini di tassazione ordinaria.

⁶² Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

⁶³ Testo unico delle imposte sui redditi.

⁶⁴ Legge di stabilità 2016.

Per quanto riguarda, invece, il numeratore, essendo il gettito storico del 2023 riferito ad uno dei precedenti periodi di vigenza dell'agevolazione ora riproposta, si deve assumere che esso rifletta, per i beni immobili, la scelta del valore catastale in luogo del valore normale di mercato. Ne consegue che la base imponibile così ricostruita potrebbe essere sottostimata, atteso che, in assenza dell'agevolazione in esame, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP sarebbero state applicate alle plusvalenze calcolate sul valore normale dei beni e non su quello catastale.

Le medesime considerazioni possono essere svolte in merito all'estromissione agevolata dei beni degli imprenditori individuali, rispetto alla quale la relazione tecnica calcola gli effetti negativi di gettito IRPEF applicando un'aliquota media del 26 per cento a una base imponibile ricostruita a partire dal gettito 2023 dell'imposta sostitutiva dell'8 per cento. In relazione a tale misura si osserva, peraltro, che la relazione tecnica stima il gettito della seconda rata in 8,8 milioni di euro sulla base del gettito della prima rata, pur dando atto che i versamenti effettivi registrati nel 2023 per la seconda rata sono risultati pari a circa 8 milioni di euro.

In merito alla prudenzialità di tali ipotesi di stima, appare necessario acquisire ulteriori elementi di informazione.

Si osserva, infine, che la quantificazione del gettito atteso riferito ad entrambe le misure si basa sui dati dei versamenti F24 registrati nell'anno 2023. Considerato che le agevolazioni in esame costituiscono la riproposizione di misure già applicate in passato, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'ampiezza della platea dei soggetti interessati, al fine di escludere rischi di sovrastima delle entrate in ragione di un possibile ridimensionamento della platea.

Commi 42-43

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali), comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi, concorrono a formare il reddito qualora: a) siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) siano realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) i beni vengano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ai sensi del successivo comma 2, le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Inoltre, ai sensi del medesimo comma 2, concorrono alla formazione del reddito

imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Ai sensi del comma 3, le plusvalenze di cui alla lettera c) sono costituite dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato dei beni.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁶⁵, interviene sulla disciplina in tema di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), mediante una riscrittura integrale del comma 4.

Con riferimento alle plusvalenze sui beni strumentali, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (ossia diverse da quelle relative alle partecipazioni che fruiscono del regime di esenzione ivi previsto), determinate a norma del comma 2 del medesimo articolo 86, la novella elimina la facoltà di rateizzazione, prevedendo che tali plusvalenze concorrano a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, indipendentemente dal periodo di possesso del bene.

Viene conseguentemente meno la precedente disciplina che consentiva la ripartizione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, per i beni posseduti da almeno tre anni, a scelta del contribuente.

Tale soppressione si estende anche ai beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 87, iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.

La novella introduce altresì una disciplina specifica per le plusvalenze realizzate dalla cessione di azienda o rami d'azienda: per tali operazioni è mantenuta la possibilità di rateizzare la plusvalenza in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei quattro esercizi successivi, subordinatamente al possesso dell'azienda o del ramo d'azienda per un periodo non inferiore a tre anni.

Con riguardo alle società sportive professionistiche, la novella conferma l'impianto della disciplina vigente: resta fermo il periodo minimo di possesso dei diritti di due anni e la possibilità di rateizzare la plusvalenza in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, esclusivamente nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, mentre la parte residua concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo.

⁶⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.9 testo 3 [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)].

Sotto il profilo procedurale, viene confermato che l'opzione per la rateizzazione (laddove ammessa) deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata (comma 42).

La norma prevede, infine, che le disposizioni di cui al comma 42 si applichino alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per tale periodo, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'articolo in esame (comma 43).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art. 86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – IRES (comma 42)	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3	258,3	295,9	232,3
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art. 86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – IRPEF (comma 42)	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2	47,1	56,5	48,2
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art. 86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – IRPEF (comma 42)					3,7	3,2		3,7	3,2
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art. 86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale comunale (comma 42)				0,4	1,4	1,2	0,4	1,4	1,2
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986: concorrenza delle plusvalenze alla	161,3	154,7	74,3	161,3	154,7	74,3	161,3	154,7	74,3

determinazione del reddito in 1 anno – IRES (comma 42)									
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986: concorrenza delle plusvalenze alla determinazione del reddito in 1 anno – IRPEF (comma 42)	22,9	19,0	3,8	22,9	19,0	3,8	22,9	19,0	3,8
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986: concorrenza delle plusvalenze alla determinazione del reddito in 1 anno - addizionale regionale (comma 42)					1,7	0,9		1,7	0,9
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986: concorrenza delle plusvalenze alla determinazione del reddito in 1 anno - addizionale comunale (comma 42)				0,2	0,6	0,2	0,2	0,6	0,2
Minore spesa corrente									
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986: concorrenza delle plusvalenze alla determinazione del reddito in 1 anno - addizionale regionale (comma 42)		1,7	0,9						
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art.86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986: concorrenza delle plusvalenze alla determinazione del reddito in 1 anno - addizionale comunale (comma 42)	0,2	0,6	0,2						
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa, di cui all'art. 86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale regionale (comma 42)		3,7	3,2						
Modifiche alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa,	0,4	1,4	1,2						

di cui all'art. 86, c. 4, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986 – addizionale comunale (comma 42)								

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma, afferma che ai fini della stima sono stati selezionati, dagli archivi dichiarativi, i soggetti che hanno riportato una plusvalenza tassata in cinque esercizi, escludendo chi risulta dante causa nella cessione d'azienda (codici negozio 1118). Su questi contribuenti è stata simulata la nuova tassazione della plusvalenza nell'anno di rilevazione, considerando la capienza del reddito imponibile.

Di seguito si riporta uno schema di confronto della tassazione a legislazione vigente e proposta della plusvalenza di un anno:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta	100%				

In considerazione della natura della componente di bilancio "Plusvalenza", è stata effettuata un'analisi storica dei dati dichiarativi (plusvalenze rateizzate) per il periodo 2019-2023, che ha evidenziato una sostanziale stabilità nei valori. Pertanto, ai fini della stima, è stato preso come riferimento il dato dell'ultima annualità disponibile (anno d'imposta 2023 – dati provvisori). Di seguito gli effetti finanziari, stimati con un'aliquota Ires pari al 24% e Irpef (comprese addizionali) pari al 30%, e tenuto conto della validità della norma anche ai fini dell'acconto nel 2026 (Ires/Irpef del 75% e Addizionale comunale del 30%):

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ires	419,6	450,6	306,6	165,6	32,6	0	0
Irpef	70,0	75,5	52,0	28,6	5,7	0	0
Addizionale regionale	0	5,4	4,1	2,7	1,3	0	0
Addizionale comunale	0,6	2,0	1,4	0,9	0,4	0	0
Totale	490,2	533,5	364,1	197,8	40,0	0	0

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, interviene sulla disciplina in tema di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze di cui all'articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), mediante una riscrittura integrale del comma 4.

Con riferimento alle plusvalenze sui beni strumentali, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 (ossia diverse da quelle relative alle partecipazioni che fruiscono del regime di esenzione ivi previsto), determinate a norma del comma 2 del medesimo articolo 86, la novella elimina la facoltà di rateizzazione, prevedendo che tali plusvalenze concorrano a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Viene conseguentemente meno la precedente disciplina che consentiva la ripartizione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, per i beni posseduti da almeno tre anni, a scelta del contribuente. Tale soppressione si estende anche ai beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 87, iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.

La novella introduce altresì una disciplina specifica per le plusvalenze realizzate dalla cessione di azienda o rami d'azienda: per tali operazioni è mantenuta la possibilità di rateizzare la plusvalenza in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei quattro esercizi successivi, subordinatamente al possesso dell'azienda o del ramo d'azienda per un periodo non inferiore a tre anni.

Sotto il profilo procedurale, viene confermato che l'opzione per la rateizzazione (laddove ammessa) deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata (comma 42).

La norma prevede, infine, che le disposizioni di cui al comma 42 si applichino alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per tale periodo, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'articolo in esame (comma 43).

Al riguardo, si prende atto della metodologia utilizzata dalla relazione tecnica che, ai fini della stima, prende a riferimento il dato delle plusvalenze relativo alle dichiarazioni 2023 (ultimo anno disponibile), previa verifica della stabilità dello stesso nel quinquennio precedente, ed esclude dalla base imponibile le plusvalenze da cessione d'azienda (codici 1118), che mantengono la rateizzazione. Considera quindi che le plusvalenze residue vengano tassate interamente nell'esercizio di realizzo. La stima degli effetti finanziari, effettuata applicando l'aliquota IRES al 24 per cento e l'aliquota IRPEF media al 30 per cento, determina un effetto di anticipazione del gettito nel primo triennio che si esaurisce progressivamente negli anni successivi.

Al fine di una verifica della quantificazione, appare necessario acquisire il dato sull'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate nel 2023,

distinguendo la quota riconducibile alle cessioni d'azienda (escluse dalla stima) e la quota relativa ai singoli beni strumentali e immobilizzazioni finanziarie (su cui impatta la norma). Andrebbe altresì chiarito se sia stato considerato il possibile effetto di disincentivazione delle operazioni di realizzo da parte dei contribuenti relativamente ai beni per i quali viene soppressa la facoltà di rateizzazione, con conseguente rischio di erosione della base imponibile effettiva rispetto a quella del 2023.

Commi 44-45 **(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)**

La norma prevede che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (ossia il 30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (ossia il 30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)⁶⁶ (comma 44). A tali fini si

⁶⁶ L'articolo 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari) definisce, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e IRAP, la disciplina generale dei versamenti, a titolo di saldo e acconti. In particolare, ai sensi del comma 1, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed alla dichiarazione IRAP, è effettuato entro: i) il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 - TUIR; ii) entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti passivi IRES e IRAP (30 giugno dell'anno successivo, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare). Per i soggetti di cui al punto ii) che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES ed alla dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato entro tale ultimo termine (di sei mesi), il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Il comma 2, invece, stabilisce che i

applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'articolo 14 (Affrancamento straordinario delle riserve) del decreto legislativo n. 192 del 2024 (comma 45).

Il citato articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2014 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) ha disposto che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Le disposizioni di attuazione del regime in esame sono state adottate, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025 (Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025. Esse disciplinano, tra l'altro, la determinazione degli importi che possono essere oggetto di affrancamento, il perfezionamento dell'affrancamento e la liquidazione dell'imposta sostitutiva.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

versamenti sopra indicati possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per quanto concerne i versamenti a titolo di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IRAP, invece, il comma 3 stabilisce che gli stessi debbano essere effettuati in due rate entro: i) il termine di versamento del saldo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del precedente periodo d'imposta, per la prima rata (pari al 40 per cento). Tale rata è dovuta se di importo superiore a 103 euro; ii) entro il mese di novembre ovvero, per i soggetti passivi IRES ed IRAP con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta, per la seconda rata (pari al 60 per cento).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - imposta sostitutiva (comma 44)	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRES soci (comma 44)		28,6	16,4		28,6	16,4		28,6	16,4
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRPEF soci (comma 44)	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9	215,9
Minori entrate tributarie									
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRES (comma 44)		63,1	36,1		63,1	36,1		63,1	36,1
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRAP (comma 44)					13,8	7,4		13,8	7,4
Maggiore spesa corrente									
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta con aliquota al 10% - IRAP (comma 44)		13,8	7,4						

La **relazione tecnica** ribadito il contenuto della norma, afferma che, per quanto concerne gli effetti finanziari, l'analisi dei versamenti F24, conseguenti all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 - in particolare per il codice tributo "1867 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - a.14 del dl. 13 dicembre 2024, n.192" - ha consentito di rilevare un introito di 205 milioni di euro quale prima rata di quattro.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 192 del 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Imposta sostitutiva	205,0	205,0	205,0	205,0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-63,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1
IRAP	0	-13,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
IRES soci	0	28,6	16,4	16,4	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF soci	215,9	215,9	215,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	420,9	372,6	393,8	177,9	-55,8	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025. L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento, da liquidare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Essa è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (ossia il 30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). A tali fini si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'articolo 14 (Affrancamento straordinario delle riserve) del decreto legislativo n. 192 del 2024, avente ad oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

La relazione tecnica afferma che l'analisi dei versamenti F24, conseguenti all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 - in particolare per il codice tributo "1867 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - a.14 del dl. 13 dicembre 2024, n.192" - ha consentito di rilevare un introito di 205 milioni di euro quale prima rata di quattro. Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica a tale decreto, stima dunque gli effetti finanziari, pari, nel totale, a 420,9 milioni di euro nel 2026,

372,6 milioni di euro nel 2027, 393,8 milioni di euro nel 2028, 177,9 milioni di euro nel 2029, -55,8 milioni di euro nel 2030 e -43,5 milioni di euro dal 2031 al 2037.

Al riguardo, pur prendendo atto degli elementi quantitativi forniti, si rileva che la stima delle maggiori entrate derivanti dall'IRPEF dovuta dai soci sugli utili distribuiti – pari, secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, a 215,9 milioni di euro – appare fondata sull'ipotesi che l'80 per cento delle riserve affrancate venga distribuito ai soci nel triennio 2026-2028. Tale percentuale coincide con quella già indicata nella relazione tecnica relativa al decreto legislativo n. 192 del 2024, per la quale il Governo aveva precisato che essa era stata definita sulla base dei dati relativi all'ultima riproposizione di un'analogha misura, risalente al 2004, nonché dello stock di riserve in sospensione di imposta esistenti a tale data, rapportati ai saldi attivi di rivalutazione non affrancati e alle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti all'inizio del periodo di imposta 2024⁶⁷. Mentre le maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva appaiono supportate dai dati acquisiti in merito ai versamenti F24 (205 milioni di euro all'anno per quattro anni), di cui si prende atto, le maggiori entrate attese dall'imposizione sui dividendi dipendono invece da comportamenti futuri non ancora osservabili e non desumibili dalla consistenza attuale delle riserve o dal rapporto con i dati storici del 2004. Appare pertanto opportuno acquisire elementi informativi volti a confermare la validità del perdurante impiego di tale parametro di stima, anche valutando se l'esperienza applicativa maturata nell'ultimo anno possa contribuire a corroborarne l'attendibilità.

Commi 46-50

(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE ai fini dell'IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) stabilisce, per le banche e gli intermediari finanziari, che il valore della base imponibile IRAP è determinato come somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: a) margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi, b) 90 per cento ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso strumentale, c) 90 per cento delle altre spese amministrative e c-bis) rettifiche e

⁶⁷ Atto n. 218 - Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi. Seduta del 27 novembre 2024 della V Commissione della Camera dei deputati.

riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

Per le imprese di assicurazione, invece, l'articolo 7 del medesimo decreto stabilisce che la base imponibile IRAP è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: *a)* gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; *b)* i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento; *b-bis)* le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁶⁸, integra il decreto legislativo n. 446 del 1997⁶⁹ al fine di rendere più favorevole il regime fiscale IRAP per i dividendi infra-UE. In particolare, inserisce un nuovo comma (6-*bis*) all'articolo 6 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari), nel quale si prevede che i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni non concorrano a formare – per la società ricevente – il margine di intermediazione dell'esercizio in cui sono imputati al conto economico, in quanto esclusi nella misura del 95 per cento del loro ammontare. Tale disposizione trova applicazione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 27-*bis* (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973⁷⁰:
- detenzione di una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale delle società che distribuiscono utili;

Con riguardo alla percentuale di cui sopra, si segnala tuttavia che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2007 (Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi) ha previsto che essa sia ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⁶⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.9 testo 3 [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)].

⁶⁹ Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

⁷⁰ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

- le società che distribuiscono utili rivestono una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE;

La citata direttiva n. 435/90/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, è stata tuttavia abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/96/UE, sul medesimo tema. Il riferimento che l'articolo 27-bis fa all'allegato a tale direttiva viene aggiornato dal decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), il cui articolo 56 fa correttamente riferimento alla vigente direttiva 2011/96/UE. Tale decreto entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2026, data in cui il citato articolo 56 sostituirà integralmente l'attuale articolo 27-bis.

- le società che distribuiscono utili risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;
- le società che distribuiscono utili sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
- la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
- che sia verificata la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

La norma inserisce altresì un nuovo comma (1-bis) all'articolo 7 (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione), nel quale si prevede che i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea non concorrono a formare la base imponibile della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Tale disposizione trova applicazione solo se sono soddisfatte le medesime condizioni di cui al succitato comma 6-bis (comma 46).

Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. In relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi dei citati articoli 6 e 7, in misura eccedente rispetto a quanto sopra

disposto, può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38⁷¹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (comma 47).

Ai sensi dell'articolo 38 (Rimborso di versamenti diretti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'ufficio competente, in base al domicilio fiscale, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di rimborso può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della legge in esame, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al succitato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate (comma 48).

La norma prevede inoltre che con l'istanza di cui al comma 48 è altresì ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione⁷² con l'imposta sostitutiva di cui ai commi 68-73 della legge in esame (ossia l'imposta sostitutiva per l'affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell'esercizio successivo - cfr. la relativa scheda), e nei termini ivi disciplinati. L'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'opzione può essere esercitata anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, hanno già presentato le istanze di rimborso. Non si applicano i seguenti limiti:

- divieto di utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di debiti per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010⁷³);
- divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006);

⁷¹ Tale articolo sarà sostituito, dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 76 (Rimborso di versamenti diretti) dal decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione).

⁷² Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

⁷³ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

- limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34 della legge n. 388 del 2000)⁷⁴ (comma 49).

La norma prevede infine che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49 (comma 50).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica** sottolinea che il comma 46 dell'articolo in esame modifica gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla CGUE con la sentenza del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24, che ha giudicato l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo in contrasto con la direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE, laddove il predetto articolo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell'ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

In linea con la normativa comunitaria, pertanto, richiamando l'articolo 44, comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si precisa che è ammessa l'esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

In base alla modifica normativa, gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina della cd. Direttiva madre-figlia (Direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE).

Il comma 47 prevede che la norma di cui al comma 46 entri in vigore con effetti a partire dal periodo d'imposta 2025. La relazione tecnica afferma che l'intervento esplicita quanto già contenuto nella sentenza CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24 e, pertanto, non determina effetti sul gettito in quanto gli stessi sono stati già

⁷⁴ I citati articoli (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006; articolo 34 della legge n. 388 del 2000) saranno sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalle corrispondenti disposizioni contenute rispettivamente agli articoli 6, 5 e 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione).

considerati nelle previsioni tendenziali di bilancio, a seguito della medesima sentenza.

Per quanto concerne i periodi d'imposta per i quali sono ancora in corso i termini per la richiesta di rimborso (dal 2020 al 2024), la relazione evidenzia che i commi da 47 a 49 prevedono che il recupero della maggiore IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta può essere oggetto di richiesta di rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate. Con tale istanza è, altresì, ammessa la facoltà di optare, in luogo del rimborso per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 68 a 73, nei termini ivi disciplinati. In tal caso, l'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza; tale opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno già presentato le istanze di rimborso.

Considerando le richieste di rimborso che verranno presentate per i periodi di imposta dal 2020 al 2024 e quelle già presentate per i periodi di imposta precedenti (dati Agenzia delle entrate), la relazione tecnica stima un maggior onere derivante dai rimborsi di circa 800 milioni di euro nel 2026. Al verificarsi della suddetta condizione alla copertura dei relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del fondo di cui al comma 785⁷⁵.

La relazione tecnica precisa che il riferimento espresso, nell'ambito dei nuovi commi 6-bis e 1-bis inseriti, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche alle società controllate residenti in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, si limita ad un recepimento integrale e corretto del contenuto della richiamata sentenza CGUE del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24 e non determina effetti finanziari quanto ai possibili oneri per rimborsi.

Il comma 50 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dei commi 48 e 49.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata nel corso dell'esame al Senato, integra gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, rendendo più favorevole il regime IRAP per banche, enti e società finanziarie, nonché per imprese di assicurazione, in relazione ai dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che

⁷⁵ Il comma 785 del provvedimento in esame prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

assicuri un effettivo scambio di informazioni. In particolare, la norma stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, tali dividendi:

- per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche e altri enti e società finanziari), non concorrono a formare il margine di intermediazione, in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta per il 95 per cento del loro ammontare;*
- per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione), non concorrono a formare la base imponibile per il 95 per cento del loro ammontare.*

L'agevolazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero:

- detenzione di una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale delle società che distribuiscono utili⁷⁶;*
- appartenenza delle società che distribuiscono utili a una delle forme giuridiche previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE⁷⁷;*
- residenza fiscale delle società che distribuiscono utili in uno Stato membro dell'Unione europea, senza che le stesse siano considerate residenti al di fuori dell'Unione ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo;*
- assoggettamento delle società che distribuiscono utili, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati;*
- detenzione ininterrotta della partecipazione per almeno un anno.*

È altresì richiesto che sia verificata la condizione, di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR, che si tratti di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è

⁷⁶ Con riguardo alla percentuale di cui sopra, si segnala tuttavia che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2007 (Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi) ha previsto che essa sia ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⁷⁷ La citata direttiva n. 435/90/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, è stata tuttavia abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/96/UE, sul medesimo tema. Il riferimento che l'articolo 27-bis fa all'allegato a tale direttiva viene aggiornato dal decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), il cui articolo 56 fa correttamente riferimento alla vigente direttiva 2011/96/UE. Tale decreto entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2026, data in cui il citato articolo 56 sostituirà integralmente l'attuale articolo 27-bis.

prevista l'indeducibilità dal reddito della relativa remunerazione (comma 46).

Per i periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2025, la quota di IRAP versata sui dividendi in misura eccedente rispetto al nuovo regime agevolato può essere recuperata esclusivamente tramite istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38⁷⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel rispetto dei termini di decadenza ivi previsti (comma 47).

Fatte salve le istanze di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore della legge in esame, i contribuenti per i quali sia ancora pendente alla medesima data il termine di cui al citato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, hanno diritto al rimborso previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate (comma 48).

Con riferimento ai rimborsi richiesti, è ammessa la facoltà di optare per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione con l'imposta sostitutiva prevista dai commi da 68 a 73 della legge in esame (ossia l'imposta sostitutiva per l'affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell'esercizio successivo - cfr. la relativa scheda). La compensazione è consentita a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza ed è esercitabile anche dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, hanno già presentato istanze di rimborso.

Tale utilizzo in compensazione opera in deroga ai seguenti limiti, espressamente esclusi dalla norma:

- divieto di utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di debiti per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010);
- divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006);
- limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34 della legge n. 388 del 2000)⁷⁹ (comma 49).

⁷⁸ Tale articolo sarà sostituito, dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 76 (Rimborso di versamenti diretti) dal decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione).

⁷⁹ I citati articoli (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006; articolo 34 della legge n. 388 del 2000) saranno sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalle corrispondenti disposizioni contenute rispettivamente agli articoli 6, 5 e 3 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione).

La norma prevede infine che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 48 e 49 (comma 50).

La relazione tecnica sottolinea che il comma 46 dell'articolo in esame modifica gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) con la sentenza del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24.

In particolare, la CGUE ha giudicato l'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo in contrasto con la direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE, laddove il predetto articolo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell'ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro.

Per quanto concerne gli effetti, dal periodo d'imposta 2025 in poi, derivanti dall'esclusione del 95 per cento dei dividendi dalla base imponibile, la relazione tecnica non espone maggiori oneri, affermando che i relativi effetti di minor gettito sono già stati scontati nelle previsioni tendenziali di bilancio a seguito della citata pronuncia giurisprudenziale.

Al riguardo appare necessario acquisire elementi di dettaglio circa l'entità della riduzione di gettito già incorporata nei tendenziali, con riferimento ai soggetti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Appare altresì necessario acquisire valutazioni in merito all'avvenuta considerazione di possibili effetti di incentivazione derivanti dal regime di esenzione al 95 per cento.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta pregressi, per i quali sono ancora in corso i termini per la richiesta di rimborso IRAP (2020-2024), la relazione tecnica stima un maggior onere pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026. Alla copertura di tale onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo, di cui al comma 785, destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei

Il citato fondo reca una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026.

La relazione specifica che la citata stima si basa sui dati dell'Agenzia delle entrate relativi alle istanze già presentate e su una previsione relativa a quelle che verranno presentate. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo i dati e i criteri utilizzati per la stima della quota di istanze non ancora pervenute. Inoltre, la relazione tecnica imputa l'intero impatto finanziario all'esercizio 2026: sul punto appare necessario acquisire conferma che tale imputazione sia coerente con la capacità operativa dell'Agenzia delle entrate.

Commi 51-55 ***(Modifiche alla disciplina dei dividendi)***

La norma, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario intervenuta nel corso dell'esame al Senato⁸⁰, interviene sulla disciplina in tema di trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dei dividendi percepiti da imprenditori e società o enti residenti, a tal fine apportando specifiche modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), in particolare introducendo requisiti dimensionali (soglie minime di possesso o di valore) per l'accesso ai regimi di esenzione ed esclusione applicabili ai redditi partecipativi d'impresa. In particolare sono modificati i seguenti articoli:

- a) articolo 58 (Plusvalenze), comma 2, del Capo VI (Redditi d'impresa) del Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche). La norma specifica, con riferimento al regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile agli imprenditori individuali, che dette plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF nei limiti del 41,86 per cento del loro ammontare⁸¹, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR (come modificato dalla norma in esame), includendovi tuttavia anche le ulteriori condizioni previste dal nuovo comma 1.1 aggiunto al medesimo articolo 87 dalla norma in esame (v. sotto);

Innovando rispetto alla disciplina vigente, che garantisce la suddetta esenzione a prescindere dall'entità della quota posseduta, purché iscritta tra le immobilizzazioni, la norma rende dunque necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente all'interno dello stesso gruppo, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Nel computo della soglia del 5 per cento attraverso partecipazioni indirette, la norma impone l'applicazione del criterio della demoltiplicazione lungo la catena di controllo.

Si ricorda che l'articolo 87 del TUIR prevede che il regime di esenzione al 95 per cento sia applicabile alle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni in società per cui sono verificati tutti i seguenti requisiti:

⁸⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.9 testo 3 [id. a 7.2 (testo 3), 17.1 (testo 2), 18.5 (testo 2), 18.6 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 20.2 (testo 2), 21.6 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 33.1 (testo 2), 36.0.8 (testo 2), 132.0.2 (testo 3)].

⁸¹ La percentuale di esenzione è stata così rideterminata, rispetto al 60 per cento previsto dal comma 2 dell'articolo 58, dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 26 maggio 2017. Nello specifico, l'articolo 2 (Plusvalenze e minusvalenze) del citato decreto prevede che agli effetti dell'applicazione dell'articolo 58, comma 2, del TUIR, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 non concorrano alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.

- possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
 - classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
 - residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, del TUIR. Tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso;
 - esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
- b)* articolo 59 (Dividendi), del Capo VI (Redditi d'impresa) del Titolo I (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Viene sostituito il comma 1 prevedendo che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti passivi IRES⁸², nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni⁸³ e le remunerazioni relative ai contratti di associazione in partecipazione⁸⁴ concorrano per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti⁸⁵, laddove attualmente tali utili concorrono ordinariamente al reddito nella misura del 58,14 per cento. Se sono, tuttavia, soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 1-*bis*, che la norma introduce al medesimo articolo 59 (v. sotto), tali utili concorrono alla formazione del reddito

⁸² Società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti: *a)* le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; *b)* gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; *c)* gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; *d)* le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

⁸³ Di cui all'articolo 44 (Redditi da capitale), comma 2, lettera *a)*, del TUIR.

⁸⁴ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera *b)*, del TUIR.

⁸⁵ Per quanto non diversamente previsto, si applica l'articolo 47, in tema di utili da partecipazione.

dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento⁸⁶. In particolare, il nuovo comma 1-bis prevede che la citata eccezione si applichi agli utili relativi:

- a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile⁸⁷, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
 - ai titoli e agli strumenti finanziari simili alle azioni⁸⁸, e ai contratti di associazione in partecipazione⁸⁹, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;
- c) articolo 87 (Plusvalenze esenti), del Capo II (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti) del Titolo II (Imposta sul reddito delle società). Viene aggiunto il citato nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il regime di esenzione del 95 per cento delle plusvalenze, applicabile ai fini IRES, si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, laddove attualmente la disciplina non prevede tali requisiti quantitativi. Ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso

⁸⁶ La percentuale di esenzione è stata così rideterminata, rispetto al 40 per cento previsto dal comma 1 dell'articolo 59, dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 26 maggio 2017. Nello specifico, l'articolo 1 (Utili da partecipazione e proventi equiparati) del citato decreto prevede che agli effetti dell'applicazione dell'articolo 59 del TUIR, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

⁸⁷ Ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il comma 2 prevede che a tal fine si computino anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

⁸⁸ Di cui all'articolo 44 (Redditi da capitale), comma 2, lettera a), del TUIR.

⁸⁹ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera b), del TUIR.

gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi del citato articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile⁹⁰, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

All'articolo 87 viene altresì sostituito il comma 3, prevedendo che il regime di esenzione al 95 per cento si applichi, alle stesse condizioni previste al comma 1, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3⁹¹, relativamente:

- alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro;
- ai titoli e altri strumenti finanziari simili alle azioni⁹², di valore non inferiore a 500 mila euro;
- ai contratti di associazione in partecipazione⁹³, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Concorrono in ogni caso a formare il reddito, per l'intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR⁹⁴.

⁹⁰ Ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il comma 2 prevede che a tal fine si computino anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

⁹¹ L'articolo 86 (Plusvalenze patrimoniali), commi 1, 2 e 3 del TUIR, richiamato dalla norma, definisce gli eventi che generano una plusvalenza fiscalmente rilevante: a) la realizzazione mediante cessione a titolo oneroso; b) la realizzazione mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) l'assegnazione dei beni ai soci o la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

⁹² Di cui all'articolo 44 (Redditi da capitale), comma 2, lettera a), del TUIR.

⁹³ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera b), del TUIR.

⁹⁴ Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo del TUIR, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari simili alle azioni emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) (società ed enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato), si considerano

d) articolo 89 (Dividendi ed interessi), del Capo II (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti) del Titolo II (Imposta sul reddito delle società). In particolare, attraverso una modifica del comma 2, viene previsto che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione⁹⁵, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c)⁹⁶ concorrano per l'intero ammontare alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Anche in questo caso si assiste a un cambio di paradigma rispetto all'attuale comma 2, che prevede l'esclusione generalizzata del 95 per cento degli utili. Con la novella, tale esclusione diventa condizionata al superamento di soglie quantitative: gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lettera a) del nuovo comma 2.1 (v. sotto), introdotto al medesimo articolo 89 dalla norma in esame, non concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio della società o dell'ente ricevente nella misura del 95 per cento del loro ammontare. Si prevede altresì che la medesima esclusione al 95 per cento si applichi alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione⁹⁷, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lettera b) del citato nuovo comma 2.1.

Tale nuovo comma dispone che il citato regime di esclusione al 95 per cento si applica agli utili relativi:

- a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro; Ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento si

similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi.

⁹⁵ Anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, ove si prevede che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscano utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

⁹⁶ Ossia: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

⁹⁷ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera b), del TUIR.

considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi del citato articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile⁹⁸, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

- ai contratti di associazione in partecipazione⁹⁹, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

La norma, relativamente all'articolo 89, modifica altresì il comma 3, estendendo i medesimi requisiti dimensionali anche agli utili di fonte estera. Innovando rispetto alla disciplina vigente, che riconosce l'esclusione del 95 per cento indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta (purché non residente in paradisi fiscali), la norma restringe l'ambito applicativo. In particolare l'esclusione del 95 per cento si applica:

- agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*)¹⁰⁰ nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui alla lettera *a*) del citato nuovo comma 2.1;
- alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione¹⁰¹, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui alla lettera *b*) del citato nuovo comma 2.1, stipulati con i suddetti soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*).

In entrambi i casi, l'esclusione spetta purché i soggetti esteri non siano residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato¹⁰², o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-*bis*, comma 3¹⁰³, il rispetto, sin dal primo periodo di

⁹⁸ Ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il comma 2 prevede che a tal fine si computino anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

⁹⁹ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera *b*), del TUIR.

¹⁰⁰ Ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

¹⁰¹ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera *b*), del TUIR.

¹⁰² Individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis* (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati), comma 1, del TUIR.

¹⁰³ Ai sensi del citato articolo 47-*bis*, comma 3, del TUIR, ai fini del comma 2 del medesimo articolo (ossia del superamento della presunzione di elusione fiscale e della dimostrazione della sussistenza delle condizioni esimenti), il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11 (Interpello), comma 1, lettera *b*), della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera *b*)¹⁰⁴.

Viene altresì previsto che siano esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente, per il 50 per cento del loro ammontare, i seguenti proventi:

- gli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*)¹⁰⁵, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui alla lettera *a*) del citato nuovo comma 2.1, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato¹⁰⁶;
- le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione¹⁰⁷, nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui alla lettera *b*) del citato nuovo comma 2.1, stipulati con i medesimi soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*)¹⁰⁸.

In entrambi i casi, l'applicazione del regime di esclusione al 50 per cento, che nella disciplina vigente è riconosciuta senza soglie minime di partecipazione, è subordinata alla condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-*bis*, comma 3¹⁰⁹, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera *a*), del medesimo articolo¹¹⁰.

La norma modifica infine il comma 3-*bis* dell'articolo 89, introducendo anche in questo caso una soglia di accesso. Essa stabilisce, infatti, che l'esclusione al 95 per cento è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione¹¹¹, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l'esclusione opera limitatamente al 95

¹⁰⁴ Ossia la dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1 del medesimo articolo.

¹⁰⁵ Ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

¹⁰⁶ Individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis* (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati), comma 1, del TUIR.

¹⁰⁷ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera *b*), del TUIR.

¹⁰⁸ Ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

¹⁰⁹ Ai sensi del citato articolo 47-*bis*, comma 3, del TUIR, ai fini del comma 2 del medesimo articolo (ossia del superamento della presunzione di elusione fiscale e della dimostrazione della sussistenza delle condizioni esimenti), il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11 (Interpello), comma 1, lettera *b*), della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

¹¹⁰ Ossia la condizione che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

¹¹¹ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettere *a*) e *b*), del TUIR.

per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109¹¹² (comma 51).

La norma sostituisce inoltre il comma 3-ter dell'articolo 27 (Ritenuta sui dividendi) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973¹¹³, restringendo l'ambito di applicazione della ritenuta sui dividendi ridotta dell'1,20 per cento, attualmente applicabile alla generalità delle società dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo indipendentemente dall'entità dell'investimento. Nello specifico si prevede che essa sia operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti (i primi due dei quali sono confermati, mentre gli altri due sono di nuova introduzione):

- sono soggetti all'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996;
- sono residenti negli Stati di cui sopra;
- tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui al nuovo comma 2.1, lettera a), dell'articolo 89;
- e, qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro, sugli utili corrisposti in relazione agli strumenti finanziari simili alle azioni¹¹⁴ ed ai contratti di associazione in partecipazione¹¹⁵, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (comma 52).

Conseguentemente, la norma sostituisce la disposizione contenuta nell'articolo 55 (Ritenuta su dividendi), comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025¹¹⁶ con la medesima disposizione sostituita al citato comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (comma 53).

La norma prevede inoltre che le nuove disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 trovino applicazione:

- alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026,
- nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR (ossia

¹¹² Recante norme generali sui componenti del reddito d'impresa.

¹¹³ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è abrogato e sostituito dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025.

¹¹⁴ Di cui all'articolo 44 (Redditi da capitale), comma 2, lettera a), del TUIR.

¹¹⁵ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera b), del TUIR.

¹¹⁶ Testo unico in materia di versamenti e riscossione.

soggetti passivi IRES) e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni¹¹⁷ e ai contratti di associazione in partecipazione¹¹⁸, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (comma 54).

La norma prevede, infine, che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51 (comma 55).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - Ritenuta a titolo d'imposta (commi 51-53)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - IRES (commi 51-53)	22,1	30,4	31,6	22,1	30,4	31,6	22,1	30,4	31,6
Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti	0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9	0,6	0,9	0,9

¹¹⁷ Di cui all'articolo 44 (Redditi da capitale), comma 2, lettera a), del TUIR.

¹¹⁸ Di cui all'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa), comma 9, lettera b), del TUIR.

da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - IRPEF (commi 51-53)								
Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - addizionale regionale (commi 51-53)					0,1	0,1		0,1
Minori spese correnti								
Revisione del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - addizionale regionale (commi 51-53)		0,1	0,1					

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni di cui ai commi da 51 a 55 modificano le condizioni di esclusione dal trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli articoli 59 e 89 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, viene limitato l'accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni, direttamente o indirettamente detenute tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 0,5 milioni di euro.

La nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, operando già ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si precisa che i dati dichiarativi consentono di identificare l'importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponibile, ma non contengono alcun dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati.

Per stimare i dividendi esclusi dalla base imponibile erogati da partecipazioni detenute in misura inferiore al 5% e di importo inferiore a 0,5

milioni di euro, sono state considerate le informazioni sulle imprese partecipate da imprese italiane con la relativa quota stimando, inoltre, il valore della partecipazione in base al capitale sociale se disponibile o, in alternativa, al patrimonio netto. I dividendi distribuiti da imprese italiane sono stati recuperati dai dati dichiarativi del Modello 770 dei sostituti di imposta e i dividendi distribuiti da imprese estere sono individuati sulla base dell'utile dopo le imposte delle partecipate estere. In base alle quote rilevate dai dati relativi alle partecipate, combinate con i dividendi, si è proceduto assegnando ad ogni singolo contribuente la quota degli stessi che, non rispettando le condizioni di cui sopra, viene esclusa dalla detassazione di cui agli articoli 59 e 89 del TUIR. Attraverso il modello di microsimulazione IRES e il modello Reddito di impresa, per ogni singolo contribuente, è stato stimato l'effetto conseguente sul gettito.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari relativi ai dividendi ricevuti da imprese italiane:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	22,1	30,4	31,6	31,9	31,9	31,9
IRPEF	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Addizionale regionale	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Addizionale comunale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	22,7	31,4	32,6	32,9	32,9	32,9

La modifica introdotta determina inoltre, effetti analoghi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti partecipativi, nel caso in cui tali plusvalenze si riferiscano a partecipazioni rientranti nei limiti della quota del 5% di una partecipazione inferiori a 0,5 milioni di euro. Considerando che, per la definizione di partecipazioni in regime PEX (*Participation Exemption*) sono necessari almeno dodici mesi di possesso e che, di conseguenza, la nuova normativa si riferirebbe soltanto al flusso delle nuove partecipazioni, in mancanza di informazioni di dettaglio, non si ascrivono prudenzialmente effetti di maggior gettito.

Un ulteriore effetto di cui si è tenuto conto riguarda la tassazione dei dividendi distribuiti dalle imprese italiane verso imprese estere aumentando, per i dividendi rientranti nei limiti di cui alla proposta emendativa, le ritenute dall'1,2% al 24% (commi 52 e 53).

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	Dal 2031
Ritenuta a titolo d'imposta	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Tenuto conto che, ai sensi del comma 54, le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze, alle cessioni di titoli e strumenti finanziari e ai redditi derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, acquisitati o sottoscritti dalla medesima data e che, per espressa previsione del comma 55, le disposizioni modificative previste dal comma 51 si applicano già in sede della determinazione dell'acconto per l'anno 2026 si determinano i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Ritenuta a titolo d'imposta	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Ires	22,1	30,4	31,6	31,9	31,9	31,9
Irpef	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Addizionale regionale	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Addizionale comunale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	35,2	43,9	45,1	45,4	45,4	45,4

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, il cui testo deriva da un'integrale sostituzione del testo originario intervenuta nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e al decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), finalizzate a introdurre specifici requisiti dimensionali per l'accesso ai regimi di esenzione e di esclusione da imposizione dei redditi d'impresa di natura partecipativa.

Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le disposizioni intervengono sugli articoli 58, 59, 87 e 89, subordinando i regimi fiscali agevolati al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.

Nello specifico:

- articoli 58 e 59, relativamente agli imprenditori individuali: con riferimento alle plusvalenze (articolo 58), si prevede che l'esenzione parziale (consistente nell'esclusione dalla base imponibile del 41,86 per cento della plusvalenza) spetti solo qualora siano soddisfatte, oltre alle condizioni di cui all'articolo 87, anche i nuovi requisiti quantitativi di cui al nuovo comma 1.1

del medesimo articolo, introdotto dalla norma in esame. Relativamente ai dividendi (articolo 59), la norma stabilisce che gli utili derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione concorrano integralmente alla formazione del reddito imponibile; la concorrenza limitata al 58,14 per cento è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui siano soddisfatti i citati requisiti quantitativi (ossia la partecipazione superiore al 5 per cento o il valore superiore a 500 mila euro);

- articolo 87, relativamente alle società ed enti commerciali: viene inserito il comma 1.1 nell'articolo 87, disponendo che il regime di esenzione del 95 per cento sulle plusvalenze si applichi alle partecipazioni che soddisfino i già menzionati requisiti quantitativi. Ai fini della soglia del 5 per cento si computano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno del gruppo. Il successivo comma 3, come modificato, estende il medesimo regime, alle condizioni ivi previste, anche ai titoli, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione;*
- articolo 89, relativamente ai dividendi societari: viene modificato il comma 2 prevedendo che gli utili distribuiti concorrano per l'intero ammontare al reddito dell'esercizio. L'esclusione dal reddito nella misura del 95 per cento opera solo qualora siano soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 2.1 dell'articolo 89, con riferimento alle partecipazioni e ai contratti di associazione in partecipazione. Tale restrizione è estesa, mediante modifica del comma 3, anche agli utili di fonte estera e alle fattispecie provenienti da Stati a regime fiscale privilegiato (per le quali l'esclusione del 50 per cento o del 95 per cento resta altresì subordinata al rispetto delle condizioni esimenti previste dall'articolo 47-bis) (comma 51).*

Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e il decreto legislativo n. 33 del 2025, la norma sostituisce il comma 3-ter dell'articolo 27 del primo e, conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 55 del secondo. La disposizione restringe l'applicazione della ritenuta ridotta dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti a società ed enti residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. L'aliquota ridotta si applica a condizione che il soggetto estero, oltre a essere assoggettato a imposta e residente nei citati Stati, detenga una partecipazione con i requisiti di cui al nuovo comma 2.1, lettera a) dell'articolo 89 (partecipazione superiore al 5 per cento o valore superiore a 500 mila euro) ovvero, nel caso di strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, che questi abbiano un valore non inferiore a 500 mila euro (commi 52 e 53).

La norma prevede che le nuove disposizioni sopra illustrate trovino applicazione secondo due distinti criteri temporali:

- alle distribuzioni di utili e riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;*
- alle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni, titoli e strumenti acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2026). Si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (comma 54).*

La norma prevede infine che nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51 (comma 55).

La metodologia di quantificazione descritta nella relazione tecnica muove dalla constatazione che le attuali evidenze dei dati dichiarativi, pur censendo l'ammontare complessivo dei dividendi percepiti in regime di esclusione, non recano informazioni di dettaglio sulle società partecipate che li hanno erogati. Al fine di isolare la quota di dividendi proveniente da partecipazioni che non soddisfano i nuovi requisiti (soglia del 5 per cento o valore di 500 mila euro), la relazione specifica di aver utilizzato i dati del Modello 770 per i dividendi interni e l’utile dopo le imposte per quelli esteri, stimando il valore delle partecipazioni in base al capitale sociale o al patrimonio netto. Attraverso il modello di microsimulazione IRES e il modello Reddito di impresa, sono stati dunque stimati gli effetti di maggior gettito complessivo pari a 35,2 milioni di euro per il 2026, che salgono a 45,4 milioni di euro a regime dal 2031. Tali importi derivano principalmente dalla quota di dividendi esclusi dalla detassazione, assegnata ad ogni singolo contribuente in base al mancato rispetto dei requisiti dimensionali. La relazione tecnica precisa che la disposizione determina effetti analoghi sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti partecipativi acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 2026, tuttavia, poiché per l’accesso all’esenzione sui guadagni di vendita sono necessari almeno dodici mesi di possesso, la norma impatterebbe solo sul flusso delle nuove partecipazioni e, in un’ottica di prudenza, non vengono ascritti effetti finanziari positivi a tale fattispecie. Infine, viene quantificato l’impatto della tassazione sui dividendi distribuiti da imprese italiane verso soggetti UE/SEE, stimando un maggior gettito costante di 12,5 milioni di euro annui derivante dall’innalzamento della ritenuta dall’1,2 per cento al 24 per cento per le partecipazioni che ricadono sotto le soglie minime di possesso o valore.

Al riguardo si osserva che, sebbene l'impianto metodologico appaia coerente con i vincoli informativi dichiarati, la quantificazione non risulta pienamente verificabile in assenza dei dati di input immessi nei modelli.

Appare pertanto necessario acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine alla base dati ricostruita e ai parametri adottati per la stima del valore fiscale delle partecipazioni.

Commi 56-58

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)

Normativa vigente. L'articolo 106, comma 3, del TUIR dispone che per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.

Analoga disposizione è applicabile ai fini della determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari. Infatti, l'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che al margine di intermediazione debbano essere sommato algebricamente, tra l'altro, le rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, introduce, per i periodi di imposta 2026-2029, un regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese, in deroga al regime vigente di cui all'articolo 106, comma 3, del TUIR, e - come risulta dalla modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente - dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (c.d. "decreto IRAP"). Si prevede, in particolare, che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi (in luogo della deducibilità integrale nell'esercizio di iscrizione in bilancio, prevista dalla legislazione vigente).

La relazione illustrativa chiarisce che con l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 ("Strumenti finanziari"), nella valutazione del merito creditizio, si è passati da un approccio retrospettivo basato sulle evidenze delle perdite incorse "*incurred loss approach*", ad uno prospettico "*forward looking approach*" finalizzato ad intercettare in anticipo eventuali possibili perdite di valore, con lo scopo di rilevarne gli effetti nel conto economico senza dover attendere che le perdite stesse si realizzino. Secondo l'IFRS 9 per la rilevazione delle rettifiche di valore non si deve, quindi, attendere che l'evento di perdita si manifesti, quanto, piuttosto, anticiparlo attraverso una stima della perdita attesa di valore (*expected credit loss* - ECL).

Come chiarito nella circolare n. 262 del 2005 di Banca d'Italia (agg.to al 17/11/2022), con il termine “stadio di rischio di credito si intende la classificazione delle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9 in funzione delle variazioni del loro rischio di credito (cfr. sezione 5.5 dell'IFRS 9)”.

Nel bilancio bancario, ai fini della svalutazione, spiega la RI, sono distinti i seguenti stadi di rischio:

1. primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale, la banca valuta le perdite attese su un orizzonte temporale di 12 mesi;
2. secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale, la valutazione si estende per l'intera durata (residua) del credito, anche in considerazione degli scenari macroeconomici e settoriali previsti;
3. terzo stadio: esposizioni deteriorate (c.d. attività finanziarie impaired), la valutazione del rischio di credito si opera avendo riguardo all'intera durata del credito, sulla base di scenari analitici.

Si dispone inoltre che la disciplina di trasformazione in credito di imposta, nei casi previsti dai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 non si applicano alle imposte anticipate derivanti dall'applicazione delle norme in esame (nuove DTA - *Deferred TaxAsset* - derivanti dalla ripartizione in cinque esercizi delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese). Di conseguenza si stabilisce che le imposte anticipate derivanti dall'applicazione delle norme in esame non rilevano ai fini del calcolo della base imponibile del canone di garanzia sulle DTA, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2016.

Si rammenta che l'articolo 2, commi 55-58, del decreto-legge 225 del 2010 disciplina la trasformazione delle attività per imposte anticipate (*Deferred TaxAsset* - DTA)¹¹⁹ in crediti d'imposta. In particolare, le ipotesi di trasformazione in credito d'imposta contemplate dalla normativa in commento sono le seguenti:

- Trasformazione in presenza di perdita civilistica (commi 55 e 56).
- Trasformazione in presenza di perdita fiscale (comma 56-bis).
- Trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (comma 56-bis1).
- Trasformazione in caso di liquidazione volontaria (comma 56-ter).

¹¹⁹ Le imposte differite attive (*Deferred Tax Assets*) possono derivare da una temporanea differenza tra la deducibilità di costi secondo le regole contabili e l'effettiva deducibilità consentita ai fini fiscali nell'anno di competenza. Queste differenze, rinviando la deducibilità di una quota di costi dalla base imponibile, generano il diritto a una futura deduzione il cui beneficio correlato (risparmio di imposta) si materializzerà solo a fronte di imponibili capienti.

Le DTA trasformabili in crediti di imposta (convertibili o “qualificate), in presenza delle condizioni sopra richiamate, sono essenzialmente quelle riconducibili alle seguenti fattispecie:

- svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile (ai sensi dell’articolo, 106, comma 3, del TUIR e le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte ai fini IRAP (ai sensi dell’articolo 6, comma 1-lettera c-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi di imposta.

Inoltre, le società che intendono procedere alla trasformazione delle DTA in credito d’imposta devono esercitare l’opzione di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 59 del 2016 con conseguente versamento di un canone determinato per ciascun esercizio applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alla differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Con riferimento alla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le norme dispongono che si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – IRPEF	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8	95,1	82,3	50,8
Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – IRAP				31,7	29,4	20,1	31,7	29,4	20,1
Minori spese correnti									
Restrizioni al regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – IRAP	31,7	29,4	20,1						

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme, precisando che la norma intende introdurre, per il periodo 2026-2029, una restrizione alla deduzione delle svalutazioni derivanti dall’applicazione del c.d. metodo delle

perdite attese in base alla quale la stessa è consentita in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico. Inoltre, precisa che al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d'imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Si riportano di seguito le tabelle della RT che espongono gli effetti finanziari ascritti alle norme in esame, prevedendo dal 2026 di determinare l'acconto tenendo conto della modifica.

Competenza	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRES	126,8	67,5	45,3	22,6	-126,8	-67,5	-45,3	-22,6	0
IRAP	37,3	28,0	18,7	9,3	-37,3	-28,0	-18,7	-9,3	0
Totale	164,1	95,5	64,0	32,0	-164,1	-95,5	-64,0	-32,0	0

in milioni di euro

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	95,1	82,3	50,8	28,3	-89,4	-82,3	-50,8	-28,3	-5,7	0
IRAP	31,7	29,4	20,1	10,7	-30,3	-29,4	-20,1	-10,7	-1,4	0
Totale	126,8	111,7	70,9	39,0	119,7	111,7	-70,9	-39,0	-7,1	0

in milioni di euro

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dispongono, in deroga al regime di deducibilità integrale, per i periodi di imposta 2026-2029 che le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il c.d. "ECL model" di cui all'IFRS 9, sono deducibili (ai fini IRES ed IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Si stabilisce, inoltre, che le attività per imposte anticipate (c.d. "DTA") iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

La relazione tecnica espone gli effetti finanziari di competenza e di cassa derivanti dalla norma in esame. Con particolare riferimento agli effetti finanziari di cassa, la RT quantifica maggiori entrate IRES e IRAP per gli anni 2026-2029, periodi di imposta nei quali si applicano le restrizioni alla deducibilità previsti dalle disposizioni in esame. A decorrere dal 2030 torna in vigore il regime di deducibilità integrale delle perdite attese su crediti verso la clientela e la RT quantifica minori entrate per il periodo 2030-2034; gli effetti finanziari connessi al differimento in esame si riassorbono a partire dal 2035.

In proposito, si rileva che, pur concordando con l'andamento temporale del gettito delle entrate tributarie, non è stato possibile procedere ad una

verifica puntuale degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica dal momento che la RT non fornisce i dati e le ipotesi alla base della quantificazione.

In proposito, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione.

Commi 59 – 64 **(Imposta sui premi assicurativi)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, intervengono sulla disciplina dell'imposta sui premi assicurativi.

Le norme recano una disposizione interpretativa dell'articolo 1-bis, comma 1, della legge n. 1216 del 1961 ("Nuove disposizioni tributarie in materia di imposte sulle assicurazioni private e sui contratti vitalizi"), secondo cui fra le assicurazioni per altri rischi inerenti al veicolo o al natante – soggette all'aliquota del 12,5 per cento - non sono comprese le assicurazioni relative al rischio infortunio conducente o all'assistente stradale, se il premio è indicato in modo separato e distinto rispetto a quello RC auto.

Con la modifica dell'allegato A alla legge alla legge n. 1216 del 1961, (contenente le tariffe applicabili ai diversi schemi assicurativi) si dispone che le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale, sono soggette all'imposta sui premi del 12,5 per cento per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si rammenta che, legislazione vigente, l'Allegato A alla legge, contenente le tariffe applicabili ai diversi schemi assicurativi, prevede l'applicazione delle seguenti aliquote:

- infortunio del conducente: 2,5 per cento;
- assistenza stradale: 10 per cento.

Conseguentemente, è modificata la medesima disposizione del nuovo testo unico dei tributi erariali minori (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2024, la cui entrata in vigore è prevista, a legislazione vigente, per il 1° gennaio 2026.

Inoltre, si prevede che, in deroga alle modalità ordinarie di versamento dell'imposta dovuta sui premi, gli assicuratori versano l'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 entro il 30 giugno 2026.

Si rammenta che la modalità ordinaria di versamento - prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 1216 del 1961 e dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2024 – consiste nel versamento delle somme incassate per ciascun mese entro il mese successivo.

Si stabilisce che le imprese di assicurazione riconoscono ai contraenti una somma in riduzione pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta.

Le sopracitate disposizioni, esclusa la norma interpretativa che ha effetto retroattivo, si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Applicazione dell'aliquota del 12,5%, in luogo del 2,5%, sulle assicurazioni relativamente alle polizze infortuni conducenti e in luogo del 10,0% relativamente alle polizze di assistenza stradale	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme, con le quali si dispone che l'aliquota del 12,5 per cento sia applicata anche ai premi relativi al rischio di infortunio del conducente e a quelli relativi al rischio di assistenza stradale, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.

Al fine di stimare il maggior gettito derivante dall'applicazione della norma, la RT utilizza le informazioni presenti nei rapporti annuali dell'ANIA e sui bollettini dell'IVASS. A partire dal numero di veicoli assicurati, circa 38,5 milioni (dato IVASS 2023), sono stati individuati il numero di contratti che contengono ciascuna delle due clausole applicando le percentuali indicate nell'ultimo bollettino IVASS (2023) e tenendo conto delle positive dinamiche del mercato assicurativo indicate nelle pubblicazioni consultate. Per la stima delle basi imponibili relative a ciascuno dei due premi in esame, la RT ha considerato un valore medio pari a 160 euro per il premio relativo al rischio infortuni e di 70 euro per il premio relativo all'assistenza stradale; tali valori sono stati moltiplicati per il numero di contratti in cui si stima siano presenti e i valori ottenuti sono stati rivalutati per tener conto dell'aumento del gettito relativo al premio RC auto riscontrato nel 2024 e nei primi mesi del 2025.

Applicando i differenziali d'aliquota, pari al 10% per i premi relativi al rischio infortuni e pari al 2,5% nel caso del premio relativo all'assistenza stradale, la RT stima un maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota al 12,5% pari a circa 115 milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2026.

Con riferimento al versamento dell'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale

incassati nei primi cinque mesi del 2026, si prevede una deroga alle regole di versamento previste dall'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e – specularmente - dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, prevedendone l'anticipo del versamento entro il 30 giugno 2026. Trattandosi di versamenti relativo al medesimo anno, la previsione non comporta effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme modificano l'articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, l'articolo 19 della Tariffa di cui all'Allegato A della medesima legge e l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2024 (testo unico dei tributi erariali minori), al fine di disporre espressamente che, sui contratti assicurativi stipulati a partire dal primo gennaio 2026 l'aliquota impositiva (pari al 12,5 %) prevista per le assicurazioni e obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, venga applicata anche ai premi relativi al rischio di infortunio del conducente e a quelli relativi al rischio di assistenza stradale, a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo.

Si rammenta che, legislazione vigente, l'Allegato A alla legge, contenente le tariffe applicabili ai diversi schemi assicurativi, prevede l'applicazione delle seguenti aliquote:

- infortunio del conducente: 2,5 per cento;
- assistenza stradale: 10 per cento.

La relazione tecnica, applicando i differenziali d'aliquota, pari al 10% per i premi relativi al rischio infortuni e pari al 2,5% nel caso del premio relativo all'assistenza stradale, stima un maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota al 12,5% pari a circa 115 milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2026.

Con riferimento ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non fornisce il dettaglio del numero dei contratti sui quali potrebbero essere presenti le garanzie accessorie in argomento. Né fornisce informazioni circa il tasso di rivalutazione applicato alla stima dei premi assicurativi per l'anno 2026. Sul punto, quindi, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione.

Commi 65-67

(Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali)

Normativa vigente. Sulla base della normativa vigente i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio (iscritti nell'attivo circolante) sono valutati, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del Codice Civile, al minore tra

il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, secondo il principio di prudenza, come precisato dagli OIC 20 e 21.

Tuttavia, a seguito delle forti oscillazioni dei mercati finanziari, il legislatore ha introdotto una deroga temporanea a tale criterio di valutazione. In particolare, l'art. 45, commi 3-octies e seguenti, del decreto-legge n. 73 del 2022 ha consentito alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali di non applicare il criterio del valore di mercato ai titoli iscritti nell'attivo circolante. La deroga permette di mantenere in bilancio il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, purché la perdita non sia considerata durevole.

Tale facoltà è stata prorogata anche ai bilanci dell'esercizio 2024 (approvati nel 2025) dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2024.

Alle norme non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, dispongono che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Inoltre si dispone che le imprese che si avvalgono della suddetta facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le modalità attuative delle disposizioni sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la misura in esame, già adottata negli ultimi anni con decreti ministeriali, ha natura civilistica ma produce effetti fiscali positivi, in quanto evita che le minusvalenze sui titoli non durevoli incidano sul reddito imponibile, salvaguardando così il gettito IRES già

previsto a bilancio. Inoltre, la RT afferma che la norma in esame non determina effetti finanziari differenziali rispetto ai tendenziali, dal momento che le attuali previsioni di bilancio non includono l'effetto negativo derivante da una mancata proroga della misura, concessa negli ultimi anni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prorogano, anche per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga al criterio di valutazione civilistico dei titoli iscritti nell'attivo circolante, in base alla quale le imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali possono mantenere in bilancio il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (in luogo del criterio del valore di mercato), purché la perdita non sia considerata durevole.

La relazione tecnica precisa che la misura in esame, già adottata negli ultimi anni con decreti ministeriali, ha natura civilistica ma produce effetti fiscali positivi, in quanto evita che le minusvalenze sui titoli non durevoli incidano sul reddito imponibile, salvaguardando così il gettito IRES già previsto a bilancio. Inoltre, la RT afferma che la norma in esame non determina effetti finanziari differenziali rispetto ai tendenziali, dal momento che le attuali previsioni di bilancio non includono l'effetto negativo derivante da una mancata proroga della misura, concessa negli ultimi anni.

In proposito, non si hanno osservazioni, considerato gli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica.

Commi 68-73

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

Normativa vigente. L'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 istituisce per l'anno 2023 un'imposta straordinaria a carico delle banche.

L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico¹²⁰ redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Ai sensi del comma 5-bis, in luogo del versamento anzidetto, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine

¹²⁰ Si tratta della differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell'impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al *fair value* o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.

individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo.

Qualora la predetta riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci l'imposta straordinaria dovuta è incrementata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza originaria del termine di versamento dell'imposta straordinaria stessa (c.d. *recapture rule*).

L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La relazione tecnica riferita all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 afferma che la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, sostituisce integralmente l'articolo 20 del disegno di legge di bilancio 2026 (AS 1689) prevedendo un contributo straordinario in luogo dell'imposta sostitutiva prevista nel testo originario, da applicare alla riserva costituita ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023.

La norma, introducendo un nuovo comma 5-bis.1 all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, dispone che a partire dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, per i soggetti passivi dell'imposta, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva di cui al comma 5-bis del medesimo decreto-legge (c.d. straordinaria).

In altri termini, si considerano distribuite, e quindi sono sottoposte a tassazione, le risorse accantonate dalle banche a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-bis dell'articolo 26 con l'applicazione dell'aliquota del 40 per cento prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

A seguito delle modifiche introdotte al Senato tale presunzione non si applica se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Si rammenta che l'articolo 37 del decreto legislativo 385 del 1993 impone alle banche di credito cooperativo di destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

Le norme prevedono che, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028, le riserve straordinarie, di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023, possano essere assoggettate al pagamento di un contributo straordinario (anziché la possibilità di affrancare la riserva pagando un'imposta sostitutiva dell'imposta straordinaria come previsto dal testo originario della norma). Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione.

L'aliquota del contributo straordinario è fissata nella misura del 27,5 per cento al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e del 33 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo (le aliquote sono le medesime previste, nel testo iniziale, per l'imposta sostitutiva).

Si stabilisce che il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, è indeducibile ed è versato obbligatoriamente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (quindi, per il 2025 entro il 30 giugno 2026).

Si dispone che per i soggetti che hanno applicato il contributo sulla riserva, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2023 (ossia si esclude il pagamento degli interessi).

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis ultimo periodo del decreto-legge n. 104 del 2023 qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta straordinaria è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, ed è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.

Inoltre, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sostitutiva, nonché del contenzioso, si prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Contributo straordinario del 27,5% sulla riserva non distribuibile, per l'affrancamento della stessa esistente al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025	1.650,0			1.650,0			1.650,0		

La relazione tecnica stima un maggior gettito pari a circa 1.650 milioni di euro nel 2026.

La RT riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che, sostituendo integralmente l'articolo 20 del testo originario del DDL di bilancio 2026 (AS 1689) si prevede un contributo straordinario in luogo dell'imposta sostitutiva prevista nel testo originario, da applicare alla riserva costituita ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del DL n. 104 del 2023. La modifica non determina effetti differenziali rispetto a quelli ascritti alla norma originaria (recupero di gettito pari a 1.650 milioni di euro nel 2026), coincidendo l'ambito soggettivo di applicazione, la base imponibile e le aliquote del contributo rispetto all'imposta sostitutiva.

La RT precisa in particolare che la modifica recata dal comma 1 dell'articolo 20, nel sostituire il comma 5-bis.1 dell'articolo 26 confermando la presunzione introdotta dal DLB, operante a decorrere dal 2028, circa l'utilizzo della riserva costituita ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del DL n. 104 del 2023 ai fini della distribuzione di utili prevede, altresì, che tale presunzione non si applichi alle banche di credito cooperativo se e nei limiti in cui la riserva è costituita con utili destinati alle riserve di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che la stima della misura originaria, confermata anche con la riformulazione dell'articolo 20, non considera alcun effetto relativamente alle fattispecie interessate dalla modifica.

Si riporta, di seguito, la RT riferita al testo originario (articolo 20 dell'AS 1689).

La RT ritiene che la previsione dell'aliquota in misura inferiore per il 2026 induca all'affrancamento della riserva straordinaria, preordinato alla libera disponibilità per la distribuzione sotto forma di utili, interamente nell'anno 2026.

Ai fini della quantificazione, la RT ricava dagli ultimi bilanci delle banche interessate l'ammontare delle predette riserve, che risulta pari complessivamente a circa 6 miliardi di euro. Ipotizzando, in base a un comportamento razionale degli operatori interessati, che gli stessi versino l'imposta sostitutiva più bassa, la RT stima un maggior gettito pari a circa 1.650 milioni di euro nel 2026 (6.000 x 27,5%).

La RT non prevede, inoltre, una corrispondente perdita di gettito negli anni successivi al 2026 in quanto le previsioni di Bilancio attualmente non scontano effetti relativamente a tale contributo, in un'ottica prudenziale, non essendo possibile prevedere il futuro utilizzo delle riserve in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, inserite dal Senato, introducono alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (cd.

extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, l'intervento introduce una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili - inclusi gli acconti sui dividendi - o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell'imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell'imposta medesima. In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40 per cento e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria. Viene introdotto un contributo straordinario, a tasso agevolato, sulla riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al termine dell'esercizio successivo, applicando un'aliquota ridotta al 27,5 per il primo anno e al 33 per cento per il secondo anno.

La relazione tecnica stima un maggior gettito derivante dal contributo straordinario sulle riserve pari a circa 1.650 milioni di euro nel 2026, ipotizzando un comportamento razionale dei soggetti interessati, in base al quale scelgono di pagare il contributo con un importo più basso calcolato con l'applicazione dell'aliquota del 27,5 prevista per il 2026 (anziché quella fissata per il 2027 pari al 33 per cento).

In proposito, tenuto conto delle ipotesi e dei dati alla base della stima, la quantificazione appare verificabile.

Commi 74-75

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

Il testo nella sua formulazione originaria (articolo 21 dell'AS 1689) incrementa, per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, di due punti percentuali le aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione previste dall'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Pertanto, a seguito di quanto previsto dalla norma in esame le aliquote IRAP per gli anni 2026, 2027 e 2028 passano:

- dal 4,65 al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
- dal 5,90 al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, incrementa per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, di due punti percentuali le aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione previste dall'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 446 del 1997, ad eccezione di alcuni soggetti.

Con le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente al Senato viene circoscritto l'ambito soggettivo dell'aumento dell'imposta, rispetto al testo originario, venendo esclusi da tale incremento:

- le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
- gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all'albo di cui all'articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE - (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
- le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);
- le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);
- le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).

Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.

Si dispone che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%) delle aliquote IRAP - banche e altri enti e società finanziarie				789,9	883,9	876,7	789,9	883,9	876,7
Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%) delle aliquote IRAP - imprese di assicurazione				176,3	199,8	198,4	176,3	199,8	198,4
Minori spese correnti									
Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%) delle aliquote IRAP - banche e altri enti e società finanziarie	789,9	883,9	876,7						
Incremento di due punti percentuale (da 5,90% a 7,90%) delle aliquote IRAP - imprese di assicurazione	176,3	199,8	198,4						

Minori entrate tributarie									
Incremento di due punti percentuale (da 4,65% a 6,65%) delle aliquote IRAP - banche e altri enti e società finanziarie e assicurazioni - IRES		14,6	16,4		14,6	16,4		14,6	16,4

La relazione tecnica utilizzando il modello di microsimulazione IRAP, per ogni singolo contribuente, stima i seguenti effetti di gettito.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	Dal 2031
IRAP – Banche e società finanziarie	785,9	883,9	876,7	131,5	0,0	0,0
IRAP – Imprese di assicurazione	176,3	199,8	198,4	29,8	0,0	0,0
IRES – Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-14,6	-16,4	-16,3	-2,4	0,0
Totale	962,2	1.069,1	1.058,7	145,0	-2,4	0,0

La RT precisa che gli effetti finanziari di cassa sono stati calcolati nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85% e acconto IRES al 75%, considerando che gli effetti si producano già in sede di acconto 2026.

Inoltre, la RT afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP con base dati relativa alle dichiarazioni IRAP 2024, periodo d'imposta 2023.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata approvata una proposta emendativa che ha sostituito l'articolo 21 del testo originario, che ha circoscritto l'ambito soggettivo dell'aumento dell'imposta, della quale si prevede l'innalzamento di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP per i soggetti creditizi e assicurativi.
La RT espone gli effetti della norma originaria del DDL di bilancio e gli effetti differenziali, riportati di seguito.

Effetti di gettito già stimati nella RT dell'art. 21 del DDL di Bilancio 2026.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	Dal 2031
IRAP – Banche e società finanziarie	976,3	1.148,6	1.148,6	172,3	0,0	0,0
IRAP – Imprese di assicurazione	176,7	207,9	207,9	31,2	0,0	0,0
IRES – Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-17,5	-20,6	-20,6	-3,1	0,0
Totale	1.153,0	1.339,0	1.335,9	182,9	-3,1	0,0

Effetti differenziali della proposta emendativa rispetto alla stima dell' art. 21 del DDL di Bilancio 2026

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRAP- Banche e società finanziarie	-190,4	-264,7	-271,9	-40,8	0,0	0,0
IRAP- Imprese di assicurazione	-0,4	-8,1	-9,5	-1,4	0,0	0,0
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	2,9	4,2	4,3	0,7	0,0
Totale	-190,8	-269,9	-277,2	-37,9	0,7	0,0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che, la norma, limitatamente ai periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, incrementa di due punti percentuali le aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 446 del 1997. Con le modifiche introdotte al Senato è stato circoscritto l'ambito applicativo dell'incremento di imposta.

Pertanto, le aliquote IRAP per gli anni 2026, 2027 e 2028, passano:

- dal 4,65 al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
- dal 5,90 al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione;

ad eccezione dei soggetti specificatamente esclusi dall'applicazione dell'incremento di imposta, come previsto dalle norme in esame.

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti salvo le esclusioni previste dalla norma in esame di gettito, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP con base dati relativa alle dichiarazioni IRAP 2024, periodo d'imposta 2023 ed espone gli effetti finanziari di cassa derivanti dalla norma in esame.

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca i dati e le ipotesi alla base delle quantificazioni, al fine di consentirne la verifica.

Commi 76-81

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Le norme recano misure in materia di deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA:

- Rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (comma 76);
- Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento (comma 77);
- Sospensione della deduzione delle svalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell'IFRS 9 (comma 78);
- Limitazioni all'utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE (commi 79-80).

- Altre norme a garanzia dell'effettività degli incassi (comma 81).

Comma 76 - Rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

La norma prevede il differimento parziale della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015. In particolare, la quota di deduzione per l'anno 2027 viene ridotta (dal 6,32% vigente) al 2,52% e la quota non deducibile pari al 3,80% è differita in quote costanti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 20228 e a quello successivo (quindi 1,9% in ciascuno degli anni 2028 e 2029).

Si rammenta che l'articolo 16 del decreto-legge n. 83/2015 ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell'ambito delle modifiche introdotte, è stata prevista una disciplina transitoria per l'ammontare delle perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 (25% della quota non dedotta) e per quelle realizzate fino a tutto il 2014 non ancora dedotte fiscalmente. Con particolare riferimento al suddetto *stock* non dedotto, è stata disposta la ripartizione decennale della deducibilità, ai fini IRES e ai fini IRAP, sulla base delle percentuali annue. Tale piano di rientro è stato più volte oggetto di differimento (da ultimo da parte della legge di bilancio 2025, articolo 1, commi 14 e 15). Il piano attualmente vigente e quello come modificato dalle norme in esame è riportato dalla RT, cui si rinvia.

Comma 77 – Rimodulazione della deducibilità DTA su avviamento

Le norme dispongono il differimento parziale della quota di deduzione vigente per l'anno 2027 dello *stock* dell'ammortamento di avviamento non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 1, comma 1079 della legge n. 145 del 2018. In particolare, la quota di deduzione per l'anno 2027 viene ridotta (dal 20,58%) all'8,22% e la quota non deducibile pari al 12,36% è differita in quote costanti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo (quindi 6,18% in ciascuno degli anni 2028 e 2029).

Si rammenta che l'articolo 2, comma 55-58, del decreto-legge n. 225 del 2010 consente la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le società che chiudono in perdita. Tali attività per imposte anticipate (DTA) devono essere riferite a svalutazioni di crediti non dedotte, ad avviamento e ad altre attività immateriali per i quali è previsto la deducibilità in più periodi d'imposta (DTA qualificate). Le norme individuano i parametri ed il procedimento che assicurano la trasformazione in crediti

d'imposta delle sole attività per imposte anticipate riferite ai predetti oneri non dedotti.

L'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2019 subordina la trasformazione delle DTA in credito compensabile da parte di società in perdita (di cui al citato DL 225 del 2010) al pagamento di un canone annuo per il periodo 2016-2030. L'esercizio dell'opzione (irrevocabile) si intende effettuato con il pagamento del primo canone e vincola la società fino al 2030.

L'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018 ha introdotto un piano di deducibilità fiscale del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione delle DTA in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. In particolare, in relazione all'ammontare non ancora fiscalmente dedotto, la deducibilità è ammessa nelle misure indicate dalla norma. Tale piano è stato oggetto di diversi differimenti, da ultimo da parte della legge di bilancio 2025, articolo 1, comma 16. Il piano attualmente vigente e quello come modificato dalle norme in esame è riportato dalla RT, cui si rinvia.

Comma 78 - Rimodulazione della deduzione delle svalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell'IFRS 9

Le norme dispongono il differimento parziale della quota di deduzione, vigente per l'anno 2027, dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, prevista ai fini IRES e IRAP dall'articolo 1, commi 1067-1068 dalla legge n. 145 del 2018. In particolare, la quota di deduzione per l'anno 2027 viene ridotta (dal 15,83%) all'6,33% e la quota non deducibile pari al 9,50% è differita in quote costanti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo (quindi 4,75% in ciascuno degli anni 2028 e 2029).

Si rammenta che l'articolo 1, commi 1067-1069, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) disciplina le modalità di deduzione delle perdite contabili registrate dai soggetti che, in applicazione del criterio IFRS 9 in materia di valutazione di crediti e altre attività finanziarie, hanno ridotto il valore indicato in bilancio alle predette poste patrimoniali. In particolare, si dispone che l'ammontare delle predette perdite è fiscalmente deducibile in 10 quote costanti a decorrere dal 2019 ovvero, se l'adozione dell'IFRS 9 è successivo, a decorrere dall'esercizio di prima adozione. Il piano di deducibilità attualmente vigente è stato oggetto di diverse rimodulazioni, da ultimo da parte della legge di bilancio 2025, articolo 1, comma 17. Il piano vigente e quello come modificato dalle norme in esame è riportato dalla RT, cui si rinvia.

Commi 79 e 80 – Limitazioni all'utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE.

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che, nella determinazione della base imponibile IRES per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e per quello in corso al 31 dicembre 2027, le perdite fiscali pregresse (articolo 84 del TUIR) e le eccedenze di ACE formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

(articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011) possano essere scomputate in diminuzione del reddito nei limiti:

- del 35 per cento (45 per cento, nella versione originaria) del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta 2026, quale conseguenza dei differimenti di cui all'articolo 1, commi da 14 a 17, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) [comma 5, lettera a)];
- del 42 per cento (54 per cento, nella versione originaria) del maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta 2027, quale conseguenza dei differimenti di cui ai precedenti commi da 1 a 3 del presente articolo [comma 5, lettera a)].

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, la deduzione ACE è stata abrogata con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Le eventuali eccedenze formatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 possono essere utilizzate, fino ad esaurimento, a scomputo del reddito imponibile dei successivi periodi d'imposta.

Ai sensi della vigente formulazione dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, la perdita fiscale formatasi in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dal reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) chiarisce che la ratio del comma in esame è quella di evitare che l'eventuale maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione delle rimodulazioni della aliquote di deducibilità del presente articolo, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all'80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023. Ciò comporterebbe effetti finanziari nulli delle disposizioni in esame.

Le limitazioni sopra descritte si applicano anche alle società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante (comma 80).

Vengono inoltre introdotte disposizioni che definiscono i criteri da seguire nella determinazione degli acconti, IRES ed IRAP, secondo il cd. "metodo storico" in conseguenza delle disposizioni previste dai commi precedenti, prevedendo sostanzialmente che l'acconto sia versato tenendo conto della

maggior base imponibile derivante dall'applicazione delle norme in esame (comma 81).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
DTA – Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 – IRPEF		508,9			508,9			508,9	
DTA – Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 – IRAP					204,2			204,2	
DTA – Differimento parziale della quota deducibile di avviamento prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 – IRES		510,6			510,6			510,6	
DTA – Differimento parziale della quota deducibile di avviamento prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 – IRAP					204,9			204,9	
DTA – Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRES		252,5			252,5			252,5	
DTA – Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 - IRAP					101,3			101,3	
Tetto del 35% alla compensazione mediante	1.493,0			1.493,0		1.493,0			

perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 anno 2026 – IRES									
Tetto del 42% alla compensazione mediante perdite pregresse ed eccedenze ACE del maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative a svalutazioni crediti, avviamento e prima applicazione IFRS9 anno 2027 – IRES		660,7			660,7			660,7	
Minori spese correnti									
DTA – Differimento parziale della quota deducibile di svalutazione e perdita su crediti, prevista nel 2027 (dal 6,32% al 2,52%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 – IRAP		204,2							
DTA – Differimento parziale della quota deducibile di avviamento prevista nel 2027 (dal 20,58% all'8,22%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e 2029 – IRAP		204,9							
DTA – Differimento parziale della quota deducibile dei componenti negativi emersi in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, prevista nel 2027 (dal 15,83% al 6,33%) e recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029 – IRAP		101,3							

La relazione tecnica ascrive al complesso delle norme in esame i seguenti effetti finanziari, che tengono conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, che hanno ridotto i limiti di compensabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE che possono essere scomputate in diminuzione del reddito.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	1.493,0	1.932,7	0	-599,2	-599,2
Irapp	0	510,4	0	-255,3	-255,3

TOTALE	1.493,0	2.443,1	0,0	-854,5	-854,5

Rispetto alle singole norme la RT afferma quanto segue.

Comma 76 - Rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

La relazione tecnica descrive brevemente il contenuto delle norme, e rammenta che la legge di bilancio 2025 ha disposto la sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029.

La RT ridefinisce il nuovo piano di deducibilità sulla base di quanto disposto dalle norme in esame, che prevedono la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 6,32% al 2,52%) ed il recupero del 3,8% in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Deducibilità proposta

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	2,52%	8,22%	6,21%

Ai fini della stima, RT utilizza i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del *basket* svalutazioni crediti.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della sospensione della quota 2027 sono fatti operare già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

<i>(milioni di euro)</i>					
	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	508,9	0	-254,5	-254,5
Irap	0	204,2	0	-102,1	-102,1
Totale	0	713,2	0	-356,6	-356,6

Comma 77 - Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento

La RT rammenta che la disposizione stabilisce la sospensione parziale della quota deducibile per il 2027, modificando la percentuale di deducibilità dell'avviamento dal 20,58% all'8,22%. Il recupero della differenza, pari al 12,36%, avverrà in due rate costanti a partire dal 2028, secondo quanto indicato nello schema seguente.

Deduzione vigente dopo Legge di bilancio 2025

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	20,58%	13,58%	13,58%

Deduzione proposta Legge di bilancio 2026

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	8,22%	19,76%	19,76%

La RT afferma che ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	510,6	0	-255,3	-255,3
Irap	0	204,9	0	-102,5	-102,5
Totale	0	715,5	0	-357,8	-357,8

Comma 78 - Rimodulazione della deduzione delle svalutazioni di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell'IFRS 9

La RT spiega che la disposizione prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	15,83%	15,83%	5,83%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	6,33%	20,58%	10,58%

Ai fini della stima la RT utilizza i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS 9.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	252,5	0	-126,3	-126,3
Irap	0	101,3	0	-50,7	-50,7
Totale	0	353,8	0	-177,0	-177,0

Commi 79 e 80 – Limitazioni all'utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE

Con riferimento alla compensazione fino al 42% del maggior reddito imponibile, derivante dalla mancata deduzione per svalutazione crediti, IFRS 9 e avviamento per il 2027, con perdite pregresse ed eccedenze ACE, la RT espone la tabella degli effetti complessivi delle norme [di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b) e comma 80] tenendo conto dell'effetto già previsto in acconto per il 2027 e del limite dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	1.932,7	0	-599,2	-599,2
Irap	0	510,4	0	-255,3	-255,3
Totale	0	2.443,1	0	-854,5	-854,5

Analogo intervento, in materia di limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, con un limite del 35% è previsto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (comma 79, lettera a), per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote.

La limitazione al 35% della utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE sul maggior reddito imponibile conseguente alle sospensioni delle deduzioni DTA nel 2026, così come definite dalla legge di bilancio 2025, permette di sottoporre a tassazione un maggiore imponibile pari a circa 5,4 miliardi di euro, con un conseguente maggior gettito, in acconto nel 2026, pari a circa 1.493 milioni di euro.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	1.493,0	1.932,7	0	-599,2	-599,2
Irap	0	510,4	0	-255,3	-255,3
TOTALE	1.493,0	2.443,1	0,0	-854,5	-854,5

Si rammenta che la misura originaria (articolo 22, comma 4, dell'AS. 1689) stabilisce una compensabilità del 54% in relazione al maggior reddito imponibile del 2027 e del 45% relativamente al maggior reddito imponibile derivante dalla sospensione delle DTA nel 2026, operata dalla legge di bilancio 2025. Le modifiche riducono le suddette percentuali, prevedendo una compensabilità del 35% nel 2026 e del 42% nel 2027.

La RT, riferita alle modifiche esponeva gli effetti finanziari ascriviti alla norma nella sua formulazione originaria, gli effetti derivanti dalle modifiche apportate al Senato e gli effetti differenziali, adottando la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica della disposizione originaria:

Effetti finanziari della norma originaria (articolo 22 dell'AS 1689)

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	1.188,0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
Irap	0	510,4	0	-255,3	-255,3
Totale	1.188,0	2.143,0	0	-854,5	-854,5

Effetti finanziari differenziali rispetto a quelli valutati in sede di norma originaria

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	305,0	300,1	0	0	0
Irap	0	0	0	0	0
TOTALE	305,0	300,1	0	0	0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame dispongono che, nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito (svalutazioni e perdite su crediti, DTA su avviamento, svalutazione di crediti e altre attività finanziarie in applicazione dell'IFRS 9) deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 siano parzialmente differite, in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo (commi 76-78).

Con riferimento al periodo d'imposta 2026 e 2027, si introduce una limitazione all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria rispettivamente pari al 35% e 42% del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d'imposta (comma 79).

Vengono inoltre introdotte disposizioni in materia di acconto, prevedendo sostanzialmente che l'acconto sia versato tenendo conto della maggior base imponibile derivante dall'applicazione delle norme in esame (comma 81).

La relazione tecnica, con riferimento al complesso degli interventi recati dalla norma in esame, afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES e IRAP. Infatti, la RT si limita a fornire i prospetti riguardanti i piani di rientro (a legislazione vigente e come risultante dai differimenti in esame) ed espone una tabella in cui sono riepilogati gli effetti finanziari di maggiore gettito per gli anni 2026 e 2027 e di minore entrata per gli anni dal 2029 e 2030.

Premesso che l'andamento delle entrate è coerente con i nuovi piani di deducibilità (rispetto a quelli vigente) si segnala che ai fini della verifica

degli effetti finanziari andrebbero forniti dati ed elementi posti alla base delle stime. In particolare, non sono stati esplicitati lo stock di svalutazioni portate in deduzione, ovvero la base imponibile e le aliquote applicate.

Commi 82- 101 **(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)**

La norma, modificata nel corso dell'esame presso il Senato, introduce una procedura di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione delle imposte e di controllo formale delle dichiarazioni¹²¹, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

I predetti debiti tributari possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
- gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 del 1973;
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 del 1999
- le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

In particolare si dispone quanto segue.

- Il pagamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
 - a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
 - b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

¹²¹ Di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del DPR n. 600 del 1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972.

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

- In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo (tasso ridotto nel corso dell'esame al Senato rispetto al 4 per cento previsto nel testo originario dell'articolo 23 del disegno di legge di bilancio 2026 - AS.1689).
- Sono disciplinate le fasi di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata, quelle operative e procedurali. Si stabilisce, in particolare che per accedere alla definizione agevolata il contribuente presenta una dichiarazione entro il 30 aprile 2026 con le modalità telematiche, che l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si stabilisce inoltre che per i carichi definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non possono essere concesse nuove rateizzazioni e con il pagamento dell'unica o prima rata si estinguono le procedure esecutive avviate.

- Entro il 30 giugno 2026 l'agente della riscossione comunica, tramite modalità telematiche, ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, il cui importo non può essere inferiore a 100 euro.

Le norme stabiliscono che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Inoltre, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, con moduli di pagamento precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si stabilisce che la definizione agevolata è inefficace nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento o, nel caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata.

- Si prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa¹²².

¹²² Previste dal regio decreto n. 267 del 1942, e dal codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, si

- Possono essere compresi nella definizione agevolata i seguenti debiti:
 - i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di concordato minore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
 - debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture che possono essere estinti senza corrispondere gli interessi nonché le somme maturate a titolo di aggio¹²³;
 - debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in dichiarazioni di adesione alle precedenti tre rottamazioni o al cosiddetto “saldo e stralcio” di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione;
 - debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alla "rottamazione-*quater*" (rese ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2002) o alla riammissione alla medesima (prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 202 del 2024), per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l'inefficacia della relativa definizione.
- Sono esclusi dalla definizione agevolata disciplinata dal presente articolo i debiti inclusi nella "rottamazione-*quater*" (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Le norme dispongono che a seguito del pagamento delle somme della definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni in esame e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹²³ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000-2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione <i>quinquies</i>) – Erario				590,7	154,1	82,9	590,7	154,1	82,9
Minori entrate extra tributarie									
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000-2023 imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione <i>quinquies</i>) – Erario				269,6	215,0	192,6	269,6	215,0	192,6
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000-2023 imposte e carichi iscritti per violazioni del Codice della Strada (Rottamazione <i>quinquies</i>) – Agg. di riscossione	6,4	3,8	1,0						
Minori entrate contributive									
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000-2023 (Rottamazione <i>quinquies</i>) – INPS				617,7	244,7	176,2	617,7	244,7	176,2
Maggiori spese correnti									
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000-2023 (Rottamazione <i>quinquies</i>) – INPS	617,7	244,7	176,2						

La relazione tecnica afferma che per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della disposizione in esame, sono stati considerati:

- a) il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata;
- b) la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

La RT stima, per il periodo 2026-2036, l'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, come riepilogato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Gettito atteso Rottamazione- <i>quinquies</i>	500,06	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	500,06	0,00	9.001,00
Impatto su riscossione ordinaria	-1.978,01	-1.613,89	-1.451,77	-1.148,13	-878,37	-763,42	-682,36	-584,36	-394,99	-202,66	-81,08	-9.779,04
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1.477,95	-613,78	-451,66	-148,02	121,74	236,69	317,75	415,75	605,12	297,40	-81,08	-778,04
di cui:												
Erario (Agenzia delle Entrate e Prefetture)	-860,30	-369,10	-275,48	-100,32	55,21	121,65	168,48	225,11	334,61	164,28	-46,82	-582,68
INPS	-617,65	-244,68	-176,18	-47,70	66,53	115,04	149,27	190,64	270,51	133,12	-34,26	-195,36
Minore quota (aggio di riscossione)	-6,44	-3,76	-1,00	-0,53	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90
TOTALE EFFETTI	-1.484,39	-617,54	-452,66	-148,55	121,57	236,69	317,75	415,75	605,12	297,40	-81,08	-778,04

a) Stima del gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi residui affidati dagli enti tra il 2000 e il 31 dicembre 2023 e derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 1973, n. 600 del 1973, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del DPR n. 633 del 1972, ovvero derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS nonché derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito nell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-*quater*", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti) e rispetto alla natura dei carichi affidati all'agente della riscossione.

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-*quater*", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggior vantaggio per il contribuente derivante dalla possibilità di

corrispondere le somme dovute in un lasso temporale più ampio;

- per i ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, il tasso di adesione è stato forfettariamente adeguato per considerare, da un lato il fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata e dall'altro del maggior vantaggio conseguente all'estensione del piano di pagamento.

Si riporta la seguente tabella della RT che espone le stime delle grandezze di riferimento:

(miliardi di euro)

	Carichi definibili (miliardi)	Tasso di adesione vs carichi definibili totali	Carichi oggetto di adesione (miliardi)	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata (miliardi)
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte, di contributi previdenziali dovuti all'INPS nonché carichi iscritti dalle Prefetture per violazioni del Codice della Strada.	393,04	3,33	13,10	9,00

b) Perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

La RT spiega che l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione della riscossione, in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata fino al 2036 basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla cosiddetta curva di riscossione (ossia la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica) delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l’abbuono delle somme maturate a titolo di aggio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli la RT stima la riduzione della quota prevista dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 234 del 2021 (articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. La RT precisa che tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall’articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	-6,44	-3,76	-1,00	-0,53	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90

Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso di esame al Senato, la RT evidenzia che l’applicazione di un tasso di interesse del 3% annuo (in luogo del 4 per cento previsto dalla norma originaria, non comporta effetti finanziari negativi tenuto conto che, prudenzialmente, gli effetti di gettito connessi all’applicazione di interessi di dilazione, nelle ipotesi di definizione agevolata, prudenzialmente non vengono scontati ai fini dei saldi. La RT precisa, inoltre, che il tasso d’interesse applicato risulta superiore a quello applicato, dal 1° gennaio 2025 al tasso di dilazione applicato sulla rateazione ordinaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme introducono una procedura di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte, di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (cosiddetta Rottamazione quinquies). I

predetti debiti tributari possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere sanzioni, interessi e le somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali.

La relazione tecnica stima gli effetti sul gettito per il periodo 2026-2036 considerando il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata e la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla misura agevolativa. In particolare, la RT stima per gli anni 2026-2036:

- il gettito atteso dalla definizione agevolata in circa 9 miliardi, considerando una percentuale di adesione alla misura pari al 3,33 per cento da applicare sull'ammontare complessivo dei carichi agevolabili (pari a 393,04 miliardi di euro);*
- la perdita di riscossione ordinaria in circa 9,8 miliardi di euro sulla base delle previsioni di riscossione derivanti dalla cosiddetta curva di riscossione delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa.*

Con riferimento ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, prendendosi atto dei dati e delle ipotesi adottate dalla RT, posti alla base della stima.

Commi 102-110

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

La norma prevede la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente.

L'adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell'ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale. Viene, inoltre, precisato che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte ciascun ente.

Si prevede che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all'albo.

Le norme stabiliscono, inoltre, le modalità di attuazione della disposizione in esame:

- l'ambito applicativo riguarda i soli tributi disciplinati e gestiti dagli enti in esame con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali;
- la definizione agevolata deve riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle forme di definizione agevolata;
- le forme di definizione agevolata possono riguardare anche le entrate di natura patrimoniale.

Si dispone che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive effetti di natura finanziaria alla norma in esame, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. La RT rammenta che la possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. Si dispone inoltre che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate

La relazione tecnica non ascrive effetti di natura finanziaria alla norma in esame, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che la norma attribuisce una facoltà alle regioni e agli enti locali da esercitare, come precisato dalla relazione tecnica, nel rispetto degli equilibri dei propri bilanci.

Comma 111

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

La norma disciplina una nuova procedura per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell'IVA.

Le norme sono finalizzate a dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale).

Le norme, introducendo il nuovo articolo 54-bis.1 al DPR 633 del 1972, consentono all'Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell'IVA, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L'Agenzia delle entrate può procedere alla suddetta liquidazione entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Le norme disciplinano la fase di interlocuzione tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente. In particolare:

- se dai controlli emerge un'imposta da versare l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, entro 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni;
- decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo¹²⁴;
- se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre nuovamente il termine di 60 giorni.

Per il pagamento delle somme dovute o delle somme iscritte a ruolo non è possibile avvalersi della compensazione con altre imposte diverse dall'IVA¹²⁵.

¹²⁴ Ai sensi dell'articolo 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

¹²⁵ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010

Sulle somme dovute a titolo di imposta si applica la medesima sanzione¹²⁶ prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA (ovvero centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro). Detta sanzione è ridotta a un terzo in caso di adempimento volontario entro il termine di 60 giorni consentiti per il pagamento.

Le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle saranno oggetto di un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono inoltre introdotte disposizioni di coordinamento, che stabiliscono nel caso in cui vi siano, nello stesso arco temporale, sia la liquidazione - introdotta dall'articolo in esame - sia l'accertamento, l'imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Liquidazione automatizzata IVA in caso di omessa dichiarazione annuale – versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni dalla comunicazione	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0	461,0
Liquidazione automatizzata IVA in caso di omessa dichiarazione annuale – entrate da ruolo anche per effetto della rateizzazione			29,0			29,0			29,0
Maggiori entrate extra tributarie									
Liquidazione automatizzata IVA in caso di omessa dichiarazione annuale – versamenti effettuati dai contribuenti entro 60 giorni dalla comunicazione - Sanzioni	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Liquidazione automatizzata IVA in caso di omessa dichiarazione annuale – entrate da ruolo anche per effetto della rateizzazione - Sanzioni			35,0			35,0			35,0

¹²⁶ Di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

La relazione tecnica afferma la disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all'imposta sul valore aggiunto.

La RT stima i seguenti effetti di maggiore gettito, in termini di cassa, connessi alla disposizione, come riepilogato nella seguente tabella:

Effetti di gettito (<i>importi in milioni di euro</i>)						
		2026	2027	2028	2029	2030
effetto versamento nei 60 giorni	imposta	461	461	461	461	461
	sanzioni	185	185	185	185	185
effetto rateazione dei ruoli (primo anno)	imposta	0	0	29	57	57
	sanzioni	0	0	35	70	70
effetto rateazione dei ruoli (secondo anno)	imposta	0	0	0	29	57
	sanzioni				35	70
effetto rateazione dei ruoli (terzo anno)	imposta	0	0	0	0	29
	sanzioni					35
totale		646	646	710	837	964

Per quantificare il maggior gettito che la norma è in grado di produrre, la RT espone il procedimento di stima attraverso il calcolo della maggiore imposta dovuta intercettabile e l'applicazione alla stessa del tasso percentuale prospettico di versamento spontaneo e coattivo. In particolare, la RT espone i passaggi riportati di seguito.

- La RT fornisce la quantificazione della maggiore imposta liquidabile: 4,5 miliardi di euro.

Tale stima, afferma la RT, è stata effettuata mediante una simulazione della liquidazione degli importi dovuti dai contribuenti che, per l'anno 2024, hanno omesso la dichiarazione IVA, ovvero non hanno presentato i quadri necessari a liquidare l'imposta dovuta

- Tasso storico di versamento degli importi richiesti in sede di liquidazione automatizzata: 20,6% (fonte: relazione Corte dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato relativo al 2024).
Tale tasso viene prudenzialmente ridotto in misura pari al 50%, considerato che i contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione sono sicuramente meno propensi all'adempimento di coloro che, pur avendo presentato la dichiarazione, non versano le somme dovute.
- Applicando il tasso rettificato all'imposta liquidabile, maggiorata delle sanzioni ridotte a un terzo, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 0,646 miliardi di euro.
- La differenza tra l'ammontare liquidabile e quello versato in esito alla comunicazione (maggiorato delle sanzioni), rappresenta il

quantum destinato all'iscrizione a ruolo, che è pari a 8,8 miliardi di euro per quantificare tale ultimo importo, non si è tenuto conto della riduzione a un terzo delle sanzioni poiché, diversamente, si sarebbe prodotta una sovrastima.

- Tasso percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo, pari al 14,37% (fonte: relazione Corte dei Conti su rendiconto per il 2024).
- Applicando detto tasso al totale degli importi iscrivibili a ruolo, si determina un effetto finanziario positivo pari a 1,27 miliardi di euro tasso percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo, pari al 14,37% (fonte: relazione Corte dei Conti su rendiconto per il 2024).
- Tenendo conto della possibilità di corrispondere le somme dovute in un massimo di 120 rate, la RT calcola l'importo riscuotibile annualmente pari a 0,127 miliardi di euro.
- Considerata la durata decennale della rateazione, si determina un effetto cumulativo annuale. La RT spiega che nell'anno $t+1$, ad esempio, essendo riscuotibili anche le rate relative all'anno t , il totale diviene pari a 0,254 miliardi di euro.
- Il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo, in relazione alle somme liquidate nel 2026, viene imputato a decorrere dalla seconda metà del 2028, così da tenere in considerazione le tempistiche necessarie a formare i ruoli e notificare le cartelle di pagamento.

La RT evidenzia, inoltre, che la presenza di importi iscritti a ruolo determinerà un ulteriore effetto positivo di gettito, derivante dall'applicazione del blocco delle compensazioni orizzontali, ex articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tale ultimo effetto, in via prudenziale, non viene quantificato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme introducono una nuova procedura di liquidazione automatizzata dell'IVA, che consente all'Agenzia delle entrate di procedere alla liquidazione dell'IVA, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate derivanti dalle norme in esame pari a 646 milioni di euro negli anni 2026 e 2027 e 710 milioni nel 2028. La RT precisa che la durata decennale della rateazione determina un effetto cumulativo annuale, in base al quale nell'anno $t+1$, ad esempio, essendo riscuotibili anche le rate relative all'anno t . Nella tabella della RT

sono inoltre riportati gli effetti di maggiore entrata per gli anni 2029 e 2030 pari rispettivamente a 837 milioni di euro e 964 milioni.

Con riferimento al procedimento di stima delle maggiori entrate, sulla base dei dati forniti e dalle ipotesi adottate dalla RT la quantificazione appare verificabile.

Commi 112-115 **(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette)**

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando il contenuto dell'articolo 25, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 (recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto anche ai contribuenti esercenti attività di impresa.

Si rammenta che l'articolo 25 del DPR 600 del 1973 rubricato "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi" prevede, al comma 1, che i soggetti indicati dal primo comma dell'articolo 23¹²⁷ che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. Il quinto periodo del comma 1 stabilisce che la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

In particolare, nell'anno 2028 si prevede che, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dello 0,5%, al netto dell'IVA, dell'importo da corrispondere. Detta aliquota è applicata nella misura dell'1% dall'anno 2029.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i contribuenti che:

- hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).

¹²⁷ Si tratta dei seguenti soggetti indicati dall'articolo 23 del DPR 600 del 1973. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del TUIR, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

- si trovano in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

L'individuazione delle modalità attuative delle norme in esame è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate.

Sono inoltre apportate modifiche di contenuto identico all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2025, che è destinato a sostituire le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, a partire dal 1° gennaio 2026.

Viene modificata la rubrica dei due articoli novellati come segue: "Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi".

Le norme in esame si applicano ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2028.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Applicazione di una ritenuta d'acconto (dello 0,5% nel 2028, dell'1% a partire dal 2029) nelle transazioni business to business (B2B) - IRPEF	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	292,0	0,0	0,0	292,0
Applicazione di una ritenuta d'acconto (dello 0,5% nel 2028, dell'1% a partire dal 2029) nelle transazioni business to business (B2B) - IRES	0,0	0,0	442,5	0,0	0,0	442,5	0,0	0,0	442,5

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di maggiore gettito, in termini di cassa, connessi alla disposizione in esame, come riepilogato nella seguente tabella:

<i>(criterio di cassa e valori in milioni di euro)</i>					
Imposta	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF	292	584	584	584	584
IRES	442,5	885	885	885	885
Totale	734,5	1.469	1.469	1.469	1.469

La RT precisa che la norma modifica l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di introdurre nell'ordinamento una norma di contrasto alle condotte di omessa dichiarazione con conseguente assenza di versamento e a quelle di omesso o insufficiente versamento di imposte regolarmente dichiarate mediante l'introduzione di una ritenuta d'acconto all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni (cd. B2B). In particolare, con la nuova misura si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa. In particolare nell'anno 2028 si prevede che, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dello 0,5%, al netto dell'IVA, dell'importo da corrispondere. Detta aliquota è applicata nella misura dell'1% dall'anno 2029.

La disposizione non incide, invece, sulle vigenti disposizioni che già Disciplinano specifiche forme di a titolo di acconto per i corrispettivi che concorrono al reddito di impresa - come, a titolo esemplificativo, quella prevista per gli intermediari dall'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - ovvero che già escludono dagli obblighi di ritenuta particolari categorie di contribuenti esercenti attività d'impresa, come i c.d. "contribuenti forfettari", esonerati da tali obblighi ai sensi dell'articolo 1, commi 67 e 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre, tenuto conto dell'elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall'applicazione della ritenuta in argomento i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e al Concordato preventivo biennale.

La RT chiarisce che la norma in esame intende contrastare, con finalità di recupero, due tipologie di evasione:

- *l'assessment gap*, ovvero l'omessa dichiarazione, cui consegue ovviamente il mancato versamento dell'imposta;
- *collection gap* che consiste nel mancato versamento di tutto o parte dell'imposta liquidata in dichiarazione.

Per quanto concerne il primo fenomeno, al fine di quantificare il maggior gettito che la norma è in grado di produrre, occorre tener conto che per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (ultimo anno per il quale si dispone di dati consolidati), l'ammontare delle fatture elettroniche *business to business* (B2B) emesse da contribuenti che non hanno adempiuto agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte dirette e IVA è stato in media, di 30 miliardi di euro, al netto dell'IVA, senza considerare i contribuenti forfettari (non assoggettati a ritenuta) e quelli già assoggettati a imposizione a titolo di acconto, come gli intermediari di commercio o gli agenti assicurativi.

Pertanto, una ritenuta a titolo di acconto pari all'1% sul valore delle transazioni di tipo B2B, a regime, dà luogo a un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro (30.000.000.000 x 0,01).

In assenza di dati certi concernenti la tipologia di imposte evase per effetto dell'omessa dichiarazione, al fine di valutare le maggiori entrate, rispettivamente, a titolo di IRES e di IRPEF, potenzialmente derivanti dall'emendamento, la RT utilizza la percentuale (nota), ricavata dall'osservazione del *collection gap*. Procedendo in tal modo, considerato che il *collection gap* IRES rappresenta il 43% del totale [1.929/(1929+2560)], la RT ritiene che sul predetto maggior gettito, circa 129 milioni di euro possano essere imputati all'IRES, mentre all'IRPEF sono attribuiti i restanti 171 milioni di euro. I predetti importi sono dimezzati nell'anno 2028, per il quale l'aliquota è applicata nella misura dello 0,5%.

Oltre al fenomeno dell'evasione da dichiarazione (cd. *assessment gap*), la ritenuta in argomento può contrastare anche il fenomeno dell'evasione da riscossione (cd. *collection gap*).

A tal riguardo, per effettuare una stima dei connessi effetti finanziari positivi, occorre analizzare separatamente i soggetti passivi dell'IRES e quelli dell'IRPEF.

Per quanto concerne i soggetti passivi dell'IRES, dalla Relazione 2025 sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e contributiva, emerge che l'ammontare dell'imposta dichiarata e non versata per l'anno 2022 (ultimo anno disponibile) è valutata in circa 1.929 milioni di euro.

Partendo da tale dato, per determinare i corrispondenti ricavi (cui viene applicata la ritenuta in questione), si procede come segue:

- dividendo l'imposta non versata per l'aliquota di imposta - pari al 24% - si ottiene la base imponibile, che è valutabile in 8.037 milioni di euro (1.929/0,24);
- al fine di quantificare l'ammontare dei ricavi, detta base imponibile viene divisa per l'indice ROS (calcolato come: Reddito imponibile/Ricavi) che, per i periodi di imposta 2022 e 2023, risulta mediamente pari all'8,5% in relazione ai soggetti passivi dell'IRES. In tal modo, si ottiene un ammontare di ricavi di circa 94.553 milioni di euro;

Per stimare la parte di tali ricavi riferiti a operazioni B2B, cui è applicabile la nuova ritenuta, è stato determinato, calcolando le certificazioni elettroniche (fatture e corrispettivi) rilevanti ai fini IVA, il rapporto tra le operazioni B2B e il totale delle operazioni. Essendo tale quoziente pari all'80%, i ricavi riferibili ai rapporti B2B risultano ammontare a 75.642 milioni di euro. Pertanto, dall'introduzione della nuova ritenuta è ragionevole attendere un maggior gettito, riferito alla platea IRES, per un importo pari a

378 milioni di euro per l'anno 2028 e a 756 milioni di euro a decorrere dal 2029.

Per quanto concerne la platea IRPEF, il cui *collection gap* ammonta a 2.560 milioni di euro, seguendo un analogo procedimento, emergono i seguenti risultati:

- dividendo l'imposta non versata per l'aliquota di imposta - pari, in media, al 33% - si ottiene la base imponibile, che è pari a 7.757 milioni di euro ($2.560/0,33$);
- al fine di quantificare l'ammontare dei ricavi, la base imponibile viene divisa per l'indice ROS (calcolato come: Reddito imponibile / Ricavi) che, per i periodi di imposta 2022 e 2023, risulta mediamente pari al 14,99% in relazione ai soggetti passivi dell'IRPEF. In tal modo, si ottiene un ammontare di ricavi pari a 51.747 milioni di euro;
- per individuare la quota parte di tali ricavi riferiti a operazioni B2B, utilizzando le certificazioni elettroniche (fatture e corrispettivi) rilevanti ai fini IVA, è stato determinato un quoziente ottenuto come rapporto tra le operazioni B2B e il totale delle operazioni. Essendo tale quoziente pari all'80%, i ricavi riferibili ai rapporti B2B risultano ammontare a 41.398 milioni di euro.

Pertanto, dall'introduzione della nuova ritenuta è ragionevole attendere un maggior gettito, riferito alla platea IRPEF, per un importo pari a 206,5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 413 milioni di euro a decorrere dal 2029.

La RT precisa che la presenza della ritenuta potrebbe anche dar luogo a un "circolo virtuoso", giacché il vantaggio derivante dalle condotte evasive diminuirebbe e ciò potrebbe indurre alcuni contribuenti a modificare la propria condotta fiscale, con ulteriori effetti positivi declinabili come "compliance indotta".

Inoltre, la RT fa presente che il gettito connesso all'assoggettamento a ritenuta dei contribuenti che adempiono fedelmente ai propri obblighi fiscali non è stato quantificato, poiché tali contribuenti possono tenere conto della ritenuta medesima in sede di quantificazione e versamento degli acconti ai fini delle imposte dirette e, quindi, l'effetto netto si risolverebbe solo in un'anticipazione (di qualche mese) della riscossione delle somme dovute. Per le stesse ragioni, si ritiene che non sussistano effetti finanziari connessi all'esclusione dei contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo, giacché per gli stessi la ritenuta in questione avrebbe comportato una mera anticipazione finanziaria, che sarebbe stata riassorbita al momento di versamento degli acconti; ciò, in quanto, l'omesso versamento delle somme dovute può rappresentare, rispettivamente, una causa di decadenza o esclusione.

Da ultimo, si evidenzia che, dalla Relazione 2025 sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e contributiva, si evince che, nel biennio 2021-2022, la dinamica del *collection gap* dell'IRES e dell'IRPEF è caratterizzata da un incremento delle somme non versate.

Pertanto, proiettando tale *trend* crescente sino all'anno 2029, l'importo del maggior gettito sarebbe superiore a quello descritto. Tuttavia, tenendo conto dei vari fattori macro-economici che possono influenzare l'altra componente del *tax gap* (i.e.: *l'assessment gap*) utilizzata per la quantificazione, tale maggior gettito potenziale non viene prudenzialmente ascrivito. Tenuto, altresì, conto che, cautelativamente, non sono stati quantificati gli effetti finanziari collegati ad un'eventuale emersione di base imponibile, non vengono conteggiate le maggiori addizionali IRPEF comunali e regionali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, modificando il contenuto dell'articolo 25, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 (recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), estendono l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto anche ai contribuenti esercenti attività di impresa (attualmente esclusi). In particolare, nell'anno 2028 si prevede che, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dello 0,5%, al netto dell'IVA, dell'importo da corrispondere. Detta aliquota è applicata nella misura dell'1% dall'anno 2029.

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate derivanti dalle norme in esame pari a 734,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.469 milioni di euro a decorrere dal 2029.

Con riferimento al procedimento di stima delle maggiori entrate, sulla base dei dati e gli elementi forniti dalla RT la quantificazione risulta verificabile rispetto agli importi calcolati di competenza. Andrebbero forniti chiarimenti con riguardo agli effetti scontati in termini di cassa, per i quali appare necessario acquisire gli elementi considerati nel procedimento di stima sia per l'IRPEF sia per l'IRES.

Comma 116 **(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)**

La norma, modificata nel corso dell'esame, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell'Amministrazione fiscale), intervengono sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro).

Si ricorda che l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2025 (testo unico in materia di versamenti e riscossioni) esclude la compensazione (cosiddetta orizzontale, ossia con tributi di natura diversa) per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, con alcune eccezioni indicate dalla norma.

Con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato si segnala che è stata soppressa dal testo originario dell'articolo 26 del disegno di legge di bilancio (AS. 1689) la norma estende – a decorrere dal 1° luglio 2026 – l'ambito soggettivo e oggettivo del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con i debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, ad oggi limitato alle banche e agli altri intermediari finanziari e ai cosiddetti bonus edilizi, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024.

Si rammenta che l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di compensare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (opzioni alternative alla detrazione fiscale per le spese edilizie e di efficienza energetica), con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, sostituendo il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 39 del 2024, si stabilisce in via generale che i crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione ai fini del pagamento dei debiti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Alla disposizione erano ascritti effetti di maggiori entrate tributarie pari a 44,9 milioni di euro per il 2026, 89,8 milioni a decorrere dal 2027, che vengono meno per effetto della soppressione della norma in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49 quinquies, del D.L. 223/2006, ai soggetti				207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0

con situazione debitoria superiore a 50.000 euro									
Minori spese correnti									
Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, di cui all'art. 37, c. 49 quinquies, del D.L. 223/2006, ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	207,0	207,0	207,0						

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti positivi connessi all'applicazione delle norme in esame:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2026	2027	2028
Inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro	207,0	207,0	207,0

La RT espone il procedimento di stima delle misure recate dall'inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro

La RT spiega che la disposizione pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 50 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 50 e 100 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, la RT espone il seguente procedimento di stima.

- In primo luogo si è proceduto a quantificare il numero teorico di contribuenti che, in un arco temporale di circa anno, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto. Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, la RT ha calcolato l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 100 mila euro).
- Tale ammontare è stato moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra settembre 2024 - agosto 2025 rispetto alla platea

complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 100 mila euro.

- In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle maggiori entrate derivanti dallo scarto dei crediti potenzialmente utilizzati in compensazione per effetto della disposizione è quantificato in euro 207 milioni di euro annui a partire dal 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme limitano la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il vigente limite è di 100.000 euro).

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate derivanti dalle norme in esame pari a 207 milioni di euro a decorrere dal 2026 a seguito dell'inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro.

In merito alla stima delle maggiori entrate (pari a 207 milioni annui dal 2026) derivanti dall'inibizione della possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale ai soggetti con situazione debitoria superiore a 50.000 euro, la RT espone il procedimento di stima senza fornire i dati e le ipotesi alla base della quantificazione. In proposito sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi circa i dati utilizzati nella stima.

Commi 117-118

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione)

La norma inserisce all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015, una nuova lettera b-ter), con la quale si dispone che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 dispone che i dati delle fatture elettroniche possono essere utilizzati:

- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica;
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo.

Le modalità attuative della disposizione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario					57,5	57,5		57,5	57,5
Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo – Altri enti					20,0	20,0		20,0	20,0
Maggiori entrate extra tributarie									
Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo - Erario					22,5	22,5		22,5	22,5
Maggiori entrate contributive									
Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo – Enti previdenziali					40,0	40,0		40,0	40,0
Minori spese correnti									
Efficientamento del sistema della riscossione tramite la possibilità per l'Agenzia delle entrate - Riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle		40,0	40,0						

fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo – Enti previdenziali									

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti positivi connessi all'applicazione delle norme in esame:

<i>importi in milioni di euro</i>	<i>dal 2027</i>
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	140,00
<i>di cui:</i>	
Erario	80,00
Enti previdenziali	40,00
Altri enti	20,00

La disposizione, di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva ed è, pertanto, suscettibile di produrre effetti finanziari positivi. In particolare, la possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi effettuati, grazie ad una riduzione del numero dei pignoramenti non efficaci in termini di riscossione.

Per la stima dell'incremento della riscossione coattiva la RT prende a riferimento i valori medi registrati nel periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi (il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento) ed un volume annuo di pignoramenti stimato pari a 600 mila (che corrisponde al numero di pignoramenti presso terzi effettuati nell'anno 2024).

Ipotizzando che l'efficacia possa raddoppiarsi per almeno il 10% dei pignoramenti presso terzi (indice di efficacia del 44,6% su circa 60.000 pignoramenti), l'incremento della riscossione coattiva è stimabile in circa 140 milioni di euro su base annua $[(60.000 \times 44,6\% \times 10.500) - (60.000 \times 22,3\% \times 10.500)]$.

Considerando le tempistiche per l'emanazione del decreto a cui sono demandate le modalità di attuazione e l'ambito applicativo dell'intervento (previste alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) e ipotizzando che la piena attuazione delle disposizioni possa essere conseguita in concreto a partire dal 2027, gli effetti finanziari sono scontati a decorrere dal 2027.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme intervengono sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all'agente della riscossione di avvalersi dei dati relativi alla somma dei

corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, in modo da migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi.

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate da riscossione da ruoli per 140 milioni di euro a decorrere dal 2027. La stima degli effetti positivi si basa sull'ipotesi assunta dalla RT che l'indice di efficacia della riscossione possa raddoppiarsi per almeno il 10% dei pignoramenti presso terzi. Pertanto, l'indice di efficacia desunto dai dati amministrativi registrati nel biennio 2023-2024 pari a 22,3 per cento passerebbe, in base all'ipotesi della RT al 44,6 per cento per il 10 per cento dei pignoramenti.

Si evidenzia in primo luogo che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla RT la stima appare verificabile. Andrebbero tuttavia forniti maggiori elementi informativi circa l'ipotesi adottata circa il raddoppio dell'indice di efficacia dei pignoramenti, al fine di poter valutare la prudenzialità della stima.

Commi 119-124

(Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti da fumo di nuova generazione, modificando diverse disposizioni del decreto legislativo n° 504 del 1995 (Testo Unico Accise – TUA).

Si ricorda in linea generale che l'accisa sui tabacchi è composta da due elementi strutturali:

- Componente specifica Importo fisso per ogni 1.000 sigarette / per Kg di tabacco. Non dipende dal prezzo di vendita.
- Componente proporzionale (ad valorem) Percentuale applicata sul prezzo di vendita al pubblico.

Inoltre, lo Stato può stabilire che, sotto una certa soglia, le aziende devono comunque pagare un'accisa minima.

Accisa sulle sigarette [comma 119, lettera a), numeri 1 e 3 e lettera e) numero 2]

Le norme aumentano l'importo specifico fisso per unità di prodotto, che a legislazione vigente è pari a 29,50 euro per 1.000 sigarette a decorrere dal 2025, nelle seguenti misure:

- per l'anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l'anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall'anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

Le norme riducono l'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico dal 49,50 per cento al:

- 49,23 per cento per l'anno 2026;
- 48,50 per cento per l'anno 2027;
- 48 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Le norme intervengono, inoltre, sull'onere fiscale minimo - comprendente l'accisa (nelle sue due componenti) e l'imposta sul valore aggiunto - prevedendo che tale onere non sia più calcolato come percentuale dell'accisa e dell'iva calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", bensì come un importo fisso in euro per unità di prodotto, stabilito in

- 216 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2026;
- 221 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2027;
- 227 euro per 1.000 sigarette a decorrere dall'anno 2028.

Si rammenta che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e ai successivi aggiornamenti, l'importo dell'onere fiscale minimo si calcola con riferimento al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato delle sigarette), ossia il rapporto fra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente. Attualmente l'onere fiscale minimo è pari al 98,80 per cento della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti (fissa e ad valorem) e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

Si rammenta che l'onere fiscale minimo (IVA + accisa) dal 1° febbraio 2025 è pari a euro 209,30 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette)¹²⁸.

Accisa sui sigaretti [comma 119, lettera a), numero 2.1 e lettera e), numero 1]

Le norme incrementano:

- l'importo minimo dell'accisa sui sigaretti da 37 euro il chilogrammo convenzionale (vigente) a:
 - 47 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2026,
 - 49 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2027,
 - 51 euro il chilogrammo convenzionale a decorrere dall'anno 2028.
- l'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico dei sigaretti, dal 24 per cento (vigente) al:
 - 27 per cento per il 2026,
 - 27,50 per cento per il 2027 e
 - 28 per cento a decorrere dal 2028.

Accisa sul tabacco trinciato [comma 119, lettera a), numero 2.2 e lettera e), numero 3]

Le norme incrementano:

¹²⁸ Agenzia delle dogane e monopoli. Composizione del prezzo del tabacco lavorato.
https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/tabacchi/prezzi/composizione_prezzo

- l'importo minimo dell'accisa sul tabacco trinciato da 148,50 euro il chilogrammo convenzionale (vigente) a:
 - 161,50 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2026,
 - 165,50 euro il chilogrammo convenzionale per l'anno 2027,
 - 169,50 euro il chilogrammo convenzionale a decorrere dall'anno 2028.
- l'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico tabacco trinciato, dal 60 per cento (vigente) al:
 - 60,7 per cento per il 2026,
 - 60,9 per cento per il 2027 e
 - 61,1 per cento a decorrere dal 2028.

Accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione [comma 119, lettera b)]

Le norme riducono l'importo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. prodotti *heat not burn*), che si calcola applicando un coefficiente all'importo dell'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale. In particolare, il coefficiente, che 1° gennaio 2026 è pari al 42 per cento, viene rideterminato nelle seguenti misure:

- 40,50 per cento per l'anno 2026;
- 41 per cento per l'anno 2027;
- 42 per cento a decorrere dall'anno 2028.

Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig) [comma 119, lettera c)]

La norma, modificando l'articolo 62-*quater* del TUA, aumenta l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o *e-cig*) sia contenenti nicotina sia senza nicotina.

Si rammenta che sulla base di quanto previsto dall'articolo 62-*quater* del TUA l'aliquota dell'imposta al consumo in argomento si si calcola applicando un coefficiente all'importo dell'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale. Si ricorda che l'imposta si applica anche ai liquidi e agli aromi, ai sensi del comma 7 del citato articolo.

Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è incrementato dal 17 per cento (vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026) al:

- 18 per cento per l'anno 2026;
- 20 per cento per l'anno 2027;

- 22 per cento, a decorrere dall'anno 2028.

Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è incrementato dal 12 per cento (vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026) al:

- 13 per cento per l'anno 2026;
- 15 per cento per l'anno 2027;
- 17 per cento per l'anno 2028.

Le norme dettano disposizioni sulle *nicotine pouches* [comma 119, lettera d) e commi 120-123].

Le norme modificano le disposizioni contenute nell'articolo 62-*quater*.1 del TUA, in materia di prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

Si prevede, in particolare quanto segue.

- Le spedizioni fra depositi autorizzati vanno comunicate trimestralmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti.
- E' vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle *nicotine pouches*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone dei poteri inibitori avverso le offerte *online* previsti dall'articolo 102 del decreto-legge n. 104 del 2020.
- Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell'ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.
- L'imballaggio esterno e le confezioni unitarie devono presentare le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d'uso e l'avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo.
- La vendita di tali prodotti è condizionata all'utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg.
- La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio.
- I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla

data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato sono stati modificati i termini di pagamento delle accise come segue.

Sono stati modificati due articoli del TUE l'articolo 39-*decies*, comma 3, (relativo al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) e l'articolo 62-*quater* (relativo al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). A seguito della modifica, i termini per il pagamento delle suddette imposte sono i seguenti:

- di norma, entro il 16 del mese successivo, per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente;
- entro il 20 agosto, per le immissioni avvenute nel mese di luglio;
- entro il 27 dicembre per le immissioni realizzate fra il 1° e il 15 dicembre.

In quest'ultimo caso non è previsto il versamento unitario delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.

Si rammenta che nella formulazione vigente dell'articolo 39-*decies*, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni sui termini di pagamento delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del fumo si applicano per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Incremento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all'art. 39- <i>octies</i> , del D.Lgs. 504/1995	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9	213,0	465,8	796,9

La relazione tecnica la RT riporta un prospetto riepilogativo degli effetti connessi agli interventi previsti dall'articolo in esame:

(milioni di euro)

PROPOSTA CALENDARIO FISCALE 2026-2028	ANNO 2026			ANNO 2027			ANNO 2028			TOTALE
Categoria prodotto	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	
Sigarette	12.418,6	12.591,2	172,6	12.418,6	12.789,8	371,2	12.418,6	13.055,8	637,2	1.181,0
Sigaretti	106,9	123,9	17,0	106,9	127,4	20,5	106,9	130,9	24,0	61,5
Tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette	966,7	1.012,5	45,8	966,7	1.032,0	65,3	966,7	1.051,6	84,9	196,0
Tabacchi da inalazione senza combustione	1.576,3	1.543,7	-32,6	1.576,3	1.554,6	-21,7	1.576,3	1.576,3	0,0	-54,3
Prodotti liquidi da inalazione e aromi	157,5	167,7	10,2	157,6	188,1	30,5	157,6	208,4	50,8	91,5
TOTALE	15.226,0	15.439,0	213,0	15.226,1	15.691,9	465,8	15.226,1	16.023,0	796,9	1.475,7

Accisa sulle sigarette (comma 119, lettera a), numeri 1 e 3 e lettera e) numero 2]

La RT stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa siano pari a +172,6 milioni di euro per il 2026, a +371,2 milioni di euro per il 2027 e a +637,2 milioni di euro a decorrere dal 2028. Nelle tabelle seguenti vengono evidenziati gli effetti annuali derivanti dall'intervento.

Tabella 1 – Anno 2026

PARAMETRI IPOTIZZATI	
Iva	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	49,23
Importo Onere fiscale minimo	216
Importo specifico fisso	32,00

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	0,00	172,72	43,28	0	211,347	52,959	264,306
5,00	250,0	3,11	1749,834	9,00	170,92	45,08	5.748,327	299,078,234	78,881622	377,959,856
5,20	260,0	150	846,088	18,00	169,11	46,89	5.229,578	143,081882	39,673,050	182,754,931
5,30	265,0	20,46	11513,344	22,50	168,21	47,79	259,050,244	1936,659,625	550,222,719	2,486,882,344
5,40	270,0	4,26	2,399,429	27,00	167,31	48,69	64,784,587	401,448,488	116,828,204	519,276,692
5,50	275,0	42,69	24,026,080	30,53	167,38	49,59	733,516,231	4,021,485,319	1,191,453,322	5,212,938,641
5,70	285,0	0,63	354,637	32,80	172,31	51,39	11,632,106	61,107,567	18,224,815	79,332,382
5,80	290,0	0,03	16,739	33,93	174,77	52,3	567,943	2,925,418	875,433	3,800,851
6,00	300,0	9,47	5,330,539	36,21	179,69	54,1	193,018,829	957,844,613	288,382,178	1,246,226,790
6,20	310,0	6,03	3,393,692	38,49	184,61	55,9	130,623,205	626,509,481	189,707,383	816,216,864
6,30	315,0	0,03	14,986	39,63	187,07	56,8	593,909	2,803,498	851,225	3,654,723
6,50	325,0	11,76	6,618,198	41,89	192,00	58,61	277,236,316	1,270,694,022	387,892,587	1,658,596,609
6,80	340,0	0,00	51	45,31	199,38	61,31	2,318	10,201	3,137	13,338
7,00	350,0	0,03	16,176	47,58	204,31	63,11	769,649	3,304,896	1,020,860	4,325,756
TOTALI		100,00	56.280.998				1.702.773.243	9.727.164.591	2.864.069.493	12.591.234.084
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-172.623.239	172.623.239	0	172.623.239

Tabella 2 – Anno 2027

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,50
Importo Onere fiscale minimo	221
Importo specifico fisso	35,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	-5,00	177,72	43,28	-6,18	217,465	52,959	270,424
5,00	250,0	3,11	1749,814	4,00	175,92	45,08	6,999,257	307,827,305	78,881,622	386,708,927
5,20	260,0	1,50	846,088	13,00	174,11	46,89	10,999,139	147,312,320	39,673,050	186,985,370
5,30	265,0	20,46	11513,344	17,50	173,21	47,79	201483,523	1994,226,346	550,222,719	2,544,449,065
5,40	270,0	4,26	2,399,429	22,00	172,31	48,69	52,787,441	413,445,633	116,828,204	530,273,838
5,50	275,0	42,69	24,026,080	26,50	171,41	49,59	636,691,128	4,118,310,423	1,191,453,322	5,309,763,744
5,70	285,0	0,63	354,637	31,38	173,73	51,39	11,128,521	616,111,52	18,224,815	79,835,967
5,80	290,0	0,03	16,739	32,55	176,15	52,3	544,844	2,948,519	875,433	3,823,951
6,00	300,0	9,47	5,330,539	34,90	181,00	54,1	186,035,823	964,827,619	288,382,178	1,253,209,797
6,20	310,0	6,03	3,393,692	37,25	185,85	55,9	126,415,027	630,717,659	189,707,383	820,425,042
6,30	315,0	0,03	14,986	38,42	188,28	56,8	575,776	2,821,632	851,225	3,672,857
6,50	325,0	11,76	6,618,198	40,76	193,13	58,61	269,757,752	1,278,172,586	387,892,587	1,666,065,173
6,80	340,0	0,00	51	44,29	200,40	61,31	2,266	10,253	3,137	13,390
7,00	350,0	0,03	16,176	46,64	205,25	63,11	754,443	3,320,101	1,020,860	4,340,961
TOTALI		100,00	56,280,998	-	-	-	1,504,168,822	9,925,769,012	2,864,069,493	12,789,838,505
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-371,227,660	371,227,660	0	371,227,660

Tabella 3 – Anno 2028

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,00
Importo Onere fiscale minimo	227
Importo specifico fisso	38,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q.F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	-11,00	183,72	43,28	-13,460	224,807	52,959	277,766
5,00	250,0	3,11	1749,814	-2,00	181,92	45,08	-3,499,628	318,326,190	78,881,622	397,207,812
5,20	260,0	1,50	846,088	7,00	180,11	46,89	5,922,614	152,388,846	39,673,050	182,061,895
5,30	265,0	20,46	11513,344	11,50	179,21	47,79	132,403,458	2,063,306,411	550,222,719	2,613,529,130
5,40	270,0	4,26	2,399,429	16,00	178,31	48,69	38,390,866	427,842,208	116,828,204	544,670,413
5,50	275,0	42,69	24,026,080	20,50	177,41	49,59	492,534,646	4,262,466,904	1,191,453,322	5,453,920,226
5,70	285,0	0,63	354,637	29,50	175,61	51,39	10,461,803	62,277,870	18,224,815	80,502,685
5,80	290,0	0,03	16,739	31,00	177,70	52,3	518,899	2,974,463	875,433	3,849,896
6,00	300,0	9,47	5,330,539	33,40	182,50	54,1	178,040,014	972,823,428	288,382,178	1,261,205,606
6,20	310,0	6,03	3,393,692	35,80	187,30	55,9	121,494,174	635,638,513	189,707,383	825,345,896
6,30	315,0	0,03	14,986	37,00	189,70	56,8	554,495	2,842,912	851,225	3,694,138
6,50	325,0	11,76	6,618,198	39,39	194,50	58,61	260,690,821	1,287,239,517	387,892,587	1,675,132,104
6,80	340,0	0,00	51	42,99	201,70	61,31	2,199	10,319	3,137	13,456
7,00	350,0	0,03	16,176	45,39	206,50	63,11	734,224	3,340,321	1,020,860	4,361,181
TOTALI		100,00	56,280,998	-	-	-	1,238,235,123	10,191,702,711	2,864,069,493	13,055,772,203
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-637,161,359	637,161,359	0	637,161,359

La RT prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4 – Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	4,95	0,15	0,0
5,00	5,15	0,15	3,1
5,20	5,35	0,15	15
5,30	5,45	0,15	20,5
5,40	5,56	0,16	4,3
5,50	5,65	0,15	42,7
5,70	5,85	0,15	0,6
5,80	5,95	0,15	0,0
6,00	6,15	0,15	9,5
6,20	6,35	0,15	6,0
6,30	6,45	0,15	0,0
6,50	6,64	0,14	11,8
6,80	6,94	0,14	0,0
7,00	7,14	0,14	0,0

Tabella 5 – Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,06	0,26	0,0
5,00	5,26	0,26	3,1
5,20	5,46	0,26	15
5,30	5,56	0,26	20,5
5,40	5,68	0,28	4,3
5,50	5,78	0,28	42,7
5,70	5,97	0,27	0,6
5,80	6,06	0,26	0,0
6,00	6,26	0,26	9,5
6,20	6,45	0,25	6,0
6,30	6,54	0,24	0,0
6,50	6,73	0,23	11,8
6,80	7,02	0,22	0,0
7,00	7,21	0,21	0,0

Tabella 6 – Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,19	0,39	0,0
5,00	5,39	0,39	3,1
5,20	5,59	0,39	15
5,30	5,69	0,39	20,5
5,40	5,81	0,41	4,3
5,50	5,91	0,41	42,7
5,70	6,09	0,39	0,6
5,80	6,19	0,39	0,0
6,00	6,38	0,38	9,5
6,20	6,56	0,36	6,0
6,30	6,66	0,36	0,0
6,50	6,84	0,34	11,8
6,80	7,13	0,33	0,0
7,00	7,31	0,31	0,0

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

Accisa sui sigaretti [comma 119, lettera a), numero 2.1 e lettera e), numero 1]

La RT stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +17 milioni di euro per il 2026, a +20,5 milioni di euro per il 2027 e a +24,0 milioni di euro a partire dal 2028.

Prevede, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

Tabella 7- Effetti sui prezzi 2026 -2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

2026				2027				2028			
EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI			
da	€/Kg.	a	Quota mercato	da	€/Kg.	a	Quota mercato	da	€/Kg.	a	Quota mercato
70,00	83,00	13,00	0,1	70,00	86,00	16,00	0,1	70,00	89,00	19,00	0,1
88,00	101,00	13,00	0,0	88,00	104,00	16,00	0,0	88,00	107,00	19,00	0,0
89,40	103,00	13,60	0,1	89,40	106,00	16,60	0,1	89,40	108,00	18,60	0,1
90,00	103,00	13,00	0,9	90,00	106,00	16,00	0,9	90,00	109,00	19,00	0,9
92,00	105,00	13,00	0,1	92,00	108,00	16,00	0,1	92,00	111,00	19,00	0,1
96,00	109,00	13,00	19,5	96,00	112,00	16,00	19,5	96,00	115,00	19,00	19,5
98,00	111,00	13,00	0,3	98,00	114,00	16,00	0,3	98,00	117,00	19,00	0,3
100,00	113,00	13,00	31,2	100,00	116,00	16,00	31,2	100,00	119,00	19,00	31,2
104,00	117,00	13,00	2,3	104,00	120,00	16,00	2,3	104,00	123,00	19,00	2,3
108,00	121,00	13,00	17,0	108,00	124,00	16,00	17,0	108,00	127,00	19,00	17,0
112,00	125,00	13,00	0,5	112,00	128,00	16,00	0,5	112,00	131,00	19,00	0,5
116,00	129,00	13,00	1,3	116,00	132,00	16,00	1,3	116,00	135,00	19,00	1,3
120,00	133,00	13,00	0,3	120,00	136,00	16,00	0,3	120,00	139,00	19,00	0,3
124,00	137,00	13,00	0,3	124,00	140,00	16,00	0,3	124,00	143,00	19,00	0,3
126,00	139,00	13,00	0,9	126,00	142,00	16,00	0,9	126,00	145,00	19,00	0,9
128,00	141,00	13,00	2,6	128,00	144,00	16,00	2,6	128,00	147,00	19,00	2,6
128,89	142,00	13,11	3,3	128,89	145,00	16,11	3,3	128,89	148,00	19,11	3,3
130,00	143,00	13,00	0,1	130,00	146,00	16,00	0,1	130,00	149,00	19,00	0,1
138,00	151,00	13,00	0,7	138,00	154,00	16,00	0,7	138,00	157,00	19,00	0,7
140,00	153,00	13,00	2,9	140,00	156,00	16,00	2,9	140,00	159,00	19,00	2,9
150,00	163,00	13,00	0,7	150,00	166,00	16,00	0,7	150,00	169,00	19,00	0,7
152,00	165,00	13,00	0,1	152,00	168,00	16,00	0,1	152,00	171,00	19,00	0,1
156,00	169,00	13,00	0,0	156,00	172,00	16,00	0,0	156,00	174,00	18,00	0,0
160,00	171,00	11,00	0,1	160,00	174,00	14,00	0,1	160,00	177,00	17,00	0,1
168,00	179,00	11,00	0,1	168,00	181,00	13,00	0,1	168,00	183,00	15,00	0,1
170,00	181,00	11,00	4,3	170,00	183,00	13,00	4,3	170,00	185,00	15,00	4,3
172,00	183,00	11,00	5,0	172,00	185,00	13,00	5,0	172,00	187,00	15,00	5,0
173,34	184,00	10,66	0,6	173,34	186,00	12,66	0,6	173,34	189,00	15,66	0,6
176,00	187,00	11,00	2,3	176,00	189,00	13,00	2,3	176,00	192,00	16,00	2,3
180,00	192,00	12,00	0,2	180,00	194,00	14,00	0,2	180,00	196,00	16,00	0,2
184,00	196,00	12,00	0,1	184,00	198,00	14,00	0,1	184,00	200,00	16,00	0,1
192,00	204,00	12,00	0,1	192,00	207,00	15,00	0,1	192,00	209,00	17,00	0,1
196,00	209,00	13,00	0,0	196,00	211,00	15,00	0,0	196,00	213,00	17,00	0,0
200,00	213,00	13,00	0,1	200,00	215,00	15,00	0,1	200,00	218,00	18,00	0,1
204,00	217,00	13,00	0,1	204,00	220,00	16,00	0,1	204,00	222,00	18,00	0,1
208,00	221,00	13,00	0,6	208,00	224,00	16,00	0,6	208,00	226,00	18,00	0,6
212,00	226,00	14,00	0,2	212,00	228,00	16,00	0,2	212,00	231,00	19,00	0,2
213,33	227,00	13,67	0,0	213,33	230,00	16,67	0,0	213,33	232,00	18,67	0,0
220,00	234,00	14,00	0,1	220,00	237,00	17,00	0,1	220,00	240,00	20,00	0,1
224,00	238,00	14,00	0,0	224,00	241,00	17,00	0,0	224,00	244,00	20,00	0,0
228,00	243,00	15,00	0,0	228,00	245,00	17,00	0,0	228,00	248,00	20,00	0,0
230,00	245,00	15,00	0,1	230,00	248,00	18,00	0,1	230,00	250,00	20,00	0,1
234,00	249,00	15,00	0,1	234,00	252,00	18,00	0,1	234,00	255,00	21,00	0,1
240,00	256,00	16,00	0,0	240,00	258,00	18,00	0,0	240,00	261,00	21,00	0,0
280,00	298,00	18,00	0,0	280,00	302,00	22,00	0,0	280,00	305,00	25,00	0,0
292,00	311,00	19,00	0,1	292,00	314,00	22,00	0,1	292,00	318,00	26,00	0,1
330,00	352,00	22,00	0,1	330,00	355,00	25,00	0,1	330,00	360,00	30,00	0,1
332,00	354,00	22,00	0,0	332,00	358,00	26,00	0,0	332,00	362,00	30,00	0,0
340,00	362,00	22,00	0,0	340,00	366,00	26,00	0,0	340,00	370,00	30,00	0,0
360,00	384,00	24,00	0,0	360,00	388,00	28,00	0,0	360,00	392,00	32,00	0,0
420,00	448,00	28,00	0,0	420,00	453,00	33,00	0,0	420,00	458,00	38,00	0,0
436,00	465,00	29,00	0,1	436,00	470,00	34,00	0,1	436,00	475,00	39,00	0,1
460,00	490,00	30,00	0,0	460,00	496,00	36,00	0,0	460,00	501,00	41,00	0,0
480,00	512,00	32,00	0,0	480,00	517,00	37,00	0,0	480,00	523,00	43,00	0,0
504,00	537,00	33,00	0,0	504,00	543,00	39,00	0,0	504,00	549,00	45,00	0,0
516,00	550,00	34,00	0,1	516,00	556,00	40,00	0,1	516,00	562,00	46,00	0,1
592,00	631,00	39,00	0,0	592,00	638,00	46,00	0,0	592,00	645,00	53,00	0,0
664,00	708,00	44,00	0,0	664,00	716,00	52,00	0,0	664,00	724,00	60,00	0,0
716,00	763,00	47,00	0,1	716,00	772,00	56,00	0,1	716,00	781,00	65,00	0,1
800,00	853,00	53,00	0,0	800,00	862,00	62,00	0,0	800,00	872,00	72,00	0,0
820,00	874,00	54,00	0,0	820,00	884,00	64,00	0,0	820,00	894,00	74,00	0,0
1460,00	1557,00	97,00	0,1	1460,00	1574,00	114,00	0,1	1460,00	1592,00	132,00	0,1

Accisa sul tabacco trinciato [comma 119, lettera a), numero 2.2 e lettera e), numero 3]

La RT stima che gli effetti gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +45,8 milioni di euro per il 2026, a +65,3 milioni di euro per il 2027 e a +84,9 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Prevede, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di tabacco trinciato per sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 8 – Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	234,00	17,33	0,0
230,00	248,00	18,00	0,0
237,50	255,00	17,50	0,3
240,00	258,00	18,00	12,8
243,00	261,00	18,00	0,0
243,33	261,00	17,67	0,5
243,34	261,00	17,66	0,0
245,00	263,00	18,00	0,0
246,67	264,00	17,33	19,1
247,50	265,00	17,50	15
250,00	265,00	15,00	6,3
252,86	268,00	15,14	0,3
253,33	269,00	15,67	0,5
255,56	271,00	15,44	0,6
256,67	272,00	15,33	516
260,00	276,00	16,00	0,8
262,50	278,00	15,50	2,0
266,67	283,00	16,33	3,5

Tabella 9 – Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	240,00	23,33	0,0
230,00	253,00	23,00	0,0
237,50	261,00	23,50	0,3
240,00	263,00	23,00	12,8
243,00	266,00	23,00	0,0
243,33	266,00	22,67	0,5
243,34	266,00	22,66	0,0
245,00	268,00	23,00	0,0
246,67	270,00	23,33	19,1
247,50	271,00	23,50	15
250,00	271,00	21,00	6,3
252,86	273,00	20,14	0,3
253,33	274,00	20,67	0,5
255,56	276,00	20,44	0,6
256,67	277,00	20,33	516
260,00	281,00	21,00	0,8
262,50	283,00	20,50	2,0
266,67	288,00	21,33	3,5

Tabella 10- Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	245,00	28,33	0,0
230,00	259,00	29,00	0,0
237,50	266,00	28,50	0,3
240,00	269,00	29,00	12,8
243,00	272,00	29,00	0,0
243,33	272,00	28,67	0,5
243,34	272,00	28,66	0,0
245,00	274,00	29,00	0,0
246,67	275,00	28,33	19,1
247,50	276,00	28,50	15
250,00	277,00	27,00	6,3
252,86	278,00	25,14	0,3
253,33	279,00	25,67	0,5
255,56	281,00	25,44	0,6
256,67	282,00	25,33	51,6
260,00	286,00	26,00	0,8
262,50	289,00	26,50	2,0
266,67	293,00	26,33	3,5

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento pari in media – per un pacchetto da 30 grammi – a circa 50 centesimi per il 2026, a circa 60 centesimi per il 2027 e a circa 80 centesimi a decorrere dal 2028.

Accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione [comma 119, lettera b)]

La RT afferma che il comma 119, lettera b), prevede, per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco, un decremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale di 1,5 punti percentuali per il 2026 (40,5 per cento) e di 1 punto percentuale per il 2027 (41 per cento). A decorrere dal 2028, la suddetta percentuale viene riportata a quella prevista dalla normativa attualmente vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026 (42 per cento).

Di seguito la RT riporta i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Tabella 11 – Tabacchi da inalazione senza combustione

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggior gettito nel triennio 2026-2028 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2026	2027	2028	
Normativa vigente	Aliquota 42%	Aliquota 42%	Aliquota 42%	-54,3
	1.576,28	1.576,28	1.576,28	
Nuova proposta	Aliquota 40,5%	Aliquota 41%	Aliquota 42%	
	1.543,69	1.554,55	1.576,28	
Maggior gettito (milioni di euro)	-32,6	-21,7	0,0	

La RT afferma che le suddette stime si intendono comprensive degli effetti finanziari relativi alle scorte dei prodotti della specie assimilati dalla previgente normativa ai tabacchi da inalazione senza combustione in virtù dell'articolo 39-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 nella sua precedente formulazione e non si è ritenuto di effettuare una valutazione degli effetti finanziari relativi ai prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco in considerazione della recente introduzione della stessa nella quale è registrato un numero esiguo di prodotti, non tutti allo stato commercializzati.

Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig) [comma 119, lettera c)]

La RT evidenzia che il comma 119, lettera c), prevede per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi, un incremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale, rispetto a quella prevista dalla normativa attualmente vigente (17 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 12 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi a decorrere dal 1° gennaio 2026) di 1 punto percentuale per il 2026, 3 punti percentuali per il 2027 e 5 punti percentuali a decorrere dal 2028, portandola:

- 1) dal 1° gennaio 2026 al 18 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 13 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 2) dal 1° gennaio 2027 al 20 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 15 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 3) dal 1° gennaio 2028 al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.

Tabella 17 -Prodotti liquidi da inalazione senza combustione e aromi

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	INTERVENTO PROPOSTO 2026			Maggior gettito stimato 2026	INTERVENTO PROPOSTO 2027			Maggior gettito stimato 2027	INTERVENTO PROPOSTO 2028			Maggior gettito stimato 2028
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)		Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)		Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	
Contententi nicotina	0,165336	773.357.695	127.864.030	7.103.557	0,183707	773.357.695	142.071.145	21.310.672	0,202078	773.357.695	156.278.259	35.517.786
Non contenenti nicotina	0,119409	333.891.312	39.869.790	3.066.907	0,137780	333.891.312	46.003.603	9.200.721	0,156151	333.891.312	52.137.417	15.334.534
Totale		1.107.249.007	167.733.820	10.170.464		1.107.249.007	188.074.748	30.511.392		1.107.249.007	208.415.676	50.852.321
TOTALE MAGGIOR GETTITO STIMATO SU BASE ANNUA				10.170.464				30.511.392				50.852.321

Disposizioni sulle *nicotine pouches* [comma 119, lettera d) e commi 120-123]

Le norme introducono delle disposizioni amministrative e procedurali e dettano disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del TUA. La RT afferma che le norme in argomento non determinano effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato la RT precisa quanto segue.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati modificati i termini di versamento delle accise sui tabacchi lavorati immessi in consumo e sui prodotti da inalazione senza combustione. In particolare, si prevede che per i tabacchi e i prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-bis, del T.U.A. immessi in consumo in ciascun mese il pagamento dell'imposta deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo, ad eccezione delle immissioni in consumo del mese di luglio, per le quali il versamento dell'accisa deve avere luogo entro il giorno 20 del mese di agosto. Per l'immissione in consumo dei medesimi prodotti riferita al periodo dal 1° al 15 dicembre l'imposta è versata entro il 27 del medesimo mese di dicembre. Tali previsioni lasciando inalterate le previsioni di incasso rispetto a legislazione vigente non determinano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, sono rideterminati i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Le norme dettano una nuova disciplina per le *nicotine pouches*, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro,

avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Infine, aggiorna le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate pari 213 milioni di euro nel 2026, 465,8 milioni nel 2027 e 796,9 milioni di euro a decorrere dal 2028.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla RT in ordine ai dati di consumo e agli andamenti di mercato ipotizzati per ciascuno dei prodotti contemplati dalle disposizioni in esame, nonché in considerazione degli incrementi di prezzo previsti per il 2026, 2027 e 2028.

Comma 125

(Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)

Le norme differiscono al 1° gennaio 2027 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (*plastic tax*) dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*).

In particolare, le norme dispongono quanto segue.

- E' differita dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (cosiddetta *plastic tax*) di cui all'articolo 1, commi 634-652, della legge n. 160 del 2019.

Si ricorda che i commi 634-658 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) hanno istituito e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Il termine di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni istitutive della *plastic tax* è stato più volte differito nel tempo. Da ultimo il termine è stato differito dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 dall'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024.

La relazione tecnica riferita al decreto-legge 39 del 2024 ha quantificato minori entrate per l'imposta di consumo pari a 72,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 292 milioni di euro per l'anno 2025 e 219 milioni di euro per l'anno 2026. Sono inoltre quantificati gli effetti fiscali indotti su IRES, IRPEF e IRAP in termini di maggiori entrate per l'anno 2025, 2026 e 2027 e minori entrate per l'anno 2028.

- E' differita dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 la data di entrata in vigore l'entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul

consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta *sugar tax*), recate dall'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 661-667 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha istituito la cosiddetta *sugar tax* sul consumo delle bevande analcoliche. La relazione tecnica allegata alla legge n. 160 del 2019 stimava che l'introduzione dell'imposta avrebbe determinato maggiori entrate a titolo di imposta di consumo per l'anno 2020 pari a 58,5 milioni di euro (ipotizzando l'entrata in vigore dell'imposta dal 1° ottobre 2020) e a regime a decorrere dal 2021 pari a 350,8 milioni di euro annui. A fronte di queste maggiori entrate erano scontate minori entrate a titolo di imposte dirette e Irap.

Le citate disposizioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno differito l'efficacia. Tra gli ultimi differimenti si rammenta l'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) che ha differito l'efficacia delle disposizioni dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, determinando minori entrate per l'imposta di consumo pari a 183 milioni di euro per l'anno 2024. Con l'articolo 9-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2024 la data di efficacia delle disposizioni in commento è stata ulteriormente differita dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025. Da ultimo, l'articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2025 ha differito l'efficacia delle disposizioni al 1° gennaio 2026. La RT ha quantificato minori entrate per l'imposta di consumo pari a 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 29 milioni di euro per l'anno 2026. Sono inoltre quantificati gli effetti fiscali indotti su IRES, IRPEF e IRAP in termini di maggiori entrate per l'anno 2026 e minori entrate per l'anno 2027.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive <i>plastic tax</i> – imposta di consumo	73,0	73,0		73,0	73,0		73,0	73,0	
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – imposta di consumo	312,0	28,4		312,0	28,4		312,0	28,4	
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – IRES			16,2			16,2			16,2
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – IRPEF			16,2			16,2			16,2

Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – IRAP						9,3			9,3
Maggiori entrate tributarie									
Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive <i>plastic tax</i> – imposte dirette		20,4	11,7		20,4	11,7		20,4	11,7
Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive <i>plastic tax</i> – IRAP					5,4	2,9		5,4	2,9
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – IRES		43,7			43,7			43,7	
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – IRPEF		43,7			43,7			43,7	
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> – IRAP					23,1			23,1	
Minori spese correnti									
Differimento dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive <i>plastic tax</i> – IRAP		5,4	2,9						
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> - IRAP		23,1							
Maggiori spese correnti									
Differimento dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della <i>sugar tax</i> - IRAP			9,3						

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

Si riportano di seguito le tabelle contenute nella RT che riepilogano gli effetti finanziari rispettivamente per il differimento della *plastic tax* e della *sugar tax*:

Plastic tax*(milioni di euro)*

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
Imposta di consumo	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
II.DD.	0,0	20,4	11,7	-8,8	0,0
IRAP	0,0	5,4	2,9	-2,4	0,0
Totale	-73,0	-47,2	14,6	-11,2	0,0

Sugar tax*(milioni di euro)*

	2026	2027	2028	2029	dal 2030
Sugar tax	-312,0	-28,4	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0
IRPEF	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0
IRAP	0,0	23,1	-9,3	-1,0	0,0
Totale	-312,0	82,1	-41,7	-4,4	0,0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme differiscono al 1° gennaio 2027 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax). La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ossia quella riferita all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione degli effetti di gettito appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Andrebbero tuttavia fornite le basi imponibili aggiornate sulle quali dovrebbero essere ricalcolati gli effetti di perdita di gettito rispetto ai dati utilizzati nel 2019.

Commi 126-128***(Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)***

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, istituisce un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.

Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall'Agenzia delle dogane e monopoli all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.

La disposizione, infine, ribadisce che tale imposizione si applica in coerenza con il codice doganale dell'Unione europea, istituito con il regolamento (UE) n. 952/2013.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Contributo sulle spedizioni di provenienza extra-UE di importo inferiore a 150 euro nella misura di 2 euro - Contributo	100,5	201,0	201,0	100,5	201,0	201,0	100,5	201,0	201,0
Contributo sulle spedizioni di provenienza extra-UE di importo inferiore a 150 euro nella misura di 2 euro - IVA	22,0	44,0	44,0	22,0	44,0	44,0	22,0	44,0	44,0

La relazione tecnica tenuto conto del tempo necessario per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio, ipotizzati pari a 6 mesi, alla misura in esame si ascrivono i seguenti effetti finanziari relativamente all'introduzione del contributo come riepilogato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2026	2027	dal 2028
Contributo	100,5	201,0	201,0
IVA	22,0	44,0	44,0
TOTALE	122,5	245,0	245,0

La RT precisa che la stima degli effetti finanziari della misura è stata effettuata partendo dal numero di articoli di modico valore importati da paesi extra UE in Italia, pari a 327 milioni (fonte: dati ADM).

Si è ipotizzato che tali articoli siano distribuiti uniformemente in spedizioni da 1, da 2 e da 3 articoli; pertanto, si avrebbero 109 milioni di pacchi contenenti 1 articolo, 55 milioni di pacchi contenenti 2 articoli e 36 milioni di pacchi contenenti 3 articoli. Il numero totale di spedizioni è quindi stimato pari a 200 milioni (109 + 55 + 36) e il numero medio di articoli per spedizione è stimato pari a 1,6 (327/200).

Si è considerata la riduzione delle importazioni di tali pacchi conseguente all'incremento percentuale medio del prezzo degli stessi derivante dall'applicazione del contributo in esame, rispetto al valore medio attualmente dichiarato per tali spedizioni (7 euro, fonte ADM) moltiplicato per il numero medio

di articoli per spedizione (1,6). A tal fine è stata utilizzata un'elasticità media rinvenuta negli studi economici per i prodotti maggiormente diffusi in tale segmento. Tale elasticità è pari a 1,2 e indica che, per un incremento dell'1% del prezzo, le importazioni si riducono dell'1,2%. Applicando tale parametro, il volume di pacchi importati si riduce a 167 milioni (-17%). Si è, inoltre, ipotizzato che solo una quota di tali spedizioni risulterà effettivamente assoggettata al contributo, tenuto conto delle potenziali strategie di elusione e riorganizzazione logistica da parte degli operatori in risposta all'introduzione del contributo. In assenza di dati puntuali sulla dimensione quantitativa di tali fenomeni in relazione alla misura in esame, si è considerato che la predetta quota sia pari al 60%, con un numero di articoli assoggettati al contributo di circa 100,5 milioni. Applicando il contributo di 2 euro su ciascuna spedizione, si ottengono effetti finanziari pari a 201 milioni di euro su base annua.

Il contributo rappresenta, inoltre, base imponibile ai fini IVA con applicazione dell'aliquota corrispondente al bene spedito. Considerando che sulla tipologia di beni prevalente in tale segmento si applica l'aliquota del 22%, il gettito IVA dovuto sul contributo è stimato pari a 44 milioni di euro su base annua.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, istituiscono un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE. Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE. Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall'Agenzia delle dogane e monopoli all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.*

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate derivanti dalle norme in esame pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dal 2027.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto del procedimento di stima delle maggiori entrate utilizzato dalla RT e dei dati e degli elementi forniti dalla medesima RT ai fini della quantificazione.

Comma 129

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, parificano le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri.

In particolare, le norme intervengono sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una riduzione dell'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante.

Inoltre, viene abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025 che disciplinava il precedente meccanismo di avvicinamento graduale delle due aliquote stabilito con decreto interministeriale annuale.

Viene sostituito il comma 3, al fine di escludere l'applicazione degli aumenti di accisa determinati, oltre che dal decreto del 14 maggio 2025, anche dalla presente disposizione sul gasolio destinato a usi agevolati elencati ai numeri 5 e 9 della Tabella A del testo unico sulle accise, ossia per i lavori agricoli e i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti.

Si interviene sulla destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'allineamento delle aliquote della benzina e del gasolio disposto dal comma 1, stabilendo che le entrate derivanti dall'aumento delle accise disposte nella primavera dell'anno corrente, già oggetto di disciplina da parte del decreto del 14 maggio 2025, restano vincolate agli scopi indicati nell'atto indicato mentre le maggiori entrate derivanti dall'aumento disposto con la presente legge di bilancio, al netto degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali sulle accise, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (inciso inserito nel corso dell'esame al Senato) al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5	617,0	573,7	538,5
Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina- IVA	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5	77,4	69,1	62,5
Minori entrate tributarie									
Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina - IRES		7,8	8,8		5,4	2,9		5,4	2,9
Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina - IRAP					2,1	0,6		2,1	0,6
Maggiori spese correnti									

Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina - IRAP		2,1	0,6						
Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina – crediti di imposta	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2	107,2	228,3	227,2
Incremento delle accise sul gasolio e corrispondente riduzione delle accise sulla benzina – Compartecipazione RSS				34,8	31,6	29,7	34,8	31,6	29,7

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in esame.

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
Accise	617,0	573,7	538,5	502,9	454,9	464,4	464,4	464,4
IVA	77,4	69,1	62,5	55,8	46,6	45,1	45,1	45,1
IRES	0,0	-7,8	-2,8	-2,0	-1,2	-0,1	-5,5	-3,5
IRAP	0,0	-2,1	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-1,4	-0,9
Crediti d'imposta	-107,2	-228,3	-227,2	-226,1	-225,0	-224,5	-229,9	-235,3
Totale	587,2	404,6	370,4	330,1	275,0	284,9	272,7	269,8
Effetti su comp. RSS	34,8	31,6	29,7	27,6	24,7	25,1	24,7	24,9
Totale al netto compartecip.	552,4	373,0	340,7	302,5	250,3	259,8	248,0	244,9

Gli effetti finanziari complessivi, danno evidenza della quota relativa alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclusa da tale ultima destinazione, in quanto da attribuire alle singole Autonomie.

La RT rammenta che la disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent €/litro e l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent €/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

La RT espone il procedimento di stima e la metodologia utilizzata, come di seguito riportato.

- La stima degli effetti finanziari della disposizione è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione “Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi

- I consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione.
- La stima incorpora l'elasticità della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa.

Il valore dell'elasticità è più basso nei primi anni di applicazione della disposizione, riflettendo la rigidità della domanda di prodotti energetici nel breve periodo, e aumenta ogni anno, convergendo linearmente verso un valore di lungo periodo più elevato.

- Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio indicate nel *Commodity Market Outlook* pubblicato dalla Banca mondiale ad aprile 2025.
- La stima non considera eventuali cambiamenti nelle abitudini dei consumatori indotti da altre politiche economiche e ambientali che dovessero entrare in vigore nel periodo analizzato, quali politiche di restrizione alla vendita o alla circolazione di auto con motore a combustione interna (incluse le limitazioni alla circolazione a livello locale), nonché incentivi all'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa.
- Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi.

In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata.

- Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 43 del 2025, così come modificato dalla norma in esame, che escludono l'applicazione degli incrementi di aliquota sul gasolio destinato agli impieghi indicati al punto 5 (impieghi in lavori agricoli e assimilati) e al punto 9 (produzione di forza motrice con motori fissi) della Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise). Per tali impieghi, l'aliquota di accisa resta fissata a 617,40 euro per mille litri.
- È stato inoltre considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo cui, per i biocarburanti impiegati in sostituzione del gasolio (biodiesel e HVO in purezza), che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento UE n. 651/2014, l'aliquota di accisa rimane pari a 617,40

euro per mille litri per un periodo di cinque anni decorrenti dal 15 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025.

- La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent €/litro e l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent €/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

Per i profili di quantificazione, si rileva che la RT, pur fornendo una serie di informazioni circa la metodologia usata per determinare gli effetti finanziari della disposizione, non espone i dati e gli elementi utilizzati per la stima. Pertanto ai fini di una valutazione degli effetti finanziari scontati dalla RT andrebbero acquisiti dati ed elementi alla base della stima, quali ad esempio i consumi di gasolio motori e benzina, il valore dell'elasticità e la sua dinamica, i rimborsi per il gasolio commerciale dei taxi.

Comma 130

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

Normativa vigente. Si rammenta che l'articolo 85, comma 1, lettera e), del TUIR stabilisce che sono considerati ricavi le somme derivanti da corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa - diversi dalle azioni o quote di partecipazione al capitale di società o enti soggetti passivi IRES (lettera c)] e dagli strumenti finanziari simili alle azioni - che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'articolo 94 del TUIR stabilisce che la valutazione dei titoli esistenti al termine di un esercizio è effettuata sulla base regole stabilite dall'articolo 92 del TUIR per la variazione delle rimanenze. Nel dettaglio, il comma 4 del medesimo articolo 94 del TUIR, dispone che solo per i titoli in argomento (di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), il valore minimo fiscalmente rilevante è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

b) per gli altri titoli, sulla base del valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

L'articolo 101, comma 2 del TUIR dispone che per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

Il comma 2-bis dell'articolo 101 del TUIR, in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis, che dispone che la citata valutazione sia deducibile ai fini fiscali nella misura in cui sono imputate a conto economico.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle disposizioni del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.

- Viene sostituito il comma 4 dell'articolo 94 del TUIR (rubricato "Valutazione titoli"). In base alla nuova formulazione dell'articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 92, comma 5, del TUIR¹²⁹ dei titoli obbligazionari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi tra i ricavi¹³⁰, il valore minimo delle stesse è determinato
 - per i titoli negoziati in mercati regolamentati in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
 - per gli altri titoli non quotati, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre (cosiddetto *floor fiscale*)¹³¹.

¹²⁹ Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del TUIR, se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo (ossia valore fiscalmente riconosciuto), è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

¹³¹ Il "*floor fiscale*" consiste nell'uso dell'andamento del mercato telematico delle obbligazioni (mercato "MOT") come riferimento per il calcolo dell'importo deducibile; pertanto la svalutazione deducibile non può essere superiore al decremento complessivo che si desume dal prezzo delle obbligazioni sul MOT nei 6 mesi precedenti la chiusura del periodo d'imposta.

Si ricorda che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), l'articolo 31, comma 1, lettera a), individuava un unico criterio di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari non obbligazionari dei soggetti OIC. Più precisamente, si prevedeva sia per i titoli negoziati in mercati regolamentati, sia per gli altri titoli, che il valore minimo doveva essere determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre. Con le modifiche apportate in sede referente al Senato è stata ripristinata la distinzione tra titoli obbligazionari negoziati in mercati regolamentati e altri titoli.

- Le norme modificano l'articolo 101 del TUIR (rubricato "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite"). La novella modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie [indicati alla lettera e) dell'articolo 85 del TUIR].

Più precisamente, a seguito delle modifiche apportate in sede referente al Senato, il punto n. 1), aggiungendo un ulteriore periodo al comma 2 dell'articolo 101, stabilisce che per i soggetti IAS/IFRS, le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a conto economico.

Si rammenta che nella versione originaria del disegno di legge di bilancio (A.S. 1689), l'articolo 31, comma 1, lettera b), punto n. 1), prevedeva una diversa modifica del comma 2 del citato articolo 101 del TUIR. Nello specifico, si precisava che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre.

Con le modifiche apportate in sede referente al Senato, si mantiene il testo vigente della disposizione de qua, che, con riguardo alla deducibilità delle citate minusvalenze, fa riferimento alla "media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre".

Viene novellato il comma 2-bis dell'articolo 101, sopprimendo il riferimento alla lettera e) dell'articolo 85, comma 1. Si prevede quindi che la deroga rispetto alla previsione del comma 2 dell'articolo 110 del TUIR, per i soggetti IAS/IFRS concerne esclusivamente la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie e che rilevano secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis, in base al quale la valutazione è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui sono imputate a conto economico.

Si dispone, conseguentemente, la soppressione della lettera *a*) al comma 1-bis dell'articolo 110 (rubricato "Norme generali sulle valutazioni"), del TUIR.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo. La RT afferma che questi effetti non sono quantificabili in quanto dipendenti dalla volatilità del mercato obbligazionario.

La RT spiega l'intervento in esame precisando che per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico. Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. *floor* fiscale).

L'intervento è finalizzato a eliminare le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un *floor* unico per tutte le imprese determinato sulla base dell'andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d'imposta precedenti. Resta ferma, invece, la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading, in ragione dell'indice di rigiro di tali titoli.

La disposizione modifica il criterio di rilevanza fiscale delle valutazioni sulle obbligazioni in modo da uniformare le stesse sia se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sia se rilevate nell'attivo circolante, ad eccezione del trading per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, per i quali si mantiene l'allineamento con i valori contabili.

Si prevede che per le obbligazioni viene effettuata una distinzione tra quelle negoziate nei mercati regolamentati e quelle "non quotate", disponendo, quanto alle prime, che la svalutazione è riconosciuta nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, in ciò confermando la regola già vigente. Per gli altri titoli la svalutazione è riconosciuta nei limiti dell'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre in luogo del valore di cui all'articolo 9 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo, non sono quantificabili in quanto dipendenti dalla volatilità del mercato obbligazionario.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le reca modifiche alle disposizioni del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) che

disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito. Viene sostituito il comma 4 dell'articolo 94 del TUIR (rubricato "Valutazione titoli"). In base alla nuova formulazione dell'articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 92, comma 5, del TUIR dei titoli obbligazionari che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi tra i ricavi, il valore minimo delle stesse è determinato

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;

- per gli altri titoli non quotati, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre (cosiddetto floor fiscale).

Per i soggetti IAS/IFRS adopter si mantiene l'allineamento con i valori contabili, in base al quale le minusvalenze dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale se imputate a conto economico.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, anche alla luce del fatto che la disposizione, come affermato dalla relazione tecnica, è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo prudenzialmente non stimati.

Commi 131-132

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, introduce, in via sperimentale per il 2026, disposizioni concernenti il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di *stock option* e la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita. Le suddette operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

In particolare, si prevede quanto segue.

- In deroga all'articolo 83 del TUIR, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate¹³² nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è finalizzata ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie

¹³² Anche a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un'attività di *trading*; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (cosiddetto capitale flottante). Con la norma in esame si include espressamente tra i ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

La rappresentazione delle operazioni sulle azioni proprie ha assunto, in applicazione dello IAS 39 o IFRS 9 (ma anche in base all'OIC 28, a partire dal 2016), natura meramente patrimoniale e, stante l'applicazione del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del TUIR), la rilevanza fiscale della qualificazione contabile dell'operazione, nonché la mancata iscrizione nel conto economico del margine (positivo o negativo) sulle operazioni di cessione, fanno sì che lo stesso non concorra alla formazione del reddito di periodo per le imprese cui si applica il principio di derivazione rafforzata. Più precisamente, le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa (cosiddetta "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio") per un valore corrispondente al loro costo di acquisto. Successivamente all'acquisto delle azioni proprie, i casi che, in sintesi, possono verificarsi sono due:

- nel caso di annullamento delle azioni proprie la riserva negativa deve essere interamente cancellata e a tale cancellazione corrisponderà una riduzione di eguale importo del capitale sociale (caso in cui le azioni proprie sono state acquistate a un prezzo uguale al loro valore nominale);
 - nel caso in cui l'assemblea deliberi di vendere le azioni proprie, l'eventuale differenza tra lo storno della riserva (al costo di acquisto dei titoli alienati) e il prezzo di realizzo è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto, se, rispettivamente, il realizzo avviene ad un prezzo superiore o inferiore al costo di acquisto.
- Si estende il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cosiddette *stock option o stock grant equity settled*), così come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, (comma introdotto dalla legge n. 207 del 2024 - legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta (cc.dd. *stock option o stock grant cash settled*);

Si rammenta che il vigente comma 6-bis dell'articolo 95 del TUIR (introdotto dall'articolo 1, commi 862-863 della legge di bilancio 2025) disciplina il regime fiscale dei piani di *stock option* (e *stock grant*) *equity settled* a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti per i soggetti "*IAS/IFRS adopter*"¹³³. La

¹³³ Ossia i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

norma prevede che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate e non al momento dell'adozione del piano di *stock option*, come previsto dal regime previgente. Alle citate norme della legge di bilancio 2025 erano ascritti effetti finanziari positivi, in termini di maggiori entrate, pari a 25 milioni di euro per il 2026 e 39 milioni di euro per il 2027 e negativi, per il solo 2028 (minori entrate per 21 milioni di euro).

- Si prevede per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (“*IAS/IFRS adopter*”), la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'articolo 103, comma 3-*bis*, del TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Con modifica introdotta al Senato, la norma precisa che la deduzione del valore fiscale dei predetti beni riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del TUIR, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Si rammenta che il comma 3-*bis* dell'articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consente di dedurre “a prescindere dall'imputazione al conto economico” il costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento in quote costanti nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione del bene immateriale.

La relazione illustrativa precisa che tale disposizione non tiene in alcun modo conto dei riflessi contabili derivanti dalla mancata rilevazione al conto economico di oneri di periodo che rappresentano, in ogni caso, la presenza di elementi che giustificano la perdita di valore dell'avviamento originariamente iscritto. Per effetto della modifica in esame, chiarisce la RI, il costo sostenuto per l'acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita potrà essere dedotto nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.

La norma in esame, continua la RI, pone nuovi limiti alla deduzione evitando che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dal TUIR (articolo 103). La RI rammenta inoltre che la contabilizzazione degli avviamenti secondo le regole contabili degli IAS/IFRS, come noto, non consente l'ammortamento dell'avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC *adopter* sulla base dell'OIC 24. Per i principi contabili internazionali, infatti, il valore dell'avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. “*impairment test*”). La riduzione di valore

dell'attività immateriale costituisce, sotto il profilo contabile, una perdita per riduzione di valore che deve essere immediatamente rilevata nel conto economico (cfr. IAS 38).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari e precisa quanto segue.

- Con riferimento all'equiparazione, ai fini IRES, del trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie (o proprie quote) a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, la RT afferma che le norme in esame sono suscettibili di generare effetti finanziari netti positivi, poiché le azioni proprie vengono solitamente acquistate in periodi sfavorevoli e vendute quando il prezzo cresce, realizzando plusvalenze. Tuttavia, questi effetti non sono quantificabili a causa della variabilità del valore delle azioni e dell'assenza di dati dettagliati sulle plusvalenze nelle note integrative di bilancio.
- In merito all'estensione del trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (cc.dd. *stock option o stock grant equity settled*), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta (cc.dd. *stock option o stock grant cash settled*), la RT afferma che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non quantificati.
- Con riguardo alla razionalizzazione delle regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali dei soggetti IAS/IFRS, la RT afferma che poiché non è possibile prevedere i futuri flussi di iscrizione o l'aumento di valore delle attività immateriali contabilizzati dai soggetti IAS/IFRS, la disposizione potrebbe generare effetti finanziari positivi al momento non quantificabili. La RT precisa inoltre che la deduzione del valore fiscale dei beni riconosciuti ai sensi dell'articolo 166 del TUIR, le periodo successivo a quello al 31 dicembre 2025, è consentita in quote pari a 1/18 della differenza tra il valore fiscale e quello rilevato a bilancio prescindendo dall'imputazione contabile a conto economico della svalutazione. Si precisa che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (stock di avviamento).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme introducono, in via sperimentale per il 2026, disposizioni

concernenti il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di stock option e la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita. Le suddette operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono potenzialmente suscettibili di generare effetti finanziari positivi che non vengono quantificati, in via prudenziale o per mancanza di informazioni sul

In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT secondo cui le disposizioni in esame sono suscettibili di produrre effetti finanziari positivi, non quantificati, sarebbe comunque utile acquisire elementi informativi con riferimento alle seguenti disposizioni.

Con riferimento alle norme che estendono il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cosiddette stock option o stock grant equity settled), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta (cosiddette stock option o stock grant cash settled), andrebbe fornita una stima del profilo temporale degli effetti finanziari di cassa ascrivibili alla disposizione. Tale informazione appare necessaria anche alla luce della quantificazione recata dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi 862-863 legge di bilancio 2025, che aveva introdotto a decorrere dal 2025 il nuovo regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled.

In proposito si rammenta che il vigente comma 6-bis dell'articolo 95 del TUIR (introdotto dall'articolo 1, commi 862-863 della legge di bilancio 2025) disciplina il regime fiscale dei piani di stock option (e stock grant) equity settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti per i soggetti "IAS/IFRS adopter"¹³⁴. La norma prevede che le componenti negative sono deducibili solo al momento, e nella misura, in cui le opzioni siano effettivamente assegnate e non al momento dell'adozione del piano di stock option, come previsto dal regime previgente. Alle citate norme della legge di bilancio 2025 erano ascritti effetti finanziari positivi, in termini di maggiori entrate, pari a 25 milioni di euro per il 2026 e 39 milioni di euro per il 2027 e negativi, per il solo 2028 (minori entrate per 21 milioni di euro).

Inoltre, in merito alla razionalizzazione delle regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali dei soggetti IAS/IFRS, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi di informazione forniti dalla RT.

Relativamente alla disposizione che disciplina il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, si evidenzia una discrepanza tra quanto indicato dalla norma, che considera cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data

¹³⁴ Ossia i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

meno recente (metodo FIFO), e quanto indicato dalla RT sul punto, che presume prioritariamente cedute le proprie azioni o quote acquistate per ultime (metodo LIFO).

Commi 133-136 ***(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)***

Normativa vigente. L'articolo 96, comma 1, del TUIR stabilisce che gli interessi passivi sono interamente deducibili per gli intermediari finanziari diversi da SIM¹³⁵ e SGR¹³⁶. In particolare, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta;
- b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

Il comma 13 del medesimo articolo 96 stabilisce che gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:

- del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Si stabilisce che ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di cui all'articolo 96, comma 13, secondo periodo, del TUIR.

Si rammenta che il comma 13, secondo periodo, dell'articolo 96 del TUIR stabilisce che, nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo TUIR¹³⁷, l'ammontare complessivo degli interessi passivi

¹³⁵ Società di intermediazione mobiliare.

¹³⁶ Società di gestione del risparmio.

¹³⁷ Il consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi

maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Le norme stabiliscono che le riduzioni della quota di deducibilità degli interessi passivi, disposte con la norma in esame, producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo senza agire sugli acconti d'imposta.

Le modifiche apportate al Senato stabiliscono che per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 decreto legislativo n. 446 del 1997 (recante la disciplina per la determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari ai fini IRAP) gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nelle misure indicate dalla norma in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015 - IRES		382,2	286,7		382,2	286,7		382,2	286,7
Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015 - IRAP					136,8	102,6		136,8	102,6
Minori spese correnti									
Reintroduzione della deducibilità al 96% degli interessi passivi delle banche come previsto prima delle modifiche all'art. 96 del T.U.I.R. introdotte dalla L. 208/2015 - IRAP		136,8	102,6						

imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del TIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/consolidato-nazionale-e-mondiale-2024/infogen-consolidato-nazionale-e-mondiale-2024>).

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti positivi connessi all'applicazione delle norme in esame:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	0	382,2	286,7	191,1	95,6	0,0
IRAP	0	136,8	102,6	68,4	34,2	0,0
TOTALE	0	519,0	389,3	259,5	129,8	0,0

Ai fini della stima, la RT precisa che non essendo più disponibile dai dati dichiarativi l'informazione relativa alla quota indeducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati per ogni singolo contribuente i dati relativi agli interessi passivi dai bilanci bancari 2023. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione a un consolidato fiscale.

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato afferma che la norma precisa l'ambito applicativo dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP, senza determinare effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quanto stimato dalla norma originaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme introduce limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029 (deduzione "a scalare" dal 96 per cento al 99 per cento). Dal periodo d'imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Le riduzioni della quota di deducibilità degli interessi passivi disposte con la norma in esame producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo senza agire sugli acconti d'imposta.

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate in termini di IRES e IRAP per il periodo 2027-2030. Le stime sono state effettuate attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES, considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione a un consolidato fiscale.

Con riferimento ai profili di quantificazione, non è stato possibile procedere ad una verifica puntuale della stima dal momento che la RT non fornisce i dati (anche in forma aggregata) e i parametri utilizzati.

Ciò posto, andrebbe chiarito quale aliquota IRAP sia stata applicata nei calcoli, ovvero se quella vigente (4,65%) o quella proposta nel comma 74 del presente disegno di legge (6,65%) per gli enti creditizi e per le imprese di assicurazione.

In relazione all'annualità considerata (2023), si osserva che, se pur costituisce l'ultima disponibile in termini di dati di bilancio, in quell'anno si è registrata la massima incidenza della stretta monetaria operata dalla BCE

a seguito della crisi inflattiva esplosa con il conflitto in Ucraina, con conseguenti riflessi incrementativi anche sugli interessi sulle obbligazioni e i depositi bancari (oggetto della presente disposizione). Pertanto, assumere come base di calcolo l'ammontare degli interessi corrisposti nel 2023, alla luce del successivo allentamento della politica monetaria da parte della BCE, potrebbe condurre a una sovrastima degli interessi in generale e, quindi, anche della frazione non deducibile, con possibili riflessi sul gettito.

Comma 137

(Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario)

Normativa vigente. L'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha istituito un'addizionale IRPEF, nella misura del 10 per cento, sulla parte variabile della retribuzione costituita da *bonus e stock options*, ricevuti dai "dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario" e dai "titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore". Successivamente è intervenuto l'articolo 23, comma 50-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha introdotto al medesimo articolo 23 il comma 2-bis, in base al quale la base imponibile – per i compensi corrisposti successivamente al 17 luglio 2011 – è pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa, dovendosi ritenere implicitamente abrogata la disposizione che limitava l'addizionale ai compensi variabili che superavano di tre volte la retribuzione fissa.

L'imposta si applica agli operatori del settore finanziario come definiti dal comma 1 dell'articolo 162-bis del TUIR, ovvero in sintesi:

- intermediari finanziari [comma 1, lettera a)];
- società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie): i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari [comma 1, lettera b)];
- società di partecipazione non finanziaria (holding non finanziarie escluse dagli intermediari) e assimilati (alle società di partecipazione non finanziaria) [comma 1, lettera c)].

Le relazioni tecniche riferite alle norme sopra richiamate stimavano effetti di maggiore entrata di seguito riportati:

- 9,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 10,4 milioni di euro a decorrere dal 2011 (RT riferita all'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010);
- 5,4 milioni di euro per l'anno 2011 e 21,6 milioni di euro a decorrere dal 2012 (RT riferita all'articolo 23, comma 50-bis del decreto-legge n. 98 del 2011).

L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 84 del 2025 ha escluso, a decorrere dal periodo di imposta 2025, dall'applicazione dell'imposta addizionale i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR ovvero le società di

partecipazione non finanziaria e assimilati. Gli oneri derivanti dalla norma sono stati valutati in 1,04 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, inserendo il nuovo comma 2-ter all'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, esclude dall'applicazione dell'addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da bonus e stock options, a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. La disapplicazione dell'addizionale opera a condizione che il versamento della somma si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Sostituzione dell'addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option percepiti dai dirigenti del settore finanziario – IRPEF	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Sostituzione dell'addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option percepiti dai dirigenti del settore finanziario – IRES		7,7	4,4		7,7	4,4		7,7	4,4

La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari complessivi, comprensivi anche di quelli riferibili alla deducibilità delle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	dal 2030
Addizionale IRPEF	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
IRES	0,0	-7,7	-4,4	-4,4	-4,4
TOTALE	-8,0	-15,7	-12,4	-12,4	-12,4

La stima della RT si basa sulle elaborazioni effettuate sulle Certificazioni Uniche, relative all'anno d'imposta 2023, dalle quali risulta che l'ammontare del bonus e delle stock option erogato, che eccede la parte fissa della

retribuzione e oggetto della ritenuta da parte del sostituto dell'aliquota addizionale del 10 per cento, è di circa 90,3 milioni di euro, di cui la quota relativa ai dipendenti di società finanziarie è circa 80 milioni di euro.

Applicando l'aliquota addizionale del 10 per cento a tale ammontare e considerando in un'ottica prudenziale che tutti i datori di lavoro eserciteranno tale opzione, si stima una perdita di gettito valutata in 8 milioni di euro nel 2026, 15,7 milioni di euro nel 2027 e 12,4 milioni di euro a decorrere dal 2028.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che *la norma prevede che l'addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da bonus e stock options non trovi applicazione qualora l'impresa opti per la destinazione di un importo pari ad almeno il doppio dell'addizionale non trattenuta a favore degli enti del Terzo settore e in ogni caso a soggetti diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. L'opzione si applica a condizione che il versamento di almeno il doppio dell'addizionale dovuta si riferisca all'ammontare complessivo delle remunerazioni erogate.*

La relazione tecnica, sulla base delle elaborazioni effettuate sulle Certificazioni Uniche, relative all'anno d'imposta 2023, stima una perdita di gettito valutata in 8 milioni di euro nel 2026, 15,7 milioni di euro nel 2027 e 12,4 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Al riguardo, sulla base dell'ammontare del bonus e delle stock option erogato, che eccede la parte fissa della retribuzione indicato dalla RT la quantificazione relativa al minor gettito da addizionale è verificabile. Con riferimento alla stima delle minori entrate in termini di IRES derivanti dalla deducibilità delle erogazioni liberali in favore degli Enti del terzo settore, andrebbe fornita l'aliquota marginale media utilizzata ai fini della quantificazione.

Commi 138-139

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

La norma, novellando l'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972, modifica il criterio di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

In particolare, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA, viene sostituito il "valore normale" con il "valore dei beni e dei servizi" che

formano oggetto di ogni cessione prestazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Il nuovo criterio di determinazione della base imponibile trova applicazione alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo in esame.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Modifica ai criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o corrispettivo di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni - IVA	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

La **relazione tecnica** quantifica minori entrate IVA pari a 15,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e afferma che, in talune circostanze, i predetti effetti negativi derivano dal fatto che il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 14 del DPR 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

La RT spiega che per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione e, soltanto in casi residuali, per i beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e, per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

Per la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione la RT utilizza i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, seguendo il procedimento di seguito illustrato.

- Valore medio annuo delle operazioni permutative immobiliari pari a 877,32 milioni di euro.
- In via prudenziale, per tener conto anche degli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, in assenza di dati puntuali, si incrementa del 50 per cento il predetto valore,
- Si calcola una base imponibile di circa 1.315,98 milioni di euro.

- Si ipotizza che la modifica normativa determini una riduzione del 10% della base imponibile.
- Per le transazioni immobiliari sono applicate le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso) determinando effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua.
- Per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando un'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro.

Pertanto, complessivamente, la modifica introdotta dalla norma in esame determina una perdita di gettito di 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme novellando l'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972, modifica il criterio di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. In particolare, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA, viene sostituito il "valore normale" con il "valore dei beni e dei servizi" che formano oggetto di ogni cessione prestazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

La relazione tecnica quantifica minori entrate IVA pari a 15,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e afferma che, in talune circostanze, i predetti effetti negativi derivano dal fatto che il valore il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 14 del DPR 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Con riferimento agli elementi sottostanti la quantificazione, si evidenzia, in primo luogo, che non è stato possibile verificare puntualmente la stima delle minori entrate, in quanto con riferimento ai trasferimenti immobiliari la RT non fornisce la distribuzione dell'ammontare dell'imponibile (differenziato per tipologia di immobile) né l'aliquota media IVA utilizzata per calcolare la perdita di gettito, ma espone esclusivamente l'ammontare del valore medio annuo delle operazioni permutative immobiliari (pari a 877,32 milioni di euro) desunto dai dati dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi adottate dalla RT per la stima dell'imponibile da utilizzare per le transazioni degli altri beni e servizi (pari al 50 per cento dell'imponibile relativo alle transazioni immobiliari), e della perdita di base imponibile (pari al 10 per cento della base imponibile

calcolata sul valore normale del bene), andrebbero acquisiti elementi informativi e dati a sostegno delle predette ipotesi al fine di poterne valutare la prudenzialità.

Commi 140-142

(Estensione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES ad agenti, raccomandatari e mediatori)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novella gli articoli 25-bis del DPR 600 del 1973 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione).

In particolare, la norma abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti: agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Si rammenta che l'articolo 25-bis del DPR 600 del 1973 25-bis, comma 5, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e l'analoga norma di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 33 del 2025 (che sostituirà dal 1° gennaio 2026 la disciplina recata dall'articolo 25-bis del DPR 600) esenta dal pagamento della ritenuta d'acconto pari al 23 per cento sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti (agenzie di viaggio e turismo, rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro).

Le disposizioni in esame si applicano alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Estensione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES anche ad agenti, raccomandatari e mediatori,	71,3	85,6	85,6	71,3	85,6	85,6	71,3	85,6	85,6

La **relazione tecnica** quantifica i seguenti gli effetti positivi di gettito, in termini di cassa, ascrivibili all'ampliamento dell'applicazione della ritenuta d'acconto:

(milioni di euro)

2026	2027	2028	2029	Dal 2030
71,3	85,6	85,6	85,6	85,6

La RT afferma che le disposizioni, attraverso l'introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all'interno di settori economici che ne sono sprovvisti, consentono di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi – grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito – e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della *compliance by design*.

Per quantificare i conseguenti effetti sul gettito, la RT evidenzia preliminarmente che la Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2025 (relativa all'anno 2022), redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al *gap* (i.e.: propensione Irpef ed Ires, ponderata per i rispettivi potenziali) in misura pari al 42%. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l'analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all'anno 2023, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nei nuovi settori economici interessati dalla ritenuta.

Dividendo tale valore, ammontante a 1,4 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al gap (cioè: 58%) si ottiene il totale dei componenti positivi, inclusi quelli non dichiarati, per un importo corrispondente a 2,4 miliardi di euro.

Applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (pari a 1 miliardo) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio ($8\% = [(23/2) + (23/5)]/2$), la RT ottiene un maggior gettito

strutturale pari a 80 milioni. A tal proposito, la RT rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito definitivo, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente. Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta, secondo la RT, è in grado di ridurre il fenomeno del *collection gap*, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al gap da riscossione Irpef ed Ires (5%) per l'importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 5,6 milioni $[(0,08 \times (1,4 \text{ miliardi})) \times 0,05]$.

Inoltre, la RT per tenere conto della decorrenza della disposizione in esame, quantifica prudenzialmente per l'anno 2026 il maggior gettito in 10/12 del totale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, abolisce la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta d'acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti: agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La relazione tecnica partendo dai dati della Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2025 (relativa all'anno 2022), quantifica maggiori entrate tributarie pari a 71,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 85,6 a decorrere dal 2027.

Al riguardo si rileva che sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla RT, la quantificazione appare verificabile.

Comma 143

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)

La norma dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari. Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della norma in esame, in relazione al trattamento fiscale dei proventi citati.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma la disposizione, volta a stabilire l'esclusione da ogni forma di imposizione dei redditi di capitale derivanti dalle operazioni sui mercati effettuate dal MEF, **non determina effetti finanziari**, in quanto nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente alcun effetto è ascritto con riferimento ai citati proventi, non essendo stata operata la ritenuta.

La RT rammenta che dal 2020, al fine di gestire la liquidità, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso operazioni di pronti contro termine (cosiddette PCT) sul mercato telematico dei titoli di Stato (MTS). Ciò ha comportato la percezione, da parte dello Stato, di proventi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

Sul piano normativo:

- i redditi derivanti dalle operazioni di PCT rientrano tra i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del TUIR);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, su tali redditi va applicata una ritenuta con aliquota pari al 26% (o al 12,50% se oggetto del contratto sono titoli di Stato o equiparati);
- sono obbligati all'applicazione della ritenuta i soggetti che corrispondono i proventi ovvero intervengono nella loro riscossione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la suddetta ritenuta:

- non si applica nei confronti di: snc, sas e società equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, società ed enti commerciali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del TUIR, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di cui alla lettera *d*) del medesimo articolo 73. La ritenuta, inoltre, non si applica sui redditi corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), diversi dai fondi immobiliari, istituiti in Italia (articolo 73, comma 5-*quinquies*, ultimo periodo, del TUIR);
- si applica, invece, a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, se i rapporti da cui derivano i proventi sono relativi all'impresa, e, a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall'IRES e in ogni altro caso.

Quest'ultimo riferimento ad "ogni altro caso" diverso da quelli espressamente elencati nella norma ha aperto delicate questioni interpretative sull'applicabilità delle ritenute previste nei commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 anche allo Stato e agli altri enti pubblici che, ai sensi dell'articolo 74 del TUIR, sono, quantomeno per le attività ivi indicate, esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRES.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone che ai proventi derivanti dalle operazioni di gestione della liquidità depositata sul conto di Tesoreria e ai proventi derivanti dall'emissione dei titoli di Stato corrisposti al Ministero dell'economia e

delle finanze (Dipartimento del Tesoro) non si applicano né le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, né l'imposta sostitutiva sui redditi dei titoli obbligazionari.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente alcun effetto è ascritto con riferimento ai suddetti proventi, non essendo stata operata la ritenuta.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

Comma 144

(Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni)

La norma introdotta nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), incrementa dal 18 al 21 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, a decorrere dal 2026.

Si rammenta che gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Tale possibilità è stata estesa dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 197 del 2022, anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione. La facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva, è stata riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) che ha reso permanente la possibilità, per il contribuente, di procedere alla rivalutazione dei valori di acquisto di:

- titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
- di terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva.

La relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2025 stimava maggiori entrate in termini di imposta sostitutiva e minori entrate per effetto del venir meno del gettito delle imposte dirette. In particolare, la RT stimava effetti di maggiori entrate tributarie permanenti (crescenti fino al 2027 e poi costanti) in relazione al versamento dell'imposta sostitutiva, e di minori entrate tributarie permanenti (crescenti fino al 2034 e poi costanti) in relazione alla riduzione delle imposte dirette che sarebbero state attese sulle plusvalenze che vengono meno.

Combinando i due effetti, si stimava un gettito positivo fino al 2032 e negativo a decorrere dal 2033, quando le minori entrate prevalgono sulle maggiori entrate.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Incremento aliquota (dal 18% al 21%) dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione terreni e partecipazioni.	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9	239,9

La relazione tecnica afferma che la norma modifica l'articolo 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, relativo alla norma sulla possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 18 per cento, innalzando l'imposta sostitutiva al 21 per cento a decorrere dal 2026.

Ai fini della stima, la RT utilizza la medesima metodologia della relazione tecnica originaria e quantifica i seguenti effetti di gettito.

(milioni di euro)			
	2026	2027	Dal 2028
Imposta sostitutiva	239,9	239,9	239,9

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modificando l'articolo 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), incrementa dal 18 al 21 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, a decorrere dal 2026.

La relazione tecnica quantifica maggiori entrate, a titolo di imposta sostitutiva, pari a 239,9 milioni di euro a decorrere dal 2026, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che la stima delle maggiori entrate a regime risulta in linea con gli importi quantificati dalle precedenti relazioni tecniche. Tuttavia, utilizzando i medesimi parametri e la metodologia illustrata da precedenti RT, si rileva che il predetto effetto di maggiore entrata pari a 239,9 in termini di imposta sostitutiva dovrebbe registrarsi a decorrere nel 2027, anno in cui il gettito dell'imposta si stabilizza. Infatti, la RT riferita alla legge di bilancio 2025, stimava un gettito a titolo di imposta sostitutiva crescente nei primi tre anni (2025, 2026 e 2027), man mano che nuove coorti di contribuenti cominciano a pagare la prima di tre rate, per poi divenire costante (a decorrere dal 2027),

presupponendo che le nuove adesioni compensino l'esaurimento dei precedenti versamenti. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Non sono stati invece stimati effetti sulle imposte dirette in quanto già scontati sui saldi di finanza pubblica a seguito dell'intervento della legge di bilancio 2025, che ha reso permanente la facoltà di accedere al regime dell'imposta sostitutiva in argomento.

Commi 145-146

(Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito)

La norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, introduce un'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme.

In particolare, la norma in esame interviene sulla Nota 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 – confluita nella nota 3 dell'articolo 2 della Tariffa, Parte I, contenuta nell'Allegato III al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 – che prevede che i contratti di credito al consumo di cui al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) siano soggetti ad imposta di bollo nella misura fissa di 16 euro.

A tal fine si modificano:

- il D.P.R. n. 642 del 1972, principale provvedimento legislativo che disciplina l'imposta di bollo in Italia;
- il decreto legislativo n. 123 del 2025, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, conterrà la disciplina di riferimento a far data dal 1° gennaio 2026.

L'esenzione si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma modifica la Nota 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, volta ad escludere dall'applicazione dell'imposta di bollo i contratti di credito al consumo, già esclusi a legislazione vigente.

La RT precisa che a legislazione vigente è previsto il versamento dell'imposta di bollo, nella misura fissa di 16 euro, sui contratti di credito al consumo, fatta eccezione per quelli di importo inferiore a 200 euro e a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente

commissioni, senza interessi e oneri, per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

La RT spiega che la modifica è volta a ribadire l'esclusione dall'assoggettamento all'imposta di bollo di taluni contratti di credito e che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD2), verranno ricompresi nell'ambito della disciplina sui contratti di credito al consumo di cui al citato titolo VI del TUB e, di conseguenza – dato il rinvio previsto nella nota 2-ter della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 al medesimo titolo VI – assoggettati all'imposta di bollo. Tali contratti (tra cui rientrano i cc.dd. servizi Buy Now Pay Later) non sono attualmente soggetti all'imposta di bollo, poiché non era loro applicabile la disciplina sul credito al consumo di cui al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'intervento normativo in esame mira, dunque, a evitare che l'estensione della disciplina del credito al consumo disposto dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva comporti, in via indiretta, l'applicazione dell'imposta di bollo a tali contratti, che fino all'attuazione della direttiva CCD2 ne erano esclusi. In questo modo si scongiurano implicazioni tributarie non volute, che risulterebbero particolarmente gravose per queste tipologie contrattuali e, al contempo, estranee alle finalità perseguite dalla direttiva europea.

La Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (Second Credit Consumer Directive o “CCD 2”), che ha abrogato la precedente Direttiva in materia, non contempla più le suddette esclusioni, lasciando in ogni caso la possibilità agli Stati membri UE di prevederle. La disposizione in esame prevede, pertanto, una modifica alla Nota 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, volta ad escludere dall'applicazione dell'imposta di bollo i contratti di credito al consumo già esclusi a legislazione vigente.

Dal punto di vista finanziario, la modifica, che si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026, non determina effetti finanziari, in quanto non altera il gettito da imposta di bollo attualmente scontato nei tendenziali di bilancio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, inserita dal Senato, introduce un'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme.

La relazione tecnica fa presente che tale esenzione è già prevista a legislazione vigente e pertanto la norma in esame non determina effetti rispetto al gettito attualmente scontato nei tendenziali di bilancio.

La RT precisa che a legislazione vigente è previsto il versamento dell'imposta di bollo, nella misura fissa di 16 euro, sui contratti di credito al consumo, fatta eccezione per quelli di importo inferiore a 200 euro e a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni, senza interessi e oneri, per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Commi da 147 a 150 **(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)**

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, prevede, tra l'altro, che i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte cessino dall'incarico in ogni caso:

- il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
- il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
- il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

L'articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e l'articolo 34 del decreto legislativo n. 175 del 2024 (Testo unico della giustizia tributaria) prevedono che i componenti del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, che contiene la disciplina transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2028, relativa alla durata in carica dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prevedendo, nello specifico, la proroga di 12 mesi (fino al 31 dicembre 2026) del termine di cessazione dall'incarico di giudice tributario per i soggetti che al 1° gennaio 2026 abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, già prescritto dalla lettera c), del comma 140 della legge n. 204 del 2024 (comma 147). Vengono, altresì, apportate specifiche modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2024 per finalità coordinamento con quanto disposto dal comma 1 (comma 148).

Vengono, quindi modificati l'articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (comma 149) e l'articolo 34 del decreto legislativo n. 175 del 2024 (Testo unico della giustizia tributaria) (comma 150) al fine di rideterminare a decorrere dal 2026, il trattamento economico spettante ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anche se collocati in quiescenza.

In particolare, ai sensi della prima disposizione sopra richiamata, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è corrisposto, con riguardo a quelli eletti dai giudici tributari, in misura pari ad euro 72.000¹³⁸ e con riguardo ai quattro componenti eletti dal Parlamento, un compenso in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina (euro 81.416,65¹³⁹). Per il Presidente tale importo è aumentato del 50 per cento. La seconda disposizione sopra richiamata ribadisce, nel complesso, il contenuto della norma sopra esposta, prevedendo, altresì, con riguardo ai quattro componenti eletti dal Parlamento, un compenso determinato negli stessi termini sopra esposti ma nell'importo di euro 86.863,42¹⁴⁰.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹³⁸ Ai sensi del richiamato articolo 13, comma 3-ter, del medesimo decreto legislativo.

¹³⁹ Importo individuato nella tabella F-bis, del relativo decreto legislativo.

¹⁴⁰ Importo individuato nella tabella D, del relativo decreto legislativo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga di 12 mesi del termine di cessazione dall'incarico di giudice tributario (comma 147)	5,8			5,8			5,8		
Incremento del trattamento economico spettante ai 15 componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (commi 149 e 150)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Proroga di 12 mesi del termine di cessazione dall'incarico di giudice tributario – effetti riflessi (comma 147)				2,8			2,8		
Incremento del trattamento economico spettante ai 15 componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria – effetti riflessi (commi 149 e 150)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica** con riguardo al comma 147 riferisce che questo sull'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, come già modificato dall'articolo 1, comma 140, lett. c), della legge n. 207 del 2024, disponendo la proroga di 12 mesi del termine di cessazione dall'incarico di giudice tributario per i soggetti che il 1° gennaio 2026 sarebbero cessati da tale incarico avendo compiuto almeno settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025. Restano confermate le altre disposizioni del citato articolo 8, comma 1, che disciplinano il regime transitorio con riguardo agli anni dal 2027 al 2029. In una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) sono riportati i maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione per il 2026.

Tale quantificazione è stata effettuata considerando: l'organico totale dei giudici tributari e il relativo costo per il 2026 a legislazione vigente, come indicati nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 140, lett. c), della legge n. 207 del 2024; l'organico totale dei giudici tributari e il numero delle minori cessazioni stimate per l'anno 2026 in base alla nuova norma ora in esame, il cui costo è stato calcolato in base al costo medio pro capite sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei compensi fissi e variabili ai

giudici tributari, pari a circa 23.300 euro al lordo di ogni onere a carico dell'amministrazione.

I maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione sono pari a 5.771.000 euro per il 2026, determinati sulla base del costo delle unità di giudici tributari, ivi incluse quelle destinatarie della proroga di 12 mesi, e raffrontando tale costo con quello previsto a legislazione vigente per il 2026, come indicato nella relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 140, lettera c), della legge n. 207 del 2024.

Il comma 149, rideterminando, a decorrere dal 2026, il trattamento economico spettante ai 15 componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anche se collocati in quiescenza.

La disposizione prevede che agli 11 componenti eletti dai giudici tributari venga corrisposto un compenso annuale in misura corrispondente all'importo massimo del trattamento economico attribuibile a un giudice tributario, pari a 72.000 euro, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 545 del 1992, sul quale si applica la decurtazione del 10 per cento prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010. Nel triennio 2023-2025 i compensi liquidati dall'Organo di autogoverno dei giudici tributari ai propri componenti sono stati pari al citato importo di 72.000 euro, decurtati del 10 per cento come sopra indicato e, pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri. Con riguardo ai quattro componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, la disposizione prevede l'attribuzione di un compenso annuo in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, così come individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 e per il Presidente tale importo è aumentato del 50 per cento, sul quale si applica la decurtazione del 10 per cento prevista dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. In una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) viene indicato il dettaglio del maggiore onere complessivo derivante dalla disposizione pari a euro 108.139,77 annui, a decorrere dal 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norma in esame, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria. In particolare viene modificato il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età, disponendo la proroga di 12 mesi (fino al 31 dicembre 2026) del termine di cessazione dall'incarico di giudice tributario per i soggetti che al 1° gennaio 2026 abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, già prescritto dalla lettera c), del comma 140 della legge n. 204 del 2024 (comma 147). La relazione tecnica determina gli oneri derivanti dalla proroga in euro 5.771.000 euro per il 2026. Viene altresì

modificato il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, anche se collocati in quiescenza, in termini incrementali rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente (commi 149 e 150) con un onere complessivo che viene determinato dalla relazione tecnica in euro 108.139,77 annui, a decorrere dal 2026.

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la stima dei suddetti importi.

Commi 151-152 **(Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco in argomento, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

Si rammenta che la quota del 65 per cento è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia "Vinci per la vita - Win for life".

Secondo quanto indicato nell'ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all'anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita - Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate¹⁴¹ (tabella a pag. 153, del citato documento).

Con riferimento all'aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e precisa che il montepremi dell'istituendo gioco è determinato in misura pari al 65% della

¹⁴¹ Si rammenta che la quota di prelievo erariale al netto dell'aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all'8 per cento, e al concessionario, quest'ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento)

raccolta, conformemente a quanto previsto per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la Vita – Win for Life”. Ciò premesso, la norma in esame prevede che una quota residuale, pari al 26,50% della raccolta – quale quota dell’intera raccolta, dedotti il montepremi, l’aggio ai rivenditori e al Concessionario e al netto della quota spettante alle autonomie speciali calcolata sulla raccolta, venga destinata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il finanziamento dei progetti olimpici dell’Italia Team. Sul piano degli effetti finanziari, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione, dalla previsione non vengono stimati effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato dispongono che, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco in argomento, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.*

La relazione tecnica, afferma che alla norma non vengono ascritti effetti negativi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi 153-155

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

Le norme, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, autorizzano la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo

periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a indeterminato (comma 153).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del suddetto limite di spesa. Nell'adozione del decreto si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024. Per tali finalità, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui al successivo articolo 130, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS, elabora un progetto di valutazione. Il progetto è realizzato anche con il contributo dell'INPS, dell'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (commi 154 e 155).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate contributive									
Esonero parziale contributi previdenziali datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, assunzione dal 1° gennaio-31 dicembre 2026 personale non dirigenziale a tempo indeterminato				154,0	400,0	271,0	154,0	400,0	271,0
Maggiori spese correnti									
Esonero parziale contributi previdenziali datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, assunzione dal 1° gennaio-31 dicembre 2026 personale non dirigenziale a tempo indeterminato	154,0	400,0	271,0						
Maggiori entrate tributarie									
Esonero parziale contributi previdenziali datori di lavoro privati per un periodo massimo di ventiquattro mesi, assunzione dal 1° gennaio-31 dicembre 2026 personale non dirigenziale a tempo indeterminato – Effetti fiscali		60,0	132,0		60,0	132,0		60,0	132,0

La relazione tecnica, in relazione al comma 153, oltre a descrivere le norme, sintetizza le minori entrate contributive nella seguente tabella:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Al lordo effetti fiscali (spesa per SNF)	-154	-400	-271	0	0	0
Al netto effetti fiscali	-154	-340	-139	42	-44	0

Con riferimento ai commi 154 e 155, la RT si limita a ribadire le disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Dette risorse, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a indeterminato.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che le effettive modalità di applicazione saranno definite nel decreto interministeriale di attuazione, che dovrà altresì prevedere meccanismi finalizzati al rispetto dei limiti di spesa.

Riguardo agli effetti fiscali, la RT non fornisce direttamente l'aliquota media utilizzata ai fini della stima, che può essere ricostruita in base all'elaborazione degli effetti complessivi del provvedimento riportati nella tabella esposta dalla medesima RT in circa il 23 per cento. Dal momento che tale importo risulta sostanzialmente in linea con quelli utilizzati in analoghe agevolazioni, non si formulano in proposito osservazioni.

Per quanto riguarda la redazione del progetto di valutazione, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui al successivo articolo 130, affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento RGS, realizzato anche con il contributo di INPS, INAPP e CNEL, non si formulano osservazioni dal momento che tale compito appare sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 156

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura)

Normativa vigente L'articolo 1, commi da 343 a 354 della legge n. 197 del 2022 reca una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 per il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. In base a tale disciplina, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.

Tali prestazioni possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto quali:

- persone disoccupate, nonché percettori di NASpI, DIS-COLL, dell'Assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In particolare, ai sensi del comma 352, il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220 del 2010, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.

L'articolo 23 della legge n. 182 del 2025 ha esteso anche all'esercizio 2025 l'applicazione delle suddette disposizioni, con oneri pari a 900.000 euro per il medesimo esercizio.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 1, comma 343, alinea, della legge n. 197 del 2022, rendendo permanente l'applicazione delle disposizioni relative al ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura a decorrere dall'esercizio 2026.

Si rileva che l'articolo aggiuntivo 37.0.31, la cui approvazione ha inserito nel testo le disposizioni in esame, specifica che dalle stesse derivano oneri valutati in 900.000 annui a decorrere dal 2026.

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate contributive									
Misure per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura				1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7
Maggiori spese correnti									
Misure per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura	1,6	1,6	1,7						

La relazione tecnica afferma che da un'analisi delle prestazioni occasionali in agricoltura rese negli anni 2023-2024 risultano complessivamente oltre 11.000 posizioni (di cui circa 7.450 nel 2024) con un numero di giornate lavorate pari a 10 ed una retribuzione media di 670 euro.

Ipotizzando a partire dall'anno 2026 un numero di prestazioni occasionali pari a 8.000 unità, una retribuzione media per il periodo lavorato di 750 euro ed un differenziale di aliquota pari al 26,17%, si riportano nella tabella che segue gli effetti in termini di minori entrate contributive nell'ipotesi che tali soggetti sarebbero stati assunti come operai agricoli a tempo determinato.

La valutazione tiene conto di un incremento medio annuo delle retribuzioni pari al 3% e dell'incremento annuale di 0,20 punti percentuali della contribuzione a carico del datore secondo quanto disposto in materia contributiva dal decreto legislativo n. 146 del 1997.

(milioni di euro)

Anno	Minori entrate contributive a lordo degli effetti fiscali
2026	1,6
2027	„6
2028	1,7
2029	1,7
2030	1,8
2031	1,9
2032	1,9
2033	2,0
2034	2,1
2035	2,1

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 343, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), rendendo permanente a decorrere dall'esercizio 2026 l'applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi da 343 a 354, della medesima legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 23 della legge n. 182 del 2025 aveva prorogato per il 2025 l'applicazione delle disposizioni in commento, con minori entrate contributive stimate in 900.000 euro per il medesimo esercizio 2025, in ragione delle agevolazioni contributive previste per il lavoro occasionale.

La RT relativa alla legge n. 182 del 2025 stimava una platea interessata di 3.000 soggetti, con una retribuzione media annua di 1.150 euro, senza specificare l'aliquota contributiva media applicata, desumibile in base ai parametri forniti in circa il 26,1 per cento.

Viceversa, la RT riferita alle disposizioni in esame incrementa la platea di riferimento fino a 8.000 soggetti confermando invece esplicitamente l'aliquota contributiva differenziale applicata (26,1 per cento) nell'ipotesi – che si ritiene prudentiale – che tali soggetti fossero stati assunti come operai agricoli a tempo determinato.

In proposito, non si formulano osservazioni, giacché in base alle ipotesi fornite dalla RT la quantificazione risulta verificata.

Comma 157 **(Disposizioni su contratti di rete in agricoltura)**

Normativa vigente L'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, prevede che per le imprese agricole piccole e medie, nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, possa essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel suddetto contratto di rete.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, prevedendo che i contraenti possono anche cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame novella il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2024, prevedendo che i contraenti possano altresì cedere la propria quota di prodotto derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, ad altre parti del contratto.

Dalla disposizione, riguardante rapporti contrattuali tra soggetti privati, non si stimano effetti a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, in materia di contratti di rete in agricoltura per le piccole e medie imprese, prevedendo che i contraenti possono anche cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.

In proposito, non si formulano osservazioni data la natura ordinamentale della novella in esame.

Commi da 158 a 161

(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)

Normativa vigente

Gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L'Assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con almeno un componente minorenni, o con almeno 60 anni di età, o con disabilità, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti in relazione alla cittadinanza, alla residenza, alla condizione economica e patrimoniale, alla condizione lavorativa, al godimento di beni durevoli e alla situazione giuridica soggettiva.

Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese (articolo 3, comma 2, decreto-legge n. 48 del 2023).

L'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha previsto in via eccezionale, per l'anno 2025, un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione, riconosciuto ai nuclei familiari che subiscono la sospensione di un mese del beneficio dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi. L'importo del contributo aggiuntivo è pari alla prima mensilità di rinnovo, fino a un massimo di 500 euro, ed è erogato con la prima mensilità di rinnovo e comunque entro il mese di dicembre, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le norme, sostituendo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, eliminano il periodo di sospensione di un mese dell'Assegno di inclusione previsto tra la conclusione del periodo di fruizione della prestazione, pari a dodici o diciotto mesi, e il suo rinnovo. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo (comma 158).¹⁴²

Le norme inoltre limitano il riconoscimento del contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge n. 92 del 2025, ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025 (comma 159).

Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159, le norme:

- incrementano l'autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;¹⁴³
- a seguito dell'attività di monitoraggio, riducono l'autorizzazione di spesa relativa agli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Gli importi dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023 sono conseguentemente rideterminati (comma 160).

Si ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede, a legislazione vigente, che ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.880,9 milioni di euro

¹⁴² Il dimezzamento dell'importo del primo mese di rinnovo è stato previsto, nel corso dell'esame al Senato, con l'approvazione della proposta emendativa 4.7 (testo 5).

¹⁴³ Gli importi oggetto dell'autorizzazione di spesa sono stati dimezzati per effetto dell'approvazione della proposta emendativa del Governo 4.7 (testo 5). Nel testo originario del provvedimento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 veniva incrementata di 380 milioni di euro per l'anno 2026, di 393 milioni di euro per l'anno 2027, di 397 milioni di euro per l'anno 2028, di 402 milioni di euro per l'anno 2029, di 406 milioni di euro per l'anno 2030, di 411 milioni di euro per l'anno 2031, di 416 milioni di euro per l'anno 2032 e di 422 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

per l'anno 2025, 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, 5.929,3 milioni di euro per l'anno 2027, 5.979,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6.042,5 milioni di euro per l'anno 2029, 6.097,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.164,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.234,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

- per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 [lettera a)];
- per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 [lettera b)];
- per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 [lettera c)].

Le norme riducono infine il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2034 (comma 161).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Soppressione della sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023 (comma 160)	220,0	226,5	228,5	220,0	226,5	228,5	220,0	226,5	228,5
Minori spese correnti									
Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive (comma 158)	54,0	90,0	90,0				54,0	90,0	90,0
Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio (comma 158)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Riduzione del Fondo sostegno povertà e inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022 (comma 161)	267,2	347,0	366,2	267,2	347,0	366,2	267,2	347,0	366,2
Maggiori entrate contributive									
Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. b) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive (comma 158)				54,0	90,0	90,0			
Minori entrate tributarie									
Riduzione limite di spesa dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - maggiori entrate contributive - effetti fiscali (comma 158)		21,0	26,0		21,0	26,0		21,0	26,0

La relazione tecnica dichiara che le norme prevedono che dal 2026 sia soppressa la sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione che intercorre tra l'esaurimento del periodo fruizione della prestazione sulla base della normativa vigente (18/12 mesi) e il rinnovo della stessa, stabilendo la riduzione del cinquanta per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'assegno di inclusione spettante.

Sulla base degli andamenti di monitoraggio relativi ai beneficiari, alle erogazioni e al *trend* previsto di parziale aumento nell'accesso, si stima un maggiore onere di 220 milioni di euro per l'anno 2026 con profilo parzialmente crescente. A tale maggiore onere concorrono, sempre sulla base dei dati di monitoraggio:

a) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per la prestazione in esame, pari a 60 milioni di euro annui;

b) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
(a)	Onere per soppressione del mese di sospensione della prestazione Adi - maggiore onere	220	226,5	228,5	231,0	233,0	236,0	238,5	241,5
Parziali coperture									
b)	Riduzione limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - minore onere	60	60	60	60	60	60	60	60
c)	Riduzione limite spesa incentivi contributivi connessi a Adi, articolo 13, comma 8, lettera b) del DL n. 48/2023, sulla base dell'attività di monitoraggio (maggiori entrate contributive)	54	90	90	90	90	90	90	90
c-bis)	Effetto fiscale indotto	0	-21	-26	-21	-21	-21	-21	-21
d=(b+c+c-bis)	Totale parziali coperture	114	129	124	129	129	129	129	129
c=(a-d)	Effetti complessivi disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; +effetti positivi per la finanza pubblica)	-106	-97,5	-104,5	-102	-104	-107	-109,5	-112,5

(a-b)	(incremento necessario limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023	(160)	(166,5)	(168,5)	(171,0)	(173,0)	(176,0)	(178,5)	(181,5)

La relazione tecnica segnala che a giugno 2025, prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo per il verificarsi delle prime scadenze dei 18 mesi di fruizione del primo periodo della prestazione, i nuclei beneficiari sono risultati circa 680.000 (ad aprile 2025 circa 650.000, a dicembre 2024 circa 630.000) per una spesa mensile di poco superiore di circa 470 milioni di euro. Con le operazioni di sospensione e rinnovo della prestazione, come anche riscontrato nel 2025, solitamente si ha un'iniziale riduzione dei beneficiari con un parziale recupero successivo, sul quale si innesta la dinamica di ricorso alla prestazione fino al rinnovo successivo. Tenuto conto di tali aspetti e anche di un contenuto atteso incremento dell'importo medio la relazione tecnica afferma che valutazione sopra esposta rispetta il principio di prudenza.

Anche la riduzione del limite di spesa a normativa vigente utilizzata a parziale compensazione dell'intervento garantisce secondo la RT adeguata prudenzialità. Infatti, al fine di fornire un confronto omogeneo, la spesa 2025 di competenza, al netto degli oneri per il contributo straordinario aggiuntivo stabilito dal decreto-legge n. 92 del 2025 per la parziale compensazione del mese di sospensione, si potrebbe attestare, sulla base dei più aggiornati elementi, a circa 5,2 miliardi di euro (nel 2025 ovviamente gli oneri risultano superiori a tale importo per il riconoscimento del predetto contributo straordinario aggiuntivo e, in termini di cassa, per l'erogazione di quote di prestazioni per carichi di cura di competenza 2024) e il limite di spesa 2026, al netto degli oneri per la soppressione del mese di sospensione, verrebbe determinato in circa 5,5 miliardi di euro, in grado comunque di garantire la copertura finanziaria, trattandosi di limite di spesa, in relazione a un parziale aumento del numero di beneficiari o del relativo importo medio.

Infine, la relazione tecnica conferma che la riduzione del limite di spesa per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023, in linea a quanto già rappresentato in sede di decreto-legge n. 92 del 2025.

La relazione tecnica riferita all'articolo 10-ter del decreto-legge n. 92 del 2025 afferma che in base alle più recenti evidenze di utilizzo della norma sull'esonero contributivo per i nuclei ADI, è possibile ridurre gli stanziamenti previsti all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 di spesa di 93 milioni di euro per l'anno 2025 e 36 milioni di euro nel 2026 per compensare gli effetti fiscali indotti dalla riduzione dell'anno 2025 (con effetto positivo sul gettito valutato in 7 milioni di euro complessivi per gli anni 2027-2028). Dal momento che detti stanziamenti sono collegati alla copertura di agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro che assumono soggetti

beneficiari dell'Assegno di inclusione, la loro riduzione comporta contestualmente minori entrate tributarie per il 2026 (quantificate in 36 milioni di euro) connesse alla deducibilità dei contributi stessi. A loro volta, le minori entrate tributarie sono coperte a valere con un'ulteriore riduzione, di pari importo, degli stanziamenti, per il 2026, di cui al medesimo articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023.

La relazione tecnica richiama infine le riduzioni, per le finalità dell'articolo in esame, del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disposte al comma 4.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame elimina il periodo di sospensione di un mese dell'Assegno di inclusione previsto tra la fine del periodo di erogazione (pari a 12 o 18 mesi) e il suo rinnovo e dimezza l'importo della prima mensilità successiva al rinnovo (comma 158). La norma, inoltre, limita l'erogazione del contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno, a parziale copertura del mese di sospensione¹⁴⁴, ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione ricade nel mese di novembre 2025 (comma 159).

Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159, le norme:

- incrementano l'autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023.

L'autorizzazione di spesa è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 171,0 milioni di euro per l'anno 2029, di 173,0 milioni di euro per l'anno 2030, di 176,0 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

- a seguito dell'attività di monitoraggio, riducono l'autorizzazione di spesa relativa agli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, di 54 milioni di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 160).

La relazione tecnica stima maggiori spese derivanti dall'eliminazione del mese di sospensione dell'Assegno pari a 220 milioni di euro per l'anno 2026, che crescono gradualmente fino ad attestarsi a un onere pari a 241,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2033. Come si evince dalla tabella che segue - che riporta gli oneri stimati dalla relazione tecnica per ciascuna annualità e il relativo tasso di crescita rispetto all'anno precedente - il tasso di crescita dell'onere tra il 2026 e il 2027 è pari a 2,95 per cento (da 220 milioni di euro

¹⁴⁴ Di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92.

nel 2026 a 226,5 milioni di euro nel 2027), mentre nei sei anni successivi (2028-2033) l'onere cresce a un tasso medio dell'1,04 per cento.

Anni (t)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
Onere per soppressione del mese di sospensione della prestazione Adi - maggiore onere	220	226,5	228,5	231	233	236	238,5	241,5
Tasso di crescita dell'onere da anno t-1 a t		2,95%	0,88%	1,09%	0,87%	1,29%	1,06%	1,26%

L'onere di 220 milioni "con profilo parzialmente crescente" è stimato, secondo la relazione tecnica, "sulla base degli andamenti di monitoraggio relativi ai beneficiari, alle erogazioni e al trend previsto di parziale aumento nell'accesso". La RT segnala che a giugno 2025 i nuclei beneficiari sono risultati circa 680 mila per una spesa mensile di poco superiore di circa 470 milioni di euro (da cui si può derivare un importo medio mensile di 691 euro). Dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio su Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e lavoro dell'INPS¹⁴⁵ i nuclei beneficiari nel mese di giugno 2025 risultano essere stati 665.740 mila (anziché 680 mila), con un importo medio mensile di 694 euro (anziché 691 euro), da cui risulterebbe un onere mensile di 231 milioni di euro.

Si ricorda che la platea interessata dal contributo straordinario, a parziale compensazione del mese di sospensione dell'Assegno di inclusione, previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, decreto-legge n. 92 del 2025, includeva circa 506.000 soggetti. Sulla base delle evidenze statistiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione e al Reddito di cittadinanza e dell'importo medio pro capite erogato (462 euro), l'onere complessivo per il contributo aggiuntivo era stato quantificato dalla relativa relazione tecnica in 234 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, sarebbe in primo luogo opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle differenze riscontrate tra i dati riportati nella relazione tecnica e quelli dell'Osservatorio dell'INPS, entrambi riferiti al mese di giugno 2025. Andrebbero altresì forniti i dati e le ipotesi alla base della quantificazione dell'onere in 220 milioni di euro per il primo anno (2026) e maggiori informazioni sulle determinanti dell'evoluzione dell'onere negli anni successivi, con particolare riguardo alla crescita più marcata

¹⁴⁵ Consultabile qui: <https://www.inps.it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---adi-e-sfl.html>

dello stesso tra il 2026 e il 2027, rispetto a quanto previsto per i sei anni successivi.

La relazione tecnica si limita ad evidenziare che “con le operazioni di sospensione e rinnovo della prestazione, come anche riscontrato nel 2025, solitamente si ha un'iniziale riduzione dei beneficiari con un parziale recupero successivo, sul quale si innesta la dinamica di ricorso alla prestazione fino al rinnovo successivo” e che la dinamica della quantificazione sarebbe anche coerente con un “contenuto” incremento atteso dell'importo medio.

LA RT riferisce inoltre che a tale maggiore onere concorrono, sempre sulla base dei dati di monitoraggio:

- *le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per la prestazione in esame, pari a 60 milioni di euro annui;*
- *le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023, pari a 54 milioni di euro nel 2026 e a 90 milioni di euro a decorrere dal 2027;*

La RT non fornisce tuttavia le evidenze del monitoraggio in base alle quali sono state stimate le suddette economie ed è stato conseguentemente rideterminato il limite di spesa relativo all'Assegno di inclusione, ma si limita affermare, con riferimento all'anno 2026, che lo stesso verrebbe rideterminato, al netto degli oneri per la soppressione del mese di sospensione, in circa 5,5 miliardi di euro. Tale importo, se confrontato con la spesa per l'Assegno nel 2025, che sulla base dei dati più aggiornati secondo la RT si potrebbe attestare in 5,2 miliardi¹⁴⁶, sarebbe, a quanto si evince dalla relazione tecnica, “in grado comunque di garantire la copertura finanziaria, trattandosi di limite di spesa, in relazione a un parziale aumento del numero di beneficiari o del relativo importo medio”.

In proposito, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi volti a chiarire i criteri con cui sono state determinate le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, per gli anni a decorrere dal 2026, sia nella parte relativa limite di spesa per il beneficio economico [articolo 13, comma 8, lettera a)] che per quanto riguarda il limite di spesa relativo agli esoneri contributivi [articolo 13, comma 8, lettera b)], in modo da poter verificare la congruità del predetto limite di spesa, come complessivamente rideterminato, rispetto alle finalità della norma.

¹⁴⁶ Anch'esso al netto degli oneri per il contributo straordinario aggiuntivo stabilito dal decreto-legge n. 92 del 2025 per la parziale compensazione del mese di sospensione.

Commi 162 e 163 **(APE sociale)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta APE sociale).

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi coniuge o parente o affine con *handicap* grave, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

L'articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 ha previsto l'applicazione delle suddette disposizioni fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. Da ultimo, l'articolo 1, comma 175, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) ha previsto l'applicazione delle disposizioni anche per l'anno 2025, confermando il requisito dell'età anagrafica in 63 anni e 5 mesi.

Il beneficio è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno

2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Le norme prorogano l'applicazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2026 in favore dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del menzionato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti), confermando il requisito anagrafico - già in vigore per il 2024 e il 2025 – di un'età minima di 63 anni e 5 mesi. Per i suddetti soggetti, si applicano altresì le semplificazioni procedurali per l'accesso all'istituto in oggetto di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031 (comma 162). Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (comma 163).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga APE sociale	170,0	320,0	315,0	170,0	320,0	315,0	170,0	320,0	315,0

La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che, tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2025, che hanno richiesto un rifinanziamento dell'intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità (17.600 circa nel 2024), dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni nonché dei profili

demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

(milioni di euro)						
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
170	320	315	270	121	28	0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano l'applicazione dell'APE sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, per l'anno 2026 in favore dei soggetti, con età minima di 63 anni e 5 mesi, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti). Viene conseguentemente incrementata la relativa autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Viene infine specificata la non cumulabilità del beneficio con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Al riguardo, si segnala che la RT individua la platea dei soggetti interessati in stimati in circa 24.000 unità, con incremento del 33 per cento rispetto ai 18.000 soggetti ipotizzati dalla RT riferita alla legge di bilancio 2025.

Peraltro, la RT ricorda che la stima effettuata nell'ambito della legge di bilancio 2025 risultò insufficiente, tanto da richiedere un successivo rifinanziamento dell'intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità¹⁴⁷.

Ciò premesso, si osserva che l'incremento dell'autorizzazione di spesa risulta superiore, o quanto meno in linea, con la maggiorazione del 33 per cento riferita alla platea e sopra riportata, per le annualità fino al 2030. Viceversa, risulta inferiore l'incremento relativo all'esercizio 2031 (vale a dire l'ultimo interessato dagli effetti economici), per il quale si prevede uno stanziamento di 28 milioni di euro, posto che lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2025, per l'ultimo anno interessato dagli effetti economici disposti da quest'ultima, ossia il 2030, per una platea sensibilmente più

¹⁴⁷ Tale rifinanziamento, di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legge n. 95 del 2025, è stato modulato per una platea complessiva di 22.400 soggetti nel 2025, eccedente rispetto a quanto sopra esposto dalla RT.

ridotta, risultava invece di 35 milioni di euro. Su tali aspetti appare necessario acquisire chiarimenti.

Comma 164

(Lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima)

Le norme provvedono al finanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantendo il ristoro economico dovuto dal fermo biologico e dalle altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca.

La procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità è regolata annualmente da un decreto interministeriale che prevede il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e con successivi decreti di trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima per il pagamento delle indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

È precisato che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito al fine di evitare casi di doppio finanziamento.

Si propone anche per il 2026 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame provvedono al finanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In proposito, si ricorda che il decreto direttoriale n. 2987 dell'8 ottobre 2025 ha precisato che l'onere complessivo relativo alle giornate di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 213 del 2023, è pari ad euro 25.479.630,00.

Comma 165

(Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)

Le norme stanziavano ulteriori risorse, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

L'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 autorizza un intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1°

gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Le leggi di bilancio dal 2018 al 2025, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. Da ultimo, l'articolo 1, comma 189, della legge n. 213 del 2024 ha stanziato per il 2025 70 milioni di euro.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prorogano e rifinanziano i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del MIMIT. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2025, dall'articolo 1, comma 189, legge n. 207 del 2024.

Lo stanziamento di risorse pari a 100 milioni per l'anno 2026, diversamente dalle annualità precedenti, per i quali era previsto un finanziamento 70 milioni di euro, deriva dal fatto che nel corso del 2025 si è verificato un generale incremento della richiesta di cassa integrazione per area di crisi industriale complessa, sia per quanto concerne il numero di istanze pervenute, sia per quanto attiene all'onere finanziario autorizzato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame stanziavano risorse, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'incremento dello stanziamento rispetto alla legge di bilancio 2025 (70 milioni di euro) in ragione della maggior richiesta di ricorso al suddetto ammortizzatore sociale. Ciò premesso, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che le norme prevedono, in capo all'INPS, lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate.

Comma 166

(Proroga dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)

Normativa vigente L'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025 esonera i datori di lavoro autorizzati per l'anno 2025 all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS), spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento del contributo addizionale¹⁴⁸ a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale per tutto il periodo di godimento del trattamento straordinario.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro.

Le norme prorogano, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

Ai relativi oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁴⁸ Contributo addizionale previsto al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate contributive									
Proroga al 2026 esonero contribuzione addizionale per imprese nelle aree di crisi industriale complessa				6,5			6,5		
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2026 esonero contribuzione addizionale per imprese nelle aree di crisi industriale complessa	6,5								
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione	9,3			6,5			6,5		

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame danno seguito a quanto già previsto dall'intervento operato con il decreto-legge n. 92 del 2025 (articolo 6) a favore dei datori di lavoro che richiedono e ottengono, per l'anno 2026, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, in relazione all'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell'articolo 5 del decreto n. 148 del 2015, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto al suddetto articolo 44, comma 11 -bis.

Agli oneri relativi, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di minori entrate contributive per l'anno 2026 e determinate sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione

addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi, provvedendo alla relativa copertura. Ai relativi oneri, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, la RT rimanda per la verifica della stima delle minori entrate contributive, alle basi tecniche fornite per l'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025.

La RT riferita al decreto-legge n. 92 del 2025 riporta che le entrate contributive per contributo addizionale dovuto dalle aziende in CIGS che operano in aree di crisi industriale complessa sono risultate, in base al rendiconto 2024 della GIAS (dato provvisorio), pari a 4,3 milioni di euro a fronte di spese per prestazione CIGS (al netto delle coperture figurative) pari a 19,4 milioni di euro. Ipotizzando, sulla base delle indicazioni fornite da Ministero del Lavoro, un aggravamento della crisi per le aziende che operano in tali zone con un incremento di prestazioni CIGS pari al 50 per cento, si è ritenuto che le minori entrate contributive 2025 derivanti dall'esonero del versamento di tale contributo, opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025, siano pari a 6,5 milioni di euro.

In proposito, si prende atto di quanto riportato nelle sopra esposte basi tecniche, rispetto alle quali la quantificazione risulta coerente. Peraltro, dal momento che il precedente comma 165 ha incrementato le risorse per l'erogazione di CIGS e mobilità in deroga per le imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa di circa il 43 per cento (da 70 a 100 milioni di euro), l'incremento del 50 per cento operato dalla RT riferita al decreto-legge n. 92 del 2025 e confermato per l'esonero in esame appare sufficientemente prudentiale.

Non si formulano infine osservazioni riguardo alle maggiori entrate tributarie connesse all'agevolazione contributiva, in ragione della deducibilità dei suddetti contributi, dal momento che la mancata imputazione nei saldi di finanza pubblica appare comunque ispirata a criteri di prudenzialità.

Comma 167

(Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi)

Normativa vigente. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, autorizza un trattamento di sostegno al reddito, sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e

sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziare.

Le norme prorogano, per l'anno 2026, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prorogano, per l'anno 2026, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, a un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi.

L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 191, della legge n. 207 del 2024, viene, quindi, ulteriormente prorogato per l'anno 2026. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 del 2018. Il limite di spesa è previsto in 100 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano, per l'anno 2026, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere si configura come limite di spesa e che lo stanziamento conferma quello previsto per il 2025 dall'articolo 1, comma 191, della legge n. 207 del 2024, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate.

Comma 168

(Integrazione salariale Gruppo ILVA)

Le norme prorogano l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prorogano il finanziamento, previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016. La proroga intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato sempre prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'art. 1, comma 192, della legge n. 207 del 2024.

L'integrazione ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono circa 1.817 lavoratori, di cui 1.548 dipendenti da ILVA, 260 dipendenti da Sanac e 9 dipendenti da Taranto Energia.

Pertanto, il limite di spesa è prudenzialmente confermato pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 per l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, non si formulano in proposito osservazioni.

Si rileva, per altro, che il suddetto stanziamento risulta lievemente sovrastimato rispetto ai parametri forniti dalla RT e che lo stesso conferma quello stanziato per l'esercizio 2025, di cui all'articolo comma 192, della legge n. 207 del 2024. Infatti, la RT quantifica il trattamento per singolo lavoratore in 9.500 annui a fronte di 1.817 lavoratori, per un onere complessivo di circa 17,2 milioni di euro.

Comma 169

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019.

Tale comma ha stabilito che le convenzioni stipulate, ai sensi della normativa vigente, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, sono prorogate al 31 dicembre 2025 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla formulazione originaria dell'articolo 1, comma 162, della legge n. n. 160 del 2019, non ascriveva effetti alla proroga delle convenzioni fino al 30 dicembre 2020. Le convenzioni in oggetto sono state ulteriormente prorogate da successivi provvedimenti normativi senza che fossero mai scontati effetti finanziari.

Le modifiche differiscono il termine ultimo di proroga delle convenzioni dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già ANPAL Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi.

Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame differiscono il termine ultimo di proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, delle convenzioni stipulate per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

Ciò stante, considerato che la proroga è consentita solo nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto del fatto che non sono stati ascritti effetti finanziari ad analoghe proroghe disposte nel recente passato, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 170 **(Call center)**

Le norme stanziavano ulteriori risorse, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015¹⁴⁹. Le risorse sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 gennaio 2025, n. 45.

Tale decreto ministeriale specifica che l'indennità in oggetto può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. La misura dell'indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ed è concessa per un massimo di 12 mesi.

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La relazione illustrativa motiva la proroga in virtù del fatto che le aziende del settore si trovano in una fase caratterizzata da continue trasformazioni e da una prolungata riduzione dei volumi di traffico, considerati l'evoluzione tecnologica e il sempre più diffuso utilizzo dell'intelligenza artificiale, i quali richiedono un adattamento costante da parte delle predette aziende ai fini del loro riposizionamento sul mercato.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ricorda che la disposizione prevede il rifinanziamento per l'anno 2026 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei *call center*, in attesa del consolidamento dell'operatività del Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, per 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

¹⁴⁹ L'articolo 44, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga disciplinata la concessione, entro specifici limiti di spesa, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call-center*, a valere sul Fondo occupazione e formazione.

L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*. Si tratta di dipendenti:

- di aziende incluse nel perimetro di operatività dell'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- di aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le quali il Fondo bilaterale di settore necessita di un periodo di consolidamento e di costituzione delle riserve finanziarie.

L'indennità può essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda che vengono posti in CIGS. Si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come datori di lavoro e imprese ai sensi della normativa vigente e individuati dalla circolare INPS n. 107 del 21/12/2023, anche in fase di cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività. Il decreto interministeriale 16 gennaio 2025, n. 45 precisa, infatti, che l'indennità può essere richiesta sia per cessazione dell'attività che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame provvedono, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*.

Al riguardo, pur tenendo conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che è previsto un meccanismo di controllo e monitoraggio da parte dell'INPS, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità dello stanziamento. Ciò in quanto l'onere risulta identico a quello autorizzato per l'esercizio 2025 dall'articolo 1, comma 195, della legge n. 207 del 2025, nonostante la fase, caratterizzata da continue trasformazioni e da una prolungata riduzione dei volumi di traffico, attraversata dalle aziende del settore, come ricordato dalla stessa relazione illustrativa.

Comma 171 ***(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)***

Le norme prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri, pari a euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità, un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa.

La medesima disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2026 pari a 63,3 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possano essere autorizzate, a domanda, in via eccezionale e in deroga a un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento disposto e che è previsto un meccanismo di monitoraggio a salvaguardia del limite di spesa.

Comma 172
***(Integrazione salariale straordinaria nelle crisi aziendali
caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva)***

Le norme prevedono la proroga per l'anno 2026 delle misure di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Le suddette norme disciplinano l'erogazione per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, di un intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili e previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.

Sono previste specifiche ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione: il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente o non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza interviene quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SII-SL).

Per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono la proroga per l'anno 2026 della disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025 che consente, previo accordo in sede governativa anche alla presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività ex articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

La presente disposizione prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, in merito all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

La normativa prevede un onere di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono la proroga per l'anno 2026 delle misure di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018. Pertanto, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che è previsto un meccanismo di monitoraggio a salvaguardia del limite di spesa.

Commi 173-174 **(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 193, della legge n. 207 del 2024 ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento, nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale norma riconosce la possibilità, alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente. I relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 193, della legge n. 207 del 2024 incrementando da 100 a 150 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 il finanziamento del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 173).

Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 174).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede un incremento, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dello stanziamento delle risorse per i suddetti esercizi finanziari in ragione dell'aumento al ricorso a tale intervento da un numero sempre crescente di aziende, specie appartenenti al settore dell'*automotive*.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 193, della legge n. 207 del 2024, incrementando da 100 a 150 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 il finanziamento, e il conseguente limite di spesa, del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi volti a verificare la congruità del rifinanziamento in oggetto. Ciò in quanto la RT riferisce che l'aumento è imputabile al "numero sempre crescente di aziende, specie

appartenenti al settore dell'automotive” che fa ricorso all’intervento in questione e che l’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 non prevede alcun meccanismo di monitoraggio a salvaguardia dei limiti di spesa.

Comma 175 ***(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese)***

Normativa vigente L’articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2004 prevede, riconoscono ai datori di lavoro, per gli anni 2024 e 2025 nei casi di nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni, un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio, ai sensi del comma 14, è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028.

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, modificano l’articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2024, che riconosce un esonero contributivo in favore di nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni, entro specifici limiti di spesa. In particolare, le modifiche incrementano il limite di spesa per l’anno 2027 di 2,2 milioni di euro (da 21,9 a 24,1 milioni di euro) e di 8,7 per l’anno 2028 (da 3,5 a 12,2 milioni di euro). Il Fondo sociale per occupazione e formazione è ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028, di 2 milioni di euro per l'anno 2030 e aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate contributive									
Incremento risorse esonero contributivo per nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione,					2,2	8,7		2,2	8,7
Maggiori entrate tributarie									
Incremento risorse esonero contributivo per nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione - effetti fiscali			0,9			0,9			0,9
Maggiori spese correnti									
Incremento risorse esonero contributivo per nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione		2,2	8,7						
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione		3,2	11,2		2,2	7,8		2,2	7,8

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte a incrementare le risorse stanziare per gli anni 2027 e 2028 per la misura di cui all' articolo 4-ter del decreto-legge n. 4 del 2024, recante incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.

Gli effetti finanziari derivanti dal primo periodo di tale disposizione risultano i seguenti:

(milioni di euro)

Anno	Onere esonero in favore dei datori di lavoro	Effetti fiscali	Oneri esonero in favore dei datori di lavoro al netto degli effetti fiscali
2026	0	0	0
2027	-2,2	0	-2,2
2028	-8,7	0,9	-7,8
2029	0	3,1	-7,8
2030	0	-1,4	-1,4
2031	0	0	0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incrementano il limite di spesa per l'anno 2027 di 2,2 milioni di euro (da 21,9 a 24,1 milioni di euro) e di 8,7 per l'anno 2028 (da 3,5 a 12,2 milioni di euro), di cui all'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2024, relativo all'esonero contributivo in favore di nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni.

Al riguardo, preso atto degli incrementi disposti, appare necessario acquisire i nuovi elementi di informazione, rispetto alle basi tecniche esplicitate dalla RT, riferita al decreto-legge n. 4 del 2024, sottostanti alle modifiche in esame.

Riguardo alla quantificazione degli effetti indotti, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'aliquota applicata è di circa il 23 per cento, quindi in linea con quella utilizzata per fattispecie simili e peraltro esplicitata dalla RT riferita al decreto-legge n. 4 del 2024.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è conseguentemente ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l'anno 2028, di 2 milioni di euro per l'anno 2030 e aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 176

(Modifiche alla liquidazione anticipata della NASPI)

Normativa vigente L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, dispone che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e non ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Il successivo comma 4 dispone altresì che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevedendo che l'erogazione della prestazione della NASPI avvenga non più in un'unica soluzione, bensì in due rate: la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al

restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata del suddetto trattamento integrativo del reddito e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese correnti									
Modifica NASPI, concessa ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015 con erogazione in due rate	80,2			80,2			80,2		

La relazione tecnica, oltre a ribadire la norma, afferma che, ai fini della liquidazione della seconda rata, risulta necessario effettuare i controlli sulla rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi e anche sulla intervenuta titolarità di pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Pertanto, in caso di intervenuta rioccupazione non si ha diritto alla liquidazione del restante 30% e interviene la disposizione di cui al comma 4, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che prevede il recupero di quanto già erogato con la prima rata. Mentre in caso di intervenuta titolarità di pensione diretta, non si procede alla liquidazione del 30%.

Dai Bilanci Consuntivi GIAS 2023 e 2024 e dai bilanci preventivi per gli anni successivi si desumono i seguenti oneri:

NASPI UNICA SOLUZIONE PER AUTO IMPRENDITORIALITA'
(Art. 8, D. lgs 22/2015)

Anno	Oneri (euro)
2023 (Rendiconto GIAS)	461.495.014,94
2024 (Rendiconto GIAS)	552.432.797,64
2025 (Preventivo assestato GIAS)	616.879.000,00
2026 (Preventivo GIAS)	647.723.000,00

Dagli archivi gestionali INPS emerge, per l'anno 2024, che il numero di anticipazioni Naspi erogate sono state 36.230 con un importo medio erogato di circa 15 mila euro corrispondente all'anticipazione di 15,8 mesi di Naspi. Inoltre, analizzando la distribuzione per età dei percettori di Naspi anticipata, la percentuale di coloro che nel 2024 avevano un'età pari o superiore a 66 anni è risultata pari allo 0,2 per cento. Prudenzialmente, è stata ipotizzata all'1 per cento la percentuale di coloro che acquisiranno la titolarità di pensione diretta (vecchiaia e anzianità) entro i sei mesi dall'erogazione della prima *tranche*.

Pertanto, la presente relazione tecnica si basa delle seguenti ipotesi di lavoro:

- la nuova disposizione si riferisce a eventi di anticipazione dal 1° gennaio 2026;
- medesima durata dell'anticipazione in mesi;
- uniforme distribuzione nei mesi delle erogazioni complessive nel 2026;
- erogazione della seconda rata non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda a seguito dell'inizio di attività che ha dato diritto all'anticipazione, prudenzialmente, per il 99 per cento dei richiedenti dei richiedenti la prestazione.

In considerazione del fatto che la prima *tranche* erogata è comunque di importo elevato (pari al 70 per cento dell'intero importo), è assunta l'ipotesi che i richiedenti abbiano il medesimo comportamento individuale, rispetto alla normativa vigente, circa le tempistiche della richiesta di anticipazione della prestazione.

La rioccupazione del titolare della Naspi anticipata, previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015, determina che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi sia tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta. In merito ai dati contabili sui recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione NASPI in unica soluzione, corrisposta in via anticipata a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità (articolo 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015), si riportano seguenti dati relativi agli ultimi tre consuntivi:

NASPI UNICA SOLUZIONE PER AUTO IMPRENDITORIALITA'
(Art. 8, D. lgs 22/2015)

Anno	Oneri per prestazioni (euro)	Recuperi e reintroiti conto GAU24198 Circ. INPS n. 94/2015 (euro)	Peso %
2022 (Rendiconto GIAS)	357.740.203,95	11.225.947,28	3,1%
2023 (Rendiconto GIAS)	461.495.014,94	22.683.262,37	4,9%
2024 (Rendiconto GIAS)	552.432.797,64	77.134.269,41	14,0%

Da tali risultanze emerge che il recupero del 100 per cento prestazioni indebitamente erogate non ha proporzionalità con l'ammontare complessivamente erogato nell'anno in quanto legato esclusivamente a fattori soggettivi dei richiedenti la prestazione che, per cause non preventivabili, possono perdere il diritto alla prestazione prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi.

Nella nuova formulazione della norma, se il diritto all'anticipazione è perso entro tale termine (prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi) e comunque non oltre i sei mesi dalla presentazione della domanda il recupero riguarda solo la prima tranche (70 per cento) e il 30 per cento non viene erogato. Se tale diritto viene perso, trascorsi i sei mesi, il recupero riguarda il 100 per cento della prestazione se erogata per intero. Tali somme compensano, quindi, i minori recuperi che non si verificherebbero per la modifica del meccanismo di erogazione che, a normativa vigente, può comportare una eventuale erogazione indebita.

La relazione tecnica, partendo dall'erogato nell'anno è stata prudenzialmente predisposta al netto di eventuali recuperi.

Dalle considerazioni sopra esposte si desume che l'effetto finanziario derivante dalla norma in esame si traduce nel differimento all'anno successivo del 12,4 per cento circa della spesa complessiva al netto dell'effetto delle acquisite titolarità di pensioni dirette intervenute entro i sei mesi dall'erogazione della prima tranche, pari a 80,2 milioni di euro per il primo anno di applicazione (dal secondo anno tale maggiore spesa è compensata da analogo slittamento all'anno successivo).

Pertanto, dalla disposizione derivano economie per l'anno 2026 valutate in 80,2 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015, in

materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevedendo che l'erogazione della prestazione della NASPI in tali casi avvenga non più in un'unica soluzione, bensì in due rate: la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata del suddetto trattamento integrativo del reddito e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

La RT riporta l'importo preventivato per l'erogazione della NASPI in un'unica soluzione, affermando altresì che l'effetto finanziario derivante dalla norma in esame si traduce nel differimento all'anno successivo del 12,4 per cento circa della spesa complessiva al netto dell'effetto delle acquisite titolarità di pensioni dirette intervenute entro i sei mesi dall'erogazione della prima tranche.

In proposito, pur rilevandosi che in base a tali parametri, la quantificazione dei risparmi per l'anno 2026 risulta lievemente sovrastimata rispetto agli 80,2 milioni stimati dalla RT¹⁵⁰, non si formulano comunque osservazioni, considerata la prudenzialità dei parametri utilizzati.

Commi 177 e 178

(Istituzione di un tavolo tecnico in materia di retribuzioni dei dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia)

La norma, con riferimento ai casi di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, istituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi (comma 177). Ai componenti del

¹⁵⁰ Utilizzando l'importo del preventivo GIAS del 2026 di 647,7 milioni, detratto l'1 per cento in ragione dei soggetti andati in pensione entro i sei mesi dall'erogazione della prima tranche, l'applicazione dell'aliquota del 12,4 dà luogo a risparmi di circa 79,5 milioni.

tavolo tecnico non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati (comma 178).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e conferma che la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell'economia e della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul territorio nazionale, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi, riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d'America, (comma 177). Ai componenti del tavolo tecnico non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati (comma 1782).

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il tenore letterale della disposizione volta ad escludere la corresponsione di qualsiasi emolumento ai componenti del suddetto Tavolo tecnico e considerato quanto confermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione di cui trattasi.

Comma 179

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)

Normativa vigente L'articolo 1, comma 178, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) ha aumentato, limitatamente al 2025, di 8 euro mensili l'importo mensile dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano in specifiche condizioni reddituali¹⁵¹. Conseguentemente, per il 2025 è stato

¹⁵¹ Di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001.

previsto l'incremento di 104 euro annui del limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto¹⁵².

Le norme dispongono l'aumento di 20 euro mensili a decorrere dal 2026 dell'importo mensile dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano in specifiche condizioni reddituali.

La relazione illustrativa chiarisce che gli aumenti riguardano le seguenti categorie di beneficiari:

- titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- lavoratori ultrasessantacinquenni della gestione speciale delle miniere, cave e torbiere;
- lavoratori ultrasessantacinquenni delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
- titolari di pensione sociale ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 153 del 1969.

Conseguentemente, a decorrere dal 2026, è stato previsto l'incremento di 260 euro annui del limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0

La relazione tecnica ricorda che la disposizione è diretta a incrementare dal 2026 le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (pensionati in condizioni disagiate) e i relativi limiti reddituali di un importo pari a 20 euro mensili (260 euro annui).

I pensionati interessati sono i pensionati beneficiari di maggiorazioni sociali. Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione

¹⁵² Di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007.

che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Si rammenta che:

- i requisiti soggettivi sono i seguenti:
 - pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni; quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni) la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
 - pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni; quindi, per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita). La maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
 - invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità - età superiore a 18 anni, la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge).
- i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all'anno 2025:
 - requisito reddituale individuale: 9.721,92 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità più maggiorazione sociale, inglobante l'incremento transitorio per il solo anno 2025 di 8 euro, pari a 104 euro annui);
 - requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.724,89 euro (pari al requisito reddituale individuale più l'importo dell'assegno sociale).

Tenuto conto del numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame pari a 1,1 milioni di soggetti e anche del possibile aumento tenuto anche conto di un comunque limitato effetto di ampliamento della platea, dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

	(milioni di euro)		
	2026	2027	Dal 2028
Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche	295	295	295

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame dispongono l'aumento di 20 euro mensili a decorrere dal 2026 dell'importo mensile dell'incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano in specifiche condizioni reddituali. Conseguentemente, a decorrere dal 2026, è previsto l'incremento di 260 euro annui del limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Al riguardo, si osserva che la RT riferisce che il numero dei beneficiari è di 1.100.000 soggetti, confermando quindi il dato utilizzato relativamente all'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2025, che ha aumentato l'incremento in questione di 8 euro mensili per il solo esercizio 2025. Ciò premesso, dal momento che l'onere è parametrato per 13 mensilità e che la quantificazione quindi risulta lievemente sovrastimata in base alla suddetta platea indicata¹⁵³, anche per tener conto di un comunque limitato effetto di ampliamento, come precisato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Commi da 180 a 184

(Adeguamento dell'età pensionabile personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

Le norme prevedono che, con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, , in via aggiuntiva a quanto previsto dai successivi commi 185-194, sia stabilito, fermo quanto previsto dal successivo comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri.

Si fa presente che i commi 185-194 del provvedimento in esame riguardano l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, previsto ogni due anni, con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle

¹⁵³ 20 euro*13 mensilità*1,1 milioni di euro=286 milioni di euro

finanze. Dal momento che in base alla normativa vigente il prossimo incremento decorrerà dal 2027, le disposizioni prevedono che tale incremento sia applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita. L'incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

Si ricorda inoltre che le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni non hanno trovato applicazione nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale). Nonostante l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, abbia previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tale provvedimento non è stato ancora emanato; pertanto, per il suddetto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici individuati dal decreto legislativo n. 165 del 1997, emanato in attuazione della specifica delega prevista dall'articolo 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

Il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegue la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori (20 anni).

Il medesimo personale consegue, per il biennio 2023-2024, il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- 41 anni contributivi da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'ottanta per cento, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo *pro rata* dal 1° gennaio 2012) e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025¹⁵⁴.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹⁵⁵, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al successivo comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui

¹⁵⁴ Dal sito istituzionale dell'INPS.

¹⁵⁵ Su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente (comma 181).

Viene inoltre incrementato nella misura di 20 milioni di euro annui per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021, destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 182).

Infine, ai sensi del comma 183, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(euro)

	Dal 2026 al 2029
Polizia di Stato	1.900.000
Polizia penitenziaria	700.000
Arma dei carabinieri	2.100.000
Guardia di finanza	1.200.000
Esercito italiano	1.800.000
Marina militare	600.000
Aeronautica militare	800.000
Capitaneria di porto	200.000
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	700.000
TOTALE	10.000.000

Dette risorse possono essere trasferite secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 45 del 2005 (comma 184).

L'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 45 del 2005, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanziari, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per la perequazione del regime previdenziale delle Forze armate e di sicurezza (comma 182)		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
Risorse stipula di polizze assicurative tutela legale e copertura responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate e di sicurezza (comma 183)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

La relazione tecnica prevede, con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita, fermo quanto previsto dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e soggetti al predetto adeguamento alla variazione della speranza di vita.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica e, in particolare, a carattere strutturale sul versante pensionistico per effetto del posticipo del pensionamento, in grado sostanzialmente di compensare gli effetti strutturali di anticipo del pensionamento previsti dalla presente legge e, in particolare dai commi da 185 a 193. Il combinato disposto di tali previsioni è volto a garantire il grado di sostenibilità di medio lungo termine del sistema pensionistico. Per quanto attiene in particolare agli effetti di breve periodo, attese le specificità di settore sia in termini occupazionali sia di interazione con specifici istituti vigenti, ferma restando la valutazione di positività complessiva dell'intervento per la finanza pubblica, gli effetti finanziari specifici della disposizione verranno prudenzialmente registrati a consuntivo.

Il comma 181 prevede che con decreto del Presidente della Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, siano individuate le specifiche professionalità cui, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

Il comma 182 prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 234 del 2021, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2030. La disposizione comporta maggiori oneri pensionistici per 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2030.

Per l'effetto combinato con i commi 180 e 181 dal 2028 i predetti maggiori oneri o quota parte dei medesimi costituiscono il limite massimo di spesa all'interno del quale può operare il provvedimento di cui al comma 181 e per le finalità ivi indicate.

La RT, infine, nulla aggiunge al contenuto delle norme con riferimento ai commi 183 e 184

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dal successivo comma 185, stabiliscono, fermo quanto previsto dal successivo comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹⁵⁶, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al successivo comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

Al riguardo, si osserva che l'incremento delle aspettative di vita, pur attenuato a seguito delle modifiche apportate al Senato, dovrebbe

¹⁵⁶ Su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

determinare effetti positivi per la finanza pubblica per effetto del posticipo del pensionamento, come rimarcato anche dalla RT, pur tenendo presente che, a regime, vi sarebbe un incremento dei montanti contributivi e dei coefficienti di trasformazione, con il conseguente incremento dei ratei pensionistici e dell'importo riferito ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati. Peraltro, il trattenimento in servizio del personale, seppur limitato a tre mesi, dovrebbe comportare, in linea teorica, un incremento dei relativi oneri in quanto lo stipendio per il lavoratore anziano è inferiore a quello erogato ai soggetti di nuovo ingresso. Pur prendendo atto che la RT valuta gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame complessivamente positivi, senza peraltro che gli stessi siano registrati sui saldi, appare tuttavia opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la suddetta invarianza finanziaria.

Viene inoltre incrementato nella misura di 20 milioni di euro annui per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021, destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riguardo all'incremento del Fondo, si segnala che il prospetto riepilogativo ascrive effetti sui tre saldi pari a 20 milioni di euro per gli esercizi 2027 e 2028, mentre gli oneri sopra indicati risultano di 20 milioni di euro annui per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Infine, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

Commi da 185 a 193 e comma 197
(Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento connessi
alla variazione della speranza di vita)

Le norme applicano l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico connessi alla variazione della speranza di vita, decorrente dal

1° gennaio 2027¹⁵⁷ e limitatamente al medesimo anno, nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito con decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i dipendenti pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, le indennità di fine servizio, comunque denominate, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato, compresi quelli cui si disapplica l'incremento dei requisiti ai sensi dei commi da 186 a 189 (commi 185, 191 e 197).

Si fa presente che il successivo comma 198 (vedi *infra*) modifica, con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79 del 1997, riducendo da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio nei casi di cessazione dal medesimo per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, incluso il collocamento a riposo d'ufficio.

I suddetti incrementi, in base ai commi da 186 a 188, non si applicano:

- ai lavoratori dipendenti, in possesso di specifici requisiti, che svolgono, al momento del pensionamento, attività lavorative gravose¹⁵⁸, in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- ai lavoratori addetti a lavori usuranti¹⁵⁹, in possesso di specifici requisiti, con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Conseguentemente, ai sensi del comma 193, il Fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti¹⁶⁰ è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, di 15

¹⁵⁷ Stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita siano aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Al riguardo, si ricorda che l'ultimo incremento, di cinque mesi, è stato stabilito con decreto 5 dicembre 2017 con efficacia dal 1° gennaio 2019. I successivi decreti del 5 novembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 18 luglio 2023 non hanno modificato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione a decorrere, rispettivamente dal 2021, dal 2023 e dal 2025, in quanto non si sono registrati aumenti della speranza di vita.

¹⁵⁸ Per le professioni di cui all'Allegato B della legge n. 205 del 2017.

¹⁵⁹ Di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

¹⁶⁰ Di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007.

milioni di euro per l'anno 2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, con corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011;

- ai lavoratori precoci¹⁶¹, in possesso di specifici requisiti, che svolgono attività gravose o usuranti. Conseguentemente, ai sensi del comma 192, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30 milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno 2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031;

La deroga all'incremento dei requisiti, di cui al comma 186, non si applica invece ai soggetti beneficiari dell'APE sociale¹⁶² (comma 190).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁶¹ Di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016.

¹⁶² Di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Rideterminazione incremento requisiti adeguamento speranza di vita (comma 185)		1.100,0	475,0		1.100,0	475,0		1.100,0	475,0
Rideterminazione incremento requisiti adeguamento speranza di vita - TFR (comma 185)		110,0			110,0			110,0	
Deroga incremento requisiti adeguamento speranza di vita per lavoratori addetti ad attività usuranti o gravose (commi 186-193)		20,0	92,0		20,0	92,0		20,0	92,0
Minori spese correnti									
Rideterminazione incremento requisiti adeguamento speranza di vita - TFR (comma 185)			110,0			110,0			110,0
Maggiori entrate tributarie									
Rideterminazione incremento requisiti adeguamento speranza di vita - effetti fiscali (comma 185)		30,0			30,0			30,0	
Minori entrate tributarie									
Rideterminazione incremento requisiti adeguamento speranza di vita - effetti fiscali (comma 185)			30,0			30,0			30,0

La relazione tecnica afferma che le proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall'ISTAT (previsioni della

popolazione italiana scenario mediano - base 2024) confermano che la popolazione italiana diventerà sempre più anziana nei prossimi decenni. Si prevede, infatti, che la popolazione totale non solo diminuirà nel lungo termine, ma subirà anche un cambiamento significativo nella sua struttura per età.

Secondo tali previsioni:

- la popolazione italiana complessiva è destinata a diminuire del 23,2 per cento tra il 2020 (circa 59,6 milioni) e il 2080 (circa 45,8 milioni);
- la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà in modo ancora più marcato, passando da 38,1 milioni nel 2020 a 24,4 milioni nel 2080 (con una contrazione del 36 per cento);
- l'indice di dipendenza degli anziani è previsto aumentare con una rapidità e una dimensione senza precedenti nei prossimi venti anni: è previsto aumentare dal valore di 38 del 2024 al valore di 61 nel 2044 e attestarsi a 67 nel 2080.

L'invecchiamento della popolazione comporterà un significativo aumento dell'età media:

- la popolazione prevista nel 2080 è sensibilmente inferiore alla popolazione del 2020 nelle classi di età comprese tra 0 e 64 anni;
- al contrario, nelle classi di età di 65 anni e oltre, la popolazione prevista nel 2080 è superiore a quella del 2020.

Gli effetti della transizione demografica sono suscettibili di determinare ripercussioni sulle dinamiche delle spese connesse all'invecchiamento e sui tassi di crescita dell'economia italiana.

Popolazione residente per classi di età al 1° gennaio di ogni anno (previsioni demografiche Istat - base 2024 - scenario mediano)

	2020	2024	2030	2040	2050	2060	2070	2080
	classe età 0-14							
	7.727.554	7.186.267	6.341.642	6.041.244	6.081.204	5.513.470	5.137.274	5.191.815
differenza con 2020 (val. ass.)		-541.287	-1.385.912	-1.686.310	-1.646.350	-2.214.084	-2.590.280	-2.535.739
differenza con 2020 (%)		-7,0%	-17,9%	-21,8%	-21,3%	-28,7%	-33,5%	-32,8%
	classe età 15-19							
	2.871.056	2.921.261	2.757.407	2.130.523	2.104.642	2.141.513	1.916.585	1.781.054
differenza con 2020 (val. ass.)		50.205	-113.649	-740.533	-766.414	-729.543	-954.471	-1.090.002
differenza con 2020 (%)		1,7%	-4,0%	-25,8%	-26,7%	-25,4%	-33,2%	-38,0%
	classe età 20-64							
	35.183.788	34.506.966	33.463.273	30.201.730	27.583.667	26.073.128	24.543.373	22.569.800
differenza con 2020 (val. ass.)		-676.822	-1.720.515	-4.982.058	-7.600.121	-9.110.660	-10.640.415	-12.613.988
differenza con 2020 (%)		-1,9%	-4,9%	-14,2%	-21,6%	-25,9%	-30,2%	-35,9%
	classe età 65-79							
	9.439.387	9.813.614	10.835.461	12.693.529	11.422.434	9.723.788	9.589.370	9.707.112
differenza con 2020 (val. ass.)		374.227	1.396.074	3.254.142	1.983.047	284.401	149.983	267.725
differenza con 2020 (%)		4,0%	14,8%	34,5%	21,0%	3,0%	1,6%	2,8%
	classe età 80+							
	4.419.703	4.543.122	5.095.108	5.824.805	7.460.387	7.910.874	6.919.741	6.570.405
differenza con 2020 (val. ass.)		123.419	675.405	1.405.102	3.040.684	3.491.171	2.500.038	2.150.702
differenza con 2020 (%)		2,8%	15,3%	31,8%	68,8%	79,0%	56,6%	48,7%
	Tutte le classi							
	59.641.488	58.971.230	58.492.891	56.891.831	54.652.334	51.362.773	48.106.343	45.820.186
differenza con 2020 (val. ass.)		-670.258	-1.148.597	-2.749.657	-4.989.154	-8.278.715	-11.535.145	-13.821.302
differenza con 2020 (%)		-1,1%	-1,9%	-4,6%	-8,4%	-13,9%	-19,3%	-23,2%

La disposizione in esame interviene sull'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, uno dei meccanismi endogeni previsto dal *corpus* normativo vigente e la cui procedura di attuazione di natura amministrativa è disciplinata dall'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqies*, del decreto-legge n. 78 del 2010. Si ricorda che fino al 2025 sono stati applicati adeguamenti di ammontare complessivo pari a 12 mesi.

In particolare, la disposizione prevede:

- al comma 185, la rideterminazione, per il solo anno 2027, dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in un mese e la conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal predetto decreto direttoriale;
- ai commi da 186 a 193, l'esonero dall'applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall'ordinamento vigente.

Con riferimento al suddetto esonero, si rappresenta che da tale modifica non deriva un peggioramento della sostenibilità del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche, del debito pubblico e degli indicatori di sostenibilità (S1 e S2), atteso che la medesima, di dimensioni contenute, oltre a trovare

compensazione sui saldi nel rispetto degli obiettivi programmati, risulta strutturalmente compensata nell'ambito del sistema pensionistico in relazione ad altri interventi di razionalizzazione e di posticipo del pensionamento contenuti nel presente disegno di legge.

Al comma 185, in coerenza con quanto previsto per disposizioni di analoga natura, si prevede, inoltre, che non sia modificata la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

La valutazione finanziaria è stata effettuata confrontando gli andamenti tendenziali a normativa vigente con quelli derivanti dalla disposizione in esame, derivandone gli effetti finanziari come differenziale tra i due scenari. In ogni caso, per fornire elementi ai fini del riscontro della valutazione, di seguito sono fornite alcune informazioni di sintesi relative alle pensioni complessivamente liquidate e potenzialmente interessate dalla disposizione.

Anno 2024 - Nuove pensioni liquidate

	numero	importo medio (in euro)	spesa annua (in milioni di euro)	Età media alla decorrenza
Pensionamento anticipato	229.836	27.494	6.319	61,6
di cui				
(dipendenti privati)	(120.647)	(29.381)	(3.545)	(61,5)
(dipendenti pubblici)	(53.950)	(32.883)	(1.774)	(62,0)
(autonomi)	(55.239)	(18.111)	(1.000)	(61,5)
Pensionamento di vecchiaia	263.939	16.344	4.314	67,3
di cui				
(dipendenti privati)	(154.814)	(14.575)	(2.257)	(67,3)
(dipendenti pubblici)	(35.305)	(33.032)	(1.166)	(67,0)
(autonomi)	(73.820)	(12.071)	(891)	(67,3)
Totale pensionamento anticipato e vecchiaia	493.775	21.534	10.633	64,6
di cui				
(dipendenti privati)	(275.461)	(21.060)	(5.801)	(64,8)
(dipendenti pubblici)	(89.255)	(32.942)	(2.940)	(64,0)
(autonomi)	(129.059)	(14.656)	(1.892)	(64,8)
Assegni sociali	57.414	6.494		

È necessario anche considerare:

- che non tutte le pensioni risentono automaticamente del beneficio di riduzione dei requisiti di accesso di due mesi nel 2027, perché una quota, ancorché contenuta, accede al pensionamento in parte successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- lo sviluppo degli andamenti dei pensionamenti, l'applicazione della normativa e gli aspetti connessi alla transitorietà della misura di riduzione dei requisiti di accesso.

Nei termini sopra esposti e con la metodologia rappresentata sono stimati i seguenti effetti finanziari:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa pensionistica	0	1.100	475	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (lordo fisco)	0	110	-110	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (netto fisco)	0	80	-80	0	0	0	0	0	0	0
Effetto complessivo	0	1.180	395	0	0	0	0	0	0	0

Circa la valutazione della maggiore spesa per liquidazioni di fine rapporto, la stessa è parimenti condizionata dalla temporaneità del beneficio e dalle procedure di liquidazione e dai relativi tempi (anche di conguaglio per le prestazioni conguagliate a DM da parte dei datori di lavoro privati e delle relative procedure di contabilizzazione).

È prevista inoltre la deroga dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 per le seguenti categorie di soggetti:

- ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 2016.

Inoltre, la disposizione prevede che la deroga dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 sia estesa alle seguenti tipologie di soggetti in coerenza con l'impostazione complessiva della disposizione medesima:

- ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base del requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199 (si stimano interessati circa 7.000 soggetti l'anno);
- ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 67 del 2011 (si stimano interessati circa 2.000 soggetti l'anno).

La disposizione prevede, inoltre, una specifica norma il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Dalla complessiva disposizione si stimano interessati, in via prospettica, circa 20.000 soggetti l'anno. Pertanto, la stima dei maggiori oneri è di seguito rappresentata:

	<i>(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)</i>									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa	0	30	92	132	141	150	148	147	146	145
di cui										
incremento autorizzazione spesa di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011	(0)	(4)	(11)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
incremento autorizzazione spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016	(0)	(8)	(30)	(43)	(46)	(49)	(49)	(49)	(49)	(49)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame dispongono che il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi connesso all'adeguamento alla speranza di vita, decorrente dal 1° gennaio 2027 e da determinare con decreto direttoriale, sarà applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028.

L'incremento integrale in oggetto risulta pari a 3 mesi, secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato elaborate sulla base delle proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall'ISTAT.

L'incremento non sarà applicato ad alcune categorie di lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti). Per i dipendenti pubblici, nonché per il personale degli enti

pubblici di ricerca, le indennità di fine servizio, comunque denominate, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato, compresi quelli cui si disapplica l'incremento dei requisiti.

Per i dipendenti pubblici, quindi, la fruizione del trattamento di fine servizio resterebbe comunque disciplinata dalla specifica normativa in materia, compreso il successivo comma 198 del provvedimento in esame che, con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, riduce da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per la suddetta corresponsione del trattamento di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

Al riguardo, la RT fornisce alcuni elementi ai fini del riscontro della valutazione, relativi alle pensioni complessivamente liquidate e potenzialmente interessate dalla disposizione quali la platea coinvolta e l'onere annuo. In assenza dello specifico decreto direttoriale, assumendo come incremento integrale quello di tre mesi sopra riportato (su cui appare necessario acquisire conferma), la quantificazione degli oneri complessivi, suddivisi negli esercizi 2027 e 2028, appare sostanzialmente coerente con i suddetti elementi. Peraltro, andrebbero forniti elementi volti a verificare la quota di oneri a valere sull'esercizio 2028 (475 milioni di euro a fronte di complessivi 1.575), che non appare in linea con un'uniforme distribuzione dei pensionamenti.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari relativi all'erogazione anticipata dei trattamenti di fine servizio (maggiori oneri nell'esercizio 2027 e, specularmente, minori oneri nel 2028 in quanto l'anticipo dell'erogazione viene esattamente compensato l'anno successivo), la RT non fornisce dati specifici volti alla verifica degli stessi. Inoltre, si osserva che, elaborando i suddetti effetti finanziari, emerge che l'aliquota utilizzata per la quantificazione degli effetti indotti risulta di circa il 27 per cento. In proposito, appare necessario acquisire conferma.

Con riferimento agli oneri recati dalla deroga all'incremento dei requisiti in favore di specifiche categorie di lavoratori, la RT fornisce soltanto la platea di riferimento senza indicare nel dettaglio gli importi annui medi di pensionamento pro capite relativi alle categorie interessate. Utilizzando gli importi forniti dalla RT per i dipendenti privati, la quantificazione risulta sostanzialmente plausibile, ferma restando l'utilità di acquisire nel dettaglio contezza circa le modalità di calcolo.

Infine, appare utile acquisire chiarimenti se per i suddetti lavoratori privati l'erogazione anticipata dei TFR rispetto alle tempistiche previste in assenza della deroga possa comportare effetti apprezzabili connessi

all'apposito Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, chiamato a corrispondere la relativa liquidità.

Si ricorda che l'articolo 1, commi da 755 a 762, della legge n. 296 del 2006, disciplina il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, che raccoglie i contributi versati a tal fine, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, dai datori di lavoro con almeno 50 addetti.

Comma 194 ***(Misure in materia di trattenimento in servizio)***

Normativa vigente L'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 sostituisce il comma 286 all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (cosiddetta "Quota 103") e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Conseguentemente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito ai fini fiscali¹⁶³.

Le norme confermano l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in favore dei soggetti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), consentendo loro di rinunciare all'accredito contributivo loro spettante e ricevere direttamente da parte del datore di lavoro le somme corrispondenti.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁶³ In base a quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Proroga dell'opzione di rinuncia accreditato contributivo a carico dei lavoratori dipendenti - minori contributi	12,8	26,1	26,6						
Minori entrate contributive									
Proroga dell'opzione di rinuncia accreditato contributivo a carico dei lavoratori dipendenti - minori contributi				12,8	26,1	26,6	12,8	26,1	26,6
Minori spese correnti									
Proroga dell'opzione di rinuncia accreditato contributivo a carico dei lavoratori dipendenti - minori prestazioni	12,2	24,3	24,7	12,2	24,3	24,7	12,2	24,3	24,7
Minori entrate tributarie									
Proroga dell'opzione di rinuncia accreditato contributivo a carico dei lavoratori dipendenti - effetti fiscali									

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione, in sintesi, estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2026 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161 della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025.

In termini di domande presentate nel corso del 2025, si registra un incremento rispetto al 2024, anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024,

che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Infatti, risulterebbe sostanzialmente conseguita, in termini di domande presentate, la previsione numerica contenuta in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 161 della legge di bilancio 2025 anche se in termini di accoglimento, dal momento che i procedimenti amministrativi sono in corso e comunque una quota di domande viene respinta, il livello risulterebbe parzialmente inferiore, a fronte, tuttavia, di un prosieguo nei prossimi mesi sia della presentazione delle domande sia dei relativi accoglimenti.

Per quanto concerne la disposizione in esame, che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2026 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 6.700 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 12 per cento sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento. Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2024 e 2025 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari:

(valori in milioni di euro)
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive	Minore spesa pensionistica	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica	Effetto complessivo
	al lordo effetti fiscali	al lordo fisco		netto fisco	
2026	-12,8	12,2	0,0	12,2	-0,6
2027	-26,1	24,3	0,0	24,3	-1,8
2028	-26,6	24,7	0,0	24,7	-1,9
2029	-13,6	1,8	-0,7	1,1	-12,5
2030	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2031	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2032	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2033	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2034	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2035	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame confermano l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 in favore dei soggetti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), consentendo loro di rinunciare all'accredito contributivo loro

spettante e ricevere direttamente da parte del datore di lavoro le somme corrispondenti.

Al riguardo, con riferimento alla massa contributiva interessata, la RT fornisce soltanto il parametro relativo alla platea (6.700 soggetti), non esplicitando direttamente gli altri elementi di valutazione quali l'importo retributivo medio considerato, l'aliquota contributiva media scontata e quella fiscale utilizzata per la quantificazione degli effetti indotti. Sul punto appaiono pertanto necessari ulteriori elementi di quantificazione.

Ciò premesso, in base alle minori entrate contributive indicate nella Tabella allegata alla RT e ipotizzando l'aliquota contributiva utilizzata al 9,19 per cento, l'importo retributivo medio preso in considerazione dovrebbe attestarsi oltre i 43.000 euro annui, importo che appare ispirato a criteri di prudenzialità.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dalla spesa pensionistica, si osserva che la RT li ascrive già a partire dal primo anno, a differenza di quanto stimato in occasione dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024, quando venivano considerati effetti di minore spesa pensionistica solo a partire dal settimo anno di vigenza della norma (vale a dire dall'esercizio 2031), connessi alle minori prestazioni risultanti dal minor gettito contributivo versato agli enti previdenziali. Viceversa, per la disposizione in esame la RT considera – verosimilmente in base alle risultanze di monitoraggio cui accenna la stessa RT – anche i risparmi derivanti dal mancato pensionamento dei soggetti (stimati nel 12 per cento dell'intera platea interessata) che, in assenza degli incentivi in esame, avrebbero optato per l'uscita dal lavoro. Su tale ricostruzione appare opportuna una conferma.

La RT, peraltro, non fornisce alcun elemento volto a verificare l'incidenza della minore spesa pensionistica. In proposito, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, anche in considerazione del fatto che la nuova modalità delle stime riduce in maniera sensibile gli oneri complessivi a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Si osserva altresì che non vengono considerati i possibili effetti connessi all'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici (con riferimento all'importo da erogare e anche alla relativa tempistica), sia per quanto riguarda i dipendenti privati di aziende con oltre 50 addetti (relativamente alla liquidità del Fondo di tesoreria gestito dall'INPS), sia in relazione agli effetti fiscali. In proposito, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti.

Commi 195 e 196 ***(Disposizioni in materia previdenziale)***

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (Riforma delle pensioni cosiddetta Fornero). In particolare, viene soppresso il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 181, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), che prevede dal 1° gennaio 2025 la possibilità, per i soggetti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, di computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia¹⁶⁴ o anticipata¹⁶⁵, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore¹⁶⁶ di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

Si ricorda che il successivo comma 182 della legge di bilancio 2025 ha demandato ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita ai fini della facoltà di cui al comma 7-bis abrogato dalla disposizione in esame.

Conseguentemente, viene altresì soppressa la previsione – di cui all'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 – che, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà sopra descritta, incrementa di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva.

Viene altresì previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

¹⁶⁴ Si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale (rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2026 pari a 546,24 euro mensili), unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita.

¹⁶⁵ Si ricorda che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, il diritto alla pensione anticipata cosiddetta contributiva (ossia valida per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996) si raggiunge in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni e un'anzianità anagrafica pari a 64 anni, entrambi adeguati agli incrementi della speranza di vita, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale (come detto pari, per il 2026, a 546,24 euro mensili).

¹⁶⁶ Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto, in base alla norma oggetto di abrogazione, è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigente al momento del pensionamento.

sentito l'INPS, siano adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.

Si ricorda che l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 prevede le seguenti tre possibilità di richiesta all'INPS di costituzione di rendita vitalizia per omessi contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell'INPS), da parte del datore di lavoro (o del committente), prescritti in base all'ordinario termine di prescrizione decennale:

- richiesta da parte del datore di costituzione di una rendita vitalizia reversibile;
- omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore per i casi cui questi non possa ottenere dal datore la costituzione della rendita, a condizione che il lavoratore fornisca all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione e fatto salvo il diritto (nei confronti del datore) al risarcimento del danno;
- richiesta da parte del lavoratore, non soggetta a prescrizione, per la costituzione della rendita qualora sia decorso il termine di prescrizione per le omologhe richieste di cui ai punti precedenti, con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore e subordinatamente all'onere della prova summenzionato.

Per la costituzione della rendita è previsto il versamento all'INPS di un onere a copertura dei contributi omessi e non più recuperabili perché prescritti, calcolato in base a tariffe definite con decreto del Ministro del lavoro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori spese correnti									
Soppressione della possibilità di includere il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche, di previdenza complementare ai fini del raggiungimento del valore minimo del trattamento necessario per l'accesso al pensionamento anticipato (comma 195)	13,1	36,9	52,9	13,1	36,9	52,9	13,1	36,9	52,9

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono la soppressione del comma 7-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come introdotto dalla legge n. 207 del 2024. Sulla base della relazione tecnica alla predetta legge n. 207 del 2024, derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(milioni di euro)

Anno	Minore spesa pensionistica derivante da soppressione comma 7- <i>bis</i> dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011
2026	13,1
2027	36,9
2028	52,9
2029	72,3
2030	74,0
2031	77,9
2032	89,4
2033	106,4
2034	124,5
2035	136,1

Le disposizioni inoltre prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, sulla base di aggiornati coefficienti attuariali. Dalle disposizioni non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica e, anzi, le stesse sono funzionali a conseguire economie da accertare in sede di effettiva applicazione e a consuntivo e pertanto non vengono scontate in tale sede.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame sopprimono l'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 181, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025). Tale comma 7-bis prevede dal 1° gennaio 2025 la possibilità, per i soggetti, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, di computare - esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e solo su richiesta dell'assicurato - unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Conseguentemente, viene altresì soppressa la previsione che, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà sopra descritta, si incrementi di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva.

Al riguardo, la RT riporta il profilo decennale (anni 2026-2035) delle economie in termini di minore spesa pensionistica stimate sulla base della relazione tecnica alla predetta legge n. 207 del 2024.

A tal riguardo, si ricorda che la RT riferita all'articolo 1, comma 181, della legge n. 207 del 2024 riporta la seguente tabella riferita ai maggiori oneri derivanti dall'introduzione del comma 7-bis:

(milioni di euro)

Anno	Minore spesa pensionistica derivante da soppressione comma 7-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011
2025	0
2026	0,5
2027	0,9
2028	1,2
2029	1,5
2030	2,1
2031	3,1
2032	4,1
2033	4,8
2034	5,3

Inoltre, la RT riferita all'articolo 1, commi 183 a 185, riporta i seguenti effetti di maggiore spesa connessi all'accesso anticipato al pensionamento per computo della rendita integrativa al fine del raggiungimento dei valori soglia di cui all'articolo 24, comma 11, decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione anticipata contributiva), calcolati congiuntamente al requisito contributivo di 25 anni elevato di ulteriori 5 anni da 2030.

Anno	Effetto anticipo accesso al pensionamento per computo rendita integrativa per valori soglia pensionamento anticipato art. 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 - requisito contributivo 25 anni elevato di ulteriori 5 anni da 2030
2026	12,6
2027	36,0
2028	51,7
2029	70,8
2030	71,9
2031	74,8
2032	85,3
2033	101,6
2034	119,2
2035	130,8
2036	160,8
2037	189,1
2038	215,4
2039	256,6
2040	294,5
2041	332,1
2042	356,3
2043	406,4
2044	399,6
2045	397,8

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che i valori scontati dalla RT corrispondono alla somma - per gli anni 2026-2035 – dei valori annuali indicati dalle due tabelle appena sopra esposte.

Le disposizioni inoltre prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, sulla base di aggiornati coefficienti attuariali, ai fini della determinazione delle tariffe applicabili per la costituzione di rendita vitalizia per omessi contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare posto che le eventuali economie derivanti da tale disposizioni non vengono scontate sui saldi di finanza pubblica, come evidenziato dalla RT.

Comma 198

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

Normativa vigente

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79¹⁶⁷, prevede che, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'ente erogatore provvede, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Le norme, modificando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, anticipano di tre mesi il termine dilatorio per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio. A partire dal 1° gennaio 2027, per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere da tale data, il pagamento avverrà dopo nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dodici mesi.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 (comma 198)		321,0	330,0		321,0	330,0		321,0	330,0
Maggiori entrate tributarie									
Liquidazione anticipata di 3 mesi del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 - effetti fiscali (comma 198)		56,0	58,0		56,0	58,0		56,0	58,0

¹⁶⁷ convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica)

La relazione tecnica afferma che la disposizione, anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023¹⁶⁸, è diretta, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1 ° gennaio 2027, ad anticipare di tre mesi il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum*, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione per limiti di età o servizio, che a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 162 a 165), si sostanzia in generale, nella cessazione per pensionamento di vecchiaia (con l'aggiunta di taluni casi specifici).

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a) della legge n. 147 del 2013.

Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 definiscono le modalità di rateizzazione del TFS/TFR che prevedono un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

In merito agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione la relazione tecnica segnala quanto segue:

- nel 2023 il numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) è di 30.122 (importo medio 31.677 euro);
- nel 2024 il numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) è stato di 35.305 (importo medio 33.032 euro);

¹⁶⁸ La Corte costituzionale, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.

La quantificazione ha tenuto conto:

- a) di un importo medio della prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
- b) della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
- c) prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati:

	Maggiori oneri (valori in milioni di euro)				
	2026	2027	2028	2029	2030
Lordo fisco	0	321	330	25	5
Netto fisco	0	265	272	20	4

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame anticipano di tre mesi il termine dilatorio per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio. Per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2027, il pagamento avverrà dopo nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, anziché dodici.

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla norma, al lordo e al netto degli effetti fiscali, in 321 milioni di euro per l'anno 2027 (265 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), 330 milioni di euro per l'anno 2028 (272 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), 25 milioni di euro per l'anno 2029 (20 milioni di euro al netto degli effetti fiscali) e 5 milioni di euro per l'anno 2030 (4 milioni di euro al netto degli effetti fiscali).

Gli effetti fiscali si attestano al 17,5 per cento dell'onere complessivo nel primo biennio (2027-2028) e al 20 per cento nel secondo biennio (2029-2030), in linea con le relazioni tecniche precedenti¹⁶⁹.

La relazione tecnica riporta i seguenti dati e ipotesi alla base della quantificazione degli oneri:

- 30.122 pensioni liquidate per vecchiaia nel 2023 e 35.205 pensioni liquidate per vecchiaia nel 2024;

¹⁶⁹ Si veda, per esempio, la relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi 484 e 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio del 2015), recante il posticipo da 6 a 12 mesi della prima scadenza utile per il riconoscimento dei TFS, in cui gli effetti fiscali si attestano al 20 per cento dell'onere complessivo.

- *un importo medio della prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;*

Le stime nella RT tengono inoltre conto:

- *della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);*

Per tutto il personale della scuola (docenti, ATA, dirigenti), la pensione decorre sempre dal 1° settembre, cioè dall'inizio dell'anno scolastico. Questo significa che, anche se i requisiti vengono maturati in un mese diverso, l'uscita effettiva è posticipata al 1° settembre successivo (articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

- *dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni;*

Si ricorda che l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 79 del 1997, provvede alla corresponsione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto entro i tre mesi successivi al termine dilatorio di 12 mesi (ridotto a 9 mesi dalla norma in esame), decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

- *dell'evoluzione della normativa vigente.*

Si segnala che il precedente articolo 43, relativamente al solo esercizio 2027, ha limitato l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi connessi alla speranza di vita a 1 mese anziché a 3 mesi, come invece previsto a decorrere dall'esercizio 2028. Per i dipendenti pubblici, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, le indennità di fine servizio, comunque denominate, sono comunque corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Con riferimento a tale disposizione, il prospetto riepilogativo ascrive maggiori oneri valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2027 e, specularmente, minori oneri valutati sempre in 110 milioni di euro per l'anno 2028;

- *degli andamenti demografici.*

Si evidenzia che, in risposta a un'interrogazione a risposta immediata presso l'XI Commissione (Lavoro)¹⁷⁰, il Governo ha fornito alcuni dati INPS relativi ai TFS dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni liquidati per la prima volta nel 2023. Tali liquidazioni si riferiscono presumibilmente a cessazioni avvenute nel 2022 (o nell'ultimo trimestre del 2021, considerando l'ulteriore termine dilatorio di tre mesi previsto in via amministrativa).

Sulla base di questi dati, l'ipotesi di un importo medio della prestazione pari a 100.000 euro risulta prudenziale: nel 2023, infatti, l'importo medio lordo dei TFS liquidati per cessazioni dovute a limiti di età o di servizio è pari a

¹⁷⁰ Interrogazione a risposta immediata in Commissione (5-02445) presentata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da Barzotti Valentina il 28 maggio 2024 nella seduta n. 300.

77.490 euro¹⁷¹. Per quanto riguarda il numero delle pratiche, si evidenzia che, in base ai dati riportati nella suddetta interrogazione, nel 2023 sono state liquidate 50.846 prestazioni riferite a cessazioni per limiti di età o di servizio. Questo valore è superiore di circa 20.000 unità rispetto alla platea indicata nella relazione tecnica, che considera un numero di circa 30.000 beneficiari. Su tale differenza sarebbe opportuno acquisire un chiarimento dal Governo.

Passando al profilo degli oneri, le maggiori spese previste per il 2027 – pari a 321 milioni di euro – dovrebbero riferirsi alla prima “ondata” di TFS liquidati dopo nove mesi anziché dodici. Considerando che si tratterebbe della prima tranche da 50.000 euro, tale importo corrisponde a circa 6.420 liquidazioni (321 milioni /50.000). Dai dati forniti nella relazione tecnica, tuttavia, ci si attenderebbe un onere compatibile con circa 8.800 liquidazioni, ossia un quarto della platea interessata nell’ultimo anno disponibile (35.205 pensionamenti). L’onere così determinato, sarebbe pari a circa 440 milioni di euro nel 2027¹⁷², ossia 119 milioni di euro in più rispetto alla stima della relazione tecnica.

Per il 2028 la relazione tecnica prevede oneri pari a 330 milioni - compatibili con circa 6.600 tranche da 50.000 euro - mentre per gli anni successivi indica una marcata riduzione degli oneri: 25 milioni nel 2029 e 5 milioni nel 2030, senza fornire dati oltre tale arco temporale. L’andamento rappresentato sembrerebbe indicare un sostanziale riassorbimento degli oneri a partire dal terzo anno di applicazione della misura: le maggiori spese legate all’anticipazione della liquidazione di tre mesi sarebbero compensate dalle minori spese relative ai TFS la cui liquidazione è stata anticipata nell’esercizio precedente.

Considerato che il profilo degli oneri, nonché il meccanismo di riassorbimento appena richiamato, dipende sia dal numero futuro di soggetti che matureranno il diritto alla pensione (a partire dal 2027) sia dall’importo delle relative liquidazioni, appare opportuno che il Governo fornisca una proiezione almeno decennale delle variabili alla base della quantificazione, così da poter procedere alla verifica delle stime contenute nella relazione tecnica.

¹⁷¹ La risposta all’interrogazione fa presente anche che il dato più aggiornato delle liquidazioni del 2023 potrebbe essere soggetto a riliquidazione; pertanto, gli importi medi sono soggetti a delle variazioni, tipicamente in aumento.

¹⁷² 8.800 (platea interessata nel 2026)*50.000 (prima tranche TFS) = 440.000.000 euro

Commi 199 e 200

(Rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

Le norme modificano l'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), che rimanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, la definizione delle modalità di investimento effettuate dalle forme pensionistiche complementari.

In particolare, viene specificato che il suddetto decreto individua anche:

- i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento sopra definiti, compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.

Inoltre, viene sostituita la lettera *c-bis*) al comma 13 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che obbliga ad investire il patrimonio del fondo pensione in misura predominante su mercati regolamentati. La nuova formulazione prevede che il patrimonio del fondo pensione sia investito in misura prevalente non solo in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, ma anche su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria¹⁷³. Viene inoltre confermato che gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.

All'attuazione delle suddette disposizioni si provvede mediante modifica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 166 del 2 settembre 2014.

¹⁷³ Di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda che il comma 199 modifica la vigente disciplina in materia di limiti e criteri d'investimento dei fondi pensione di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, prevedendo la definizione di specifici limiti massimi d'investimento in strumenti di emittenti operanti prevalentemente in settori infrastrutturali. L'adeguamento della regolamentazione secondaria in materia di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione è demandato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 200 reca le relative disposizioni attuative.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame consentono ai fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti in specifici settori, prevedendo altresì le modalità di individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie. La norma amplia, inoltre, il perimetro nel quale i fondi pensione possono investire il proprio patrimonio, mantenendo fermo, in ogni caso, il principio che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono mantenuti a livelli prudenziali.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Commi 201 e 202

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005, relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Viene modificato l'articolo 8, prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, sia elevato da 5.164,57 a 5.300 euro. Conseguentemente, viene adeguata al nuovo limite la norma speciale che consente ai lavoratori di prima occupazione di beneficiare della deduzione in oggetto, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, in un'eventuale misura maggiorata, nonché il reintegro delle anticipazioni da parte dell'aderente mediante contribuzioni

annuali. Tale misura è pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e, comunque, per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente. Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è demandato il compito di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato, con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata, nonché i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento [comma 201, lettera a), lettera b), numero 5 e lettera d)].

Si ricorda che a legislazione vigente sono previste modalità tacite di conferimento per i soli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto. Viene inoltre modificato l'articolo 11, recante la disciplina delle prestazioni erogate, come segue:

- viene elevata dal 50 al 60 per cento del montante finale accumulato la quota di prestazione erogabile in forma di capitale [comma 201, lettera b), numero 1];
- vengono introdotti i commi da 3-bis a 3-quinquies, prevedendo che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. Ai fini del calcolo della durata della rendita, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT. I prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita. Le prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di morte del beneficiario di una delle prestazioni, il montante residuo viene riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione [comma 201, lettera b), numeri 2 e 3];
- vengono introdotti i commi 6-bis e 6-ter, prevedendo che alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi prima

descritte, nonché al riscatto del montante residuo da parte dei superstiti in caso di morte del beneficiario, si applichi il regime fiscale previsto dal comma 6 all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005¹⁷⁴, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta. Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Sulla parte imponibile di tali prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali. Detta ritenuta applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore [comma 201, lettera b), numero 4];

- viene modificato il comma 10, prevedendo che i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale, si applichino anche alle nuove tipologie di rendita, oltre che alla Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) [comma 201, lettera b), numero 6].

Infine, le disposizioni:

- modificano l'articolo 14, comma 6, che dà diritto al lavoratore di versare alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra – gli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. La modifica sopprime la previsione che il suddetto diritto spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro [comma 201, lettera c)]

¹⁷⁴ L'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2011 prevede che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale siano imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera *g-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR (vale a dire i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale), se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale, detta ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP provvede ad adeguare le proprie istruzioni (comma 202)

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Innalzamento a 5.300€ della quota di contribuzione agli strumenti di previdenza complementare deducibile ai fini dell'imposta personale sul reddito - IRPEF	14,3	28,7	28,7	14,3	28,7	28,7	14,3	28,7	28,7
Innalzamento a 5.300€ della quota di contribuzione agli strumenti di previdenza complementare deducibile ai fini dell'imposta personale sul reddito IRPEF – addizionale regionale					0,6	1,3		0,6	1,3
Innalzamento a 5.300€ della quota di contribuzione agli strumenti di previdenza complementare deducibile ai fini dell'imposta personale sul reddito IRPEF – addizionale comunale					0,3	0,6		0,3	0,6
Maggiori spese correnti									
Innalzamento a 5.300€ della quota di contribuzione agli strumenti di previdenza complementare deducibile ai fini dell'imposta personale sul		0,6	1,3						

reddito IRPEF – addizionale regionale									
Innalzamento a 5.300€ della quota di contribuzione agli strumenti di previdenza complementare deducibile ai fini dell'imposta personale sul reddito IRPEF – addizionale comunale		0,3	0,6						

Si fa presente che il sopra riportato prospetto riepilogativo riporta anche gli effetti finanziari relativi ai successivi commi da 203 a 205.

La relazione tecnica prevede, a decorrere dal 1° luglio 2026, l'innalzamento della quota di contribuzione deducibile dall'imposta sui redditi. La disposizione prevede altresì modifiche di carattere ordinamentale in relazione alle forme di previdenza complementare e in materia di disciplina delle prestazioni riconosciute dalle medesime forme di previdenza complementare.

Con riferimento all'innalzamento della soglia massima di deducibilità prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, da 5.164,57 euro a 5.300 euro, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni Uniche per l'anno di imposta 2023, risulta che il numero di contribuenti che versano contributi ai fini della previdenza complementare superiore a 5.000 euro sono circa 530 mila. Considerando tale platea come proxy dei soggetti potenzialmente interessati, e considerando l'aumento di deducibilità di 135,43 euro, si stima una riduzione di base imponibile ai fini IRPEF di circa 71,8 milioni di euro.

Si precisa che, al fine di tener conto anche di un effetto incentivante, sono stati considerati tutti i soggetti sopra indicati e per l'importo massimo possibile pari all'incremento di soglia. Applicando un'aliquota marginale media del 40 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -28,7 milioni di euro e di circa -1,3 e -0,5 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Considerando l'entrata in vigore a partire dal mese di luglio 2026, si riporta di seguito l'andamento degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione (minori entrate fiscali), nell'ipotesi prudenziale in cui la totalità dei contributi sia dedotta dal sostituto di imposta:

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	14,3	28,7	28,7	28,7
Addizionale regionale	0	0,6	1,3	1,3
Addizionale comunale	0	0,3	0,6	0,5
TOTALE	14,3	29,6	30,6	30,5

(milioni di euro)

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame incrementano di 135,43 euro, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Detto limite pertanto passa da 5.164,57 a 5.300 euro. Al riguardo, la RT stima una riduzione di base imponibile ai fini IRPEF di circa 71,8 milioni di euro, cui applica l'aliquota del 40 per cento. In base a tali parametri, la riduzione IRPEF risulta verificata, considerando che la decorrenza delle disposizioni è prevista dal 1° luglio 2026. Non si formulano osservazioni con riferimento alla perdita di gettito connessa alle quote relative alle addizionali regionali e comunali, dal momento che le aliquote medie applicate – rispettivamente 1,8 e 0,7 per cento, desunte in base ai dati riportati dalla RT – risultano in linea con quelle solitamente applicate.

Le disposizioni intervengono altresì sulle modalità di erogazione e sulle tipologie di prestazioni pensionistiche previste, incrementando dal 50 al 60 per cento del montante finale accumulato la quota di prestazione erogabile in forma di capitale. Inoltre, si prevede che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili o mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi prima descritte, nonché al riscatto del montante residuo da parte dei superstiti in caso di morte del beneficiario, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Sulla parte imponibile di tali prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali.

La RT quantifica complessivamente le minori entrate fiscali in 14,3 milioni di euro per il 2026, 29,6 per il 2027, 30,6 per il 2028 e 30,5 per il 2029.

In proposito, si osserva che l'incremento dell'offerta di forme pensionistiche complementari, è volta a rafforzare l'adesione di lavoratori e datori di lavoro verso dette tipologie di risparmio, cui è collegato uno speciale regime impositivo. Al riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti se, in caso di adesione significativa da parte dei suddetti soggetti, possano determinarsi ulteriori conseguenti perdite di gettito fiscale non quantificate e non coperte.

Infine, non si formulano osservazioni riguardo agli adempimenti richiesti alla COVIP dal momento che la Commissione non è compresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

Commi da 203 a 205

(Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006, relativo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

In particolare, il comma 756 sopra indicato prevede che, al fine del finanziamento del Fondo, allo stesso affluisca un contributo pari alla quota del TFR, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

Le modifiche prevedono che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente l'anno del periodo di paga considerato. Limitatamente al periodo 2026-2027, l'obbligo scatta a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza

nell'anno solare precedente l'anno del periodo di paga considerato (comma 203).

Viene inoltre modificato, ai sensi del comma 204, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, relativo al finanziamento delle forme pensionistiche complementari. In particolare, le disposizioni:

- modificano l'articolo 8, comma 2, specificando che resta ferma la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, sia per quelli che aderiscono in modo esplicito sia per quelli che aderiscono in modo automatico;
- modifica le modalità di adesione al conferimento del TFR nelle forme pensionistiche complementari, intervenendo sul comma 7 e inserendo i commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*. Le novelle, in primo luogo, prevedono che i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi quelli domestici, aderiscano automaticamente alla previdenza complementare, che opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale. Il TFR viene devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine previsto. In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale, alla quale viene conferito l'intero importo del TFR. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica, conferendo l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del Codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni che comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data;
- vengono sostituiti i commi 8 e 9, che individuano le modalità di informazione al lavoratore da parte del datore di lavoro e il requisito che statuti e regolamenti delle forme pensionistiche prevedano che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non

esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente;

- viene inserito il comma 9-bis, prevedendo che, con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente alla suddetta assunzione, il datore di lavoro sia tenuto a fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore decida di destinare a tale forma una percentuale ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

Si prevede altresì che le modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2026 e che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), entro la medesima data, adegui le proprie istruzioni (comma 205).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate contributive									
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - maggiori entrate contributive Gestione fondo TFR				1.861	1867	2.154	1.861	1867	2.154
Minori entrate contributive									
Ampliamento				245	259	306	245	259	306

della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - minori entrate contributive esoneri contributivi									
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - rideterminazione entrate contributive in ragione dei tassi di effettivo incasso				186	187	151	186	187	151
Maggiori entrate tributarie									
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - effetti fiscali		96	62		96	62		96	62
Minori entrate tributarie									
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - minori entrate fiscali per sospensione imposta (per smobilizzo TFR)	48,3	51,2	41,5	48,3	51,2	41,5	48,3	51,2	41,5
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - ulteriori minori entrate fiscali per previdenza complementare	122	129	130	122	129	130	122	129	130
Minori spese correnti									
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di	1.861	1867	2.154						

Tesoreria INPS - maggiori entrate contributive Gestione fondo TFR									
Maggiori spese correnti									
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - maggiori entrate contributive Gestione fondo TFR	92	396	708	92	396	708	92	396	708
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - minori entrate contributive esoneri contributivi	245	259	306						
Ampliamento della platea di imprese tenute al versamento TFR al Fondo di Tesoreria INPS - rideterminazione entrate contributive in ragione dei tassi di effettivo incasso	186	187	151						

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, al comma 203, intervengono in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina del versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e mira ad includere tra i soggetti tenuti al versamento del contributo per tale gestione previdenziale con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell'attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che attualmente sono esclusi dall'obbligo, di fatto ampliando la platea di potenziali lavoratori che possono aderirvi. In via transitoria per il biennio 2026-2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60. Dal 2032 è invece prevista l'estensione

dell'obbligo del versamento per le aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 40.

L'articolo 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006, ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Il predetto Fondo, costituito presso l'INPS, “garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile”. Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. In ordine alle predette modalità, il comma 756 della legge suddetta ha previsto che, “con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007”, affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297 del 1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005. Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo.

La norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico. Obbligati al versamento del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono i datori di lavoro che anno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che siano intervenute successivamente in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento. Per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006, si prende invece a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Per stimare la platea dei potenziali lavoratori interessati dalla modifica, sono state effettuate alcune rilevazioni dagli archivi dei lavoratori dipendenti del settore privato estraendo il numero medio annuo dei rapporti di lavoro nell'anno 2024 e il relativo monte retributivo. I dati sono stati classificati in base alla presenza o meno del codice autorizzazione "1R" che identifica ad oggi le "aziende in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Il numero medio annuo dei rapporti di lavoro per l'anno 2024 è pari a circa 17 milioni di unità. Di questi, 6 milioni sono afferenti ad aziende con codice autorizzazione 1R e tra questi ultimi 3,3 milioni (circa il 60 per cento) hanno scelto di non trasferire, in tutto o in parte, il TFR a previdenza

complementare, mantenendo il trattamento di fine rapporto destinato al Fondo di Tesoreria.

I potenziali dipendenti interessati dalla modifica proposta sono 2,5 milioni e afferiscono ad aziende con 50 addetti e oltre ma non hanno il predetto codice autorizzazione; verosimilmente sono le aziende che alla costituzione non avevano tale dimensione ma l'hanno acquisita successivamente.

Nell'ipotesi che i tassi di adesione a previdenza complementare e il rapporto tra l'imponibile TFR e il monte retributivo rilevato siano i medesimi per la platea dei soggetti attualmente contribuenti al Fondo di Tesoreria (c.d. "platea 1") e la platea dei nuovi potenziali aderenti (c.d. "platea 2"), è possibile stimare i maggiori contributi e le maggiori prestazioni come incremento percentuale espresso in termini di monte retributivo.

Il monte retributivo dei potenziali aderenti ("platea 2") è pari a circa 64 miliardi di euro, di cui 8,5 miliardi di euro con numero di dipendenti tra 50 e 59, e genererebbe un aumento del monte retributivo totale di entrambe le platee considerate, nella misura del 32 per cento portandolo a circa 265 miliardi di euro.

Per la quantificazione dell'onere la stima è stata infine ottenuta utilizzando le seguenti ipotesi:

- aumento del 32 per cento dei contributi per effetto dell'aumento della platea di soggetti interessati;
- diminuzione dei contributi per effetto degli esoneri contributivi che automaticamente si attivano a favore dei datori di lavoro per lo smobilizzo dei flussi di TFR: esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, nella misura dello 0,2 per cento e applicazione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005, nella misura dello 0,28 per cento;
- aumento delle prestazioni in misura pari al 32% nell'ipotesi che le durate medie contrattuali delle due platee siano simili.

Infine, il monte retributivo relativo a datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 40 e 49 obbligati al versamento con riferimento al periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2032 è circa 10,5 miliardi di euro.

I commi 204 e 205 prevedono, a decorrere dal 1° luglio 2026 l'introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia a tale adesione automatica entro sessanta giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. La disposizione prevede altresì modifiche di carattere ordinamentale in materia di espressione delle volontà di adesione dei lavoratori in relazione alle forme di previdenza complementare.

La disposizione in esame determina effetti finanziari connessi al prevedibile aumento delle adesioni alla previdenza complementare che si manifesterà in maniera graduale e stratificata nel tempo riguardando i lavoratori di prima assunzione. Tali effetti si sostanziano nel venir meno della contribuzione presso la gestione a ripartizione presso l'INPS che eroga prestazioni di TFR per i dipendenti presso aziende tenute a tale versamento, nonché per effetto di minori entrate fiscali e contributive connessi a benefici previsti dalla legislazione vigente nei casi di smobilizzo del TFR e di adesioni e relativi versamenti alla previdenza complementare.

Le valutazioni tengono conto di una stima di maggiori adesioni tacite alla previdenza complementare pari in media nel periodo, su base annua, a circa 100.000 l'anno con profilo parzialmente crescente (di cui circa 25.000 l'anno relative a lavoratori presso imprese tenute al versamento contributivo nella gestione a ripartizione relativa al fondo TFR in ambito INPS)

Complessivamente dai commi da 203 a 205 derivano i seguenti effetti finanziari:

maggiori entrate contributive gestione Fondo TFR	maggiori prestazioni gestione Fondo TFR	Saldo gestione Fondo TFR (cont. economico)	minori entrate contributive esoneri ex art. 2 l.	minori entrate contributive esoneri ex art. 8	totale minori entrate contributive esoneri	effetto fiscale indotto esoneri	minori entrate fiscali sospendizione imposta (per smobilizzo TFR)	utilizzatori minori entrate fiscali per previdenza complementare	maggiore spesa pensionistica per effetto integrazione comma 7-bis articolo 24 DL 201/2011	rideterminazione entrate contributive di competenza economica ai fini della registrazione in PA in ragione ai tassi di effettivo incasso	incremento oneri per regola spesa ciclica disoccupazione	impatto su indicatore di spesa
(a)	(b)	(c = a+b)	(d)	(e)	f = (d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l = c+g+h+i+j+k)	(m)
2026	1.061,0	-92,0	1.769,0	-182,0	-143,0	0,0	-48,3	-122,0	0,0	-186,0	1.167,7	1.150,7
2027	1.067,0	-98,0	1.471,0	-108,0	-151,0	96,0	-51,2	-129,0	0,0	-187,0	940,0	867,0
2028	2.154,0	-709,0	1.446,0	-127,0	-179,0	62,0	-41,5	-130,0	0,0	-151,0	879,5	748,5
2029	2.184,0	-1.006,0	1.098,0	-129,0	-182,0	78,0	-43,0	-124,0	0,0	-126,0	572,0	386,0
2030	2.064,0	-1.289,0	775,0	-134,0	-197,0	72,0	-44,5	-123,0	0,0	-103,0	255,5	96,5
2031	2.021,0	-1.566,0	455,0	-137,0	-192,0	75,0	-46,2	-122,0	0,0	-81,0	-48,2	-145,2
2032	2.396,0	-1.810,0	586,0	-161,0	-226,0	77,0	-54,1	-118,0	0,0	-72,0	31,9	31,9
2033	2.396,0	-2.238,0	160,0	-166,0	-204,0	98,0	-57,1	-115,0	0,0	-72,0	-386,1	-386,1
2034	2.396,0	-2.621,0	-225,0	-173,0	-242,0	94,0	-58,3	-111,0	0,0	-72,0	-788,3	-788,3
2035	2.380,0	-3.045,0	-665,0	-179,0	-251,0	98,0	-61,6	-104,0	0,0	-71,0	-1.233,6	-1.233,6

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, siano tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto dell'INPS anche i datori di lavoro che raggiungono o superano il numero di 50 addetti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Limitatamente al periodo 2026-2027, l'obbligo scatta a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che

occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente l'anno del periodo di paga considerato.

Le disposizioni modificano inoltre il decreto legislativo n. 252 del 2005, prevedendo, tra l'altro, che i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi quelli domestici, aderiscano automaticamente alla previdenza complementare.

La RT fornisce alcuni parametri, tra cui il monte retributivo dei potenziali nuovi aderenti al Fondo TFR dell'INPS (circa 64 miliardi di euro, di cui 8,5 miliardi di euro con numero di dipendenti tra 50 e 59), che genererebbe un aumento del monte retributivo totale nella misura del 32 per cento. Viene altresì indicato il monte retributivo relativo a datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 40 e 49 obbligati al versamento con riferimento al periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2032 in circa 10,5 miliardi di euro.

Riguardo al silenzio-assenso relativo all'adesione tacita alla previdenza complementare, la RT riporta soltanto la stima delle adesioni tacite, pari in media nel periodo, su base annua, a circa 100.000 con profilo parzialmente crescente, di cui circa 25.000 relative a lavoratori di imprese tenute al versamento contributivo nella gestione a ripartizione relativa al fondo TFR.

Il quadro di sintesi degli effetti finanziari, riportato nella RT, comprende al suo interno una molteplicità di voci: le maggiori entrate contributive in entrata sul Fondo TFR; le maggiori spese derivanti dall'incremento delle prestazioni erogate dal suddetto Fondo; le minori entrate contributive - con conseguenti maggiori entrate tributarie derivanti dagli effetti fiscali - connesse all'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (ex articolo 2 della legge n. 297 del 1982, pari allo 0,20 per cento della retribuzione annua), e quelle connesse all'esonero contributivo dal contributo relativo alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" (0,28 per cento)¹⁷⁵; le minori entrate tributarie derivanti dalla smobilizzazione del TFR e quelle derivanti dalle agevolazioni fiscali concesse alla previdenza complementare; le maggiori prestazioni pensionistiche connesse all'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011¹⁷⁶, i cui importi sono azzerati a seguito della soppressione del

¹⁷⁵ Di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 203 del 2005

¹⁷⁶ A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il

suddetto comma 7-bis effettuato dal precedente comma 195 del provvedimento in esame; la rideterminazione delle entrate contributive di competenza economica in ragione ai tassi di effettivo incasso; l'incremento degli oneri per la regola della spesa relativa alla componente ciclica della disoccupazione.

Al riguardo, si osserva che il quadro in questione riassume gli effetti finanziari connessi ai flussi contributivi in entrata e in uscita del Fondo TFR dell'INPS (soggetto quindi ricompreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche), nonché ai relativi effetti indotti, derivanti dalle modifiche sia in senso espansivo (incremento della platea a seguito della rideterminazione della soglia di riferimento) che riduttivo (esclusione dei conferimenti al Fondo TFR indirizzati verso la previdenza complementare a seguito del maggior ricorso al meccanismo del silenzio/assenso). Il saldo finale oscilla da un saldo positivo di circa 1,15 miliardi di euro nel 2026 a uno negativo di 1,23 miliardi nel 2035. In proposito, dal momento che i parametri forniti non sono sufficienti a consentire la puntuale verifica delle singole voci sopra indicate, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, nonché le relative metodologie di calcolo.

Ciò premesso, con riferimento alla rideterminazione delle entrate contributive di competenza economica in ragione ai tassi di effettivo incasso, si osserva che tale voce non viene solitamente ricompresa nell'ambito degli effetti riferiti a modifiche normative che impattano sui flussi contributivi.

Risulta altresì innovativa la presenza della colonna riguardante gli effetti negativi derivanti dalla spesa riferita alla componente ciclica di disoccupazione.

In proposito, pur considerando che l'inclusione delle menzionate voci ai fini della stima sembrerebbe avere carattere prudenziale, appare comunque opportuno acquisire elementi di dettaglio relativi alle voci medesime, con particolare riguardo alle ragioni che ne hanno determinato l'inserimento, anche in considerazione del fatto che la voce relativa alla componente ciclica di disoccupazione non risulta rappresentata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Infine, non si formulano osservazioni riguardo agli adempimenti richiesti alla COVIP dal momento che la Commissione non è compresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato.

Commi 206 e 207
(Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

Normativa vigente L'articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) ha riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché a specifiche tipologie di lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2026, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per l'anno 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023¹⁷⁷.

L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua; per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, il parziale esonero è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990. All'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, sono stati ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza:

¹⁷⁷ L'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023 ha riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione	300,0	300,0	300,0						
Minori entrate contributive									
Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione				300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiori entrate tributarie									
Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - effetti fiscali	62,0	88,0	76,0	62,0	88,0	76,0	62,0	88,0	76,0

Successivamente, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025 ha modificano l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, spostando dal 2025 al 2026 la decorrenza dell'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri. In base al comma 2, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti e autonome è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. All'articolo 6, commi 1 e 2, sono stati ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Minori spese correnti									
Soppressione per l'anno 2025 dell'esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, comma 219, della L. 207/2024 - prestazione	300,0								
Maggiori entrate contributive									
Soppressione per l'anno 2025 dell'esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, comma 219, della L. 207/2024 - prestazione				300,0			300,0		
Minori entrate tributarie									
Soppressione per l'anno 2025 dell'esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, comma 219, della L. 207/2024 – effetti fiscali	62,0	13,0		62,0	13,0		62,0	13,0	
Maggiori spese correnti									
Riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili, per ogni mensilità da corrispondere alla madre lavoratrice	418,0			418,0			418,0		

Le norme modificano l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, come segue:

- viene posticipata dal 2026 al 2027 l'attuazione della misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli;
 - già dal primo anno di applicazione (e quindi dal 2027), l'esonero spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
 - viene soppressa l'esclusione dall'esonero delle lavoratrici già beneficiarie di quello previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.
- Ciò in quanto la fruizione, ai sensi del sopra citato comma 180, avrà termine nel 2026.

Nelle more dell'attuazione di quanto sopra previsto, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza

professionali e la gestione separata INPS¹⁷⁸, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata INPS con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme non rilevano ai fini ISEE.

L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁷⁸ Di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate contributive									
Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (comma 206)				300,0			300,0		
Minori spese correnti									
Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'art. 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (comma 206)	300,0								
Minori entrate tributarie									
Posticipo al 2027 dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 – effetti fiscali (comma 206)	75,0	3,0							
Maggiori spese correnti									
Riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili, in favore di madri lavoratrici (comma 207)	630,0			630,0			630,0		

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, confermano per il 2026, anche utilizzando le risorse di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili per ogni mese di lavoro. La presente disposizione incrementa, quindi, rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 per l'anno 2025, l'entità del beneficio rideterminandolo da 40 a 60 euro mensili, o frazione dello stesso dell'anno 2026 da corrispondere in un'unica soluzione a

dicembre dello stesso anno. Il beneficio riconosciuto, esente da contribuzione e da imposte, non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale. Sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di decreto-legge n. 95 del 2025 e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 720 euro, si determina una spesa complessiva valutata in 630 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione della misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, cui erano stati ascritti minori entrate contributive pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2026.

Per l'anno 2026, alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta una somma pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La medesima somma è riconosciuta altresì alle madri lavoratrici con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Riguardo al posticipo al 2027 delle agevolazioni contributive ex articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2025, si osserva che vengono confermati gli effetti già ascritti a detta norma, peraltro connessi a limiti di spesa, combinati con quelli di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, che aveva in precedenza già differito l'entrata in vigore delle suddette agevolazioni al 2026. In proposito, pertanto, non si formulano osservazioni. Con riferimento alla concessione per il 2026 alle lavoratrici madri di una somma pari a 60 euro mensili, la RT rimanda alle basi tecniche già utilizzate per la quantificazione degli oneri ascritti al suddetto articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025.

In particolare, dette basi tecniche stimano la platea delle lavoratrici interessate in 870.000 lavoratrici, di cui 695 mila dipendenti e circa 175 mila lavoratrici autonome.

Alla luce della suddetta platea, la quantificazione risulta verificata. Ciò premesso, appare necessario acquisire gli elementi informativi sottostanti alla definizione della platea stessa.

Comma 208
(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

Normativa vigente. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, reca il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In particolare, il comma 2 all'articolo 5 prevede che il patrimonio immobiliare sia pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda sostitutiva unica (DSU), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Da detto valore di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Le norme modificano come segue la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, relativa all'indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE per l'accesso a specifiche prestazioni:

- il valore limite dell'abitazione di proprietà esente dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale viene elevato da 52.500 a 91.500 euro. Con modifiche intervenute durante l'esame al Senato, detta soglia è ulteriormente elevata a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane;
- il suddetto valore limite viene incrementato nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (a legislazione vigente tale misura di ulteriore incremento è prevista, per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- vengono rideterminate le maggiorazioni ai parametri della scala di equivalenza del nucleo familiare¹⁷⁹, di cui all'Allegato 1, lettera a), del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, come segue:

¹⁷⁹ Si ricorda che le maggiorazioni specifiche oggetto della suddetta modifica sono aggiuntive rispetto a quelle generali, inerenti al numero dei componenti del nucleo familiare; in base a queste ultime, il parametro della scala di equivalenza è pari (anziché ad 1) a 1,57 nel caso di nucleo con due componenti, a 2,04 nel caso di nucleo con tre componenti, a 2,46 nel caso di

- 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli (non prevista a legislazione vigente);
- 0,25 in caso di tre figli (0,2 a legislazione vigente);
- 0,40 in caso di quattro figli (0,35 a legislazione vigente);
- 0,55 in caso di almeno cinque figli (0,5 a legislazione vigente).

Alla luce delle modifiche apportate al Senato:

- l'autorizzazione di spesa per l'Assegno di inclusione¹⁸⁰, di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, è incrementata di 125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67 milioni di euro per l'anno 2028, di 142,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno 2031 e di 142,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8. In base al testo originario, detta autorizzazione di spesa era incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l'anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032;
- l'autorizzazione di spesa relativa al supporto per la formazione e il lavoro¹⁸¹, di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, è incrementata di 14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9. In base al testo originario, detta autorizzazione di spesa era incrementata di 13,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'Assegno unico universale¹⁸², di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, 352,14 milioni di euro

nucleo con quattro componenti, a 2,85 nel caso di nucleo con cinque componenti ed è incrementato di ulteriori 0,35 punti per ogni eventuale ulteriore componente.

¹⁸⁰ L'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che il richiedente dell'Assegno di inclusione abbia un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140.

¹⁸¹ L'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione. Il Supporto è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 10.140 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

¹⁸² In base alla Circolare INPS n. 33 del 2025, l'accesso all'importo massimo, pari a 199,40 € per ogni figlio minore è ammesso fino a un reddito ISEE inferiore a 17.227,33 euro.

per l'anno 2028, 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

In base al testo originario, le risorse erano incrementate di 324,1 milioni di euro per l'anno 2026, 329 milioni di euro per l'anno 2027, 334,9 milioni di euro per l'anno 2028, 341,3 milioni di euro per l'anno 2029, 347,8 milioni di euro per l'anno 2030, 354,4 milioni di euro per l'anno 2031, 361,1 milioni di euro per l'anno 2032, 368 milioni di euro per l'anno 2033, 374,9 milioni di euro per l'anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035;

– l'autorizzazione di spesa relativa al *bonus* per la frequenza di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016¹⁸³, è incrementata di 5,96 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In base al testo originario, l'autorizzazione di spesa era incrementata di 5,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

– le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'assegno *una tantum* per ogni figlio nato o adottato, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 207 del 2024¹⁸⁴, sono incrementate di 3,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In base al testo originario, le risorse finanziarie erano incrementate di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁸³ L'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 prevede, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, l'attribuzione di un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

¹⁸⁴ L'articolo 1, comma 206, della legge n. 207 del 2024 riconosce un importo *una tantum* pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Tra le condizioni previste per l'erogazione, il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Assegno di inclusione [comma 208, lettera a)]	125,3	125,3	133,7	125,3	125,3	133,7	125,3	125,3	133,7
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Supporto formazione e lavoro [comma 208, lettera b)]	14,2	13,6	13,6	14,2	13,6	13,6	14,2	13,6	13,6
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Assegno unico universale [comma 208, lettera c)]	340,8	345,9	352,1	340,8	345,9	352,1	340,8	345,9	352,1
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Bonus asili nido [comma 208, lettera d)]	6,0	6,4	6,4	6,0	6,4	6,4	6,0	6,4	6,4
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza - Bonus nuovi nati [comma 208, lettera e)]	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di favorire l'accesso a determinate prestazioni agevolate, introducono le seguenti modifiche:

a) una nuova maggiorazione della scala di equivalenza ai fini ISEE di cui all'Allegato 1, del c.d. regolamento ISEE di cui alla lettera a) per i nuclei familiari con due figli pari allo 0,1. Inoltre, innalza le maggiorazioni già

previste dalla normativa in caso di nuclei con tre figli elevata da 0,20 a 0,25, quella per i nuclei con quattro figli da 0,35 a 0,45 ed infine quella per i nuclei con almeno cinque figli da 0,5 a 0,55;

b) modifica i criteri di calcolo dell'Indicatore della situazione patrimoniale (Isp), una delle componenti per la determinazione dell'ISEE. Allo scopo innalza la soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà dagli attuali 52.500 euro a 91.500 euro, e 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle Città metropolitane di cui alla legge n. 56 del 2014, facendo inoltre attivare la maggiorazione dei 2.500 euro a partire già dal secondo figlio convivente invece che dal terzo.

Come indicato nella disposizione, i maggiori oneri derivanti dalla stessa sono connessi alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto formazione e lavoro (SFL), per Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. Gli oneri sono stati calcolati in funzione del presumibile nuovo livello ISEE in base al quale le prestazioni sono determinate.

Per ADI, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un aumento di poco superiore al 2 per cento di dichiarazioni che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro. Per quanto concerne l'ADI si stima un incremento di beneficiari di poco superiore al 2 per cento che pertanto equivale a ulteriori 14 mila nuclei che, con un importo medio mensile di 710 euro, comporterebbero un aumento di spesa di 119,3 milioni di euro per il primo anno.

Per quanto attiene l'ulteriore incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in comuni capoluogo delle città metropolitane, per ADI, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un ulteriore aumento di dichiarazioni che rientrerebbero tra i beneficiari con un maggiore onere di 5,97 milioni di euro per anno, tenuto conto di un importo medio mensile di 710 euro.

Per SFL, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un aumento di nuclei con presenza di componenti tra 18 e 59 anni non disabili che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro, di circa 2.300 beneficiari che, con un importo mensile di 500 euro calcolato prudenzialmente per 12 mensilità, comporterebbe un aumento di spesa di 13,8 milioni di euro per anno.

Per quanto attiene l'ulteriore incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in comuni capoluogo delle città metropolitane, per SFL, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un ulteriore aumento di beneficiari che comporterebbe un aumento di spesa di 0,38 milioni di euro per anno, tenuto conto di un importo mensile di 500 euro.

Per la costruzione della platea di riferimento relativa all'AUU, si è partiti dall'insieme dei figli beneficiari di AUU nel mese di dicembre 2024: si tratta di circa 9,5 milioni di soggetti, dei quali 2,8 milioni hanno presentato ISEE superiore al livello minimo previsto per il 2024 pari a 17.090,61 euro e quindi con possibile incremento della misura dell'AUU se interessati dalla norma proposta. Risultano dunque esclusi dalla prima selezione della platea coloro che già beneficiano del massimo dell'assegno e coloro che non hanno presentato la dichiarazione DSU. Sono stati inoltre esclusi coloro che, una volta rideterminata la misura del livello ISEE con l'applicazione della norma proposta, non risultano avere un beneficio, conseguentemente la platea di riferimento si è ridotta a 2,64 milioni di figli: per essi è stato calcolato il differenziale di importo delle sole voci dell'AUU dipendenti dal livello ISEE, prima e dopo la modifica normativa. L'incremento mensile dell'AUU 2024 per questa platea di possibili beneficiari è risultato pari a circa 10 euro mensili, conseguentemente per l'anno 2026 l'onere aggiuntivo calcolato per 12 mensilità risulterebbe pari a 324,1 milioni di euro.

Per quanto attiene l'ulteriore incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in comuni capoluogo delle città metropolitane, per AUU, una volta rideterminata la misura del livello ISEE con l'applicazione di tale incremento, si è arrivati ad una platea di riferimento di circa 80mila figli: per essi è stato calcolato il differenziale di importo delle sole voci dell'AUU dipendenti dal livello ISEE, prima e dopo la modifica normativa. L'incremento mensile dell'AUU per questa platea di possibili beneficiari è risultato pari a circa 17 euro mensili, conseguentemente per l'anno 2026 l'onere aggiuntivo calcolato per 12 mensilità risulterebbe pari a 16,68 milioni di euro.

Per ciò che concerne il *Bonus* asilo nido, la platea di riferimento è stata determinata in modo analogo, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2024. Si fa presente che a partire dal 2027, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, entrerà a pieno regime la norma che consente a tutti i minori nati a partire dal 1° gennaio 2024, un trattamento articolato su due sole fasce (massimo di 3.600 euro l'anno se ISEE inferiore a 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro): nel 2026 invece, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2026, per i nati nell'anno 2023, il rimborso del Bonus sarà ancora articolato su tre fasce (massimo di 3.000 euro l'anno se ISEE inferiore a 25.000 euro, 2.500 euro se compreso tra 25.000 e 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro). Considerando che i minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2024 sono risultati circa 521mila, per la determinazione della platea dei possibili beneficiari sono stati esclusi da essi coloro che già risultano percepire il

massimo della misura, coloro che con il calcolo del nuovo indicatore dell'ISEE superano l'importo di 40mila euro, e coloro che con il nuovo calcolo dell'indicatore ISEE non sono transitati di fatto in una fascia ISEE inferiore rispetto a quella attuale di appartenenza, cioè non sono transitati dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima: i possibili beneficiari della nuova norma sono risultati circa 12mila, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 61 euro al mese nel 2026 e di 66 euro al mese dal 2027 con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente, ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti e che la norma proposta entri in vigore a partire dal 2026, l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5,1 milioni di euro nel 2026 ($12.000 * 61 * 7$) e a 5,5 milioni di euro a partire dal 2027 ($12.000 * 66 * 7$).

Per quanto attiene l'ulteriore incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in comuni capoluogo delle città metropolitane, per il Bonus Asilo Nido, per la determinazione della platea dei possibili beneficiari sono stati dunque considerati i beneficiari di bonus residenti nei comuni in esame e i possibili beneficiari della nuova norma sono risultati circa 1.700, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 72 euro al mese nel 2026 con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente, ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti, l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 0,86 milioni di euro annui.

In merito al *bonus* nuovi nati introdotto dalla legge di bilancio 2025, che consiste in un contributo di 1.000 euro erogato *una tantum* per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025 per le famiglie residenti in Italia con un ISEE non superiore a 40.000 euro, sono stati utilizzati i dati dell'AUU relativi ai nati nel 2024. È stata calcolata la variazione che subirebbe l'indicatore ISEE introducendo la norma in esame ed è stato stimato che solo per circa 3.200 soggetti il nuovo indicatore si abbasserebbe sotto la soglia di 40.000 euro, consentendo l'accesso al beneficio; ipotizzando l'invarianza del numero di beneficiari e l'entrata in vigore della norma a partire dal 2026, il costo risulterebbe pari a 3,2 milioni di euro l'anno.

Per quanto attiene l'ulteriore incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in comuni capoluogo delle città metropolitane, per il Bonus Asilo Nido, si è calcolata la variazione che subirebbe l'indicatore ISEE ed è stato stimato che solo per circa 30 soggetti il nuovo indicatore si abbasserebbe sotto la soglia di 40.000 euro, consentendo l'accesso al beneficio; ipotizzando l'invarianza del numero di beneficiari e l'entrata in vigore della norma a partire dal 2026, il costo risulterebbe pari a 0,03 milioni di euro l'anno.

Sulla base delle ipotesi formulate e nonché dei suoi incrementi futuri indicati nel quadro macroeconomico tendenziale di riferimento per le valutazioni previsionali (DPFP 2025), gli oneri complessivi per il prossimo decennio riferibili alla modifica normativa proposta sulle prestazioni esaminate, risultano esposti nel prospetto che segue. La disposizione prevede anche l'adeguamento dei limiti di spesa e degli stanziamenti.

Valutazione degli effetti complessivi per la finanza pubblica – Maggiori oneri

(milioni di euro)

Anno	ADI	SFL	AUU	Bonus nido	Bonus nuovi nati	Totale
2026	125,27	14,18	340,78	5,96	3,23	489,42
2027	125,97	13,58	345,93	6,36	3,23	494,37
2028	133,67	13,58	352,14	6,36	3,23	508,98
2029	136,3	13,58	358,87	6,36	3,23	524,31
2030	136,3	13,58	365,70	6,36	3,23	531,14
2031	144,8	13,58	372,64	6,36	3,23	546,58
2032	136,3	13,58	379,69	6,36	3,23	545,13
2033	136,3	13,58	386,94	6,36	3,23	552,38
2034	136,3	13,58	394,20	6,36	3,23	559,64
2035	136,3	13,58	401,77	6,36	3,23	567,21

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano, con riferimento all'applicazione di specifici benefici, le modalità di determinazione dell'ISEE, incrementando il valore limite dell'abitazione di proprietà esente dal computo del suddetto indicatore da 52.500 a 120.000 euro.

L'incremento in esame è stato innalzato al Senato, passando da 91.500 euro a 120.000 euro.

Vengono altresì ridefinite le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare. Conseguentemente sono incrementate le risorse finanziarie relative ai seguenti istituti: Assegno di inclusione (ADI); Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); Assegno unico universale (AUU); Bonus per la frequenza di asili nido; Assegno una tantum per ogni figlio nato o adottato.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT non fornisce dati ed elementi di valutazione a supporto volti a chiarire l'incidenza delle modifiche normative sulla platea ISEE interessata, sia relativamente all'incremento della soglia di esenzione per l'abitazione principale, sia per quanto riguarda le maggiorazioni previste per le famiglie con figli.

A titolo informativo, si rappresenta che nel Rapporto ISEE 2023 del Ministero del lavoro (aprile 2025) risulta che nel 2023 hanno presentato domanda circa 9,6 milioni di nuclei familiari distinti, cui corrispondono circa 27 milioni di persone. Le famiglie di 4 persone rappresentano circa il 24,8 per cento del totale, quelle con 3 persone il 23,3 per cento. Le famiglie numerose (5 o più componenti) sono poco meno del 10 per cento del totale.

Relativamente al titolo di godimento dell'abitazione principale, tra le famiglie con ISEE 2023 una su due vive in una casa di proprietà; la ripartizione delle famiglie con minori e quelle con persone disabili non si discosta molto dalla distribuzione generale, anche se è riscontrabile una maggiore presenza di abitazioni di proprietà, soprattutto tra le famiglie con minori (55,5 per cento).

Relativamente alle città metropolitane¹⁸⁵, il monitoraggio relativo all'anno 2023 evidenzia che soltanto Torino, Genova, Firenze e Roma registrano una media ISEE superiore o in linea con il dato medio nazionale. Soltanto Firenze e Bari, invece, si posizionano al di sopra del rispettivo dato medio relativo alla ripartizione geografica di appartenenza.

Riguardo alle domande ISEE presentate, nelle città metropolitane ne risultano circa 1,6 milioni, che rappresentano il 17 per cento totale del totale (circa 9,59 milioni).

Ciò premesso, si svolgono in merito le seguenti considerazioni.

In relazione all'Assegno di inclusione, la RT ipotizza un incremento di beneficiari di poco superiore al 2 per cento, equivalente a ulteriori 14 mila nuclei, con un importo medio mensile di 710 euro. In proposito, si osserva che, in base ai dati desunti dall'Appendice statistica ISTAT all'ADI e al SFL (giugno 2025), l'importo medio mensile dell'Assegno nel periodo gennaio-giugno 2025 (escludendo il dato di aprile che risulta anomalo in quanto risente dell'attribuzione d'ufficio dei carichi di cura spettanti su mensilità pregresse ed erogati in unica soluzione) risulta invece di circa 721 euro. Pertanto, la quantificazione dell'onere potrebbe in ragione di tale importo medio risultare lievemente sottostimata. Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa lo sviluppo temporale degli oneri, che registra il medesimo importo (119,3 milioni di euro) per gli esercizi 2026 e 2027, in crescita fino ai 136,3 milioni del 2029, mantenuti costanti fino al 2035, ad eccezione del 2031 in cui si registra un picco di 144,8 milioni di euro.

Riguardo all'incremento di onere connesso all'ulteriore innalzamento della soglia esente relativa alla casa di proprietà introdotto al Senato, la relativa RT riporta direttamente il maggior onere stimato di 5,97 milioni annui, a fronte dell'importo medio mensile di 710 euro.

In base a detti parametri, la platea interessata è di 701 soggetti.

Appare altresì necessario acquisire ulteriori elementi volti a chiarire le modalità di definizione della suddetta platea, nonché una conferma in merito alla prudenzialità dell'importo medio mensile stimato, analogamente a quanto già espresso in precedenza. Riguardo inoltre allo sviluppo temporale degli oneri, si osserva che lo stesso risulta costante per l'intero decennio considerato, a differenza di quanto stimato nella RT riferita al testo originario. Anche a tal proposito appare necessario acquisire chiarimenti.

¹⁸⁵ Nella sezione del Rapporto ISEE 2023 dedicato ai comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti non risulta reperibile il dato di Cagliari.

Per il supporto formazione lavoro (SFL), la RT riporta un incremento di 2.300 beneficiari per un importo mensile costante di 500 euro, esplicitamente previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023.

L'Appendice statistica ISTAT sopra ricordata riporta nel mese di giugno 2025 un totale di beneficiari di circa 72.500 soggetti.

Dal momento che la RT ipotizza l'intera fruizione di 12 mesi, la quantificazione dell'onere, preso atto dell'incremento della platea su cui non vi sono dati utilizzabili per il riscontro puntuale, risulta prudenziale. Riguardo all'incremento di onere connesso all'ulteriore innalzamento della soglia esente per la casa di proprietà introdotto al Senato, la relativa RT riporta direttamente il maggior onere stimato di 380.000 euro annui, a fronte di un onere mensile fisso di 500 euro.

In base a detti parametri, ipotizzando altresì la fruizione per 12 mesi, la platea interessata è di 63 soggetti.

Ciò premesso, appare necessario acquisire ulteriori elementi volti a chiarire le modalità di definizione della suddetta platea.

Inoltre, occorre ricordare che l'ADI e il SFL sono erogati nell'ambito di specifici limiti di spesa e che la normativa prevede un meccanismo di salvaguardia di detti limiti.

Infatti, l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese.

Per quanto riguarda l'Assegno unico universale, la RT stima una platea di riferimento di circa 2,64 milioni di figli con un incremento di circa 10 euro mensili ottenuto dal differenziale di importo delle sole voci dell'AUU dipendenti dal livello ISEE, prima e dopo la modifica normativa, per 12 mesi mensili. In base a tali parametri, la quantificazione risulta lievemente sovrastimata rispetto ai 324,1 milioni di euro indicati dalla norma¹⁸⁶. Riguardo alla platea, si osserva che anche in base ai dati desunti dall'Appendice statistica ISTAT relativa all'Assegno unico universale (ottobre 2025), differenziati per livello di ISEE, il numero dei soggetti indicato dalla RT risulta plausibile¹⁸⁷. Andrebbero invece forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'incremento medio applicato, dal momento che per i soggetti che superano la soglia minima di ISEE (17.227,33 euro), l'importo medio mensile per figlio varia da un minimo di 57 euro a un massimo di 207 euro, a seconda della fascia. Andrebbe inoltre

¹⁸⁶ 2.640.000 soggetti*10 euro mensili*12 mesi=316,8 milioni di euro.

¹⁸⁷ I dati relativi a settembre 2025 segnalano circa 2,87 milioni di beneficiari con ISEE superiore alla soglia minima di 17.227,33 euro.

chiarito dal Governo se sia apprezzabile l'eventuale effetto attrattivo cui potrebbe dar luogo la normativa più favorevole sul numero di domande ISEE presentate, con conseguente incremento della platea interessata dalla disposizione.

Con riferimento allo sviluppo temporale degli oneri non vi sono osservazioni dal momento che, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 230 del 2021, gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Riguardo all'incremento di onere connesso all'ulteriore innalzamento della soglia esente per la casa di proprietà introdotto al Senato, la relativa RT riporta una platea di riferimento di circa 80 mila soggetti, per un incremento mensile dell'AUU di circa 17 euro mensili. In base a detti parametri, su cui appare necessario acquisire dati ed elementi di dettaglio volti a chiarire le relative modalità di definizione, l'onere aggiuntivo, calcolato per 12 mensilità di 16,68 milioni di euro, risulta lievemente sovrastimato¹⁸⁸.

Con riferimento al bonus asilo nido, la disposizione prevede che, per quanto riguarda l'annualità 2026, per i nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il bonus (dedicato ai bambini sotto i tre anni) sia erogato in tre fasce: 3.000 euro l'anno se ISEE inferiore a 25.000 euro; 2.500 euro se compreso tra 25.000 e 40.000 euro, 1.500 euro se superiore a 40.000 euro. Per i nati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 e, a decorrere dal 2027 per tutta la platea interessata, il bonus è erogato per 3.600 euro se ISEE inferiore a 40.000 euro e in 1.500 euro se superiore.

Ciò premesso, la RT stima la platea dei soggetti interessati in 12.000 unità (soggetti che in base al nuovo indicatore ISEE transitano in una fascia inferiore), con un rimborso medio aggiuntivo di circa 61 euro al mese nel 2026 e di 66 euro al mese dal 2027 con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. In base a tali parametri, la quantificazione risulta coerente. Peraltro, pur tenendo presente che il bonus asili nido è assistito da un meccanismo di salvaguardia dei limiti di spesa¹⁸⁹, appare comunque utile acquisire le ipotesi e le modalità di calcolo sottostanti alla determinazione dei suddetti parametri.

¹⁸⁸ 80.000 soggetti*17 euro mensili*12 mesi = 16,32 milioni di euro.

¹⁸⁹ L'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 prevede, tra l'altro, che L'INPS provveda "al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio".

Riguardo all'incremento di onere connesso all'ulteriore innalzamento della soglia esente per la casa di proprietà introdotto al Senato, la relativa RT riporta una platea di riferimento di circa 1.700 soggetti, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 72 euro al mese nel 2026 con riferimento a una fruizione media di 7 mensilità. In base a tali parametri, su cui su cui appare necessario acquisire dati ed elementi di dettaglio volti a chiarire le relative modalità di definizione, l'onere aggiuntivo di 860.000 euro annui risulta verificato.

Ciò detto, dal momento che la fruizione del *bonus* in base alla ripartizione per fasce ISEE risulta più favorevole per i beneficiari per gli esercizi a decorrere dal 2027, come sopra ricordato, si valuta prudenziale la stima dell'identico importo anche per l'esercizio 2026.

Infine, con riferimento al bonus per i nuovi nati, si ricorda che tale beneficio consiste nell'erogazione una tantum di un contributo, pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita di un bambino o dalla sua adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro UE. Il contributo è concesso a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

La RT stima che per circa 3.200 soggetti il nuovo indicatore si abbasserebbe sotto la soglia di 40.000 euro, consentendo l'accesso al beneficio. In base a tale stima, tenendo altresì conto dei dati relativi ai beneficiari dell'Assegno unico universale¹⁹⁰, nonché del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 207 del 2024, non vi sono osservazioni da formulare.

Riguardo all'incremento di onere connesso all'ulteriore innalzamento della soglia esente per la casa di proprietà introdotto al Senato, la relativa RT riporta una platea di 30 soggetti cui sarebbe consentito l'accesso al beneficio in base alle nuove norme. Dal momento che il bonus è fissato dalla normativa in vigore in 1.000 euro annui; ferma restando la necessità di acquisire le modalità di definizione della suddetta platea, l'onere aggiuntivo di 30.000 euro annui risulta verificato.

¹⁹⁰ L'Appendice statistica ISTAT relativa all'Assegno unico universale (ottobre 2025) evidenzia che nel settembre 2025 il numero di figli corrispondente alla fascia di ISEE compresa tra 40.197,12 e 45.939,56 euro è 156.224, vale a dire l'1,67 per cento del totale (9.354.297). Applicando tale percentuale ai nuovi nati nel 2024 (366.838, secondo il Movimento naturale della popolazione ISTAT dell'agosto 2025), si ottiene un totale di circa 6.126 unità. La platea di 3.200 unità ipotizzata dalla RT, che identifica i nuovi nati per i quali la modifica nel calcolo ISEE consente l'accesso al *bonus*, rappresenta quindi circa il 52 per cento del totale, percentuale che appare plausibile, anche considerando che nel periodo gennaio-agosto 2025 è stato registrato un decremento di nuovi nati pari a 17.861 rispetto all'identico periodo del 2024.

Comma 209

(Dichiarazione sostitutiva unica precompilata a fini ISEE)

Normativa vigente L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 dispone che, a decorrere dal 2019, l'INPS precompila la Dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE (DSU) cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché quelle su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

Il successivo comma 2-bis, tra l'altro, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, inseriscono il comma 1-bis e il comma 2-ter all'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

In particolare, le novelle:

- prevedono che, a decorrere dall'anno 2026, per le attività di precompilazione delle DSU l'INPS cooperi anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia. A tale fine sono inoltre utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico [comma 209, lettera a)];
- prevedono che, a decorrere dall'anno 2026, la presentazione della DSU per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (CAF) avvenga prioritariamente in modalità precompilata. Con decreto¹⁹¹ sono aggiornate le modalità operative e tecniche per consentire al cittadino, anche tramite i centri di assistenza fiscale, la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza [comma 209, lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, riguardo alla lettera a), che la norma amplia il novero delle pubbliche amministrazioni che cooperano con l'INPS per

¹⁹¹ Del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di politiche per la famiglia, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.

alimentare la banca dati ISEE con le informazioni necessarie alla predisposizione dell'ISEE precompilato. Tale cooperazione si sviluppa attraverso modalità e sistemi già in uso presso le amministrazioni e, pertanto, la stessa può essere effettuata a risorse umane strumentali e finanziarie invariate a legislazione vigente.

La lettera b), conferisce carattere prioritario all'utilizzo della modalità precompilata di presentazione dell'ISEE anche tramite i CAF. Dal punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di una modalità di presentazione già implementata, ma non sempre utilizzata dai CAF.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame integrano l'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che dispone in merito alla precompilazione delle Dichiarazioni sostitutive uniche a fini ISEE (DSU) da parte dell'INPS.

In particolare, si prevede che, a decorrere dall'anno 2026, per le attività di precompilazione l'Istituto cooperi anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia, utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel pubblico registro automobilistico. Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che la RT assicura che la cooperazione può essere effettuata a risorse umane strumentali e finanziarie invariate a legislazione vigente in quanto realizzabile attraverso modalità e sistemi già in uso presso le amministrazioni.

Si prevede altresì che dal 2026 la presentazione della DSU per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (CAF) avvenga prioritariamente in modalità precompilata. La RT afferma che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modalità di presentazione già implementata, ma non sempre utilizzata dai CAF.

Tutto ciò considerato, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi da 210 a 213

(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

Le norme riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ai datori di lavoro privati che a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 210).

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione (comma 211).

Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sono compatibili senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (comma 212).

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF), in estrema sintesi, consente a imprese e professionisti di dedurre, fino al 20 per cento o oltre, il costo del lavoro derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato, purché aumenti effettivamente l'occupazione.

L'esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero (comma 213).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (comma 213)	5,7	18,3	24,7				5,7	18,3	24,7
Maggiori entrate tributarie									
Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi - effetti fiscali (comma 213)		2,2	6,2		2,2	6,2		2,2	6,2
Minori entrate contributive									
Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (comma 213)				5,7	18,3	24,7			

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che la valutazione del limite di spesa è stata effettuata considerando il maggior onere che deriverebbe dall'applicazione delle stesse, tenuto conto dell'agevolazione contributiva strutturale di cui all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. “Legge Fornero”).

Si ricorda che l’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92 del 2012 prevede per l’assunzione di donne senza lavoro da 6 o 24 mesi gli stessi esoneri contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori over 50. In particolare, per l’assunzione di donne di qualsiasi età senza lavoro retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE o in aree specifiche, è prevista la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi (tempo determinato) o 18 mesi (tempo indeterminato). Alle donne senza lavoro retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, spettano gli stessi sgravi per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Ai fini di una stima prudenziale dell’onere, nella relazione tecnica non sono stati considerati altri eventuali esoneri previsti dalla normativa vigente.

La base dati di partenza è stata quella che si è ricavata da una apposita rilevazione fatta negli archivi dell'Istituto in merito alle donne per le quali i datori di lavoro stanno beneficiando dell'esonero previsto per gli anni 2021-2023 dalle leggi n. 178 del 2020 e 197 del 2022, distintamente per area geografica e per tipologia contrattuale. Si sono in questo modo individuate delle platee di donne che si è ipotizzato possano interessare anche gli anni dal 2026 in poi e più precisamente:

- 16.000 donne disoccupate da almeno sei mesi ed assunte a tempo determinato nelle regioni del sud;
- 12.000 donne disoccupate da almeno sei mesi ed assunte a tempo indeterminato nelle regioni del sud;
- 15.000 donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi ed assunte a tempo determinato nelle regioni del nord;
- 8.000 donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi ed assunte a tempo indeterminato nelle regioni del nord.

Per quanto riguarda le donne assunte nelle regioni del nord e disoccupate da almeno 6 mesi e fino a 24 mesi, categoria inserita dalla norma proposta e non prevista a normativa vigente, si è ipotizzato che possano essere pari al contingente delle donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi incrementato del 30%. I codici fiscali ottenuti da questa rilevazione sono stati a questo punto incrociati con le beneficiarie Assegno Unico Universale (AUI) al fine di individuare l'incidenza delle donne madri con almeno tre figli minori; è emerso un valore pari a circa il 2,3%, prudenzialmente portato al 3% ai fini dell'individuazione della platea interessata alla norma proposta. Si è, inoltre, considerato un possibile effetto attrattivo della norma pari al 30%, mentre dei contratti a tempo determinato si è ipotizzato che soltanto il 50% venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'Inps, si è individuata una retribuzione media annua per le lavoratrici dipendenti del settore privato pari a circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico. Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%. Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità delle stesse.

A nn o	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
20 26	-5,7	0,0	-5,7

20 27	-18,3	2,2	-16,1
20 28	-24,7	6,2	-18,5
20 29	-25,3	6,7	-18,6
20 30	-25,9	5,9	-20,0
20 31	-26,5	6,1	-20,4
20 32	-27,0	6,2	-20,8
20 33	-27,6	6,3	-21,3
20 34	-28,2	6,4	-21,8
20 35	-28,9	6,6	-22,3

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - ai datori di lavoro privati che a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa.

La relazione tecnica fornisce dati e ipotesi alla base della quantificazione degli oneri. Applicando ai dati forniti le ipotesi illustrate nella relazione tecnica - alcune delle quali desunte da elaborazioni su archivi amministrativi non accessibili - si ottiene una platea di 2.258 donne che, ogni anno, risulterebbero interessate dall'esonero contributivo. Su tale dato di partenza sarebbe utile acquisire una prima conferma da parte del Governo. Assumendo poi che le assunzioni siano distribuite uniformemente lungo l'intero decennio e che la numerosità della platea rimanga costante, gli oneri

riportati nella relazione tecnica non appaiono pienamente riscontrabili. In particolare, gli stessi sembrerebbero essere sottostimati nel primo biennio (2026-2027). Una sottostima, seppur di minore entità in termini percentuali, sembrerebbe permanere anche negli oneri a regime a partire dal 2028.

In particolare:

- per il 2026, gli oneri desumibili da dati e ipotesi forniti nella relazione tecnica ammontano a 9,7 milioni di euro, invece dei 5,7 milioni riportati nella relazione tecnica;
- per il 2027, gli oneri desumibili da dati e ipotesi forniti nella relazione tecnica aumenterebbero a circa 24,6 milioni di euro, anziché 18,3 milioni di euro riportati nella relazione stessa;
- nel 2028, l'onere si attesterebbe intorno a 30 milioni di euro annui (rivalutati all'inflazione negli anni successivi), anziché 24,7 milioni di euro.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi da parte del Governo ai fini della verifica della quantificazione dell'onere.

Si rileva infine che gli oneri sono registrati sull'indebitamento netto come maggiori spese correnti, mentre gli oneri derivanti da esoneri contributivi introdotti da altre disposizioni della legge in esame - gli articoli 37, comma 1, 40, comma 3, 46, comma 1, 49, comma 5 e 51, comma 1 - sono registrati sull'indebitamento netto come minori entrate contributive. In proposito, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Commi da 214 a 218 ***(Incentivi per la trasformazione dei contratti)***

Le norme riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili (comma 214).

La norma fa salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015 che disciplina la stipulazione dei contratti a tempo parziale e la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, garantendo priorità nella trasformazione ai lavoratori in determinate condizioni svantaggiate (affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o con coniugi o familiari nelle stesse condizioni).

Al fine di incentivare l'applicazione del predetto criterio di priorità, le norme riconoscono l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 215).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215 (comma 216).

Gli esoneri di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (comma 217).

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma dell'IRPEF), in estrema sintesi, consente a imprese e professionisti di dedurre fino al 20 per cento o oltre il costo del lavoro derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato, purché aumenti effettivamente l'occupazione.

L'esonero contributivo di cui ai commi da 214 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo (comma 218).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili (comma 218)	3,3	11,6	17,7						
Maggiori entrate tributarie									
Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili (comma 218) – effetti fiscali		1,3	4,0		1,3	4,0		1,3	4,0
Minori entrate contributive									
Esonero contributivo del 100 % dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili (comma 218)				3,3	11,6	17,7	3,3	11,6	17,7

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e spiega che, ai fini della stima del limite di spesa, è stata effettuata una apposita rilevazione negli archivi dell'INPS in merito alle madri che hanno beneficiato nel 2024 dell'esonero di cui alla legge n. 213 del 2023, ipotizzando che ad ogni madre lavoratrice corrisponda un padre lavoratore e che il numero delle madri sole e quello dei padri soli si equivalgano. Da tale rilevazione è emerso un contingente pari a circa 151.000 donne costituito, secondo quanto previsto dalla legge di riferimento, da lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato, madri di tre o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, o madri di due figli di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni. Allo scopo di determinare la possibile platea interessata dalla proposta normativa in esame, sono state formulate una serie di ipotesi:

- partendo dai dati presenti sul sito dell'Istat, si è ottenuta una indicazione in merito all'incidenza delle famiglie con 3 o più figli rispetto a quelle con 2 figli, risultata pari a circa il 23 per cento. Utilizzando questa informazione, è stato possibile suddividere il contingente rilevato nei due gruppi delle madri con 2 figli e di quelle con 3 o più figli;
- al primo gruppo di madri si è applicata l'incidenza del 23% per ricondurlo alle sole lavoratrici madri con 3 o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni;
- il secondo gruppo di madri, ovvero quelle con 3 o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, è stato ridotto invece di un ipotetico 20% per considerare l'età del figlio più piccolo inferiore a 10 anni;
- alla platea così ottenuta, insieme dei due gruppi, si è a questo punto applicato un incremento del 10% per tenere conto della casistica relativa ai figli conviventi e disabili di qualunque età;
- è stato, infine, ipotizzato che soltanto al 5% della platea ottenuta si applichi una trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o una rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, con una riduzione percentuale dell'orario prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma.

La platea annua finale così individuata risulta pari a circa 2.800 lavoratrici alle quali è stata applicata, sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'Inps, una retribuzione media annua di circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico, e riparametrata per tenere conto della riduzione dell'orario di lavoro che verrà applicata e che è stata ipotizzata prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma in esame. Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31 %. Ai fini di una stima prudenziale dell'onere, infine, non sono stati considerati eventuali altri esoneri previsti dalla normativa vigente. Nella tavola che segue sono riportati gli effetti sulla finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle trasformazioni dei contratti in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità del contingente interessato alle stesse.

A nn o	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
20 26	-3,3	0,0	-3,3
20 27	-11,6	1,3	-10,3
20 28	-17,7	4,0	-13,7
20 29	-18,1	5,1	-13,0
20 30	-18,5	4,2	-14,3
20 31	-19,0	4,3	-14,7
20 32	-19,4	4,5	-14,9
20 33	-19,8	4,5	-15,3
20 34	-20,2	4,6	-15,6
20 35	-20,7	4,7	-16,0

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riconoscono l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che consentono a lavoratori con almeno tre figli la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto.

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l'anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 19 milioni di euro per l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

In proposito, non si formulano osservazioni, in quanto, alla luce dei dati e delle ipotesi riportate nella relazione tecnica, la quantificazione degli oneri risulta verificabile.

Commi 219 e 220

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

Le norme, con alcune novelle agli articoli 32, 33, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151¹⁹², sostituiscono il riferimento ai “dodici

¹⁹² Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

anni di vita del bambino” con quello ai “quattordici anni”, estendendo così la fascia di età entro la quale è riconosciuto il diritto al congedo parentale (articolo 32), anche per il congedo prolungato in caso di minori con handicap in situazione di gravità accertata (articolo 33) e nei casi di adozione e affidamento (articolo 36). Le norme inoltre adeguano a tale modifica il testo delle norme sul trattamento economico e normativo dei genitori lavoratori nei periodi di congedo parentale (articolo 34) [comma 219, lettere da a) a d)].

Le norme, infine, intervengono sull’articolo 47, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, raddoppiando da cinque a dieci il numero di giorni annuali di astensione dal lavoro riconosciuti a ciascun genitore per le malattie dei figli e ampliando da otto a quattordici anni l’età del figlio per la quale tale diritto può essere esercitato (comma 220).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Estensione della possibilità di fruire del congedo parentale e di congedo di malattia, di cui all'art. 32, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, fino ai 14 anni di vita del bambino – prestazione (comma 219)	6,8	6,9	7,1	6,8	6,9	7,1	6,8	6,9	7,1
Estensione della possibilità la possibilità di fruire del congedo parentale e di congedo di malattia, di cui all'art. 32, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, fino ai 14 anni di vita del bambino - contribuzione figurativa (comma 219)	7,5	7,6	7,8						
Estensione da 5 a 10 giorni del congedo di malattia per i figli minori, di cui all'art. 47, c. 2, del D.Lgs. 151/2001 (comma 220)	5,1	5,2	5,3						

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che l'estensione del congedo ai 14 anni di vita del figlio comporta maggiori oneri rispetto alla normativa vigente con riferimento al riconoscimento della prestazione e della copertura figurativa di periodi di congedo parentale fruiti oltre il dodicesimo anno di vita. Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'Inps, tenuto conto degli incrementi di fruizione del congedo parentale registrati nel 2024 da parte di genitori di figli maggiori di 8 anni, sono stati stimati circa 10.000 potenziali beneficiari annui di congedo

parentale oltre il 12° anno di vita del bambino. L'ipotesi adottata è quella di un mese indennizzato non ancora fruito nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino. La durata media del periodo di congedo è stata ipotizzata pari a un mese per ciascun beneficiario.

Si ricorda che i congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzati al 30 per cento della retribuzione, non trasferibili all'altro genitore. In alternativa tra i genitori, entro i 6 anni del bambino si possono utilizzare fino a 3 mesi complessivi indennizzati all'80 per cento della retribuzione. I genitori hanno inoltre diritto a ulteriori 3 mesi complessivi di congedo indennizzati al 30 per cento, sempre in alternativa tra loro. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

La retribuzione media mensile 2025 è stata ipotizzata pari a 2.200 euro mensili, opportunamente rivalutata, fino all'anno 2029, sulla base dei parametri del quadro macroeconomico.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

Anno	Maggior onere per prestazione	Maggior onere per copertura figurativa	Maggior onere complessivo
2026	-6,8	-7,5	-14,3
2027	-6,9	-7,6	-14,5
2028	-7,1	-7,8	-14,9
2029	-7,2	-7,9	-15,1
2030	-7,4	-8,1	-15,5
2031	-7,6	-8,4	-16,0
2032	-7,7	-8,5	-16,2
2033	-7,9	-8,7	-16,6
2034	-8,1	-8,9	-17,0
2035	-8,2	-9,0	-17,2

La relazione tecnica ricorda poi che la disposizione di cui al comma 220 prevede l'estensione da 5 a 10 giorni della durata del congedo per malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

A normativa vigente, infatti, i genitori lavoratori, inclusi quelli adottivi, hanno diverse opzioni per assentarsi dal lavoro. Sia la madre che il padre possono alternarsi nell'assistenza al bambino. Se il figlio ha meno di 3 anni, i genitori hanno diritto all'assenza per l'intero periodo di malattia. Se invece il bambino ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, possono assentarsi alternativamente fino a un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti:

1. fino a tre anni di età le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa;

2. i 5 giorni annui previsti per malattie, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi;

3. nel settore pubblico, fino al terzo anno di età, è previsto il diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.

Per i periodi di congedo per malattia del figlio i genitori hanno diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (articolo 49 del decreto legislativo n. 151 del 2001). Il comma 2 dell'articolo 49 stabilisce che successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2 e cioè "attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n.1388 del 1962 , ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria".

Da una analisi degli archivi INPS, per l'anno 2023, è emerso che il numero di beneficiari dei congedi per malattia del figlio dai 3 agli 8 anni di vita del bambino è risultato pari a circa 35.000 lavoratori, di cui 29.000 madri e 6.000 padri.

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

Decorrenza della norma: 1 ° gennaio 2026;

Invarianza della platea con figli 3-8 anni:

Durata dell'ulteriore periodo di fruizione: 5 giorni (ipotesi prudenziale)

L'estensione del congedo in esame per i figli da 8 a 14 anni è stata stimata sulla base dei seguenti dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 1 ° gennaio 2024:

ISTAT – Popolazione residente per età al 1° gennaio 2024	
3-8 anni	2.249.328
8-14 anni	3.176.751
Totale 3-14 anni	5.426.079

Pertanto, la platea dei beneficiari con figli da 8 a 14 anni è stata stimata in maniera proporzionale rispetto ai dati sopra riportati relativi ai figli da 3 a 8 anni. A tale platea è stato applicato un correttivo di abbattimento pari al 50%, in quanto si è ipotizzato che presumibilmente con l'aumentare dell'età del

figlio diminuisca la necessità di assistenza in presenza dei genitori rispetto a quanto invece avviene per i genitori di figli più piccoli di età. A tale seconda platea in via prudenziale sono stati attribuiti 10 giorni di fruizione complessivi tra i genitori nel ritenere plausibile una minore necessità di fruizione del congedo in esame al crescere dell'età del bambino. La copertura figurativa è stata commisurata alla retribuzione convenzionale prevista dalla normativa vigente ossia un valore retributivo pari al 200% dell'importo massimo dell'assegno sociale. Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

Maggiore onere per contribuzione figurativa (milioni di euro)	
2026	5,1
2027	5,2
2028	5,3
2029	5,3
2030	5,5
2031	5,6
2032	5,7
2033	5,8
2034	5,9
2035	6

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sul decreto legislativo n. 151 del 2001, sostituiscono il limite dei dodici anni con quello dei quattordici di vita del bambino per l'esercizio del congedo parentale, del suo prolungamento in caso di figli con disabilità grave, anche adottivi o in affido, e per il relativo trattamento economico e normativo (comma 219).

La relazione tecnica stima, sulla base dei dati INPS, circa 10.000 beneficiari annui del congedo oltre il dodicesimo anno di vita del figlio e ipotizza che ciascuno di essi utilizzi un mese di congedo non fruito nei primi 12 anni del bambino. Gli oneri, calcolati considerando una retribuzione media mensile di 2.200 euro, risultano verificabili a partire da tali assunzioni. Sarebbe tuttavia opportuno acquisire ulteriori elementi

informativi a supporto delle stime, in particolare riguardo ai criteri utilizzati per individuare una platea di 10.000 beneficiari.

La norma inoltre modifica l'articolo 47, comma 2, raddoppiando da cinque a dieci i giorni annui di assenza per malattia del figlio e innalzando da otto a quattordici anni il limite di età per usufruirne (comma 220).

La quantificazione dei relativi oneri determinati in circa 5 milioni di euro annui appare sostanzialmente verificabile a partire dai dati e dalle ipotesi riportate nella relazione tecnica. In proposito, pertanto, non si formulano osservazioni.

Comma 221

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

Normativa vigente L'articolo 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2001 in questione, il datore di lavoro possa assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo (comma 1).

L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (comma 2).

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Dette disposizioni trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (commi 3 e 4).

Le norme inseriscono il comma 2-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei precedenti commi 1 o 2, sopra descritti, il contratto di lavoro possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate contributive									
Esonero contributivo del 50 per cento datori di lavoro che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo				2,0	4,6	4,7	2,0	4,6	4,7
Maggiori spese correnti									
Rafforzamento contratto a termine a favore della genitorialità, con prolungamento del periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito	2,0	4,6	4,7						
Maggiori entrate tributarie									
Rafforzamento contratto a termine a favore della genitorialità, con prolungamento del periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito – Effetti fiscali		0,8	1,5		0,8	1,5		0,8	1,5

La relazione tecnica afferma che la norma in esame prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, del comma 2-bis con il quale, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si stabilisce che il contratto di lavoro posto in essere per la sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in maternità, possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

La vigente normativa in materia con l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (c.d. "Testo Unico sulla maternità e paternità") prevede che "nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento". Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento".

Il punto 4.3 della circolare INPS n. 136 del 2001 precisa il periodo temporale di spettanza del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilendo che "i benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (articolo 4, comma 4)". Da ciò si interpreta che, nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore torna al lavoro dopo la fruizione del periodo di astensione, cessa il beneficio contributivo per il contratto datore di lavoro sul contratto posto in essere in sostituzione della stessa.

La disposizione in esame supera tale limite proponendo la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo "di affiancamento" sempre entro l'anno di vita del bambino. Dagli archivi gestionali INPS, per l'anno 2023, si evince che il numero di assunzioni in sostituzione di lavoratori in maternità è stato pari a 15.536 (di cui 5.388 *full-time* e 10.148 *part-time*).

Si è ipotizzato un periodo medio di affiancamento dopo il rientro al lavoro della lavoratrice in astensione per maternità pari a circa 3 mesi (stimato considerando il periodo di astensione obbligatoria e la possibile fruizione di ulteriori periodi di congedo parentale). Si è ipotizzata altresì la decorrenza della norma in esame dal 2026 e che la platea interessata ad affiancamento sia pari al 50 per cento di quella sopra riportata per il fatto che il datore di lavoro potrebbe non avere interesse a mantenere una lavoratrice assunta in sostituzione dopo il rientro dalla maternità della lavoratrice sostituita dovendo sostenere l'erogazione di due retribuzioni pur avendo in parte i contributi ridotti. Le platee sono state prudenzialmente mantenute costanti nel periodo oggetto della valutazione. Il *part-time* è stato ipotizzato al 50 per cento dell'orario di lavoro.

La retribuzione media mensile 2025 è pari a 1.785 euro, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel quadro macroeconomico. L'aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro è stata ipotizzata pari al 31 per cento. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti

dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23. Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di sgravio al netto effetti fiscali
2026	2,0	0	2,0
2027	4,6	0,8	3,8
2028	4,7	1,5	3,2
2029	4,8	1,1	3,8
2030	4,9	1,1	3,8
2031	5,0	1,1	3,9
2032	5,1	1,2	3,9
2033	5,2	1,2	4,0
2034	5,3	1,2	4,1
2035	5,5	1,2	4,3

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame inseriscono il comma 2-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che, in caso di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità, il contratto di lavoro possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento del soggetto sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. A detto prolungamento si applica lo sgravio contributivo del 50 per cento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001, in favore delle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

In proposito, la RT ipotizza l'estensione media dell'agevolazione per ulteriori 3 mesi, fornendo altresì i parametri necessari alla verifica dell'onere derivante dalla riduzione di gettito contributivo. In base a detti parametri la quantificazione risulta verificata.

Peraltro, andrebbero acquisiti chiarimenti con riferimento agli oneri riferiti al 2026, primo anno di applicazione della novella. Infatti, l'abbattimento dell'onere in questione a circa il 43 per cento di quello a regime, troverebbe giustificazione in caso di ripartizione omogenea delle assunzioni durante il corso dell'anno. Tuttavia, tale ripartizione potrebbe essere alterata dalla circostanza che una quota dei soggetti interessati potrebbe essere assunta in virtù di figli nati (o adottati) già a partire dall'anno 2025. In merito a tale aspetto appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Non si formulano osservazioni con riferimento alla quantificazione degli effetti fiscali indotti, dal momento che l'utilizzo a tal fine dell'aliquota del 23 per cento risulta sostanzialmente in linea con quelle utilizzate in analoghe agevolazioni.

Comma 222 e 223

(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁹³, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori (comma 222). Con riguardo ai profili attuativi di tale previsione, le norme affidano ad un decreto ministeriale¹⁹⁴ la definizione dei criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni e delle modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento (comma 223).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

La **relazione tecnica** afferma che il fondo istituito dalle norme in esame è destinato alle iniziative dei Comuni, che negli anni hanno mostrato di aderire a tali iniziative in misura pari a circa il 90%, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Inoltre, la RT chiarisce che, al fine di garantire l'efficace programmazione e un adeguato monitoraggio della spesa, il decreto attuativo di cui al comma 2, da adottare annualmente, individuerà i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni, tenuto conto dei dati

¹⁹³ Dipartimento per le politiche della famiglia.

¹⁹⁴ Decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città e autonomie locali.

ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente, e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni nell'ambito delle attività socio-educative a favore dei minori (comma 222), affidando ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni e delle modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento (comma 223).

La relazione tecnica specifica che la finalità del decreto attuativo di cui al comma 222 è quella di garantire l'efficace programmazione e un adeguato monitoraggio della spesa.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e considerato che le norme prevedono un meccanismo di monitoraggio a salvaguardia dei limiti di spesa.

Comma 224 **(Comunità estive per bambini e per anziani)**

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge n. 95 del 2025 ha autorizzato la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, affidando ad un DPCM l'individuazione dei termini e delle modalità l'attuazione di quanto previsto.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato¹⁹⁵, incrementa l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani di cui all'articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge 95 del 2025 per gli anni 2026 e 2027, portandola da 100.000 euro a 550.000 euro per l'anno 2026 e a 700.000 euro per l'anno 2027.

¹⁹⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 52.7 testo 2.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Incremento delle risorse per il sostegno ai progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di cui all'art. 2, c. 9-ter, del D.L. 95/2025 (comma 224)	0,5	0,6		0,5	0,6		0,5	0,6	

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani prevista dall'articolo 2, comma 9-ter, del decreto-legge 95 del 2025 per gli anni 2026 e 2027, portandola da 100.000 euro a 550.000 euro per l'anno 2026 e a 700.000 euro per l'anno 2027.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Commi 225 e 226 ***(Istituzione del fondo Sport famiglia)***

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato¹⁹⁶, al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (comma 225). L'individuazione dei criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 1, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari,

¹⁹⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 52.0.12 testo 2.

che deve essere inferiore a 20.000 euro, è demandata ad un successivo decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani (comma 226).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del fondo Sport famiglia, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (comma 225)		2,0			2,0			2,0	

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), demandando, altresì, l'individuazione dei criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro, ad un successivo provvedimento (comma 226).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti e le norme, da un lato, provvedono direttamente a disciplinare talune condizioni per l'erogazione del contributo in argomento, dall'altro, affidano ad un apposito provvedimento la definizione dei criteri attuativi della medesima previsione.

Comma 227

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

La norma istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del <i>caregiver</i> familiare	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0	1,2	207,0	207,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa concernenti la figura e le attività di cura del *caregiver* familiare.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Comma 228

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

La norma incrementa, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006¹⁹⁷, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, compresi i centri antiviolenza e le case rifugio, di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013¹⁹⁸.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 ha introdotto lo strumento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, individuando, altresì, nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 le risorse per il relativo finanziamento. Per tale finalità, l'articolo 1, comma 338, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), da ultimo, ha incrementato la dotazione del citato Fondo, di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Si ricorda, inoltre, che la dotazione del medesimo Fondo era stata incrementata dall'articolo 5-bis del predetto decreto-legge n. 93 del 2013 di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, per finanziare le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, in attuazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006 (comma 228)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

¹⁹⁷ Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

¹⁹⁸ Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 229 (Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone un incremento, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028¹⁹⁹, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006²⁰⁰, da destinare al c.d. “reddito di libertà” per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020²⁰¹ (comma 1).

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto la misura del “reddito di libertà”, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Si fa presente, altresì, che l'articolo 1, comma 222, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha, da ultimo, incrementato per tale finalità il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁹⁹ Nel testo originario lo stanziamento previsto era di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

²⁰⁰ Recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

²⁰¹ Recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006, per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (comma 1)	5,5	9,0	4,0	0,5	4,0	4,0	0,5	4,0	4,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone un incremento, di 5,5 milioni di euro per il 2026, di 9 milioni per il 2027 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità da destinare al “reddito di libertà” di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’ammontare dello stanziamento previsto.

Comma 230

(Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato²⁰², incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo, altresì, che le relative risorse siano ripartite in parti uguali tra le seguenti finalità:

- realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza. A tal fine le risorse sono ripartite tra le Regioni con le modalità di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 [lettera a)].

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013, il Ministro delegato per le pari opportunità provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse del predetto Fondo tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

²⁰² Per effetto dell’approvazione della riformulazione dell’emendamento 55.4.

- b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
- d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione;
- realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza [lettera b)].

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006 (comma 230)	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo, altresì, che le relative risorse siano ripartite in parti uguali tra le iniziative e attività dei centri antiviolenza e le iniziative e le attività delle case rifugio per le donne vittime di violenza.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Commi 231 e 232

(Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato²⁰³, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni

²⁰³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 55.0.46 (testo 5).

servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi per i centri antiviolenza e le case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93²⁰⁴ (comma 231). La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle predette misure, anche prevedendo l'azzeramento dell'indicatore ISEE, è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 232).

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 ha incrementato la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, per finanziare le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, in attuazione della previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione di un fondo finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali si richiede l'ISEE	6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	

La **relazione tecnica** ribadisce i contenuti delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93. La definizione dei

²⁰⁴ Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.

criteri e delle modalità di attuazione delle predette misure è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti e le norme prevedono un apposito meccanismo per la disciplina dei profili attuativi delle citate misure.

Comma 233

(Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁰⁵, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in tutto il territorio nazionale, attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Inoltre sono demandati ad un decreto del Ministro dell'interno:

- l'individuazione dei comuni tra i quali ripartire le risorse del predetto Fondo ai fini dell'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo, anche al fine del rispetto del predetto limite di spesa;
- le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie, finalizzato a	7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0	

²⁰⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 55.0.46 (testo 5).

sostenere le attività educative con riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, diritto all'integrità fisica, consapevolezza affettiva e rispetto reciproco									

La **relazione tecnica** nulla aggiunge ai contenuti delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare e sostenere, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. Inoltre, sono demandati ad un decreto del Ministro dell'interno i profili attuativi di tale previsione, con particolare riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo, anche al fine del rispetto del predetto limite di spesa, nonché alle modalità di rendicontazione e monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti e che le norme prevedono espressamente un'apposita procedura per il rispetto di tali limiti.

Commi 234 e 235 **(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)**

Le norme, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 234) e affidano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul predetto fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (comma 235).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Istituzione del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati (comma 234)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico (comma 234) e affidano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul predetto fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (comma 235).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è finalizzato anche al rispetto del menzionato limite di spesa.

Comma 236

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 417, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), come novellato dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), ha destinato al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per lo svolgimento degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

La norma, novellando l'articolo 1, comma 417, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare interventi in attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto corrente									
Incremento delle risorse per la realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, di cui all'art. 1, c. 417, della L. 208/2015 (comma 236)	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2	4,0	9,2	9,2

La **relazione tecnica** precisa che il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa, nella misura di 4 milioni di euro nell'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, disposto dalla norma in esame, è finalizzato a consentire il completamento della realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano nazionale antitratta 2022-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, incluse quelle di cui al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché la realizzazione delle azioni di sistema che saranno incluse nel nuovo Piano nazionale antitratta 2026-2028, in fase di stesura in coordinamento con le istituzioni e le amministrazioni e coinvolte.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 1, comma 417, della legge n. 208 del 2015, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse destinate al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare interventi in attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

La relazione tecnica specifica che il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla norma in esame è finalizzato a consentire il completamento della realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano nazionale antitratta 2022-2025, nonché la realizzazione delle azioni di sistema che saranno incluse nel nuovo Piano nazionale antitratta 2026-2028.

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto e tenuto conto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 237
(Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

La norma prevede che per il periodo d'imposta 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente contrattualizzato e in regime di diritto pubblico delle amministrazioni pubbliche con di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro. Il beneficio fiscale non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95, del 2017. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n.73, del 2024²⁰⁶ e all'articolo 1, comma 354, della legge n. 207, del 2024²⁰⁷, il beneficio in riferimento si aggiunge alle predette misure (comma 237).

Si rammenta che il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95, del 2017, nei limiti di spesa complessivi specificamente indicati dalla norma per ciascun anno del periodo 2018-2025 e determinati in 19 milioni di euro decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, riconosce sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, la cui misura viene individuata annualmente con DPCM. Il suddetto limite di reddito è innalzato, con il medesimo DPCM, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative generali. A decorrere dal 2019, i suddetti limiti complessivi di spesa sono stati incrementati nei termini indicati dalla medesima norma (48.050 euro per il 2019; 7.008.680 euro per il 2020; 10.215.998 euro per il 2021; 5.476.172 euro per il 2022 e 17.250.000 euro a decorrere dal 2023). Il DPCM 24 luglio 2025, ai sensi di quanto sopra prescritto,

²⁰⁶ Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n.73, del 2024 ha introdotto un'imposta sostitutiva, pari al 15 per cento, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sui compensi del personale sanitario erogati per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive finalizzate a ridurre le liste d'attesa, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL relativo al Comparto Sanità - triennio 2019-2021, come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge n. 213 del 2023.

²⁰⁷ L'articolo 1, comma 354, della legge n. 207, del 2024 assoggetta, a decorrere dal 2025 a un'imposta del 5 per cento sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

prevede l'applicazione della riduzione d'imposta in riferimento al suddetto personale che ha percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente, ai fini IRPEF complessivamente non superiore a euro 30.208 (articolo 1). Viene, inoltre, precisato che, con riguardo al 2025, l'imposta viene ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 458,50 euro (articolo 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Minori entrate tributarie									
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF (comma 237)	703,7			703,7			703,7		
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-addizionale regionale (comma 237)					40,3			40,3	
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-addizionale comunale (comma 237)					19,9			19,9	
Maggiori entrate tributarie									
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-imposta sostitutiva (comma 237))	345,2			345,2			345,2		
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-addizionale comunale (comma 237)						4,6			4,6
Maggiori spese correnti									

Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-addizionale regionale (comma 237)		40,3							
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-addizionale comunale (comma 237)		19,9							
Minori spese correnti									
Imposizione agevolata al 15 % su retribuzioni accessorie 2026 di dipendenti pubblici con reddito inferiore a euro 50.000 IRPEF-addizionale comunale (comma 237)			4,6						

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che la platea interessata dalla stessa è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale 2023 e delle assunzioni in deroga previste da speciali disposizioni di legge per gli anni 2024 e 2025. Sulla base dei predetti elementi, il minore gettito erariale derivante dalla differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, determina oneri come riportati nella seguente tabella

(milioni di euro)

Detassazione accessorio settore pubblico	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	-358,5	-60,2	4,6	0,0

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, con riguardo ai dipendenti pubblici non dirigenti (contrattualizzati e in regime di diritto pubblico) con reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a euro 50.000, prevede per il 2026 l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%, con riferimento al trattamento economico accessorio, entro il limite massimo di 800 euro.

La relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dal presente comma in 358,5 milioni di euro per il 2026 e in 60,2 milioni per il 2027, mentre per il 2028 viene stimato un effetto di maggiori entrate tributarie, relativo all'addizionale comunale dell'IRPEF, pari a 4,6 milioni.

Al riguardo, in merito alla platea considerata dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione (3 milioni di dipendenti pubblici con redditi sino a 50.000 euro lordi annui), andrebbero esplicitati i criteri adottati per la quantificazione delle minori entrate tributarie per il 2026, parzialmente compensate dalle maggiori entrate da imposta sostitutiva.

Si rileva, inoltre, che la norma esclude espressamente dall'applicazione del beneficio fiscale in riferimento i trattamenti accessori del personale di polizia e delle forze armate, già interessato da un'analogia misura prevista dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95, del 2017, con riguardo ai titolari di reddito complessivo da lavoro dipendente fissato per il 2025, dal DPCM 24 luglio 2025 in attuazione della medesima disposizione, in misura non superiore a euro 30.208 con una riduzione dell'imposta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di 458,50 euro.

Tanto premesso, si rileva che la ratio della prevista esclusione sembra riconducibile all'esigenza di evitare una duplicazione di misure nei confronti di soggetti che già sono destinatari di un analogo beneficio in forza di una disposizione già vigente. In proposito, al fine di evitare dubbi interpretativi, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione escludendo dal suo ambito di applicazione tutto il personale delle forze di polizia e delle forze armate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95, del 2017. Infatti, nella sua attuale formulazione, la norma sembrerebbe escludere dal beneficio solo il personale della fascia di reddito fino a 30.208, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95, del 2017, ma non quello con redditi superiori a tale soglia, ma non superiori a 50.000 euro. Così interpretata, infatti, la norma produrrebbe non solo maggiori oneri non considerati dalla RT, ma anche un disallineamento tra il trattamento fiscale del personale delle forze armate e di polizia a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95, del 2017, e quello destinatario del beneficio fiscale previsto dal presente provvedimento, che risulta di ammontare diverso da quello indicato dal menzionato decreto legislativo.

Comma 238

(Trasferimento da parte dei comuni alle unioni di comuni di quota parte dell'incremento del Fondo risorse decentrate previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025)

Normativa vigente. L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, prevede che i comuni possano trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi risorse decentrate, derivante da quanto disposto dal medesimo l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i comuni possano trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi risorse decentrate, derivante da quanto disposto dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Comma 239
***(Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento
accessorio dei dipendenti pubblici)***

Normativa vigente. L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha istituito a decorrere dal 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. La stessa norma demanda all'adozione di uno o più decreti DPCM, la ripartizione delle risorse del fondo tra le suddette amministrazioni.

In attuazione di quanto disposto dalla citata disposizione è stato adottato il DPCM 15 aprile 2025 che ha ridotto l'ammontare del Fondo di 153 milioni e 836 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La norma inserisce all'articolo 14, del decreto-legge n. 25 del 2025 il comma 1-ter che, al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all'allegato II (riportata a seguire), a decorrere dal 2026, demanda all'adozione di uno o più DPCM, la ripartizione a favore delle medesime amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 14 già destinato, nell'assetto vigente, all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio del personale (dirigenziale e non) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 239).

Allegato II

Amministrazione
Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
<i>Italian Trade Agency</i> (ICE) - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia nazionale per la gioventù

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma precisando che i fondi del trattamento economico accessorio delle amministrazioni indicate nell'Allegato II, sono incrementati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del citato articolo 14, come integrate dalla sezione II del disegno di legge in esame.

A tal fine si rileva che la sezione II (capitolo 3065 del programma 23.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) con riguardo al Fondo in riferimento riporta:

- una dotazione di euro 13.243.427 a decorrere dal 2026 (Progetto legge di bilancio a legislazione vigente);
- un rifinanziamento di euro 7.900.000 milioni a decorrere dal 2026 ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi);
- una dotazione complessiva di euro 21.143.427 annui a decorrere dal 2026 [Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)].

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, prevede che la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025, già destinato, nell'assetto vigente, all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio del personale (dirigenziale e non) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia estesa, per le stesse finalità e attuata con le medesime modalità già disciplinate a normativa vigente, anche in favore delle amministrazioni indicate nell'Allegato II al provvedimento in esame.*

Al riguardo non si formulano osservazioni posto che la disposizione opera nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Sul punto si evidenzia che la relazione tecnica, in particolare riferisce che le risorse del Fondo in parola risultano integrate dalla sezione II del disegno di legge in esame, che al capitolo 3065 del programma 23.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riporta una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari ad euro 21.143.427 annui a decorrere dal 2026.

Commi da 240 a 243

(Assunzione di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

La norma autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con

decorrenza non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un numero massimo di 500 unità per il 2026, 1000 unità per il 2027, 500 unità per il 2028 (comma 240). A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di euro 743.948 per il 2026, di euro 24.264.464 per il 2027, di euro 71.742.670 per il 2028, di euro 99.203.807 per il 2029, di euro 101.937.454 per il 2030, di euro 101.973.896 per il 2031, di euro 102.447.648 per il 2032, di euro 103.285.824 per il 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per il 2036, di euro 105.200.441 per il 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dal 2038 (comma 241). Per le relative spese concorsuali è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (comma 242) e per quelle di funzionamento è autorizzata, altresì, la spesa di euro 682.500 per il 2026, di euro 1.755.000 per il 2027, di euro 1.852.500 per il 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dal 2029 (comma 243).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria (comma 241)	0,7	24,3	71,1	0,7	24,3	71,1	0,7	24,3	71,1
Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità – procedure concorsuali (comma 242)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità – spese funzionamento (comma 243)	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6	0,4	1,3	1,6
Maggiori spese in conto capitale									
Assunzioni polizia penitenziaria 2.000 unità – spese funzionamento (comma 243)	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Istituzione fondo per l'assunzione di 2000 unità di polizia penitenziaria – effetti riflessi (comma 241)				0,4	11,8	34,8	0,4	11,8	34,8

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che la quantificazione dell'onere assunzionale (comma 241) è stata effettuata

tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da DPR n. 53, del 2025 e del trattamento economico accessorio (straordinario e fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI) come da conto annuale 2023, entrambi incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

L'onere per spese concorsuali (comma 242) è stato quantificato, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 135.500 euro per ogni procedura concorsuale come illustrato nella seguente tabella

(euro)

Spese concorsuali per ciascun concorso	
Assistenza in aula e quiz	48.000,00
Assistenza sanitaria	20.000,00
Funzionamento Centro Nazionale Reclutamento	50.000,00
Materiale di cancelleria	10.000,00
Test mmpi-2	7.500,00
TOTALE	135.500,00

Le spese di funzionamento (comma 243) sono quantificate in misura di euro 1.300 *una tantum* all'atto dell'assunzione comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) e tengono conto degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

(euro)

Descrizione	Costo primo anno assunzione unitario
Uniforme ordinaria invernale	196,00
Uniforme ordinaria estiva	194,00
Uniforme addestramento completa	160,00
Pistola	500,00
Caricatore scorta	
Cartucce	
Spese docenza	23,00
Spese cancelleria	20,00
Totale	1.300,00

Nella tabella riportata a seguire sono indicati gli oneri complessivi, comprese le spese di funzionamento e concorsuali derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° dicembre 2026 per il primo contingente di 500 unità, dal 1° dicembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 1.000 unità e dal 1° dicembre 2028 per il terzo contingente di ulteriori 500 unità.

Si evidenzia che, da quanto desumibile da tale tabella, il summenzionato importo *una tantum* riferito alle spese iniziali di funzionamento risulta pari ad euro 1.365.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il reclutamento di un contingente massimo di 2.000 unità di agenti di polizia penitenziaria, nell'ambito della dotazione organica vigente, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e secondo uno specifico cronoprogramma assunzionale (a partire dal 1° dicembre di ciascun anno, per un massimo di 500 unità nel 2026, 1000 unità nel 2027 e 500 unità nel 2028 (comma 240).

A tal fine viene istituito un fondo con una dotazione di euro 743.948 per il 2026, di euro 24.264.464 per il 2027, di euro 71.742.670 per il 2028, di euro 99.203.807 per il 2029, di euro 101.937.454 per il 2030, di euro 101.973.896 per il 2031, di euro 102.447.648 per il 2032, di euro 103.285.824 per il 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per il 2036, di euro 105.200.441 per il 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dal 2038 (comma 241). Viene, inoltre, autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per provvedere alle spese concorsuali (comma 242), nonché la spesa di euro 682.500 per il 2026, di euro 1.755.000 per il 2027, di euro 1.852.500 per il 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dal 2029 e per quelle di funzionamento (comma 243).

Con riguardo agli oneri retributivi correlati alle assunzioni, non si hanno osservazioni da formulare, considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificarne e confermarne la quantificazione, anche con riguardo al relativo andamento almeno decennale che permette di evidenziare gli avanzamenti di carriera del personale interessato.

Infine, non si hanno osservare anche in merito agli oneri per procedure concorsuali e spese di funzionamento considerati i dati e gli elementi di valutazione forniti della relazione tecnica, alla luce dei quali, la relativa quantificazione appare complessivamente verificabile. Per altro, andrebbe chiarito quali siano le componenti delle spese di funzionamento classificate in conto capitale nel prospetto riepilogativo, non essendo queste univocamente individuabili sulla base di quanto riportato nella medesima relazione tecnica.

Commi da 244 a 246

(Ulteriori disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

La norma autorizza il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia a trattenere in servizio per la durata di un anno (prorogabile in caso di perduranti esigenze di servizio) nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente massimo di 150 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e

degli ispettori (comma 244). Il trattenimento è attivabile su richiesta del dipendente in possesso di almeno dei requisiti individuati dalla disposizione (comma 245). Il medesimo personale cessa, comunque, dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età (comma 246).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che le disposizioni in materia di trattenimento in servizio non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'istituto è disposto nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza (per il triennio 2026-208) il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a trattenere in servizio un contingente massimo di 150 unità appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Il trattenimento è disposto su istanza della parte interessata (in possesso di specifici requisiti indicati dalla norma), ha durata annuale, è prorogabile per perduranti esigenze di servizio ed è disposto nell'ambito dei budget assunzionali vigenti. In ogni caso, il personale cessa dal servizio al compimento del sessantaduesimo anno di età (commi da 244 a 246). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare posto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, l'applicazione della norma è disposta nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per altro, si evidenzia che, pur considerata la compensatività tra gli oneri per le retribuzioni dei soggetti trattenuti in servizio e i budget assunzionali vigenti, il trattenimento in servizio, comportando il posticipo dei relativi congedi, potrebbe determinare eventuali incrementi dei rispettivi trattamenti pensionistici. In proposito, appare plausibile ipotizzare che questi eventuali incrementi (correlati ai maggiori montanti contributivi e coefficienti di trasformazione maturati) potranno essere sterilizzati per effetto del ritardato ingresso in servizio di nuovi assunti che, anche considerata la dinamica di carriera del personale di polizia penitenziaria in riferimento, andrebbero a percepire retribuzioni inferiori rispetto a quelle spettanti se fossero entrati in servizio sulla base dell'ordinaria programmazione assunzionale.

In merito a tale aspetto, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Comma 247 ***(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)***

Normativa vigente. L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il comma 2 del predetto articolo 4-bis ha affidato al Commissario straordinario, nel limite delle risorse disponibili, il compimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il Commissario redige un programma dettagliato degli interventi indicando le risorse occorrenti. Il successivo comma 8 ha espressamente escluso dalle competenze del Commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁰⁸, novellano l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024. In particolare:

- con una integrazione al comma 2, si dispone che il Commissario straordinario compia, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e nel limite delle risorse previste dal Programma degli interventi infrastrutturali di cui al medesimo comma 2, anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria [lettera a)];
- con la sostituzione del comma 8, è prevista l'inclusione nel citato Programma dei nuovi interventi di ampliamento, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle strutture detentive di Forlì Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna, Milano Bollate, Milano Opera, Milano San Vittore (raggi II e IV) e Roma Rebibbia, finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui 27.050.000 nel 2026, 74.426.000 nel 2027 e 40.324.000 nel 2028. Per tali interventi, il Commissario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse vengono trasferite sulla contabilità speciale da parte del medesimo Ministero²⁰⁹.

²⁰⁸ Per effetto dell'approvazione della riformulazione dell'emendamento 59.2.

²⁰⁹ Ai sensi del comma 11 dell'articolo 4-bis, per l'attuazione dei citati interventi è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel

È, altresì, previsto che ai fini dell'inclusione dei predetti interventi, il Programma di cui al comma 2 sia aggiornato con DPCM e, nelle more di tale aggiornamento, il Commissario possa esercitare i poteri derivanti dalla sua nomina ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

È, infine, stabilito che, per la realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario si avvale, con i poteri conferiti dal medesimo articolo 4-*bis*, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire i contenuti della disposizione di cui alla lettera b), precisa che stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto saranno trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario le necessarie risorse già disponibili nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui 27.050.000 nel 2026, 74.426.000 nel 2027 e 40.324.000 nel 2028.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, novellando l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 92 del 2024, prevedono che il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria compia, nel limite delle risorse previste dal Programma degli interventi infrastrutturali, anche attraverso la modifica degli interventi dello stesso, gli atti necessari per la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, in ragione delle rinnovate esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Inoltre, è disposta l'inclusione nel citato Programma dei nuovi interventi di ampliamento, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di diverse strutture detentive iscritte nello stato di previsione del citato Ministero, per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui 27.050.000 nel 2026, 74.426.000 nel 2027 e 40.324.000 nel 2028. Per tali interventi, il Commissario subentra nei relativi rapporti giuridici e le corrispondenti risorse vengono trasferite sulla contabilità speciale da parte del medesimo Ministero. Inoltre, per la realizzazione degli interventi, è previsto che il Commissario si avvalga, in qualità di soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, in coordinamento con il

rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dipartimento delle opere pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che i citati nuovi interventi di ampliamento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto saranno trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario le necessarie risorse già disponibili nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo pari a euro 141.800.000, di cui 27.050.000 nel 2026, 74.426.000 nel 2027 e 40.324.000 nel 2028.

Al riguardo, con riferimento ai nuovi interventi di ampliamento, non si formulano osservazioni, tenuto anche conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Per quanto concerne invece la realizzazione della nuova casa circondariale di Bolzano, sebbene la stessa sia assistita da un'apposita clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione che consentano di confermare la sostenibilità finanziaria di tale intervento nell'ambito delle risorse già stanziare per il Programma di interventi di cui all'articolo 4-bis del decreto legge n. 92 del 2024, considerato che le medesime norme prevedono espressamente a tal fine la possibilità di una modifica degli interventi programmati.

Commi 248 e 249

(Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015, prevede che se dal monitoraggio dei risultati di gestione effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze emerge un incremento di gettito raccolto collegato al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle convenzioni stipulate con le agenzie fiscali, gli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze vengono integrati con un provvedimento in corso di gestione, per riconoscere la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi prevista dalla convenzioni con le agenzie fiscali²¹⁰, nel rispetto della neutralità finanziaria rispetto al precedente sistema.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che le convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle dogane e dei

²¹⁰ Di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999.

monopoli²¹¹, definiscano appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo.

Novellando l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015, si prevede, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2026, le somme attribuibili per l'incentivazione del personale possano essere incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate per l'anno 2025.

Con l'introduzione del comma 7-bis, è stabilito, altresì, che il venticinque per cento delle summenzionate risorse attribuite alle agenzie fiscali incrementi le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative²¹²; la restante parte è attribuita al personale che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi.

Il personale destinatario di tali risorse, insieme alle specifiche attività incentivabili, ai criteri e alla misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, è individuato dalle medesime agenzie (comma 248).

Infine, la norma autorizza l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia (comma 249).

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²¹¹ Di cui all'articolo 59, comma 2 e seguenti del decreto legislativo n. 300 del 1999.

²¹² Di cui all'articolo 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse destinate all'incentivazione del personale delle amministrazioni finanziarie, di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 157/2015 [comma 248, lett. a)]				159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1
Incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle entrate, in deroga al limite sul trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 (comma 249)				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite sul trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 (comma 249)				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento delle risorse destinate all'incentivazione del personale delle amministrazioni finanziarie, di cui all'art. 1, c. 7, del D.Lgs. 157/2015 – effetti riflessi [comma 248, lett. a)]				77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
Incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle entrate, in deroga al limite sul trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 – effetti riflessi (comma 249)				2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite sul trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 – effetti riflessi (comma 249)				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

La relazione tecnica specifica, con riferimento al comma 248, che la norma, a decorrere dall'anno 2026, incrementa le risorse per l'incentivazione

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015, di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti emanati in attuazione del primo periodo dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997, rispettivamente, per le Agenzie fiscali e per il Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma consente di considerare per la quantificazione delle predette risorse aggiuntive, oltre i medesimi criteri utilizzati nei citati decreti per la determinazione delle risorse assegnate all'incentivazione del personale - che si riferiscono alle risorse derivanti dai risparmi di spesa per interessi, alle maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale e ai risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, alle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato – anche il miglioramento dei risultati di gettito derivanti dalle suddette attività.

La quantificazione delle ulteriori quote previste dalla norma corrisponde a un importo massimo di euro 159.052.522,52.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che, a decorrere dall'anno 2026, le risorse per l'incentivazione del personale delle agenzie fiscali²¹³ possano essere incrementate di un'ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse assegnate per l'anno 2025.

La norma consente di considerare per la quantificazione delle predette risorse aggiuntive, oltre i medesimi criteri utilizzati nei citati decreti per la determinazione delle risorse assegnate all'incentivazione del personale - che si riferiscono alle risorse derivanti dai risparmi di spesa per interessi, alle maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale e ai risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, alle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato – anche il miglioramento dei risultati di gettito derivanti dalle suddette attività.

È stabilito, altresì, che il venticinque per cento delle summenzionate risorse attribuite alle agenzie fiscali incrementi le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative²¹⁴; la restante parte è attribuita al personale che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi.

Infine, la norma autorizza l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad incrementare le risorse destinate alla

²¹³ Di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015.

²¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017.

remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.

La relazione tecnica specifica che le maggiori risorse incentivanti per il personale delle agenzie fiscali corrispondono ad un importo massimo di euro 159.052.522,52.

Al fine di effettuare una valutazione di quanto riportato, appare necessario acquisire gli elementi utilizzati per la quantificazione in parola.

Commi da 250 a 252 **(Personale Capitanerie di porto)**

La norma modifica l'articolo 814, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) al fine di aumentare di 32 unità la dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto - portandola da 2.000 a 2032 - e, all'interno di questa, di 10 unità di primi marescialli, portandola da 600 a 610 [comma 250, lettera a)]. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per il 2026 e di euro 2.495.906 annui a decorrere dal 2027 (comma 251).

Viene, quindi, introdotto il nuovo articolo 2197-*septies* che, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 704 - che stabilisce che nei ruoli dei volontari in servizio permanente vengano immessi i volontari in ferma prefissata triennale che abbiano concluso tale ferma e si trovino in possesso dei requisiti previsti - autorizza il reclutamento per concorso di volontari in servizio permanente, fino a un massimo di 100 unità annue, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Tale reclutamento è disposto nell'ambito degli organici dei volontari in servizio permanente del Corpo, previsti dall'articolo 815 del COM (4.380 per il 2026, 4.450 per il 2027 e 4.500 dal 2028) [comma 250, lettera b)].

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni contenute nella norma in esame, comprese quelle di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381, a decorrere dal 2026 (comma 252).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto (comma 251).	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Spese di funzionamento (comma 252)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Incremento dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto – effetti riflessi (comma 251).				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Si evidenzia che il testo del prospetto riepilogativo allegato, forse per effetto di un refuso, riferisce i suddetti effetti finanziari al comma 728.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che il comma 250, lettera b) consente, ad invarianza di spesa, di alimentare il ruolo dei volontari in servizio permanente attraverso l'effettuazione di concorsi straordinari aperti ad ogni avente titolo allargando così il bacino dei concorrenti in aggiunta all'attuale dinamica di reclutamento consentendo di raggiungere la consistenza organica prevista nei tempi finanziariamente programmati. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo la previsione dell'assunzione delle nuove unità di personale discendente da precedenti norme succedutesi negli anni dal 2018 fino al 2024, in cui erano previste le relative necessarie coperture.

Con riguardo al comma 251 la relazione tecnica riporta in una tabella (al cui contenuto si rinvia) l'importo complessivo annuo stipendiale da finanziare per l'assunzione delle 32 unità del ruolo Marescialli [16 unità di Primo luogotenente (costo annuo pro-capite nel 2026 euro 77.969,93 ed euro 79.324,61 dal 2027) e 16 unità di Luogotenente (costo annuo pro-capite nel 2026 euro 75.360,12 ed euro 76.669,46)] che tiene conto dell'incremento del 3,6% per il 2026 e del 5,4% a regime a decorrere dal 2027 connesso all'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027. In ulteriori tabelle (al cui contenuto si rinvia) sono indicati, altresì, i criteri di calcolo seguiti per il computo delle spese di funzionamento autorizzate dal comma 252, con riferimento alle spese di vestiario (euro 18.788,8 annue), quelle per la corresponsione dei buoni pasto (euro 46.592).

...

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa di 32 unità la dotazione organica complessiva dei marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto (portandola da 2.000 a 2032) e, all'interno di questa, di 10 unità la componente riferita ai primi marescialli, portandola da 600 a 610 [comma 250, lettera a)]. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per il 2026 e di euro 2.495.906 annui a decorrere dal 2027 (comma 251). Viene, quindi, introdotto il reclutamento diretto per concorso di volontari in servizio permanente nel Corpo, fino a un massimo di 100 unità annue, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, in aggiunta all'ordinario sistema di reclutamento mediante immissione in ruolo dei volontari in ferma prefissata triennale in possesso di specifici requisiti. Tale reclutamento è disposto nell'ambito degli organici dei volontari in servizio permanente del Corpo, come determinati a normativa vigente dal Codice dell'ordinamento militare [comma 250, lettera b)]. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni contenute delle disposizioni in esame, comprese quelle di vettovagliamento, è autorizzata, infine, la spesa di euro 65.381, a decorrere dal 2026 (comma 252).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi della spesa autorizzata.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 250, lettera b), posto che il suddetto reclutamento diretto per concorso, come espressamente previsto dalla norma, viene disposto nell'ambito della vigente programmazione anche finanziaria degli organici del Corpo, come confermato dalla relazione tecnica.

Commi 253 e 254

(Disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia - ItaliaMeteo)

Normativa vigente. I commi da 551 a 559 della legge n. 205 del 2017 disciplinano l'istituzione e il funzionamento di ItaliaMeteo, determinando la relativa dotazione organica, nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui 4 dirigenti (comma 553), alla cui copertura si provvede, temporaneamente, mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni e, a regime, mediante procedure selettive pubbliche, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato), nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali. L'Agenzia si avvale, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 554). Nei limiti delle disponibilità del proprio organico è, altresì, prevista la possibilità di avvalimento di personale proveniente da

amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando (comma 556). Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 le norme autorizzano, tra l'altro, la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia (comma 559).

Si ricorda che l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La norma autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, disposti ai sensi del comma 556 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della medesima legge (comma 253). Viene, altresì, inserito il comma 555-*bis* alla summenzionata legge al fine di riconoscere in favore del personale di ItaliaMeteo appartenente alle Aree del sistema di classificazione professionale del comparto funzioni centrali l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle corrispondenti aree. Il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di II fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo conto delle assunzioni effettuate ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali e le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 559 della legge n. 205 del 2017 (comma 254).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 253, precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che all'avvalimento di personale in comando e alla proroga dei contratti di lavoro flessibili, l'Agenzia potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

In merito al comma 254 viene evidenziato che, con riguardo alla determinazione dell'indennità di amministrazione e del trattamento economico accessorio del personale di ItaliaMeteo, si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- per l'indennità di amministrazione è stato preso a riferimento l'importo del personale del Ministero dell'università e della ricerca (soggetto vigilante di ItaliaMeteo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPCM del 24 settembre 2020) stabilito dal DPCM del 27 dicembre 2024 e riportato nella tabella a seguire:

(euro)

Indennità d'amministrazione					
Qualifica	Pro capite	Unità	Totale indennità	Oneri (38,38 %)	Totale Lordo Stato
Funzionari	5.143,99	41	210.903,59	80.944,80	291.848,39
Assistenti	3.668,85	5	18.344,25	7.040,52	25.384,77
Operatori	3.655,28	2	7.310,56	2.805,79	10.116,35
Totale		48	236.558,4		327.349,51

- per l'individuazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigente (Fondo Risorse Decentrate) e dirigente (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) si è preso a riferimento il trattamento annuo medio *pro-capite* riconosciuto all'analogo personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). ItaliaMeteo e ANVUR hanno una dotazione organica simile, appartengono al Comparto Funzioni Centrali e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca. Tenuto conto di tali profili di omogeneità, in un'ottica di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente ai predetti enti, si è provveduto a quantificare gli stanziamenti complessivi dei suddetti fondi, a copertura degli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni di volta in volta effettuate sino a completamento della dotazione organica, come segue:

(euro)

Fondo risorse decentrate			
Pro capite	Lordo Stato	Unità	Totale Lordo Stato
4.500,00	5.971,50	48	286.632,00

(euro)

Dirigenti II Fascia							
Posizione fissa	Posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale Lordo dipendente	Oneri	Totale Lordo Stato	Unità	Totale
13.345,11	32.189,90	19.696,08	65.231,09	23.916,95	89.148,04	4	356.592,18

Agli oneri, pari a complessivi 970.574 euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse già stanziato dal comma 559 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme autorizzano l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025 e i contratti di lavoro flessibili in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 559 dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017 che autorizza la spesa per far fronte agli oneri di funzionamento e di personale dell'Agenzia (comma 253). Viene, altresì, riconosciuto in favore del personale di ItaliaMeteo appartenente alle Aree funzionali l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al corrispondente personale del Ministero dell'università e della ricerca. Inoltre, il fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia sono costituiti rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al summenzionato comma 559 della legge n. 205 del 2017 (comma 254).

Con riguardo al comma 253, pur considerato quanto confermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di far fronte alle suddette eventuali proroghe nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui al richiamato comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, si rileva l'opportunità che vengano forniti i dati concernenti la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalle medesime proroghe, nonché i corrispondenti effetti finanziari delle stesse e l'ammontare delle risorse disponibili destinate a farvi fronte. Inoltre, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad assicurare la compatibilità delle disposizioni che dispongono la proroga dei contratti flessibili in corso, con la normativa europea in materia di durata massima di rapporti d'impiego a tempo determinato presso soggetti della pubblica amministrazione, al fine di escludere l'insorgere di obblighi di stabilizzazione del personale in capo alle amministrazioni di cui trattasi.

In merito al comma 254, si evidenzia che la relazione tecnica determina in euro 327.349,51 l'ammontare - che, per altro, non è esplicitato nel testo della norma - dell'indennità di amministrazione per il personale delle Aree funzionali dell'Agenzia e fornisce i relativi dati e parametri di quantificazione. Analogamente nonché gli elementi sottostanti la stima delle consistenze del fondo risorse decentrate e del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia come

individuare nel testo. Al riguardo, preso atto di tali dati e parametri che consentono la verifica e la conferma dei suddetti importi, non si formulano osservazioni. Tanto premesso, si evidenzia, comunque, l'esigenza di acquisire conferma in merito all'effettiva capienza delle risorse previste dal comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 alla luce delle finalità di spesa recate dalle norme in esame (le relative somme, come indicate in Sezione II, sul cap.1799 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca, sono pari a circa 6,9 milioni di euro annui).

Comma 255 ***(Disposizioni concernenti la CONSOB)***

La norma prevede che la CONSOB, in coerenza con le proprie strategie informatiche e per migliorare l'attività di vigilanza e favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, possa avvalersi della società Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. attraverso specifica convenzione (comma 255).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che la CONSOB potrà avvalersi di Sogei, mediante convenzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che la CONSOB possa avvalersi della società Sogei attraverso specifica convenzione per esigenze di vigilanza e digitalizzazione dei servizi e dei processi. Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto precisato dalla relazione tecnica che il suddetto avvalimento in via convenzionale verrà disposto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 256 e 257 ***(Prestazioni per i dipendenti delle Autorità)***

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, prevedono che le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di TFR, in materia di *welfare* integrativo stabilite esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possano applicarsi anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità (comma 256).

Le Autorità alle quali è riconosciuta la suddetta possibilità sono le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ai relativi oneri le Autorità di cui al primo periodo provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti (comma 257).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è disposto che le autorità sopra citate provvedano ai relativi oneri attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previste.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di TFR, in materia di welfare integrativo stabilite esclusivamente per il personale dipendente, possano applicarsi anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità.

Ai relativi oneri detti soggetti provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

Al riguardo, si osserva che tra le autorità interessate soltanto la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. Ciò premesso, non si formulano osservazioni, tenuto conto che le disposizioni sono a carattere discrezionale e che la copertura dei maggiori oneri avviene mediante utilizzo dell'incremento dei risparmi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente all'interno dei bilanci delle singole Autorità.

Comma 258
(Contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994, che disciplina le modalità di definizione delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Le modifiche specificano che nella determinazione delle contribuzioni, aventi natura tributaria, la CONSOB adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame modificano il comma 3 dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, che disciplina il sistema di finanziamento della CONSOB, fornendo alcune precisazioni in particolare con riferimento ai criteri di parametrizzazione in base a quali l'autorità determina tali contribuzioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, prevedono che la CONSOB, nella determinazione delle contribuzioni, aventi natura tributaria, adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Commi da 259 a 264 e commi 268 e 269
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dei Ministeri dell'economia e della cultura, della Presidenza del Consiglio e dell'Agenzia delle entrate)

Le norme:

- incrementano la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di 16 unità nella carriera direttiva, con corrispondente riduzione delle unità di personale in comando da altre amministrazioni, di cui 10 previste dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo n. 145 del 2007 e 6 previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2006 (comma 259). Tali assunzioni possono essere effettuate mediante concorso pubblico, previo accertamento delle occorrenti risorse secondo il meccanismo previsto dall'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287 del 1990 (comma 260).

Le richiamate disposizioni prevedono che agli oneri di funzionamento dell'AGCM si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro (articolo 10, comma 7-ter). Ai sensi del comma 7-quater, tale contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione;

- sostituiscono, con un nuovo testo del comma 5 dell'articolo 7 del DPR n. 227 del 2003 che, riconosce ai dirigenti di II fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia, la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del medesimo Ministero nonché, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto ministeriale, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione. La nuova disposizione, ferma restando l'attribuzione della retribuzione di posizione, come definita nell'assetto vigente, innalza dal cinquanta al settanta per cento la misura massima della suddetta indennità sostitutiva, precisando che questa non possa essere comunque superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di II fascia delle strutture dipartimentali del Ministero (comma 261);
- autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale reclutate, ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 178 del 2009 (20 unità di categoria B-F3 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 1° giugno 2022 e al 31 dicembre 2026), per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale

dell'amministrazione. Tali assunzioni sono disposte a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 178 del 2009 (comma 262);

La richiamata disposizione ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato, dal 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza e per lo svolgimento di specifiche attività riferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione, un contingente pari a trenta unità di categoria A-F3 e trenta unità di categoria B-F3 autorizzando, a tal fine la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dal 2023;

- prevedono che il Ministero della cultura possa conferire, a tempo - determinato a soggetti esterni alla amministrazione, 1 incarico dirigenziale generale e 1 incarico dirigenziale non generale a oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli di II seconda fascia). Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 263). Il Ministero dell'economia può altresì conferire, a tempo determinato a soggetti esterni alla amministrazione, 1 incarico dirigenziale generale e 5 incarichi dirigenziali non generali, di cui 2 per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e 1 ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell'economia e del Dipartimento delle finanze nonché 1 per le esigenze del gabinetto del Ministro, oltre il predetto limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I summenzionati incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. Il Ministero dell'economia, per le esigenze del Dipartimento dell'Economia, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, mediante concorso pubblico o scorrimento di vigenti graduatorie, 10 unità di Funzionari. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per il 2026 e di 553.686 euro a decorrere dal 2027. È istituita, inoltre, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero una posizione dirigenziale generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di I fascia e contestuale soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 264);

- prevedono che i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere autorizzati a far parte degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e che i compensi che questi percepiscono nell'esercizio di tale incarico siano corrisposti direttamente dalle società partecipate al Ministero dell'economia, che successivamente provvede al riparto degli stessi nel rispetto delle disposizioni vigenti (comma 268);
- incrementa di un ulteriore unità la dotazione organica dei dirigenti di I fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, come definita in virtù del comma 1-*quater* dell'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge n. 95 del 2012. A tal fine viene autorizzata a spesa di euro 277.051 euro a decorrere dal 2026 (comma 269).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di II fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del MEF (comma 261)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Assunzione di 10 Funzionari del MEF – Dip. Economia (comma 264)	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Incremento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 269)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di II fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del MEF – effetti riflessi (comma 261)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Assunzione di 10 Funzionari del MEF – Dip. Economia – effetti riflessi (comma 264)				0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Incremento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – effetti riflessi (comma 269)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e reca le seguenti precisazioni:

- con riguardo ai commi 259 e 260, per l'ampliamento della pianta organica delle 16 unità di ruolo della carriera direttiva si stima un costo di 2,3 milioni di euro nell'anno 2026 e fino a circa 3,9 milioni di euro nell'anno 2035, dettagliatamente illustrati in una tabella seguente (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). In particolare, per ciascuna annualità sono indicati il costo unitario (carriera direttiva - funzionario livello iniziale), calcolato sulla base

delle competenze lorde e degli oneri a carico del datore di lavoro, nonché del costo dei buoni pasto. Sono inoltre indicati i costi complessivi delle 16 unità per il periodo 2026-2035. Per il 2026, sono stati considerati i costi per lo svolgimento di due concorsi pubblici per l'assunzione di funzionari con formazione giuridica e funzionari con formazioni economica per l'assunzione delle complessive 16 unità a seguito dall'ampliamento della pianta organica. L'assunzione delle 16 unità in ruolo, con la corrispondente soppressione delle sedici unità in comando, avviene in condizioni di neutralità per la finanza pubblica senza operare alcun incremento dell'aliquota contributiva. Le risorse disponibili a legislazione vigente consentono di far fronte agli oneri connessi alle nuove assunzioni. La relazione tecnica segnala che alla luce delle disponibilità ad oggi emergenti dai libri contabili dell'Autorità, l'aliquota contributiva ipotizzata per le previsioni degli esercizi futuri non risulta in aumento come peraltro si evince dal bilancio di previsione 2025 nel quale l'aliquota è stata ridotta dallo 0,059 per mille allo 0,057 per mille;

- in merito al comma 261, ai fini della quantificazione degli oneri è stato considerato il contingente massimo di dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e della conseguente allocazione, per ciascuna unità, del differenziale tra il valore medio della massima retribuzione di risultato, percepita dai dirigenti di livello non generale di struttura e il valore dell'indennità sostitutiva di risultato percepita, a legislazione vigente, dai dirigenti di seconda fascia, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione. Il CCNL dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, ha introdotto incrementi retributivi per i dirigenti di seconda fascia, con effetti diretti sulla retribuzione di posizione e sulla retribuzione di risultato. In particolare, il nuovo CCNL ha aggiornato il valore massimo della retribuzione di posizione per i dirigenti di seconda fascia. Inoltre, la retribuzione di posizione fissa è stata aggiornata a euro 14.515,11 lordi dipendente, mentre la retribuzione di posizione variabile è fissata dal D.M. 13 giugno 2022 a euro 32.434,89 lordo dipendente, per un totale di euro 46.950,00. Questo valore costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato spettante ai dirigenti assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, che, nel suo valore massimo, ammonterebbe al 70% di 46.950,00 euro, pari a euro 32.865,00. Tenuto conto che la retribuzione di risultato media relativa all'anno 2024 per i dirigenti di II fascia è pari a 32.215,44 il differenziale rispetto all'attuale indennità corrisposta ammonta a 13.903,44 per unità, pari alla differenza tra 32.215,44 e i 18.312,00

- euro attualmente corrisposti. Tale importo, moltiplicato per il contingente di 25 dirigenti di II fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, comporta un onere complessivo di 347.586 euro annui, cui vanno sommati gli oneri previdenziali (24,2%) e l'IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione, per un totale di 461.247,00 euro annui;
- in merito al comma 262, viene riferito che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera a valere su facoltà assunzionali a tempo indeterminato già autorizzate *ex lege* e provviste di copertura finanziaria, limitandosi a intervenire sulle modalità di reclutamento di quota-parte di esse. Pertanto, fermo restando il numero complessivo di trenta unità di categoria B, posizione economica F3, destinate al fabbisogno della SNA, dall'articolo 13, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 178 del 2009, fino a venti di esse potranno essere assunte attraverso la procedura di stabilizzazione prevista dalla disposizione in esame, mentre per le restanti unità resta confermato l'accesso mediante procedura concorsuale;
 - i commi 263 e 264 prevedono la possibilità rispettivamente per il Ministero della cultura e per il Ministero dell'economia e delle finanze di conferire complessivamente otto incarichi dirigenziali. Considerato che tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con riguardo all'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato di 10 unità disposta per il Ministero dell'economia e delle finanze, viene evidenziato che tale spesa è stata quantificata sulla base della retribuzione annua pro capite stabilita dal vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali per la qualifica di Funzionario ed è illustrata, nel dettaglio delle voci retributive fondamentali ed accessorie, in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica). Nella stessa tabella la retribuzione totale pro-capite lordo Stato, comprensiva degli incrementi contrattuali relativi alla tornata 2025-2027 è indicata pari ad euro 55.368,57 euro per un onere complessivo riferito alle 10 unità per il 2026 (assunzioni a decorrere dal 1° marzo) di 461.405 euro e, a regime dal 2027, di euro 553.686. Il comma 264 istituisce, inoltre, che presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia una posizione dirigenziale generale con compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali non generali equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e

riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. In apposite tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) sono riportati gli oneri pro-capite delle figure dirigenziali interessate [euro 340.202,79 per la posizione di I fascia di nuova istituzione ed euro 176.044,80 ed euro 166.272,68 per le posizioni di II fascia interessate dalla soppressione, per un importo complessivo di euro 342.272,68]. Alla luce della compensatività dei due effetti finanziari la relazione tecnica evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- con riguardo al comma 269 i relativi oneri sono stati quantificati secondo quanto riportato in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) che riporta il dettaglio delle vigenti voci stipendiali previste per la qualifica di dirigente di prima fascia dei ruoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme incrementano di 16 unità la pianta organica della carriera direttiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) con corrispondente riduzione delle unità di personale in comando da altre amministrazioni. Tali assunzioni possono essere effettuate mediante concorso pubblico, previo accertamento delle occorrenti risorse derivanti dalle attività di contribuzione previste a carico delle società di capitale, per le spese di funzionamento della medesima Agenzia (commi 259 e 260). Al riguardo, la relazione tecnica stima il costo delle suddette assunzioni in 2,3 milioni di euro nel 2026 con una progressione fino a circa 3,9 milioni di euro nel 2035. La stessa relazione tecnica riferisce che l'assunzione di tali unità in ruolo, con la corrispondente soppressione delle unità in comando, avviene in condizioni di neutralità per la finanza pubblica senza operare alcun incremento dell'aliquota contributiva, e che le risorse disponibili a legislazione vigente consentono di far fronte agli oneri connessi alle nuove assunzioni. Sul punto, pur preso atto di quanto testé affermato dalla relazione tecnica, si osserva che la stessa non dà evidenza delle corrispondenti risorse derivanti dalla soppressione delle 16 posizioni in comando. Al riguardo appare pertanto un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento ai dirigenti di II fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia, viene, inoltre, innalzata dal cinquanta al settanta per cento la misura massima della dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, agli stessi riconosciuta nell'assetto vigente, precisando che questa non possa essere comunque superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di II fascia delle strutture dipartimentali del medesimo Ministero (comma 261).

L'onere recato dalla disposizione viene indicato dalla relazione tecnica in euro 461.247,00 euro annui a decorrere dal 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono confermare l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dalla norma.

Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione viene inoltre autorizzata la Presidenza del Consiglio dei ministri stabilizzare 20 unità di categoria B-F3 già assunte con contratto a termine presso la stessa, a valere su specifiche vigenti facoltà assunzionali (comma 262).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che conferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera a valere su facoltà assunzionali a tempo indeterminato già autorizzate ex lege e provviste di copertura finanziaria, limitandosi a intervenire sulle modalità di reclutamento di quota-parte di esse.

Viene, altresì, previsto che il Ministero della cultura (comma 263) e quello dell'economia (comma 264) possano conferire, a tempo determinato a soggetti esterni alla amministrazione, rispettivamente 1 incarico dirigenziale generale e 1 incarico dirigenziale non generale (Ministero della cultura) e 1 incarico dirigenziale generale e 5 incarichi dirigenziali non generali (Ministero dell'economia) oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli di II seconda fascia). Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la neutralità finanziaria delle previsioni confermata anche dalla relazione tecnica.

Ai sensi del comma 264, il Ministero dell'economia è altresì autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, mediante concorso pubblico o scorrimento di vigenti graduatorie, 10 unità di funzionari. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per il 2026 e di 553.686 euro a decorrere dal 2027.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono confermare l'ammontare complessivo degli importi della spesa autorizzata dalla norma.

Si prevede, inoltre, (comma 264) l'istituzione presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero una posizione dirigenziale generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente

incremento della dotazione organica della dirigenza di I fascia e contestuale soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica dà conto della compensatività degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione che vengono determinati in un maggior onere pari ad euro 340.202,79, per la posizione di I fascia di nuova istituzione, e in un risparmio per complessivi euro 342.272,68 per la soppressione delle posizioni di II fascia.

In proposito, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

È infine incrementata di un'unità la dotazione organica dei dirigenti di I fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorizzando a tal fine la spesa di euro 277.051 euro a decorrere dal 2026 (comma 269).

Anche in tal caso non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono confermare l'ammontare complessivo gli importi della spesa autorizzata.

Comma 265

(Composizione della Commissione per la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva)

Normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, la Commissione che predispone la «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui:

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
- due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- un rappresentante dell'INPS,
- un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
- un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
- un rappresentante della Banca d'Italia e
- tre professori universitari.

La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160²¹⁵, aumenta da quattro a cinque il numero dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze partecipanti alla Commissione incaricata di predisporre la «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva» rispettivamente per:

- il Dipartimento delle finanze
- il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- l'Agenzia delle entrate e
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- il Corpo della Guardia di finanza.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto della disposizione e afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'articolo modificato dispone che la partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, aumenta da quattro a cinque il numero dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze partecipanti alla Commissione incaricata di predisporre la «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva».

In proposito, dal momento che la partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese, non si formulano osservazioni in merito ai profili di quantificazione.

Andrebbe tuttavia conseguentemente modificato nella medesima disposizione il numero complessivo dei componenti della predetta Commissione da 15 a 16, per effetto del disposto incremento del numero dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

²¹⁵ Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Comma 266 e 267
(Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'America's Cup)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's Cup, assegna alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell'ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati (comma 266).

Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 267).

L'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

Si ricorda che il fondo è stato ridotto per euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 dall'articolo 2, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 95 del 2025 e, successivamente, dall'articolo 11, comma 1-*septies*, lettera a), del decreto-legge n. 116 del 2025 per 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e per 7,5 milioni di euro per l'anno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo alla Direzione marittima di Napoli per le esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's cup	2,1	1,0		2,1	1,0		2,1	1,0	
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, di cui all'art. 1, c. 898, della L. 207/2024	2,1	1,0		2,1	1,0		2,1	1,0	

La relazione tecnica dichiara che la norma prevede l'assegnazione di un contributo pari a 2.068.000 per l'anno 2026 e a 998.000 per l'anno 2027 alla Direzione marittima di Napoli in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento della competizione sportiva internazionale *America's cup*, per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale *America's Cup*, assegna alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali.

Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 2.068.000 euro per l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali.

La relazione tecnica assicura che il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità.

In proposito, pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, appare necessario chiarire per quale ragione l'onere medesimo sia stato indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica pur avendo natura di conto capitale. Inoltre, per quanto riguarda la copertura finanziaria,

appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse indicate non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Comma 270 **(Disposizioni concernenti ISTAT)**

La norma prevede che l'ISTAT, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75, del 2017²¹⁶, a decorrere dal 2026 possa incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (comma 270).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT (comma 270)				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento delle risorse per indennità oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo ISTAT – effetti riflessi (comma 270)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione consente un incremento delle risorse finanziarie previste per il riconoscimento dell'indennità per oneri specifici (IOS) tale da determinare per ISTAT l'adeguamento ai valori riconosciuti al personale ricercatore e tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e pari a euro 546 annuali per il Livello I, euro 520 per il Livello II ed euro 494 annuali per il Livello III, di ingresso nella qualifica di Ricercatore o di Tecnologo.

²¹⁶ Si rammenta che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75, del 2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

La tabella di seguito riportata evidenzia le risorse necessarie, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a euro 347.196,39.

(euro)

Incremento Importi Annuali IOS Istat						
Livello	Valore CNR	Valore ISTAT	Differenzial e ISTAT	Unità ISTAT	Incremento ISTAT (Lordo dip.)	Incremento ISTAT (Lordo Amm.)
I	546	235,04	310,96	184	57.216,64	75.926,48
II	520	235,04	284,96	502	143.049,92	189.827,24
III	494	235,04	258,96	237	61.373,52	81.442,66
			Totale	923	261.640,08	347.196,39

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che l'ISTAT, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a decorrere dal 2026, possa incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici (IOS) con riguardo ai profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono verificabili e confermabili.

Commi 271 e 272

(Disposizioni concernenti il Comitato nazionale per la bioetica-CNB e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita-CNBBVS)

La norma prevede che il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è un organismo consultivo del Governo ed è composto da un massimo di 36 membri, compreso il Presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBVS), istituito²¹⁷ presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, è, altresì, definito quale un organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, e viene previsto che sia composto da un massimo di 20 membri, compreso il Presidente (comma 271). Ai presidenti ed ai componenti dei due Comitati è riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di 1.000 e di 800 euro, comprensivi degli oneri a carico

²¹⁷ Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 142, del 1992

dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue. A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di 678.000 euro annui, a decorrere dal 2026 (comma 272).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Riconoscimento di un gettone di presenza ai Presidenti e ai componenti del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) (comma 272)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e, nella tabella seguente riporta la quantificazione dei relativi oneri.

(euro)

	Numero componenti	GETTONE DI PRESENZA PER SEDUTA	NUMERO SEDUTE	ONERI
Presidente CNB	1	1.000	15	15.000
Presidente CNBBSV	1	1.000	15	15.000
Componenti CNB	35	800	15	420.000
Componenti CNBBSV	19	800	15	228.000
TOTALE ONERI				678.000

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme definiscono la composizione del Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), già operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fissandola, rispettivamente, in un massimo di 36 componenti, compreso il Presidente (per il CNB) e in un massimo di 20 componenti, compreso il Presidente per il (CNBBSV) (comma 271). Con riferimento ai summenzionati componenti è prevista la corresponsione di un gettone di

presenza per seduta, nel limite, rispettivamente, di 1.000 e di 800 euro, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, fino ad un massimo di 15 sedute annue e a tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 678.000 euro annui, a decorrere dal 2026 (comma 272).

Al riguardo non si formulano osservazioni, in considerazione, sia dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che ne consentono la verifica, sia del fatto che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa.

Commi da 273 a 275

(Disposizioni in materia di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-AGCOM)

Normativa vigente. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, dispone che a decorrere dal 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, già fissata con riguardo al 2006 in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi, le eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possano essere adottate dall'AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera. Il comma 66-bis dispone, altresì, che, in sede di prima applicazione, per il 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line* venga fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente. Il comma 66-ter, prevede, infine, che l'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi venga finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video operanti sul territorio nazionale. Per tali soggetti l'Autorità, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

La norma apporta specifiche modifiche alla legge n. 266 del 2005, concernenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), espungendo, al comma 65 dell'articolo 1 della stessa, il riferimento all'AGCOM, dall'insieme delle Autorità per le quali è previsto²¹⁸ e

²¹⁸ Per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

disciplinato il finanziamento da parte del mercato di competenza [comma 273, lettera a)]. Vengono quindi sostituiti, con nuovi testi, i commi 66, 66-*bis* e 66-*ter*, della medesima legge che, nella versione vigente, regolano la contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, quella a carico dei fornitori di servizi di intermediazione *on line* e di motori di ricerca *on line*, e delle piattaforme di condivisione di video. Vengono introdotti, inoltre, gli ulteriori commi 66-*quater* e 66-*quinquies* [comma 273, lettera b)]. In particolare:

- il nuovo comma 66, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti dal funzionamento di AGCOM, si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti da specifiche attività indicate dalla medesima norma [comma 273, lettera b), *cpv.* 66].

Le attività individuate dalla norma concernono, nello specifico: fornitura, gestione e messa a disposizione di reti di comunicazioni elettroniche e infrastrutture digitali, attività di operatore di rete anche televisivo e prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi servizi interattivi associati o di accesso condizionato e utilizzo anche indiretto di risorse di numerazione [lettera a)]; prestazione dei servizi postali in licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi [lettera b)]; fornitura di servizi media audiovisivi e radiofonici, di radiodiffusione sonora, nonché di servizi di piattaforme di condivisione video e di contenuti, di creazione, produzione o organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video, di produzione o distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, compresi i *format*, nonché di opere cinematografiche e musicali, di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione realizzata anche *online*, direttamente o mediante concessionarie di pubblicità [lettera c)]; editoria, anche elettronica, prestazione di servizi della società della informazione che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonché di agenzia di stampa, di media *monitoring* e di rassegna stampa [lettera d)]; prestazione di servizi digitali nonché di fornitura di beni e servizi acquistati dagli utenti attraverso interfacce *online* inclusi quelli di *e-commerce* e di prestazione di servizi intermediari [lettera e)]

- il nuovo comma 66-*bis* stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze previste dal decreto legislativo n. 9 del 2008 in materia di diritti audiovisivi sportivi, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge n. 93 del 2023, in materia di tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica, è stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti da specifiche attività individuate dalla norma. La disposizione precisa,

altresì, che per ricavi si intendono quelli realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero [comma 273, lettera b), *cpv. 66-bis*];

- il nuovo comma 66-ter prevede, in sede di prima applicazione, che, per i soggetti operanti in specifici ambiti di attività individuati dal comma 66, lettere a) e b) la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per il 2025 venga incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dal 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66 [comma 273, lettera b), *cpv. 66-ter*];
- il nuovo comma 66-quater dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione di cui al comma 66 possano essere disposte fino al limite massimo del 2,5 per mille. In ogni caso, gli eventuali incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite del 2,5 per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio [comma 273, lettera b), *cpv. 66-quater*];
- il nuovo comma 66-quinquies prevede che resta fermo il potere dell'Autorità di stabilire eventuali soglie di esenzione per i casi in cui il contributo risultasse inferiore o uguale a 100 euro [comma 273, lettera b), *cpv. 66-quater*].

Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) disciplinante i diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso. Rispetto al testo vigente, i diritti in riferimento sono confermati con riguardo a quelli previsti e disciplinati ai sensi dell'allegato 12 del medesimo decreto legislativo e con riferimento al contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 66 della legge n. 266 del 2005, con eliminazione di quelli attualmente previsti ai sensi del comma 65 della medesima legge (comma 274). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti delle norme di previsione del sistema contributivo a carico del mercato di riferimento quale fonte di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 275).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori entrate tributarie									
Revisione delle fonti di finanziamento AGCOM (comma 273)				20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
Maggiori spese correnti									
Revisione delle fonti di finanziamento AGCOM – Ampliamento capacità di spesa (comma 273)				20,6	24,1	27,7	20,6	24,1	27,7
Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento di AGCOM – IRAP (comma 273)		1,7	1,2						
Minori entrate tributarie									
Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento di AGCOM – IRES (comma 273)		8,7	6,4		8,7	6,4		8,7	6,4
Effetti fiscali connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento di AGCOM – IRAP (comma 273)					1,7	1,2		1,7	1,2

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che queste hanno l'obiettivo di superare i fattori di criticità derivanti dal vigente sistema normativo di finanziamento dell'AGCOM (dettato dall'articolo 1, commi 65-66 *ter*, della legge n. 266 del 2005, nonché da altre norme specifiche per settori di competenza), caratterizzato dalla frammentazione del contributo nei diversi settori di attività che ha determinato, tra l'altro, un elevato grado di contenzioso. Nello specifico, si intendono chiarire le fattispecie contributive, realizzando un paradigma impositivo unitario, nonché valorizzando la natura tributaria del contributo.

In particolare, al comma 273, lettera *a*), con la soppressione del riferimento all'Autorità, si esclude la stessa dall'*iter* approvativo delle deliberazioni delle autorità citate dal medesimo comma 65 (CONSOB, ANAC e COVIP), volte a fissare le entità contributive nonché i termini e le

modalità di versamento del contributo (le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento).

La relazione tecnica segnala infine che l'intervento normativo in materia di contribuzione per il finanziamento dell'AGCOM determina maggiori contributi, come di seguito riportati:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maggiore contributo AGCOM	20,6	24,1	27,7	31,2	31,2	31,2

Di seguito sono riportati, altresì, gli effetti finanziari negativi conseguenti alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dei maggiori contributi:

(milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRES	0	-8,7	-6,4	-7,3	-8,1	-7,5
IRAP	0	-1,7	-1,2	-1,4	-1,5	-1,4
Totale	0	-10,4	-7,6	-8,7	-9,6	-8,9

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che le norme introducono modifiche al sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), mediante, tra l'altro, la sostituzione con nuovi testi dei commi 66, 66-bis e 66-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 che, nell'assetto vigente, regolano la contribuzione a tal fine dovuta dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, dai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, e dalle piattaforme di condivisione video. In particolare, il nuovo comma 66, prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'AGCOM si provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria da corrispondere - da parte dei soggetti già tenuti a normativa vigente alla relativa contribuzione e di cui viene dettagliata la platea in ragione dell'attività svolta - entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle attività di competenza specificate. In base al nuovo comma 66-bis viene disposto che per le spese relative all'esercizio delle competenze in materia di diritti audiovisivi sportivi si provvede con un contributo dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei medesimi diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione, mentre per le spese relative all'esercizio di quelle in materia di tutela del diritto d'autore nelle reti di comunicazione elettronica è previsto un ulteriore contributo dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti tra l'altro dalla commercializzazione dei diritti

sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive. Il nuovo comma 66-ter introduce, quindi, un meccanismo di adeguamento graduale per il raggiungimento dell'aliquota massima fissata dal comma 66 (2 per mille), mentre con l'introduzione dell'ulteriore comma 66-quater si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni dell'entità del predetto contributo possano essere disposte con delibera motivata dell'Autorità, comunque nella misura massima dello 0,1 per mille annui e fino a un valore massimo dell'aliquota del 2,5 per mille.

La relazione tecnica riferisce che le norme sono finalizzate a superare le criticità dell'attuale sistema di finanziamento di AGCOM caratterizzato dalla frammentazione del contributo nei diversi settori di attività, sostituendolo con un paradigma impositivo unitario di carattere tributario. In tale quadro, le norme determinerebbero effetti di maggiore contribuzione in favore dell'Agenzia che la relazione tecnica indica in 20,6 Mln nel 2026, 24,1 Mln nel 2027, 27,7 Mln nel 2028 e 31,2 Mln a decorrere dal 2029, nonché effetti fiscali negativi (in termini di IRES e IRAP) connessi alla deducibilità derivante dalla trasformazione in tributo delle fonti di finanziamento, complessivamente pari a 10,4 Mln nel 2027, 7,6 Mln nel 2028, 8,7 Mln nel 2029, 9,6 Mln nel 2030 e 8,9 Mln a decorrere dal 2031. Premesso che tali effetti impattano sui saldi di finanza pubblica nei termini riportati sul prospetto riepilogativo a titolo di maggiori/minori entrate tributarie e maggiori-spesse correnti, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio sottostanti la stima dei medesimi effetti finanziari.

Commi 276 e 277

(Modifiche in materia di personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Normativa vigente. L'articolo 5-bis della legge n. 112 del 2011, tra l'altro, ha previsto che la dotazione organica dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale e che tale personale sia assunto tramite pubblico concorso.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 5-bis della legge n. 112 del 2011, reca misure in materia di personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Autorità garante).

In particolare, la norma, intervenendo sul comma 1, stabilisce che gli incarichi dirigenziali, previsti nella dotazione organica dell'Autorità garante, cono conferiti tramite le procedure di manifestazione di interesse, di cui all'articolo 19, comma l-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I summenzionati incarichi, limitatamente alla posizione dirigenziale di livello generale e a una posizione dirigenziale di livello non generale, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rammenta che l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione pubblica, anche a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ovvero di organi costituzionali), previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di funzione dirigenziale potevano essere conferiti fino a prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Si evidenzia che, comunque, i limiti percentuali massimi già previsti per tali conferimenti, cui la norma ora in esame intende derogare, sono stati resi inefficaci, in via generale, e soppressi dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Si dispone, inoltre, che, fermo restando il limite della dotazione organica, per esigenze organizzative o di funzionamento, l'Autorità garante possa avvalersi²¹⁹ di personale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, appartenente ad altre amministrazioni pubbliche²²⁰ [comma 276, lettera a)].

La norma dispone, altresì, che il titolare dell'Autorità garante, in aggiunta alla dotazione organica della medesima autorità, possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001:

- di un consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorità garante, con incarico di durata non superiore al mandato del titolare dell'Autorità garante e con compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 80.000,00 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione;
- di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000,00 euro [comma 276, lettera b)].

Si ricorda che l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in

²¹⁹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997.

²²⁰ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.

Ai relativi oneri, pari ad euro 180.000 annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili²²¹ (comma 277).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Compenso per un consigliere per il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - personale [comma 276, lett. b)]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Compenso per esperti a disposizione per il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – esperti (comma 276, lett. b)]	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Compenso per un consigliere per il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - personale – effetti riflessi [comma 276, lett. b)]				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica riferisce che lettera *a)*, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché tiene fermo il limite della dotazione organica dell'Autorità garante già previsto a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera *b)*, la relazione si limita a riassumere quanto previsto dalla norma riportando, inoltre, i relativi oneri in formato tabellare come riportato di seguito.

²²¹ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Esperti					
	Unità	Compenso complessivo annuo lordo	Oneri a carico dell'amministrazione	Costo complessivo	Totale
Consigliere	1	60.286,36	19.713,64	80.000,00	80.000,00
Esperti*		75.357,95	24.642,05	100.000,00	100.000,00
					180.000,00
(*) la norma non stabilisce il numero di esperti ma l'importo massimo di spesa pari a 100.000,00 annui lordi, con un compenso massimo pro-capite pari a 30.000,00					

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, reca modifiche in materia di personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, si disciplinano le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, già previsti a legislazione vigente, e si prevede la possibilità che la citata Autorità garante possa avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto.

In proposito, si osserva che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, dovrebbe essere precisato nel testo che, qualora si verifichi l'avvalimento in posizione di fuori ruolo, le amministrazioni di provenienza devono rendere indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma prevede, altresì, che il titolare dell'Autorità garante, possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001:

- di un consigliere, con compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 80.000,00 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione;
- di esperti a titolo gratuito oppure con un compenso annuo onnicomprensivo non superiore a 30.000 euro per ciascun incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Autorità garante, per un importo massimo complessivo annuo pari a 100.000,00 euro.

Ai relativi oneri, pari ad euro 180.000 annui, a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che l'avvalimento di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche avviene nei limiti della dotazione organica già stabilita a legislazione vigente e che l'onere relativo alla possibilità di nominare esperti da parte del titolare dell'Autorità garante è limitato allo stanziamento previsto, sia in termini complessivi sia in termini pro-capite. Per quanto riguarda la relativa copertura finanziaria, appare invece opportuno precisare nel testo che gli oneri oggetto di copertura di riferiscono alla sole disposizioni di cui alla

lettera b) del comma 276, posto che quelle di cui alla precedente lettera a) debbono essere attuate, come risulta dalla RT, ad invarianza di oneri.

Commi 278 e 279
(Riconoscimento del rimborso spese ai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta per gli anni 2026 e 2027)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 617, della legge n. 207 del 2024, ha istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta (Comitato nazionale), attribuendo al medesimo un contributo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il medesimo articolo 1, comma 619, della legge n. 207 del 2024, ha, tra l'altro, previsto che ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 1, comma 619, della legge n. 207 del 2024, disapplica per gli anni 2026 e 2027, la disposizione ivi prevista che stabilisce che ai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, autorizzando, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027

Ai relativi oneri si provvede sulle risorse assegnate al medesimo Comitato nazionale²²²

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, esplicita gli elementi utilizzati per la quantificazione:

- costo di una missione di due giorni: circa 600 euro (rimborsi per vitto, alloggio e trasporto;
- numero massimo di riunioni all'anno: 6 per tutti i 14 componenti del Comitato nella composizione prevista dal DPCM 30 gennaio 2025.

Costo missione	N. riunioni annue	Componenti	Totale rimborsi
600	6	14	50.400,00

²²² Di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede, per gli anni 2026 e 2027, il riconoscimento dei rimborsi spese ai componenti del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta (Comitato nazionale), autorizzando a tal fine la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto riguarda gli oneri quantificati dalla RT considerati gli elementi di informazione in essa contenuti. Rilevato tuttavia che tali oneri sono imputati alle risorse già stanziare per le attività del citato Comitato nazionale, appare opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi lo svolgimento delle medesime attività.

Comma 280

(Disposizioni in materia di individuazione degli interventi da realizzare per lo sviluppo delle capacità industriali della difesa)

La norma, al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale (comma 280).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, demanda all'adozione di uno o più decreti interministeriali l'individuazione, anche con finalità ricognitive e, comunque, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Comma 281 (Comitato consultivo in materia di economia sociale)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344).

I membri del comitato sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione presso il MEF di un comitato di esperti con funzioni consultive al fine di tenere conto delle previsioni della Raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell'economia sociale	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato consultivo in materia di finanza degli enti dell'economia sociale, al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344). I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è definita anche la durata e il compenso degli incarichi nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per

l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

In proposito, appare opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse stanziare rispetto alla finalità della norma.

Comma 282)
(Ulteriori disposizioni in materia di AGEA)

Normativa vigente. L'articolo 9-*quater* del decreto legge n. 63 del 2024, disciplinante l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, al comma 6 ha previsto il trasferimento delle risorse finanziarie e dei beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., al fondo di dotazione di AGEA.

La norma prevede che, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9-*quater*, comma 6, del decreto-legge n. 63 del 2024, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) vengano adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito al 2024 (comma 282).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che l'intervento si rende necessario in quanto l'articolo 9-*quater*, comma 12, lettera c) del citato decreto-legge consente l'incremento del fondo, per ciascuna persona trasferita di SIN in AGEA, solo nella misura dell'eventuale riconoscimento del trattamento accessorio in relazione all'assegno riassorbibile riconosciuto ai sensi della lettera b) del medesimo comma 12 derivante dal confronto tra le retribuzioni in godimento e quelle spettanti in AGEA a parità di inquadramento. La norma consente di evitare la riduzione del valore pro capite dell'accessorio destinato al personale in servizio presso AGEA in caso di sostituzione da *turn over* del personale ex SIN. La disposizione non comporta maggiori oneri, in quanto l'incremento dei fondi avviene nell'ambito delle risorse liberate a seguito della cessazione del personale proveniente da SIN, per il quale AGEA ha acquisito le relative risorse finanziarie per effetto del trasferimento di cui al comma 6 del medesimo articolo 9-*quater*.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, prevede che, nei limiti delle risorse già di pertinenza della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. trasferite al Fondo di dotazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in virtù dell'avvenuta incorporazione di SIN presso la stessa Agenzia, all'atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall'incorporata società, i fondi per il trattamento accessorio del personale di AGEA vengano adeguati in modo tale da assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito al 2024. La relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta maggiori oneri, in quanto l'incremento dei fondi avviene nell'ambito delle risorse liberate a seguito della cessazione del personale SIN, per il quale AGEA ha acquisito le relative risorse finanziarie per effetto del trasferimento di cui al comma 6 dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 63 del 2024.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione volti a consentire di verificare puntualmente la compensatività degli effetti finanziari ascritti alla disposizione.

Commi da 283 a 288

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001²²³, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione di cui sopra, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di

²²³ Si ricorda che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica.

La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rammenta che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, consente il conferimento a tempo determinato a soggetti, anche privati, di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 316.171 euro nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 283).

La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, altresì, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della medesima Presidenza. I relativi posti sono coperti con personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999²²⁴ e in deroga alle percentuali ivi previste.

Il menzionato Dipartimento è, inoltre, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999²²⁵.

Il Dipartimento è, poi, autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare che ai sensi del comma 227 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Per l'attuazione del

²²⁴ Si ricorda che l'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; con decreto del Presidente, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito.

²²⁵ Si ricorda che l'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, dispone che Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisca il contingente del personale di prestito.

presente comma, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 284).

La norma dispone, inoltre, l'abrogazione l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 25 del 2025, che incrementava, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unità di personale dirigenziale di livello generale Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (comma 285).

Si ricorda che a tale norma sono stati ascritti oneri pari a. 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Agli oneri derivanti dalle summenzionate disposizioni, rispettivamente, pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e pari a 891.040 euro nel 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

- quanto a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 25 del 2025;
- quanto a 895.720 euro nell'anno 2026, a 873.220 euro nell'anno 2027 e a 1.184.711 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 (comma 288).

Si tratta di un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità della piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Si prevede, infine, che, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001²²⁶ (comma 286).

Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 287).

²²⁶ Si ricorda che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento di una unità dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 283)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Incremento di una unità dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri – funzionamento (comma 283)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 284)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Presidenza del Consiglio dei ministri – funzionamento (comma 284)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minori entrate tributarie e contributive									
Abrogazione dell'art. 7-ter del D.L. 25/2025, con conseguente eliminazione di una unità di personale dirigenziale di livello generale presso la struttura di missione Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità - effetti riflessi (comma 285)				0,2	0,2		0,2	0,2	
Minori spese correnti									
Abrogazione dell'art. 7-ter del D.L. 25/2025, con conseguente eliminazione di una unità di personale dirigenziale di livello	0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	

generale presso la struttura di missione Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità (comma 285)									
Riduzione del Fondo per favorire la piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, c. 613, della L. 234/2021 [comma 288, lett. b)]	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento di una unità dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri – effetti riflessi (comma 283)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - Presidenza del Consiglio dei ministri – effetti riflessi (comma 284)				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- in relazione al comma 283, la quantificazione dell'onere prevista per un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPF, comprensiva di buoni pasto, è pari a 313.170,89 (per maggiori dettagli sulle voci di costo si rimanda alla tabella riportata dalla relazione tecnica) cui si aggiungono maggiori oneri di funzionamento (attrezzature informatiche, mobilio, utenze) pari a 3.000 euro per l'anno 2026 e a 500 euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- in relazione al comma 284, gli oneri sono quantificati sulla base della retribuzione pro capite annua (“lordo Stato”) prevista per un dirigente di prima fascia e per un dirigente di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della disabilità, comprensiva di buoni pasto, pari, rispettivamente a 313.170,89 euro e a 175.175,57 euro (per maggiori dettagli sulle voci di costo si rimanda alla tabella riportata dalla relazione tecnica). Viene rappresentato, altresì, che l'onere pro-capite derivante dall'acquisizione del personale non dirigenziale di prestito è pari a 40.032 euro, comprensivi dei buoni pasto e al netto del trattamento economico fondamentale (stipendio,

tredicesima) in quanto a carico dell'amministrazione di provenienza (per 5 unità è quindi complessivamente pari a 200.157,90). Per quanto riguarda i maggiori oneri di funzionamento (attrezzature informatiche, mobilio, utenze) sono quantificati in 3.000 euro pro-capite per il primo anno e 500 euro annui pro-capite dal secondo. Tenuto conto del contingente complessivo di personale previsto dalla disposizione (un dirigente di prima fascia, due dirigenti di seconda fascia, 5 funzionari), si tratta di una maggiore spesa complessiva per funzionamento pari a 24.000 euro nel 2026 e a 4.000 euro annui dal 2027;

- sempre con riferimento al comma 284, l'utilizzo di una quota parte del Fondo di cui al comma 227, sia finalizzato a costruire la piattaforma informatica per erogare la quota rimanente del Fondo stesso. Tale Fondo è capiente e non è gravato da obbligazioni pregresse;
- il comma 285, comporta una minore spesa di 311.491 euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- i commi 286 e 287, non determinano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti incarichi dirigenziali sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda:

- alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001²²⁷, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 316.171 euro nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027;
- alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, prevedendo l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale, con conseguente incremento della

²²⁷ Si ricorda che l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgano, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

dotazione organica della medesima Presidenza²²⁸. Il menzionato Dipartimento è, inoltre, autorizzato ad avvalersi di ulteriori cinque unità di personale di prestito proveniente dal comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, area dei funzionari²²⁹.

Il Dipartimento è, poi, autorizzato a trasferire all'INPS quota parte del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare che ai sensi del comma 227 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, affinché, entro il mese di settembre dell'anno 2026, implementi la relativa piattaforma informatica nonché per la successiva manutenzione, in misura pari a 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Per l'attuazione di quanto rappresentato, è autorizzata la spesa di euro 891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno 2027.

La norma dispone, inoltre, l'abrogazione l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 25 del 2025, che incrementava, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unità di personale dirigenziale di livello generale Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.

Si ricorda che a tale norma sono stati ascritti oneri pari a. 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si prevede, infine, che, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa conferire²³⁰, per la durata massima di tre anni, non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono la verifica della quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni di cui trattasi.

²²⁸ I relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Si ricorda che l'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; con decreto del Presidente, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito.

²²⁹ Anche in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999²²⁹.

²³⁰ Anche ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Commi 289 e 290
(Interventi a supporto della funzionalità del Ministero della giustizia)

Normativa vigente. L'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019, al comma 1, stabilisce in duecentoventuno unità il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia. Lo stesso prevede, al comma 2, che l'Ispettorato generale del medesimo Ministero dispone di un ulteriore contingente di centoventicinque unità. Infine, al comma 3, si prevede, tra l'altro, che entro il medesimo contingente complessivo, purché nel limite del cinque per cento dello stesso, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa il limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nell'ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia²³¹. A tal fine, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto, è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019 prevede che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione spetti un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²³¹ Di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Elevazione dal 5 al 10% del limite di assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Incremento dell'indennità di diretta collaborazione per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia da circa 8.200 euro a circa 12.000 euro annui lordo dipendente	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Elevazione dal 5 al 10% del limite di assegnazione di collaboratori agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100 – effetti riflessi				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Incremento dell'indennità di diretta collaborazione per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia da circa 8.200 euro a circa 12.000 euro annui lordo dipendente - effetti riflessi				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- la quantificazione dell'onere annuo lordo utilizza quale parametro di riferimento il compenso attribuito per gli incarichi conferiti nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, che comportano oneri lordo stato pari a circa 50.000 euro annui pro capite rapportato al numero dei soggetti estranei all'amministrazione dello Stato da assegnare ai medesimi Uffici (pari a 18 unità in più rispetto al contingente attuale). L'onere complessivo, calcolato in via prudenziale secondo i parametri sopra indicati, risulta pari a 900.000 annui euro a decorrere dal 2026 (euro 50.000 per 18 soggetti);
- la norma incrementa, inoltre, di euro 1.600.000 annui lordi (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) a decorrere dal 1° gennaio 2026, la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10 del DPCM 100/2019. Tali risorse consentono di incrementare la misura media dell'indennità di diretta

collaborazione da circa 8.200 euro a circa 12.000 euro annui lordo dipendente, considerato che gli attuali destinatari di tale indennità sono pari a 317 unità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, incrementa il limite dei posti disponibili da assegnare a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nell'ambito del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia²³². A tal fine, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Inoltre, la dotazione di bilancio destinata all'indennità accessoria del personale non dirigenziale di diretta collaborazione²³³, è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di informazione contenuti relazione tecnica.

Commi 291 e 292

(Esclusione per gli anni 2026-2028 del limite di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2012, per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale)

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2012, prevede che, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti, non possano effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i limiti sulle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non si applichino, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica²³⁴:

²³² Di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019.

²³³ Di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 100 del 2019.

²³⁴ Il prospetto riepilogativo ascrive tali effetti al comma 288.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Deroga al limite di spesa previsto dall'art. 5, c. 2, del D.L. 95/2012 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che i limiti sulle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non si applichino, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi di informazione circa la quantificazione degli oneri derivanti dalla norma di cui trattasi, che dovrebbero derivare dai minori risparmi che si determinano, rispetto a quelli scontati nei saldi di bilancio a legislazione vigente, per effetto dell'attuazione della norma stessa.

Comma 293 e 294

(Interventi a supporto della funzionalità del Ministero della giustizia)

Normativa vigente. L'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, ha autorizzato il Ministero della Giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli, previa selezione comparativa, i dipendenti assunti a tempo determinato quali addetti all'Ufficio per il processo e in qualità di personale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico (comma 1). Con la medesima decorrenza, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato, previa selezione comparativa, a procedere alla stabilizzazione - nel limite di 80 unità nell'Area dei funzionari e di 10 unità nell'area Assistenti - degli addetti all'Ufficio per il processo amministrativo in servizio alla data del 30 giugno 2026 che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta (comma 2).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, dispone che le graduatorie distrettuali, formatesi a seguito della selezione comparativa prevista dal medesimo comma, rimangano in vigore per tre anni e siano utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia.

Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata²³⁵, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti.

Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta.

I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026 [comma 293, lettera a)].

La norma, intervenendo sul comma 2 del citato articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, prevede, altresì, che:

- la stabilizzazione ivi prevista degli addetti all'Ufficio per il processo amministrativo sia rivolta ai dipendenti in servizio da almeno dodici mesi continuativi rispetto ai ventiquattro previsti a legislazione vigente [comma 293, lettera b), n. 1];
- l'assunzione del summenzionato personale avvenga a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data.

Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni [comma 293, lettera b), n. 2];

- agli oneri relativi alla citata stabilizzazione di personale, che rimangono, come previsto a legislazione vigente, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della

²³⁵ Sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva.

finanza pubblica, si provveda in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali [comma 293, lettera b), n. 3].

Infine, novellando all'articolo 17-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, si prevede che, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che, a decorrere dall'anno 2025, fissa la validità delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici autorizzate per un periodo non superiore a tre anni, siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria anche con riferimento al personale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 14 del 2024, ovvero il personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l'attuazione del Protocollo Italia-Albania (comma 294).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica²³⁶:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Procedura di stabilizzazione, previa selezione comparativa, del personale assunto a tempo determinato e assegnato all'Ufficio per il processo - procedure selettive [comma 293, lett. a)]	2,0			2,0			2,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- ai fini della quantificazione dell'onere si è tenuto conto dell'espletamento di precedenti procedure concorsuali e del costo dei servizi utili alla realizzazione della medesima procedura comparativa. In particolare, viene prevista una spesa di: 1.200.000 euro per la locazione dei locali; 150.700 euro per i compensi alle commissioni; 52.500 euro per la vigilanza; 296.000 euro per spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie; 20.800 euro per cancelleria e stampati (per ulteriori dettagli si rimanda alle tabelle riportate dalla relazione tecnica);
- alle restanti disposizioni non sono ascritti oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, novellando l'articolo 16-bis, comma

²³⁶ Il prospetto riepilogativo ascrive tali effetti al comma 288.

1, del decreto-legge n. 80 del 2021, dispone che le graduatorie distrettuali, formatesi a seguito della selezione comparativa prevista dal medesimo comma, rimangano in vigore per tre anni e siano utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia.

Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata²³⁷, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti.

I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari.

Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma prevede che le stabilizzazioni in oggetto avvengano nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa per lo svolgimento delle procedure selettive non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato allo stanziamento disposto e tenuto conto dei dati e dei parametri riferiti dalla relazione tecnica.

Inoltre, la norma, intervenendo sul comma 2 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, prevede, tra l'altro, che agli oneri relativi alla stabilizzazione di personale degli addetti all'Ufficio per il processo amministrativo, si provveda in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento, posto che la stessa sembrerebbe consentire l'utilizzo di spazi di bilancio che a legislazione vigente dovrebbero essere stati scontati a miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Sul punto appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito alle risorse con cui si farà fronte alle procedure delle suddette stabilizzazioni, posto che nulla al riguardo dispone la norma. La richiesta appare opportuna anche

²³⁷ Sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva.

considerato che con riferimento alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 293, la medesima disposizione reca uno stanziamento pari a 2.000.000 per l'anno 2026.

Infine, novellando all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, si prevede che siano utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria anche con riferimento al personale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 14 del 2024, ovvero il personale da assegnare al tribunale di Roma e all'ufficio del giudice di pace di Roma per l'attuazione del Protocollo Italia-Albania.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Commi 295 e 296

(Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare)

Le norme, introdotte al Senato, novellando l'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 252 del 2005, eleva a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette talune violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari (commi 295 e 296).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni possono derivare maggiori entrate per la finanza pubblica, in ogni caso insuscettibili di stima.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, novellando l'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 252 del 2005, eleva a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette talune violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari

La RT afferma che dalle disposizioni possono derivare maggiori entrate per la finanza pubblica, in ogni caso insuscettibili di stima

Al riguardo non si formulano osservazioni.

Commi da 297 a 301
(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia “ItaliaMeteo”)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 549, della legge n. 205 del 2017, prevede l’istituzione, con DPCM, del Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ne disciplina, inoltre, la relativa composizione.

Il Comitato assicura la rappresentanza dell’Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il comma 550 dispone che il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 551 istituisce l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo”, con sede centrale in Bologna, e ne disciplina i relativi compiti. La dotazione organica di “ItaliaMeteo” è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti (comma 553).

Alla copertura dell’organico di “ItaliaMeteo” si provvede: a) mediante le procedure di mobilità²³⁸; b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche²³⁹, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente (comma 554). Al personale di “ItaliaMeteo” si applica il contratto collettivo delle funzioni centrali (comma 555).

Lo statuto di “ItaliaMeteo” è predisposto dal Comitato ed è approvato con DPCM. L’Agenzia “ItaliaMeteo” è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per “ItaliaMeteo”. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell’Agenzia e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di “ItaliaMeteo” deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze (comma 557)

Infine, il comma 559 autorizza, per il funzionamento e per il personale di “ItaliaMeteo”, la spesa 7 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, reca modifiche all’articolo 1, commi 549, 550, 551, 554, 557 e 559, della legge n. 205 del 2017, concernenti il Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia e l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “ItaliaMeteo”.

²³⁸ Di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2001.

²³⁹ Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel dettaglio, tra l'altro, viene:

- rinominato il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia in Comitato per la meteorologia e la climatologia (Comitato);
- integrata la rappresentanza del Comitato al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine prevedendo la partecipazione del coordinatore del Comitato medesimo e del direttore dell'Agenzia "ItaliaMeteo";
- specificato che il Comitato operi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- abrogata la previsione che stabilisce che l'Agenzia "ItaliaMeteo" abbia la sede centrale in Bologna;
- previsto che tra i compiti della citata Agenzia rientri il coordinamento degli enti meteo²⁴⁰;
- previsto che l'Agenzia "ItaliaMeteo" provveda alla copertura del relativo organico con le risorse finanziarie disponibili e non, come attualmente disposto, sulle relative facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- sostituendo il comma 557, viene modificata la disciplina sullo statuto e sulla vigilanza dell'Agenzia "ItaliaMeteo". In particolare, si prevede che l'Agenzia sia sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della Protezione civile, in luogo del Comitato; il medesimo Dipartimento ne formula le linee guida strategiche²⁴¹. Le funzioni di misurazione e valutazione della *performance* sono assicurate dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁴²;
- sostituendo il comma 559, viene modificata la fonte di finanziamento dell'Agenzia "ItaliaMeteo". La norma, infatti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia "ItaliaMeteo", con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività. Nel summenzionato fondo confluiscono le risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (comma 297).

La norma prevede, inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadano gli organi dell'Agenzia "ItaliaMeteo", ad eccezione del collegio dei revisori, e sia nominato commissario straordinario della citata Agenzia il Capo dipartimento della protezione civile, che

²⁴⁰ Di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 186 del 2020.

²⁴¹ Sentito il Comitato di cui al comma 549 e il Ministro dell'università e della ricerca.

²⁴² Con le modalità definite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del nuovo statuto (comma 298).

Il commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell'Agenzia. Il Commissario straordinario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo (commi 299 e 300).

È autorizzato, infine, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di 2 incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rammenta che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento a tempo determinato a soggetti, anche privati, di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di I fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili per il personale di “ItaliaMeteo”²⁴³ (comma 301).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica²⁴⁴:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo [comma 297, lett. f)]	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Minori spese correnti									
Riduzione delle risorse destinate all'Agenzia ItaliaMeteo stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca [comma 297, lett. f)]	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- la rideterminazione della composizione del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia non determina oneri tenuto conto che ai componenti del citato comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati;

²⁴³ Di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

²⁴⁴ Il prospetto riepilogativo ascrive tali effetti al comma 294, lettera f).

- il fatto che l'Agenzia "ItaliaMeteo" provveda alla copertura del relativo organico con le risorse finanziarie disponibili non determina oneri tenuto conto che la copertura della dotazione organica avviene nei limiti delle risorse già stanziare a legislazione vigente;
- le ulteriori disposizioni non comportano oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 1, commi 549, 550, 551, 554, 557 e 559, della legge n. 205 del 2017, prevede, tra l'altro:

- che l'Agenzia "ItaliaMeteo" provveda alla copertura del relativo organico con le risorse finanziarie disponibili e non, come attualmente disposto, sulle relative facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- il trasferimento delle risorse l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia "ItaliaMeteo", con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dall'anno 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività. Nel summenzionato fondo confluiscono le risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

La norma interviene, altresì, sulla governance dell'Agenzia, prevedendo, tra l'altro, che:

- la stessa sia sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Dipartimento della protezione civile;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadano, ad eccezione del collegio dei revisori, i relativi organi;
- il Capo dipartimento della protezione civile ne diventi commissario straordinario, al fine di rivederne lo statuto.

Presso la medesima Agenzia "ItaliaMeteo", è autorizzato, infine, il conferimento, fino al 31 dicembre 2026, di 2 incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse dell'Agenzia stessa.

In proposito, con riferimento alla disposizione che prevede che l'Agenzia "ItaliaMeteo" provveda alla copertura del relativo organico con le risorse finanziarie disponibili e non più sulle relative facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, si rileva che la stessa appare suscettibile di determinare

effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento, posto che la stessa sembrerebbe consentire l'utilizzo di spazi di bilancio che già dovrebbero essere scontati a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, essendo l'Agenzia di cui trattasi compresa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Comma 302 **(Assunzione di magistrati ordinari)**

La norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2026-2027, n. 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di cui 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 3.438.133 per il 2026, di euro 18.456.249 per il 2027, di euro 33.825.017 per il 2028, di euro 39.334.069 per il 2029, di euro 40.982.414 per il 2030, di euro 47.311.407 per il 2031, di euro 51.144.208 per il 2032, di euro 51.626.869 per il 2033, di euro 53.055.222 per il 2034 e di euro 53.621.395 per il 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dal 2036 (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>									
	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi (comma 302)	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8	3,4	18,5	33,8
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Assunzione di 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi – effetti riflessi (comma 302)				1,7	9,0	16,4	1,7	9,0	16,4

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che la pianta organica dei magistrati ordinari è attualmente individuata in 11.171 unità (di cui 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge

n. 117 del 2025). La relazione tecnica, inoltre, evidenzia che ad ottobre 2025, dai dati pubblicati sul sito COSMAG, risulta che le presenze del personale di magistratura sono 10.201 (comprensivi dei vincitori della procedura concorsuale indetta con DM 09.10.2023 e nominati con DM 03.09.2025), e che vi è una vacanza di organico di 912 unità, al netto dell'incremento di organico di 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge n. 117 del 2025, intervento che dispone di una specifica autorizzazione di spesa. Viene, altresì, evidenziato che nel mese di settembre 2025 sono iniziate le prove orali del concorso a 400 posti (elevabili a 440) indetto con DM 08.04.2024, ed è in corso la procedura del concorso a 350 posti (elevabili a 385) indetto con DM 10.12.2024, che dovrebbe concludersi entro l'inizio del 2027.

Dal 1° luglio 2026 è prevista l'assunzione dei vincitori del concorso bandito con DM 8 aprile 2024, per il quale è necessaria una copertura finanziaria per 90 unità come da prospetto che segue.

posti previsti dal bando	400
aumento di un decimo ai sensi del decreto legislativo n. 160 del 2006	40
Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti del 2025	181
Unità poste a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione residuale legge n. 114 del 2024	111
Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione decreto-legge n. 117 del 2025	58
posti per i quali necessita la copertura finanziaria	90

Si evidenzia che l'articolo 5, della legge n. 114 del 2024 ha incrementato, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Il Ministero della giustizia è stato, altresì, autorizzato a bandire nel corso per il 2024 le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, nel 2025 di un corrispondente numero di unità di personale di magistratura. A tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per il 2025, euro 20.299.158 per il 2026, euro 24.893.578 per il 2027, euro 24.893.578 per il 2028, euro 29.070.178 per il 2029, euro 32.327.551 per il 2030, euro 32.354.564 per il 2031, euro 33.514.488 per il 2032, euro 33.611.149 per il 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dal 2034 (commi da 1 a 3).

L'articolo 8 del decreto-legge n. 117 del 2025 ha incrementato il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di cinquantotto unità e ha autorizzato il Ministero della giustizia a bandire nel corso del 2025 procedure concorsuali per l'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2026, delle relative unità di personale di magistratura. A tal fine è stata autorizzata la spesa nel limite di euro 1.291.000 per il 2025, di euro 2.476.686 per il 2026, di euro 5.076.121 per il 2027, di euro 6.225.492 per il 2028, di euro 6.225.492 per il 2029, di euro

7.287.758 per il 2030, di euro 8.085.220 per il 2031, di euro 8.091.977 per il 2032, di euro 8.382.151 per il 2033, di euro 8.406.332 per il 2034 e di euro 8.696.506 a decorrere dal 2035 (commi da 1 a 3).

Dal 1° luglio 2027 è prevista l'assunzione di 278 dei 385 vincitori del concorso bandito con DM 10 dicembre 2024 per il quale è necessaria la copertura finanziaria come da prospetto che segue.

posti previsti dal bando	350
aumento di un decimo ai sensi del decreto legislativo n. 160 del 2006	35
Unità poste a valere sulle risorse da cessazione per pensionamenti dell'anno precedente 2026	107
posti per i quali necessita la copertura finanziaria	278

Per il reclutamento delle restanti 107 unità è necessaria apposita autorizzazione ad assumere previa verifica della maturazione delle facoltà assunzionali relative alle cessazioni del 2026.

L'onere complessivo decennale per singolo concorso è rappresentato nelle seguenti tabelle.

Tabella riepilogativa

(euro)

Anno	onere per assunzioni dal 1° luglio 2026	onere per assunzioni dal 1° luglio 2027	totali
2026	3.438.133	-	3.438.133
2027	7.836.239	10.620.010	18.456.249
2028	9.619.745	24.205.272	33.825.017
2029	9.619.745	29.714.324	39.334.069
2030	11.268.090	29.714.324	40.982.414
2031	12.505.530	34.805.877	47.311.407
2032	12.516.016	38.628.192	51.144.208
2033	12.966.286	38.660.583	51.626.869
2034	13.003.808	40.051.414	53.055.222
2035	13.454.078	40.167.317	53.621.395
2036	13.454.078	41.558.152	55.012.230

Assunzioni dal 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	90	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	2026	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	3.210.583,01	3.438.133
		2026	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	227.549,64	
	01/01/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	7.381.139,58	7.836.239
		2027	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	455.099,27	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	2028	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2028	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2030	2030	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	4.675.944,27	11.268.090
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2030	2030	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	5.787.549,51	11.268.090
		2030	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	804.595,89	
	01/01/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	964.591,58	12.505.530
	01/02/2031	2031	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	10.725.855,95	
		2031	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	12.516.016
	01/01/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	11.700.933,76	
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	12.966.286
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	975.077,81	
	01/02/2033	2033	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	11.138.602,67	13.003.808
		2033	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	
	01/01/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	12.151.202,91	13.454.078
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	1.012.600,24	13.454.078
	01/02/2035	2035	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	11.551.350,52	
		2035	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	890.127,08	

Assunzioni dal 1° luglio 2027

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	278	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	9.917.134,19	10.620.010
		2027	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	702.875,54	
	01/01/2028	2028	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	22.799.520,05	24.205.272
		2028	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	1.405.751,08	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
	01/01/2030	2030	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2030	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2031	2031	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	14.443.472,29	34.805.877
	01/07/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	17.877.097,37	
		2031	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	2.485.307,31	38.628.192
	01/01/2032	2032	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	2.979.516,23	
	01/02/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	33.130.977,26	
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	36.142.884,28	38.660.583
		2033	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2034	2034	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	3.011.907,02	40.051.414
	01/02/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	34.405.906,01	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	37.533.715,65	
		2035	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	40.167.317
	01/01/2036	2036	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	3.127.809,64	
	01/02/2036	2036	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	35.680.838,29	
		2036	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	2.749.503,65	41.558.152

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2026-2027, 718 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di cui 440 unità a partire dal 1° luglio 2026 e 278 unità a far data dal 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa per specifici importi per ciascun anno dal 2026 al 2035 e a decorrere dal 2036. La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri di quantificazione dei suddetti importi autorizzati in una proiezione pluriennale al fine di tener conto delle dinamiche retributive del personale di magistratura in riferimento in un orizzonte temporale almeno decennale, come prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. La medesima relazione tecnica precisa che le assunzioni concernono i vincitori di due concorsi banditi nel 2024, con i DM dell'8 aprile e del 10 dicembre 2024, rispettivamente per 400 e 350 unità, per i quali si stanno attualmente svolgendo le relative prove concorsuali.

Gli oneri recati dalla norma, come precisato dalla medesima relazione tecnica, non si riferiscono a tutte le assunzioni stabilite dall'articolo in commento, in quanto, nell'ambito dei suddetti contingenti, si tiene conto degli incrementi del 10 per cento consentiti dal decreto legislativo n. 160 del 2006 (40 unità per il 2026 e 35 per il 2027) e le stesse sono poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti da pensionamenti (indicate in 181 unità per il 2026 e stimate in 107 unità per il 2027) nonché, con riguardo alle assunzioni del 2026, sulle risorse residue di stanziamenti a tal fine già disposti a normativa vigente [dalla legge n. 114 del 2024 e dal decreto-legge n. 117 del 2025 per l'assunzione di 250 (di cui 111 ancora da effettuare, secondo la relazione tecnica) e di 58 e magistrati rispettivamente a decorrere dal 2025 e dal 2026]; in particolare, gli oneri assunzionali per i quali viene disposta la suddetta autorizzazione di spesa interessano per il 2026 e per il 2027, rispettivamente, 90 e 278 magistrati ordinari.

Al riguardo, pur considerato che gli oneri assunzionali discendenti dai suddetti concorsi (per 440 unità nel 2026 e 278 nel 2027) essendo stati già banditi, dovrebbero risultare complessivamente già finanziariamente coperti a normativa vigente, si prende comunque atto dei dati e dei parametri che consentono la verifica e la conferma degli importi recati dall'autorizzazione di spesa.

Commi 303 e 304
***(Disposizioni in materia di turn over per le Forze id Polizia e
aggiornamento del contingente dei volontari di truppa del Corpo
delle Capitanerie di Porto)***

La norma, novellando il comma 9-bis, secondo periodo, dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112, del 2008²⁴⁵, con riguardo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco fissa per 2026 al 100 per cento il relativo *turn over* assunzionale, attualmente fissato nella misura del 75 per cento (comma 303).

Con riguardo al 2026, viene, pertanto, eliminata la riduzione del *turn over* dal 100 al 75 per cento disposta, in favore dei citati Corpi, dalla lettera a) del comma 825 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. La relazione tecnica relativa alla suddetta legge stima economie di spesa, correlate a tale disposizione pari ad euro 89.684.131 a decorrere dal 2026, che concorrono a determinare il complessivo effetto di minore spesa corrente ascrivito ai commi da 822 a 827 disciplinanti il *turn over* assunzionale per le amministrazioni indicata dalle stesse norme.

Viene, inoltre, portata da euro 4.657.573 a euro 4.000.000 la riduzione degli oneri, relativi alle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, prevista a decorrere dal 2026 dal secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 584 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) (comma 304).

La lettera b) del comma 824 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha incrementato (portandola da euro 4.000.000 a euro 4.657.573) la riduzione degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per la Capitaneria di porto di cui al comma 585 del codice dell'ordinamento militare richiamato dal secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 584 del medesimo codice.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²⁴⁵ La disposizione vigente prevede che, per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione <i>turn over</i> del 25%, di cui alla legge n. 207 del 2024 (commi 303 e 304)				90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3
Minori entrate extra tributarie									
Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione <i>turn over</i> del 25%, di cui alla legge n. 207 del 2024 (commi 303 e 304)	90,3	90,3	90,3						
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Esclusione in via definitiva di Corpi di polizia e VVF e del Corpo delle capitanerie di porto dalla riduzione <i>turn over</i> del 25%, di cui alla legge n. 207 del 2024 – effetti riflessi (commi 303 e 304)				43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8

La **relazione tecnica** riferisce che i commi 303 e 304 sono volti ad annullare la riduzione a decorrere dall'anno 2026, degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 657.573, disposta dal comma 824, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 e a ripristinare il *turn over* al 100 per cento per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ridotto per il 2026 al 75 per cento dal comma 825, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024, determinano, tenuto conto di quanto previsto dal comma 834 della citata legge, minori entrate pari a 90.341.704 euro a decorrere dal 2026.

(euro)		
		A decorrere dal 2026
Vigili del fuoco	Vigili del fuoco	10.571.153
Corpi di polizia	Carabinieri	28.078.651
	Guardia di finanza	16.738.937
	Polizia di Stato	27.036.018
	Polizia penitenziaria	7.259.373
Totale Forze di Polizia e VV.F. (comma 303)		89.684.131
Capitanerie di porto (comma 304)		657.573
Totale		90.341.704

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il comma 303 esclude i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla riduzione del turn over del 25%, prevista con riguardo agli stessi Corpi dall'articolo 1, comma 825, lettera a), della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che gli oneri recati dalla disposizione, indicati dalla relazione tecnica in euro 89.684.131 a decorrere dal 2026, corrispondono (in valore assoluto) alle economie di spesa associate dalla relazione tecnica relativa alla summenzionata legge alla disposta misura limitativa del turn over.

Viene, inoltre, ripristinata la riduzione degli oneri (portando il relativo importo da euro 4.657.573 a euro 4.000.000) relativi al ridimensionamento delle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, prevista a decorrere dal 2026 dal secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 584 del Codice dell'ordinamento militare, disposta dalla lettera b) del comma 824 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (comma 304). Analogamente a quanto evidenziato con riguardo al comma precedente, non si formulano osservazioni stante la coincidenza tra gli oneri recati dalla disposizione in esame (euro 657.573) e i risparmi a suo tempo quantificati con riferimento alla disposizione di cui alla citata legge n. 207 del 2024.

Commi da 305 a 314

(Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito di progetti PNRR)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato²⁴⁶ e a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (comma 305).

Nel dettaglio, si prevede che:

- nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse del presente provvedimento, le università statali siano autorizzate ad assumere i ricercatori universitari²⁴⁷, previo espletamento delle procedure di selezione, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato con contratti così detti di tipo RTDA²⁴⁸.

Tali procedure, sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori reclutati con contratti RTDA nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR.

All'espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026 (comma 306).

Al fine di cofinanziare le summenzionate assunzioni, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO)²⁴⁹ è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027²⁵⁰ (comma 307).

Le citate risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel

²⁴⁶ Di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

²⁴⁷ Di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

²⁴⁸ Di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022.

²⁴⁹ Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

²⁵⁰ Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse.

limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione²⁵¹ viene imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse (comma 308).

Le eventuali risorse non utilizzate per i predetti fini sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università²⁵² per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento (comma 309);

- le università non statali legalmente riconosciute possano bandire per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui sopra, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato²⁵³ (comma 310).

Al fine di cofinanziare le tali assunzioni, il contributo in favore delle università non statali legalmente riconosciute²⁵⁴ è incrementato di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027²⁵⁵. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato (comma 311);

- nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dal presente provvedimento, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca siano autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria.

Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica (comma 312).

²⁵¹ Oltre all'accantonamento obbligatorio per la copertura delle progressioni connesse ai percorsi di ricercatore *tenure track*, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010.

²⁵² Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

²⁵³ Di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

²⁵⁴ Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 243 del 1991.

²⁵⁵ Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle citate risorse.

Alla copertura dei relativi oneri, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: per il cinquanta per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; per il restante cinquanta per cento, tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti nel decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)²⁵⁶ (comma 313). A tal fine, il FOE è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027²⁵⁷. Le risorse non utilizzate per le citate finalità assunzionali confluiscono nel medesimo esercizio nel FOE (commi 314 e 315).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica²⁵⁸:

²⁵⁶ Di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

²⁵⁷ Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse.

²⁵⁸ La voce riferita all'incremento del FOE nel prospetto riepilogativo è registrata in conto capitale.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della L. 537/1993, finalizzato al cofinanziamento del Piano di reclutamento straordinario di ricercatori a tempo indeterminato nelle università statali (comma 307)	11,3	50,0	50,0	11,3	50,0	50,0	11,3	50,0	50,0
Contributo alle università non statali al fine di cofinanziare l'assunzione di ricercatori a tempo determinato	0,3	2,0	2,0	0,3	2,0	2,0	0,3	2,0	2,0
Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 204/1998, finalizzato a cofinanziare l'assunzione di ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università (comma 314)	7,3	8,7	8,7	7,3	8,7	8,7	7,3	8,7	8,7
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della L. 537/1993, finalizzato al cofinanziamento del Piano di reclutamento straordinario di ricercatori a tempo indeterminato nelle università statali - effetti riflessi (comma 307)				5,5	24,3	24,3	5,5	24,3	24,3
Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 204/1998, finalizzato a cofinanziare l'assunzione di ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università - effetti riflessi (comma 314)				3,5	4,2	4,2	3,5	4,2	4,2

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- in relazione alle assunzioni da parte delle università statali, che le stesse risultano avere un totale complessivo pari a n. 1.337 RTDA in scadenza nell'anno 2025, di cui n. 327 posizioni RTDA finanziate nell'ambito del PNRR e un totale di n. 3.165 RTDA in scadenza nell'anno 2026, di cui n. 2.247 posizioni RTDA finanziate nell'ambito del PNRR (tabella sottostante).

	RTDA totali	RTDA PNRR
Contratto in scadenza nell'anno 2025	1.337	327
Contratto in scadenza nell'anno 2026	3.165	2.247
Totale	4.502	2.574

La proposta normativa si rivolge, pertanto, a un numero significativo di ricercatori, richiedendo un intervento selettivo e sostenibile sul piano finanziario. Tale piano opera attraverso l'attivazione di contratti di ricercatore in *tenure track* (RTT)²⁵⁹, sostenuta parzialmente da un cofinanziamento statale fino al 50 per cento del costo annuo del contratto di RTT. Considerando il costo medio di una posizione RTT, stimato in 61.800 euro annui, la quota a carico del bilancio statale ammonterebbe a 30.900 euro annui per ciascun ricercatore, mentre la restante parte resta a carico degli Atenei.

Lo stanziamento previsto a copertura della misura è pari a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Nel complesso, tenuto conto della predetta quota massima di compartecipazione statale al finanziamento dei contratti RTT, la misura può consentire l'avvio di procedure concorsuali per 1.618 ricercatori RTDA. Ai fini della quantificazione degli oneri, il costo per unità considera, per ciascuno dei due anni, le ordinarie tempistiche previste per l'avvio e il completamento delle procedure da parte delle università.

La natura dello stanziamento qualifica l'intervento come permanente sul FFO, assicurando prevedibilità e stabilità del quadro finanziario, anche oltre l'orizzonte strettamente connesso alla chiusura del PNRR, e consentendo agli Atenei di pianificare il fabbisogno con copertura pluriennale.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la disposizione copre il costo annuo di una posizione di RTT, pari a circa 61.800 euro (0,5 punti organico), fermo restando che il costo complessivo di tali contratti (compresa la

²⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

successiva progressione alla posizione di professore di seconda fascia) ha un costo medio complessivo di 86.500 euro (euro 61.800+24.500, pari a 0,5+0,2 punti organico). Premesso ciò, si rappresenta che la quota imputabile alla progressione alla posizione di professore di seconda fascia, pari a euro 24.500 (0,2 punti organico), rimane esclusivamente a carico degli atenei.

La disposizione risulta coerente con i principi di sostenibilità e prudenza contabile, poiché circoscrive l'impiego di risorse a carico del bilancio dello Stato e affida agli Atenei una piena discrezionalità nell'attivazione delle procedure di reclutamento. Tale facoltà viene esercitata previa verifica delle effettive capacità di bilancio e del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dal decreto legislativo n. 49 del 2012, assicurando che le scelte di reclutamento siano compatibili con la disciplina vigente, con gli equilibri economico-finanziari e con un'efficace gestione delle risorse proprie dell'università.

- con riferimento alle università non statali legalmente riconosciute, il numero totale, rispettivamente, dei RTDA assunti con contratti in scadenza nell'anno 2025 è pari a n. 115, di cui n. 6 reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, e n. 261 con contratti in scadenza nell'anno 2026, di cui n. 54 RTDA PNRR (tabella sottostante);

	RTDA totali	RTDA PNRR
Contratto in scadenza nell'anno 2025	115	6
Contratto in scadenza nell'anno 2026	261	54
Totale	376	60

- in merito gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e ricerca, viene rappresentato in formato tabellare (come riportato di seguito) il numero di unità di personale ricercatore e tecnologo assunto a tempo determinato - sia nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sia al di fuori di tali progetti - in possesso cumulativamente di tutti i requisiti previsti dalla disposizione, nonché i relativi costi annui del predetto personale, distinti per ente.

Ai fini della determinazione dell'onere per l'anno 2026 è stato considerata la decorrenza a partire dal mese di marzo, tenuto conto delle tempistiche previste per l'adozione del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca e per l'indizione delle procedure selettive. Il costo medio lordo annuo di assunzione per ciascuna unità di personale è pari a circa 72.000 euro, di cui il cinquanta per cento a carico delle risorse statali.

Unità di personale assunte nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR		
Ente	Requisiti unità di personale	Oneri complessivi
	1) Con contratti, anche non consecutivi, >= 2 anni	
	2) In servizio a 30-06-2025	
	3) Reclutati mediante procedure di evidenza pubblica	
Consiglio Nazionale delle Ricerche	127	7.083.903,03 €
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	99	11.212.051,43 €
Istituto Nazionale di Astrofisica	42	2.878.294,03 €
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	11	683.750,65 €
Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica	5	274.640,00 €
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	6	811.096,00 €
Stazione Zoologica Anton Dohrn	13	696.592,00 €
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale	21	1.333.662,00 €
Istituto Italiano di studi Germanici	0	0,00 €
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	1	54.500,00 €
Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi	0	0,00 €
Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa	0	0,00 €
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione	0	0,00 €
Totale	325	25.028.489,14 €

Unità di personale assunte nell'ambito di progetti NON finanziati dal PNRR		
Ente	Requisiti unità di personale	Oneri complessivi
	1) Con contratti, anche non consecutivi, >= 2 anni	
	2) In servizio a 30-06-2025	
	3) Reclutati mediante procedure di evidenza pubblica	

Consiglio Nazionale delle Ricerche	29	1.736.631,33 €
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	3	185.090,31 €
Istituto Nazionale di Astrofisica	60	3.446.928,00 €
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	7	435.114,05 €
Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica	2	109.714,00 €
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	1	89.612,00 €
Stazione Zoologica Anton Dohrn	11	589.424,00 €
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale	8	505.017,00 €
Istituto Italiano di studi Germanici	0	0,00 €
Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	0	0,00 €
Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi		
Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa	0	0,00 €
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione	0	0,00 €
Totale	121	7.097.530,69 €

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca ad assumere, nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, ricercatori universitari a tempo determinato²⁶⁰ e a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

²⁶⁰ Di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui sopra, la norma prevede, altresì, l'incremento:

- *del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027²⁶¹;*
- *del contributo in favore delle università non statali legalmente riconosciute²⁶² per 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027²⁶³;*
- *del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027²⁶⁴.*

Al riguardo, preso atto anche di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni, considerato che le assunzioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali, come integrate dalla norma in parola. Non si formulano, altresì, osservazioni anche per quanto concerne l'incremento del FFO, del contributo in favore delle università non statali legalmente riconosciute e del FOE, atteso che i relativi oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti previsti.

Comma 316 **(Contributo in favore del Ministero)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché di soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», autorizza la spesa di euro 114.244.252, per l'anno 2026, in favore del Ministero dell'interno.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²⁶¹ Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse.

²⁶² Di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 243 del 1991.

²⁶³ Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle citate risorse.

²⁶⁴ Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto e di assegnazione delle risorse.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Risorse in favore delle Forze di Polizia - Straordinario	16,3			16,3			16,3		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - Automezzi e attrezzature	3,3			3,3			3,3		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - ICT	0,7			0,7			0,7		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - Formazione	0,4			0,4			0,4		
Risorse in favore delle Forze di Polizia - Indennità O.P. fuori sede con pernottamento	6,0			6,0			6,0		
Risorse in favore delle Forze di Polizia - vitto e alloggio e generi di conforto	70,3			70,3			70,3		
Risorse in favore delle Forze di Polizia - vestiario	2,9			2,9			2,9		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - Straordinario	10,2			10,2			10,2		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - Diaria missione, vitto e alloggio	1,1			1,1			1,1		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - Infrastrutture e casermaggio	1,0			1,0			1,0		
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse in favore delle Forze di Polizia - motorizzazione	1,1			1,1			1,1		
Risorse in favore delle Forze di Polizia - telematica	1,1			1,1			1,1		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Risorse in favore delle Forze di Polizia - effetti riflessi				7,9			7,9		
Risorse in favore delle Forze di Polizia - effetti riflessi				2,9			2,9		
Risorse in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco - effetti riflessi				4,9			4,9		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che per quanto concerne le esigenze di ordine e sicurezza pubblica i maggiori oneri finanziari sono pari a euro 97.628.715, necessari a coprire le spese di logistica, motorizzazione, telematica e di personale delle Forze di polizia mentre per quanto concerne le esigenze di soccorso pubblico ordinario e specialistico, i maggiori oneri finanziari sono pari a euro 16.615.537,

necessari a coprire le spese relative a infrastrutture, casermaggio, automezzi, attrezzature, ICT, formazione e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di euro 114.244.252, per l'anno 2026, in favore del Ministero dell'interno anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026».

La relazione tecnica riferisce che:

- 97.628.715 euro risultano necessari a coprire le spese di logistica, motorizzazione, telematica e di personale delle Forze di polizia
- 16.615.537 euro risultano necessari a coprire le spese relative a infrastrutture, casermaggio, automezzi, attrezzature, ICT, formazione e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, pur considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, sarebbe necessario acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso. Infatti, le singole voci (straordinario, automezzi e attrezzature, ICT, formazione, indennità O.P. fuori sede con pernottamento, vitto e alloggio e generi di conforto, vestiario, motorizzazione, telematica, infrastrutture e casermaggio) non sono descritte dalla relazione tecnica ma sono riportate esclusivamente dal prospetto riepilogativo. Tale chiarimento appare, altresì, opportuno poiché nel menzionato prospetto riepilogativo a diverse voci di costo sembra essere imputata una natura non corretta (si prenda ad esempio la spesa di 3,3 milioni di euro in automezzi e attrezzatura che è registrata come spesa corrente). Sul punto si richiede pertanto l'avviso del Governo.

Comma 317

(Prestazioni per i dipendenti delle Autorità)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, prevedono che, al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono autorizzate, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in

deroga ai limiti spesa per le amministrazioni pubbliche²⁶⁵, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Il **prospetto** riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Autorizzazione Commissione nazionale per il diritto di asilo e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale all'utilizzo di prestatori di lavoro con contratto a termine	14,6			14,6			14,6		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Autorizzazione Commissione nazionale per il diritto di asilo e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale all'utilizzo di prestatori di lavoro con contratto a termine – effetti riflessi				7,1			7,1		

La relazione tecnica afferma che, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo (di seguito “Patto”), adottato in sede europea in data 14 maggio 2024, consente alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo (CNA) e alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di avvalersi

²⁶⁵ Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

di prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno 2026.

Con riferimento al Sistema Nazionale dell'Asilo, con particolare riferimento alle procedure di frontiera da espletare su base annua, si rende necessaria l'attivazione di n. 24 Sezioni aggiuntive per il riconoscimento della protezione internazionale, in aggiunta a quelle già operanti, ciascuna delle quali composta da 1 Presidente e 10 funzionari istruttori, con 3 o 4 unità di personale di supporto (assistenti). Atteso l'approssimarsi del termine iniziale di efficacia delle normative del Patto e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'individuazione e l'assegnazione di personale qualificato per rafforzare la rete delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle esigenze organiche delle istituende n. 24 sezioni, la disposizione consente alla CNA di impiegare, per l'anno 2026, prestatori di lavoro con contratto a termine, adeguatamente formati, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il fabbisogno complessivo di personale è pari a 240 funzionari e 77 assistenti, per un totale di 317 unità, da assumere con contratto a termine. I costi sono calcolati parametrando a quelli del CCNL comparto Funzioni Centrali 2022-2024 (incluso retribuzione base, oneri contributivi e previdenziali, TFR, buoni pasto, gettoni di presenza) e considerando la percentuale di *mark-up* da riconoscere all'agenzia di somministrazione di lavoro, come segue:

Costo dei funzionari

(euro)		
Funzionario (costo unitario)	Importo mensile	Importo annuo
Retribuzione base	2.563,39	30.760,68
Tredicesima (senza I.A.)	177,89	2.134,73
A	2.741,28	32.895,41
TFR importo annuo/13,5 B	203,06	2.436,70
Contributi INPS + ASPI	824,58	9.894,94
Trattenuta TFR	13,71	164,48
INAIL + addizionale (0,505 per cento)	13,84	166,12
Formatemp (4,45 per cento)	121,99	1.463,85
Ebitemp (0,20 per cento)	5,48	65,79
Diritti sindacali (0,07 per cento)	1,92	23,03
C	954,10	11.449,25
Buoni pasto (21,67 gg/mese) D	151,67	1.820,00
Gettoni di presenza E	1.170,00	14.040,00
Margine di agenzia F	389,84	4.678,14
Totale costo annuo comprensivo di mark-up, buoni pasto e gettoni	5.609,96	67.319,49

di presenza (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)		

Il costo annuo per l'assunzione di 240 funzionari è quindi pari ad € 16.156.677,60 (€ 67.319,49*240).

Costo dei funzionari

Assistente (costo unitario)	Importo mensile	Importo annuo
Retribuzione base (senza IVC)	2.063,49	24.761,92
Tredicesima (senza I.A.)	146,48	1.757,76
A	2.209,97	26.519,68
TFR importo annuo/13,5 B	163,70	1.964,42
Contributi INPS + ASPI	664,76	7.977,12
Trattenuta TFR (0,5 per cento)	11,05	132,60
INAIL + addizionale (0,505 per cento)	11,16	133,92
Formatemp (4,45 per cento)	98,34	1.180,13
Ebitemp (0,20 per cento)	4,42	53,04
Diritti sindacali (0,07 per cento)	1,55	18,56
C	769,18	9.230,18
Buoni pasto (21,67 gg/mese) D	151,67	1.820,00
Margine di agenzia (10 per cento) E	389,84	4.678,14
Totale costo annuo comprensivo di mark-up, buoni pasto e gettoni di presenza (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	3.608,81	43.305,71

Il costo annuo per l'assunzione di 77 assistenti è quindi pari a euro 3.334.539,67 (€ 43.305,71*77).

Considerato che l'operatività delle nuove Sezioni è prevista da giugno 2026, con assunzioni da aprile 2026, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 14.618.413 per il 2026 (9/12 su base annua).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame autorizzano la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti spesa per le amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la RT evidenzia nel dettaglio i dati e le ipotesi in base alle quali la quantificazione risulta verificata.

Commi da 318 a 325

(Misure per la riqualificazione dell'Area di Pietralata-Roma)

Le norme prevedono al fine di favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell'area di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell'ISTAT ivi ubicata nonché i relativi progetti di sviluppo già elaborati vengano trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato. All'ISTAT è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione. A tal fine il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. Per la realizzazione dei relativi interventi, viene, quindi, demandato all'adozione di un DPCM la nomina di un Commissario straordinario che, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio quale soggetto attuatore e stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione da parte dello stesso del progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi, si applicano specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) richiamate dalla norma (commi da 318 a 325).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** riferisce che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il trasferimento allo Stato dell'area di Pietralata, di proprietà dell'ISTAT, avviene a fronte del versamento da parte dello Stato in favore del predetto Istituto del rimborso delle spese già sostenute dallo stesso per l'acquisizione dell'area e per la redazione della relativa progettazione fino alla fase attuale di prefattibilità tecnico economica, nell'importo stimato in 15 milioni, cui si aggiungono ulteriori 5 milioni per il completamento del progetto già affidato originariamente per la sede ISTAT. Alla copertura, nel limite di 20 milioni di euro, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente destinate agli investimenti in logistica del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato (capitolo 7411 – stato di previsione del

Ministero dell'interno). A tal fine la disposizione normativa prevede che il Ministero dell'interno sia autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento. Inoltre, si prevede che l'espletamento delle attività da parte del Commissario Straordinario non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Detto Commissario si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia del demanio, quale soggetto attuatore, che svolge, altresì, le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, tramite il medesimo operatore economico già individuato per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, opera nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato, iscritte sul menzionato capitolo 7411.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dispongono il trasferimento allo Stato della porzione di proprietà dell'ISTAT sita a Roma nell'area di Pietralata e relativi progetti di sviluppo, per completarne la riqualificazione e destinarla al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Polizia di Stato. All'ISTAT è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione dell'area e per la relativa progettazione e a tal fine il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli interventi in ambito logistico fino a 20 milioni di euro. Per la realizzazione degli interventi è prevista la nomina di un Commissario straordinario che, per l'espletamento del suo incarico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale dell'Agenzia del demanio quale soggetto attuatore e stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori. L'Agenzia del demanio, opera, altresì, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate alla sede logistica della Polizia di Stato. Al riguardo non si formulano osservazioni anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma delle prescrizioni di neutralità finanziaria recate dalle disposizioni con riferimento all'attività del Commissario straordinario e dell'Agenzia del demanio, nonché alla luce della conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse vigenti da destinare alla realizzazione degli interventi medesimi.

Commi da 326 a 332

(Misure a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi)

La norma, con riguardo Ministero delle imprese e del *made in Italy* autorizza l'istituzione di 40 posizioni dell'Area delle Elevate Professionalità e conseguentemente ad assumere con contratto a tempo indeterminato, tramite

concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare in tale Area. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.615.519 annui a decorrere dal 2026 (comma 326). Per la gestione delle relative procedure concorsuali è autorizzata, per il 2026, una spesa pari ad euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale predetto, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dal 2026 (comma 327). Al fine di rafforzare le piattaforme informatiche del suddetto Ministero è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per il 2026 e di 2.000.000 euro per dal 2027 e di euro 500.000 a decorrere dal 2028 (comma 329). Il medesimo Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti per gli anni dal 2026 al 2028 cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro-capite di 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (comma 330). Vengono, quindi, rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 le misure di promozione e comunicazione in materia di *made in Italy* di cui all'articolo 57 della legge n. 206 del 2023 (comma 331).

Viene, altresì, disposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 82 del 2022 che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dell'articolo 12, comma 10-octies, lettere a), del decreto legge n. 25 del 2025, ha autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, il suddetto ministero a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato 42 unità di personale non dirigenziale di Area III. È, inoltre, novellato il comma 3 della medesima disposizione rideterminando, alla luce della summenzionata abrogazione, in riduzione l'autorizzazione di spesa ivi prevista. In particolare l'originaria autorizzazione di spesa di euro 2.746.871 annui a decorrere dal 2026 (riferita anche ad ulteriori assunzioni di personale previste dal comma 1 dell'articolo 26 che non sono incise dalla modifica) viene portata ad euro 763.363 a decorrere dal medesimo anno (riduzione di euro 1.983.508) (comma 332).

Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio svolte dal Garante per la sorveglianza dei prezzi è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dal 2026. Il Garante può, altresì, stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi *in house*, previa intesa con le amministrazioni vigilanti,

per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dal 2026 (comma 328).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Assunzioni 40 unità Area Elevate Professionalità delle imprese e del <i>Made in Italy</i> personale (comma 326)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Assunzioni 40 unità Area Elevate Professionalità Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> concorso (comma 327)	0,3			0,3			0,3		
Assunzioni 40 unità Area Elevate Professionalità Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> funzionamento (comma 327)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rafforzamento piattaforme informatiche Ministero imprese e del <i>Made in Italy</i> (comma 329)			0,5			0,5			0,5
Avvalimento esperti Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> (comma 330)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
misure di promozione e comunicazione in materia di <i>made in Italy</i> (comma 331)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rafforzamento il supporto specialistico e informatico attività di monitoraggio del Garante per la sorveglianza dei prezzi (comma 328)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Garante per la sorveglianza dei prezzi - Convenzioni (comma 328)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maggiori spese in conto capitale									

Rafforzamento piattaforme informatiche Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> (comma 329)	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Assunzioni 40 unità Area delle Elevate Professionalità presso Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> personale – effetti riflessi (comma 326)				1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Minori spese correnti									
Abrogazione autorizzazione di spesa destinata ad assunzioni presso il Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i> (comma 332)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e fornisce le seguenti precisazioni:

- gli oneri di cui al comma 326 sono stati quantificati sulla base della retribuzione pro capite annuale (“lordo Stato”) prevista dalla vigente contrattazione collettiva per la qualifica di Elevata professionalità, come illustrato in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) in cui il dato retributivo pro capite (lordo Stato) comprensivo degli incrementi contrattuali discendenti dalla tornata 2025-2027 sono indicati in euro 90.387,96;
- con riguardo al comma 328, le risorse della spesa autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, consentiranno, in particolare la continuità per i servizi specialistici (tra cui la proroga di convenzioni in scadenza al 31 dicembre 2025 con il sistema camerale UNIONCAMERE e soggetti anche *in house* (BMTI), per l’acquisizione di servizi e dati da fonti e banche dati, ove esistenti, private nonché per la predisposizione e messa a disposizione di dossier analitici e microdati di mercato. In base alla esperienza, per le predette attività il fabbisogno economico per ogni singolo anno è pari a 550.000,00 euro. La stessa autorizzazione di spesa garantirà il rafforzamento delle risorse strumentali. Al riguardo, l’ulteriore sviluppo delle tecnologie di analisi statistica e predittiva disponibili sul mercato, alla luce dell’esperienza fatta nel triennio 2023-2025 rispetto alla normale raccolta massiva delle informazioni quantitative, richiede interventi informatici in grado di integrare pienamente le informazioni

raccolte sul mercato o già disponibili presso il ministero. Nello specifico si opererà attraverso l'adozione di strumenti attuativi confacenti all'obiettivo di celerità, tra cui il rinnovo degli accordi con il sistema camerale e soggetti anche in house, ovvero attraverso il ricorso ai servizi CONSIP, in scadenza al 31 dicembre 2025. Si tratta, quindi, di mantenere e sviluppare, con ulteriori strumenti specialistici, i software informatici in grado di analizzare i dati dei principali settori monitorati, al fine di ottenere informazioni statistiche a valore aggiunto (attraverso software avanzati) in grado di far emergere, anche per finalità predittive, i principali snodi nella formazione dei prezzi di filiera. Per tali finalità, il fabbisogno economico è pari, per ogni singolo anno, a 450.000,00 euro. La disposizione prevede, altresì, che il Garante possa stipulare apposite convenzioni. In base all'analisi storica dei costi sostenuti nel triennio 2023-2025, nonché di apposite interlocuzioni con INVITALIA, attuale fornitore del supporto specialistico, gli importi ipotizzati, comprensivi di ogni altro onere aggiuntivo, IVA e spesa generale, ammonterebbero a 326.069,40 euro, per n. 3 risorse (oneri generali e IVA compresi);

- in merito al comma 329 viene evidenziato che la spesa sarà destinata all'attività di Manutenzione e Gestione Evolutiva della piattaforma informatica "Certificazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica" (sia *front-office* sia *back-office*). La relazione tecnica precisa le aree di intervento. Per tali attività è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 500.000 euro a decorrere dal 2028. La quantificazione degli oneri risulta congrua sulla base di esperienze e parametri omogenei, come quelli utilizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) per la trasformazione digitale e l'aggiornamento delle piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni;
- con riguardo al comma 332 che modifica l'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022, abrogando il relativo comma 2, che autorizzava assunzioni per euro 1.982.508 a decorrere dal 2026, e conseguentemente, rideterminando l'autorizzazione di spesa al comma 3 del medesimo articolo 26, la relazione tecnica riferisce che tale abrogazione non pregiudica le previste assunzioni in quanto il Ministero delle imprese e del *made in Italy* non ha proceduto alle suddette. Le risorse rivenienti da detta abrogazione sono poste a copertura di quota parte degli oneri del comma 326.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante concorso pubblico, 40 unità di personale dell'Area delle Elevate Professionalità, di cui vengono istituite le relative posizioni, autorizzando, a tale fine, la spesa di euro 3.615.519 annui a decorrere dal 2026 (comma 326). Per la gestione delle relative procedure concorsuali e per le maggiori spese di funzionamento sono rispettivamente autorizzate le spese di euro 300.000 e di euro 74.369 annui a decorrere dal 2026 (comma 327). Per il rafforzamento delle piattaforme informatiche del medesimo Ministero è autorizzata, quindi, la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 500.000 a decorrere dal 2028 (comma 329). Il medesimo Ministero è autorizzato, per gli anni dal 2026 al 2028, ad avvalersi della collaborazione di esperti nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (comma 330). Vengono, quindi, rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 specifiche misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy, facenti capo al citato ministero (comma 331). Viene, altresì, disposta l'abrogazione dell'autorizzazione al reclutamento a tempo indeterminato mediante concorso di personale non dirigente (di Area III) presso il ministero in riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 82 del 2022, rideterminando in riduzione l'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche per altre finalità, alla luce della summenzionata abrogazione. In particolare l'originaria autorizzazione di spesa di euro 2.746.871 annui a decorrere dal 2026 viene portata ad euro 763.363 a decorrere dal medesimo anno (riduzione di euro 1.983.508) (comma 332). Vengono, infine, autorizzate le spese in favore del Garante per la sorveglianza dei prezzi, rispettivamente, di euro 1.000.000 a decorrere dal 2026, per il rafforzamento del supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio e di euro 327.000 annui a decorrere dal 2026 per la stipula di convenzioni di assistenza tecnico-operativa (comma 328).

Con riguardo al comma 326, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono la verifica e la conferma della quantificazione delle spese autorizzate per le relative finalità assunzionali. Per altro, si osserva che le relative assunzioni sono indicate in un numero determinato di unità (40), laddove, a fronte di un correlato onere configurato come limite massimo di spesa, anche l'individuazione del personale da assumere avrebbe dovuto essere definito prudenzialmente entro un valore massimo. Sul punto, si chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento al comma 327 andrebbero forniti i dati sottostanti la determinazione degli importi delle spese ivi autorizzate per far fronte alle

procedure concorsuali e a quelle correlate agli oneri di funzionamento relativi alle assunzioni.

Non si hanno osservazioni da formulare, altresì, in merito agli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi da 328 a 331, posto che gli stessi sono configurati come limiti massimi di spesa.

Con riferimento al comma 332 la relazione tecnica riferisce che la suddetta abrogazione non pregiudica le assunzioni già a suo tempo autorizzate, in quanto il Ministero delle imprese e del made in Italy non ha proceduto alle stesse. Le risorse rivenienti da detta abrogazione sono poste a copertura di quota parte degli oneri del comma 326 (per euro 1.983.508). Al riguardo, pur preso atto di quanto testé riferito, si evidenzia che alle suddette originarie assunzioni erano stati associati anche effetti di maggiori entrate fiscali e contributive. Il prospetto riepilogativo relativo al provvedimento in esame non ascrive alla norma i correlati effetti di minori entrate fiscali e contributive, che dovrebbero essere valutati considerando che, come confermato dalla relazione tecnica, tali assunzioni non sono state effettuate. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.

Commi da 333 a 339 **(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)**

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, incrementano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409 (comma 333).

Si ricorda che il testo originario del provvedimento²⁶⁶ incrementava il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato veniva di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Una quota delle risorse incrementalі di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2026, 98 milioni di euro annui per il 2027 e 83,1 milioni

²⁶⁶ Precedente all'approvazione dell'emendamento 69.0.12 che ha introdotto un'imposta sostitutiva IRPEF per il personale infermieristico dipendente delle strutture private accreditate (cfr. comma 944) e dell'emendamento 64.0.33 che ha istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la prevenzione dell'obesità in adolescenza (cfr. comma 795).

di euro annui a decorrere dal 2028, è destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile (comma 334).

Si ricorda che il testo originario del provvedimento²⁶⁷ destinava una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

Le norme, inoltre, autorizzano le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi congruagli a seguito della assegnazione definitiva (comma 335).

In proposito si ricorda che l'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020 incrementa il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse incrementalì sono ripartite tra le regioni, in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione di quanto disposto sono stati emanati il decreto ministeriale 16 giugno 2022, il decreto ministeriale 21 dicembre 2023, il decreto ministeriale 12 marzo 2024, il decreto ministeriale 17 maggio 2024, il decreto ministeriale 16 aprile 2025, che hanno ripartito complessivamente 165,93 milioni delle risorse per il 2020, 331,86 milioni per il 2021, 304,75 milioni per il 2022 e 305,19 milioni per il 2023. Da ultimo, il decreto ministeriale 3 luglio 2025 ha ripartito 236,64 milioni di euro, corrispondente al 69,60 per cento della somma di euro 340 milioni per l'anno 2024, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data dell'8 gennaio 2025, dei lavoratori stranieri irregolari.

La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in esame (comma 336).²⁶⁸

Le norme inoltre demandano a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

²⁶⁷ Precedente all'approvazione dell'emendamento 69.0.12 che ha introdotto un'imposta sostitutiva IRPEF per il personale infermieristico dipendente delle strutture private accreditate (cfr. comma 944).

²⁶⁸ Comma introdotto per effetto dell'approvazione degli emendamenti identici 63.67, 63.68, 63.69.

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, l'individuazione delle disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste, al fine di rafforzare il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome (comma 337).

Una quota delle risorse incrementalі di cui al comma 1, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (comma 338).

Si ricorda che il testo originario del provvedimento²⁶⁹ destinava una quota delle risorse incrementalі di cui al comma 1, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le norme, infine, modificando il comma 5-ter dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, stabiliscono che ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per gli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per l'anno 2024 (comma 339).²⁷⁰

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

²⁶⁹ Precedente all'approvazione dell'emendamento 69.0.12 che ha introdotto un'imposta sostitutiva IRPEF per il personale infermieristico dipendente delle strutture private accreditate (*cfr.* comma 944) e dell'emendamento 64.0.33 che ha istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la prevenzione dell'obesità in adolescenza (*cfr.* comma 795).

²⁷⁰ Comma introdotto per effetto dell'approvazione degli emendamenti identici 63.67, 63.68, 63.69.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del livello di finanziamento o del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) (comma 333)	1.626,2	1.538,0	1.544,1	1.626,2	1.538,0	1.544,1	1.626,2	1.538,0	1.544,1
Incremento del livello di finanziamento o del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) – personale (comma 333)	756	1.093	1.089	756	1.093	1.089	756	1.093	1.089
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento del livello di finanziamento o del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - effetti riflessi (comma 333)				366,7	530,1	528,2	366,7	530,1	528,2

La relazione tecnica afferma che l’incremento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è destinato alla copertura degli oneri derivanti dai commi 334 a 409.

Una quota dell’incremento, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, 98 milioni di euro per l’anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, è destinata specificamente alla copertura delle spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie per gli assistiti malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile. Tale stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Si ricorda che la Corte di Cassazione (ord. 26943/2024) ha recentemente riconosciuto che il costo delle prestazioni socio-assistenziali che siano strettamente legate a quelle sanitarie svolte nei confronti di soggetti affetti dal morbo di Alzheimer debbano essere considerate a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN)²⁷¹.

²⁷¹ Sez. III civ. – ord. 26943/2024 – Morbo di Alzheimer e gratuità delle prestazioni assistenziali 17 ottobre 2024, in linea con l’orientamento tracciato nelle precedenti sentenze:

Il comma 335 – afferma la RT - si rende necessaria ai fini di un'ordinata gestione del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del ritardo con il quale vengono definiti i riparti delle risorse destinate all'assistenza sanitaria degli immigrati regolarizzati ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla necessità di acquisire le informazioni circa la residenza dei predetti cittadini. Pertanto, la disposizione prevede che le regioni siano autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci il valore relativo all'ultima annualità definita, salvo conguaglio. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari. Il comma 336 disciplina l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 335 anticipandola al giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, consentendo in tal modo alle regioni e province autonome di applicarla sin dai bilanci di esercizio 2025.

Il comma 337 demanda a un decreto interministeriale l'individuazione delle disposizioni normative che prevedono il riparto di quote del fabbisogno sanitario per specifiche finalità ai fini della riconduzione delle suddette quote nell'ambito del complessivo riparto del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, ferma restando comunque la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità indicate dalla normativa. La relazione tecnica afferma che la disposizione, di mera razionalizzazione amministrativa, volta anche al monitoraggio della spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 338 stabilisce che una quota delle risorse derivanti dall'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 188,2 milioni di euro per l'anno 2026, e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con riferimento al comma 339 la RT assicura che la disposizione, incidendo solo sul riparto tra le regioni delle somme complessivamente desinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 2.382,2 milioni di euro

-
- Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 2038;
 - Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34590;
 - Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4752;
 - Cass. civ., Sez. III, ord. 1 febbraio 2024, n. 2216

per l'anno 2026, di 2.631 per l'anno 2027 e di 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, anche per le finalità di cui ai commi da 334 a 409 (comma 333).

Si rileva in primo luogo che l'ammontare complessivo degli impegni finanziari previsti dalla legge in esame, gravanti sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale, esaurisce completamente le risorse incrementalmente stanziati dal comma 333 del presente articolo.

Le disposizioni interessate, riportate nella tabella seguente, sono i commi 334, 338, 340, 341, 344, 348, 349, 350, 352, da 357 a 360, 363, lettera a), 364, lettera b), 367, 386, 399 e 400. Le finalità delle disposizioni e i relativi impieghi sono sintetizzati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Comma	Finalità	2026	2027	2028	dal 2029
334	Alzheimer e demenza senile	100	98	83,1	83,1
338	Incremento disponibilità articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662	188,2	0	0	60
340	Rafforzamento prevenzione	238	238	238	238
341	Potenziamento misure di prevenzione	120			
344	Piano nazionale azioni salute mentale	80	85	90	30
348	Quota IZS	10	10	10	10
349	Aggiornamento tariffe DRG acuti		350	350	350
350	Aggiornamento tariffe protesica e ambulatoriale	100	183	183	183
352	Farmacia dei servizi	50	50	50	50
357-360	Incrementi indennità personale sanitario	346	346	346	346
363, lettera a)	Assunzione personale	207	328	340	340
364, lettera b)	Incremento spesa personale	180	180	180	180
367	Cure palliative	10	10	10	10
386	Incrementi tetto spesa farmaceutica	350	350	350	350
399	Innalzamento tetto spesa dispositivi medici	280	280	280	280
400	Acquisto prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	123	123	123	123
Totale		2.382,2	2.631	2.633,1	2633,1

In proposito, considerato che le norme sopra elencate operano nell'ambito delle risorse ad esse finalizzate, non si formulano osservazioni.

Considerato tuttavia che per effetto delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato l'ammontare di risorse destinate alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da

alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione sono state ridotte di 2 milioni nel 2027 e di 16,9 milioni a decorrere dal 2028, sarebbe opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare la possibilità di far fronte alle citate conseguenze con le risorse così rideterminate.

Si ricorda che la Corte di Cassazione (ord. 26943/2024) ha recentemente riconosciuto che il costo delle prestazioni socio-assistenziali che siano strettamente legate a quelle sanitarie svolte nei confronti di soggetti affetti dal morbo di Alzheimer debbano essere considerate a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Le norme, inoltre, recano disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di riparto del fabbisogno sanitario nazionale tra le regioni, sulle quali, alla luce delle informazioni fornite nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare, con riferimento alla disposizione che prevede che, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026, siano considerate regioni di riferimento, le stesse regioni indicate per l'anno 2024, considerato il carattere ordinamentale della disposizione medesima.

Commi da 340 a 343 (Misure di prevenzione)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, destinano una quota del fabbisogno sanitario *standard*, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, con particolare riferimento:

- al potenziamento dello *screening* mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni
- all'estensione di *test* genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione²⁷²
- al potenziamento dello *screening* per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;

²⁷² Lettera introdotta nel corso dell'esame al Senato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 64.3 (testo 4).

- alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato²⁷³
- alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73²⁷⁴, nell'ambito della rete italiana *screening* polmonare (RISP), allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e favorire l'accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma;
L'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge n. 73 del 2021 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri RISP per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone. L'autorizzazione di spesa è stata incrementata, dall'articolo 1, comma 333, della legge n. 207 del 2024, di 200.000 euro per l'anno 2025, 400.000 euro per l'anno 2026 e 600.000 euro per l'anno 2027.
- all'incremento del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.

L'articolo 1, comma 408, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/ CSR).

- all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
- all'avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici micro biologici rapidi e multiplex;
- allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità;
- al potenziamento dei test Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;

²⁷³ Lettera introdotta nel corso dell'esame al Senato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 64.3 (testo 4).

²⁷⁴ convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

- alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
- alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
- all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
- all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza; (comma 340)

Le norme destinano, all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione, per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 pari a 247 milioni di euro, cui si provvede:

- per 127 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ossia le risorse incrementalі del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, di cui al precedente comma 273, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- per 120 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario *standard* di cui al comma 333, vale a dire a valere sull'incremento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* disposto dalla legge in esame (comma 341).

In aggiunta a quanto previsto dal comma 340, la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 342).

Fermo restando quanto previsto dal comma 342, i criteri di riparto degli importi di cui al comma 340, sono definiti in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento (comma 343).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione (comma 342)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024 (comma 342)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

La relazione tecnica, oltre a richiamare il contenuto delle norme, afferma che la disposizione di cui al comma 340 è diretta a potenziare le politiche di prevenzione sanitaria, innalzando in via permanente, dall'attuale 5 al 5,2 per cento, le risorse destinate al livello di assistenza "prevenzione collettiva e sanità pubblica" e prevedendo un ulteriore incremento fino a raggiungere il 5,4 per cento per l'anno 2026 delle suddette risorse, autorizzando al comma 341 l'ulteriore spesa di 247 milioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione.

Si ricorda che l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di determinazione di costi e fabbisogni standard regionali, prevede che costituiscano indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

- a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

La relazione tecnica afferma inoltre che agli oneri derivanti dal comma 340, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame destinano una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al rafforzamento degli interventi nel settore della prevenzione collettiva e della sanità pubblica (comma 340). A tali oneri, in base a quanto riportato nella relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, si provvede "a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato di cui al comma 333".

Si rileva che le finalità cui sono destinate tali risorse sono state ampliate nel corso dell'esame al Senato²⁷⁵, senza prevedere un incremento rispetto ai 238 milioni originariamente previsti. Appare pertanto utile acquisire elementi informativi da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse rispetto alle finalità previste dalla norma.

Le norme destinano, all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione, per l'anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 pari a 247 milioni di euro:

- per 127 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- per 120 milioni di euro, a valere sull'incremento fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 1, comma 333 della presente legge (comma 341).

La norma inoltre autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzata alla comunicazione istituzionale sulla prevenzione, cui su provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 342).

Per quanto riguarda le disposizioni finanziate a valere sulla quota incrementale del fabbisogno sanitario standard, indicata al comma 333 della presente legge, non si formulano osservazioni.

Si segnala, inoltre, che diverse disposizioni in ambito sanitario della legge in esame, oltre a quelle contenute nelle disposizioni in esame, risultano finanziate a valere sull'incremento delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui

²⁷⁵ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 64.3 (testo 4) e 64.9 (testo 3).

all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Di seguito è riportata una tabella con l'elenco delle disposizioni interessate.

L'incremento delle disponibilità disposto dal citato articolo 1, comma 275, ammonta a 773,9 milioni di euro per il 2026, 340,8 milioni di euro per il 2027 e 328,8 milioni di euro a decorrere dal 2029. Si evidenzia, inoltre, che tali risorse sono già state destinate, per 50 milioni di euro annui a partire dal 2028, ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, ai sensi dell'articolo 4, comma 12-ter, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

La somma degli impegni gravanti sulle medesime risorse, derivanti dalle citate disposizioni di carattere sanitario elencate nella tabella, risulta pari a 630 milioni di euro per il 2026, 340,8 milioni di euro per il 2027, 238,8 milioni di euro per il 2028 e 328,8 milioni di euro dal 2029. Tale ammontare assorbe integralmente l'incremento residuo previsto dal citato comma 275 a decorrere dal 2027, mentre per il 2026 residuerebbero circa 143,9 milioni di euro. Alla luce di quanto sopra, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza della ricostruzione effettuata e alla compatibilità delle destinazioni disposte dalle disposizioni in esame con la realizzazione di altre misure eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse.

(milioni di euro)					
Commi	Finalità	2026	2027	2028	dal 2029
341	Potenziamento misure di prevenzione	127			
342	Campagne comunicazione prevenzione	1	1	1	1
361	Incrementi prestazioni aggiuntive	143,5			
363, lett. b)	Assunzione personale	243	122	110	110
385	Sistema erogazione prodotti per celiaci	2	1	1	1
389	Disapplicazione contributo 1,83%	166	166	166	166
397	Contributo Bambin Gesù	50	50	50	50
402	IRCCS	20			
406	Scambio transfrontaliero documentazione	1	0,8	0,8	0,8
412	Telemedicina	20			

Sarebbe infine utile acquisire un chiarimento sulle ragioni per cui la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 non sia registrata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con riferimento al comma 342, pur prevedendo tale disposizione, analogamente ad altre registrate nel citato prospetto, l'utilizzo delle menzionate risorse del comma 275 (Cfr. commi 385, 406, 412)

Commi da 344 a 347
(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

Le norme destinano, a decorrere dall'anno 2026, una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli Obiettivi del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) (comma 344).

Per il triennio 2026-2028, una quota pari al 30 per cento degli importi di cui al comma 344 è destinata all'implementazione delle azioni di prevenzione per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM (comma 345).

Gli importi di cui al comma 344 sono ripartiti tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Con il medesimo decreto è disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche delineate nel PANSM con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali (comma 346).

Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell'ambito dell'importo di cui al comma 344, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale così come intesi nel PANSM (comma 347).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che, agli oneri derivanti dalle stesse si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame destinano, a decorrere dall'anno 2026, una quota del

fabbisogno sanitario nazionale standard alla realizzazione del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030) e ne disciplinano le modalità di riparto tra le Regioni. La relazione tecnica afferma che, ai relativi oneri si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333. In proposito, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Le norme inoltre autorizzano l'impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui delle risorse destinate per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale così come intesi nel PANSM.

In proposito, appare opportuno acquisire conferma che i suddetti oneri, comprensivi degli effetti fiscali riflessi, siano compresi negli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nella parte dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale relativa alle spese per il personale.

Comma 348

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

Le norme incrementano di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall'aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell'igiene zootecnica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che “la copertura finanziaria è a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333”.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. La relazione tecnica afferma che “la copertura finanziaria è a valere

sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333”.

In proposito, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Commi 349 e 350

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

Normativa vigente

L'articolo 1, comma 300, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) prevede, al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- per il 2025, 77 milioni di euro destinati ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie;
- a decorrere dal 2026, 1.000 milioni di euro annui, destinati rispettivamente per 350 milioni ai DRG post acuzie e per 650 milioni ai DRG per acuti.

Le norme, novellando l'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, incrementano, a decorrere dall'anno 2027, da 650 milioni di euro a 1.000 milioni di euro la spesa annuale destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno (comma 349).

Le norme inoltre, al fine di garantire al Servizio al sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, vincolano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 350).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che, anche tenuto conto del numero di assistiti, la disposizione di cui al comma 349 modifica l'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo che il finanziamento annuo ivi previsto per l'aggiornamento delle tariffe ospedaliere relative alle prestazioni per acuti aumenti di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, passando così da 650 milioni di euro annui a 1.000 milioni di euro annui. Ai fini dell'adeguamento delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale del 25 novembre del 2024, il comma 350 dispone l'incremento delle risorse destinate alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Alla copertura del finanziamento di cui ai commi in esame si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, incrementano, a decorrere dall'anno 2027, da 650 milioni di euro a 1.000 milioni di euro la spesa annuale destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno (comma 349). La relazione tecnica afferma che tale aumento è previsto "anche tenuto conto del numero di assistiti", senza tuttavia fornire il numero di assistiti considerato ai fini della definizione dell'incremento di spesa.

Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire informazioni dal Governo in merito a tale aspetto al fine di verificare la congruità dell'incremento di spesa previsto dalla norma.

Le norme inoltre vincolano una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 del fabbisogno sanitario nazionale standard, al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica (comma 350). In proposito, poiché la relazione tecnica non contiene informazioni al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi da parte del Governo volti a verificare la congruità dell'incremento disposto, in analogia a quanto richiesto con riferimento al comma precedente.

La relazione tecnica infine afferma che alla copertura del finanziamento di cui ai commi in esame si provvede a valere sull'incremento del livello del

finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

In proposito non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità delle risorse ad essi finalizzate nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario.

Commi da 351 a 356 (Farmacia dei servizi)

Premessa

L'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha delegato il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Successivamente, il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha individuato i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, secondo modalità definite da successivi decreti ministeriali attuativi. Il decreto legislativo n. 153 del 2009 è corredato di una clausola di invarianza finanziaria. I servizi erogabili dalle farmacie sono stati ampliati con successivi interventi legislativi, da ultimo con l'articolo 60 della legge n. 182 del 2025 (Collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di semplificazioni).

L'articolo 1, commi da 403 a 406, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha avviato, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, per il triennio 2018-2020, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (quota del Fondo sanitario nazionale vincolata alla realizzazione di specifici obiettivi e al perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale). La sperimentazione è stata successivamente prorogata ed estesa a tutte le regioni dall'articolo 1, comma 406-bis, della medesima legge n. 205 del 2017, che, a tal fine, reca un'autorizzazione spesa di 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025, a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il citato comma 406-*bis* prevede inoltre che, entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico²⁷⁶ valutino gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

Le norme prevedono che i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 siano stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale (SSN), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la proroga della sperimentazione della farmacia dei servizi e tenuto conto dell'esito della relativa sperimentazione da comunicarsi da parte del Ministero della salute. Le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA), anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari.

Per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 di cui all'Intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 6 marzo 2025, il Ministero della salute adotta apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità (comma 351).

Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento (comma 352).

La remunerazione dei servizi di cui al comma 351 è definita nell'ambito degli Accordi integrativi regionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, all'esito delle negoziazioni con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sulla base di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto

²⁷⁶ di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dell'importo di cui al comma 352 (comma 353).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell'anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie (comma 354).

Le norme modificano inoltre il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), sostituendo integralmente le lettere *c-bis*) e *c-ter*) dell'articolo 2, che individuano i principi per le convenzioni triennali che disciplinano il rapporto tra SSR e le farmacie pubbliche e private in conformità agli Accordi collettivi nazionali.

Si ricorda che la lettera *c-bis*, nel testo vigente, prevede che “l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Delega Farmacia dei servizi), e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Il nuovo testo del comma *c-bis*) prevede che “l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nei limiti delle risorse a tale scopo vincolate nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*” [comma 355, lettera *a*)].

Viene quindi rimosso il riferimento all'accertamento della diminuzione degli oneri per il Servizio sanitario nazionale contenuto nella versione vigente della lettera *c-bis* ora sostituita.

Le norme modificano anche il comma *c-ter*), relativo alla definizione di modalità e tempi di pagamento delle prestazioni erogate dalle farmacie. In particolare, viene sostituito il precedente riferimento all'importo accertato dai Comitati e dai Tavoli di monitoraggio con un nuovo valore: l'importo vincolato a questo scopo all'interno del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, valore che ora rappresenta il limite di spesa entro il quale devono

operare le disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie [comma 355, lettera b)].

Le norme dispongono infine che, per le finalità di cui ai commi in esame, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 30 marzo 2026, sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni, fatte salve le modalità già operative per l'assistenza farmaceutica, anche ai fini del rimborso delle stesse da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 355, lettera b) (comma 356).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica sintetizza il contenuto delle norme e chiarisce che la disposizione di cui al comma 351 prevede, tenuto conto della fase sperimentale avviata nell'anno 2018, l'integrazione stabile delle farmacie nel Servizio sanitario nazionale, riconoscendole come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Ai fini dell'integrazione, con una specifica procedura saranno adottate le necessarie linee guida per definire i requisiti per lo svolgimento delle prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. Per le finalità di cui al comma 351, il comma 352 individua una quota, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato vincolata a tali finalità. Il comma 353 prevede che la remunerazione dei servizi di cui al comma 351 sia definita dagli Accordi integrativi regionali, in coerenza con l'accordo collettivo nazionale. Il comma 354 prevede che le regioni dovranno rendicontare annualmente l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività. Al comma 355 si prevedono anche talune modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992, allo scopo di adeguare la normativa alla nuova configurazione del ruolo delle farmacie. Infine, il comma 356 prevede che per le finalità sopra descritte siano disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame integrano stabilmente nel Servizio sanitario nazionale i servizi resi dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale²⁷⁷, che sono riconosciute come strutture

²⁷⁷ Ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA), anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari. Per le prestazioni assistenziali aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 18 dell'ACN Farmacie, il Ministero della salute emanerà specifiche linee guida che definiranno i requisiti necessari per svolgerle, con particolare attenzione alle farmacie situate in aree decentrate, disagiate o rurali (comma 351). Per le finalità di cui al comma 351, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al cui riparto si provvede in sede di riparto del complessivo fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento (comma 352).

Le norme prevedono inoltre che la remunerazione dei servizi è definita dalle Regioni e dalle Province autonome tramite gli Accordi integrativi regionali, sulla base dell'ACN Farmacie e nei limiti delle risorse previste (comma 353). Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, Regioni e P.A. devono rendicontare al Ministero della salute l'utilizzo dei fondi e le attività svolte, per consentire la verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi erogati dalle farmacie (comma 354).

In proposito, nel rilevare che la norma finanzia a regime la remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie per conto del SSN, finora attuata nell'ambito di una sperimentazione, considerato che si tratta di una norma che opera nell'ambito delle risorse del fabbisogno sanitario a tale scopo vincolate, non si formulano osservazioni.

Le norme inoltre intervengono sull'articolo 2 del decreto legislativo 502 del 1992, sostituendo le lettere c-bis) e c-ter) che regolano i principi delle convenzioni triennali tra SSN e farmacie. In particolare viene eliminato il meccanismo per la remunerazione delle prestazioni basato sull'“accertata diminuzione degli oneri” certificata da Comitato e Tavolo di monitoraggio. Il nuovo testo stabilisce invece che la remunerazione delle prestazioni delle farmacie sia definita dall'ACN nei limiti delle risorse vincolate a tale scopo all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard. Anche per modalità e tempi di pagamento viene superato il precedente riferimento all'importo accertato dagli organismi di monitoraggio. Il limite di spesa diventa ora l'importo vincolato a questo scopo nel fabbisogno sanitario nazionale standard.

In proposito, poiché il meccanismo dell'“accertata diminuzione degli oneri”, ora superato, poteva costituire un presidio per il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sarebbe utile acquisire maggiori informazioni in merito ai meccanismi di monitoraggio che il Governo intende adottare per assicurare il rispetto del limite delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie. Ciò anche al fine di garantire il

rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal decreto legislativo n. 153 del 2009, recante la disciplina dell'erogazione dei servizi dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Infine, appare opportuno acquisire informazioni relative agli esiti della sperimentazione della farmacia dei servizi avviata nel 2018, posto che l'articolo 1, comma 406-bis della legge n. 205 del 2017, prevede che “entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153”.

Commi da 357 a 361

(Indennità per il personale sanitario e socio-sanitario e maggiorazioni per prestazioni aggiuntive del personale sanitario)

Le norme incrementano, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

- di 85 milioni di euro, da 327 milioni di euro a 412 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, il limite di spesa entro il quale possono essere incrementati i valori dell'indennità di specificità medica e veterinaria, come stabilito all'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 357).

- di 195 milioni di euro, da 285 milioni di euro a 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, il limite di spesa entro il quale possono essere incrementati gli importi dell'indennità di specificità infermieristica, come stabilito all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 358).

- di 8 milioni di euro, da 5,5 milioni di euro a 13,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, il limite di spesa entro il quale può essere incrementato l'importo dell'indennità di specificità sanitaria, come stabilito all'articolo 1, comma 351 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 359).

- di 58 milioni di euro, da 150 milioni di euro a 208 milioni di euro, il limite di spesa entro cui possono essere incrementati gli importi dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, come stabilita all'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 360).

Le norme inoltre autorizzano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026 a incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nel limite degli importi

lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato III alla legge in esame, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità in aggiunta al finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive.

Si ricorda che la remunerazione delle prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario non dirigenziale è stabilita dalla contrattazione integrativa; la disciplina legislativa transitoria (articolo 1, commi 218 e 219, della legge n. 213 del 2023), consente, fino al 31 dicembre 2026 un elevamento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive fino a 100 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per il personale medico e fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per il personale sanitario operante nelle aziende ed enti del SSN. In entrambi i casi restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi.

Ai relativi oneri, valutati in 143.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ossia le risorse incrementali del fabbisogno sanitario nazionale destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (comma 361)

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il comma 357 incrementa, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 85 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità medica e veterinaria prevista dall'articolo 65 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 412 milioni di euro annui. Il comma 358 incrementa, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 195 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica prevista dall'articolo

104 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 480 milioni di euro annui. Il comma 359 incrementa, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 8 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità sanitaria prevista dall'articolo 66 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 13,5 milioni di euro annui.

Il comma 360 incrementa, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 58 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità tutela del malato e per la promozione della salute prevista dall'articolo 105 del CCNL Comparto Sanità 2019 2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 208 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri dei commi da 1 a 4 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333. Il comma 361 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026 possono incrementare, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, 213, le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità, ai fini della riduzione delle liste d'attesa, per un importo lordo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, per un totale di 143.500.000 euro per l'anno 2026 a valere sul finanziamento sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano limiti di spesa relativi alle indennità per il personale sanitario e socio-sanitario, per complessivi 346 milioni di euro a decorrere dal 2026, e incrementano, per l'anno 2026, le risorse che possono essere destinate a remunerare le prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario, valutando i relativi oneri in 145,5 milioni di euro. In proposito, sarebbe in primo luogo utile acquisire dal Governo gli elementi alla base della predetta valutazione.

La relazione tecnica afferma che alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento dei limiti di spesa per le indennità si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333. Agli oneri relativi alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive si provvede, invece, a valere

sul finanziamento sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al riguardo, trattandosi di spese per il personale in ambito sanitario, sarebbe utile acquisire conferma che i suddetti oneri, comprensivi degli effetti fiscali riflessi, siano compresi negli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nella parte dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale relativa alla spesa per il personale e che i predetti effetti fiscali tengano conto dell'imposta sostitutiva IRPEF del 15 per cento cui sono soggetti i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive.

Infine appare necessario che il Governo, con riferimento agli oneri posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Commi da 362 a 364

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

Normativa vigente

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) delle regioni, nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, non possa superare la spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il valore del 2004 ridotto dell'1,4 per cento.

La versione originaria della norma prevedeva un incremento annuale del tetto di spesa, a livello regionale, pari al 5 per cento dell'aumento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, subordinando dal 2021 tale incremento all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale, coerente con il decreto ministeriale n. 70 del 2015 e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge n. 145 del 2018.

Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha innalzato, per il triennio 2019-2021, la percentuale di incremento al 10 per cento annuo, prevedendo inoltre un'ulteriore maggiorazione fino al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale in presenza di fabbisogni oggettivi di personale, valutati congiuntamente dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato LEA. Entrambi gli incrementi erano subordinati all'adozione della metodologia, il cui termine è stato successivamente prorogato al 2022 dal decreto-legge n. 183 del 2020.

Con la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), l'incremento ordinario del tetto di spesa è stato stabilizzato al 10 per cento dell'aumento del Fondo sanitario regionale, senza subordinazione all'adozione della metodologia. L'ulteriore incremento del 5 per cento è stato invece previsto a regime solo in presenza di fabbisogni ulteriori accertati sulla base della metodologia da adottare entro il 2022. La stessa legge ha demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, l'adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale, su proposta di AGENAS. Sulla base di tale metodologia, le regioni devono predisporre i piani triennali dei fabbisogni di personale, sottoposti alla valutazione congiunta del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato LEA, al fine di garantire l'invarianza della spesa complessiva.

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024 (Liste d'attesa) ha previsto che, dal 2024 e fino all'adozione dei decreti attuativi della metodologia, i valori di spesa autorizzati per il 2023 siano incrementati annualmente del 10 per cento dell'aumento del Fondo sanitario regionale, con la possibilità, su richiesta della regione, di un ulteriore incremento fino al 5 per cento, previa verifica delle misure compensative e autorizzazione con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

A decorrere dal 2025, la determinazione della spesa per il personale degli enti del SSN deve avvenire sulla base di una metodologia definita con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. I piani triennali dei fabbisogni regionali sono approvati con decreto interministeriale ai fini del riscontro di congruità finanziaria. La Corte costituzionale, con sentenza n. 114 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle di quest'ultimo periodo (vedi *infra*). Fino all'adozione della metodologia, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Le norme autorizzano nell'anno 2026, nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l'anno 2026, l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 362).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 362, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- per 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere

sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario *standard* di cui all'articolo 63 [comma 363, lettera a)];

- per 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [comma 363, lettera b)].

Le norme intervengono inoltre sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73, in materia di tetto di spesa per il personale sanitario, consentendo alle regioni, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di incrementare i valori di spesa per l'assunzione di personale sanitario di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 (comma 364).

Si ricorda che la formulazione precedente dell'articolo 5, ora modificato, prevedeva la possibilità di incrementare i valori della spesa per l'assunzione di personale sanitario di un ulteriore importo sino al 5 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (oltre al 10 per cento previsto annualmente), previa autorizzazione con decreto interministeriale²⁷⁸ e verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, che prevedevano che un eventuale ulteriore incremento del limite di spesa annua per il personale del Servizio sanitario di una regione dovesse essere autorizzato con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La sentenza ha affermato, richiamando precedenti sentenze della medesima Corte, il principio che un limite di spesa posto per ragioni di coordinamento finanziario dalla disciplina statale deve avere una natura complessiva e che, in coerenza con tale principio, la disciplina dello stesso articolo 5, ribadisce il vincolo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale; un limite specifico inerente alla sola spesa per il personale del suddetto Servizio, invece, secondo la Corte, inciderebbe in ambiti discrezionali di scelta riservati alla regione e basati sulle competenze legislative di quest'ultima in materia di organizzazione regionale e di tutela della salute.

²⁷⁸ Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, di intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto e le finalità della norma di far fronte alla carenza di personale sanitario. Con riferimento al comma 364, la RT afferma che lo stesso prevede un ulteriore incremento della spesa per il personale, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, pari al 3 per cento dell'aumento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio finanziario precedente. Il comma interviene anche sul citato articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, in coerenza con gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114 del 21 luglio 2025. Alla copertura dei relativi oneri, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard previsto ai sensi del comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, nel limite complessivo di 450 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale. Il comma 363 provvede alle relative coperture, in parte a valere sull'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 333, e in parte a valere sulla quota del medesimo finanziamento complessivo destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In proposito, trattandosi di oneri relativi all'assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai tetti di spesa vigenti, sarebbe utile acquisire un quadro di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite agli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate e agli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono.

Il comma 364 prevede che le regioni possano elevare, rispetto al limite già vigente, l'importo della spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, nella misura massima di incremento pari al 3 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. La relazione tecnica valuta i relativi oneri in 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard previsto ai sensi dell'articolo 63. In proposito, si rileva che la quantificazione dell'importo in 180 milioni è compatibile con un incremento del fabbisogno sanitario nazionale di 6

miliardi²⁷⁹. Considerato che, in base a quanto ricostruito dalla Corte dei conti²⁸⁰, l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale tra il 2025 e il 2026 è di 6,369 miliardi, l'importo valutato dalla RT potrebbe risultare sottostimato di circa 11 milioni di euro per il 2026.

In proposito, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame alla luce dei dati forniti dalla Corte dei conti, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri non potrebbero essere assorbiti nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale disposto dal comma 333 dell'articolo 1 del presente provvedimento, giacché tale incremento risulta già completamente esaurito dalle destinazioni e dai vincoli previsti da altre disposizioni dello stesso provvedimento

Nulla da osservare in merito agli anni successivi, in quanto sono previsti incrementi del fabbisogno sanitario nazionale inferiori a 1 miliardo di euro. Trattandosi comunque di spese per il personale appare utile acquisire conferma che i suddetti oneri, comprensivi degli effetti fiscali riflessi, siano compresi negli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari nella parte dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale relativa al personale.

Comma 365

(Modifiche all'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021)

Normativa vigente

L'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, finalizzato al rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali, al recupero delle liste d'attesa e alla valorizzazione del personale impiegato durante l'emergenza da COVID-19, autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della spesa di personale vigente, ad adottare specifiche misure straordinarie. In particolare, la disposizione consente:

- a) il ricorso, fino al 31 dicembre 2025, alle misure straordinarie di assunzione di specializzandi e di conferimento o proroga di incarichi a tempo determinato previste dal decreto-legge n. 18 del 2020;
- b) l'assunzione a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2025 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, del personale sanitario e sociosanitario reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, anche se non più in servizio, e che

²⁷⁹ 3%*6.000 milioni = 180 milioni

²⁸⁰ Corte dei Conti, Audizione sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", Commissioni riunite Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 6 novembre 2025.

- abbia maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;
- c) l'avvio di procedure selettive per il reclutamento di personale destinato alle funzioni reinternalizzate, con previsione di una riserva di posti fino al 50 per cento in favore del personale impiegato nei servizi esternalizzati in mansioni sanitarie e sociosanitarie in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, con almeno tre anni di servizio.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021:

- proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 le possibilità di assunzione a tempo indeterminato, previste alla lettera b) del comma 268 modificato, adeguando conseguentemente i termini per il possesso dei requisiti [lettera a)];
- prevede che la riserva dei posti prevista per le assunzioni alla lettera c) del comma 268 modificato si applichi al personale che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno per sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno 18 mesi di servizio, anziché, come previsto a legislazione vigente, in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio [lettera b)];

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni apportano modifiche all'articolo 1, comma 268, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, si modifica la lettera b) del citato comma 268, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale gli enti e le aziende del SSN possono procedere alla stabilizzazione del personale ivi previsto, nonché il termine entro il quale tale personale, debba aver maturato il requisito dei diciotto mesi di servizio. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stabilizzazioni sono consentite nei limiti di spesa previsti per il personale dalla disciplina vigente in materia. Si modifica, altresì, la lettera c) del citato comma 268, ampliando il novero dei soggetti che possono accedere alla riserva di posti nei concorsi pubblici prevista in favore del personale sanitario introdotta nel periodo COVID,

includendo anche il personale tecnico e amministrativo e ampliando il periodo di riferimento in cui può essere stata resa la prestazione, nonché riducendo da tre anni a diciotto mesi il periodo di servizio prestato quale requisito per la partecipazione alla procedura. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la prevista procedura viene attuata dagli enti del Servizio sanitario nazionale nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità di assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario e sociosanitario previste dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 e modifica i requisiti per l'applicazione della riserva di posti nelle procedure di reinternalizzazione dei servizi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 268, ampliando il periodo di riferimento e riducendo l'anzianità di servizio richiesta.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le norme modificate operano comunque nei limiti di spesa previsti per il personale a legislazione vigente, come peraltro confermato dalla relazione tecnica.

Comma 366

(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

Le norme autorizzano le regioni ad incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, l'ammontare della componente variabile dei seguenti fondi:

- fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità;
- fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità;

L'aumento può avvenire in misura complessivamente non superiore all'1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata delle risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione dei dirigenti medici, degli infermieri, degli assistenti infermieri e degli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, in materia di tetto di spesa per il personale sanitario, e dell'equilibrio annuale di bilancio, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25

maggio 2017, n. 75, recante il tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame, consente, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, alle regioni che rispettano l'equilibrio economico annuale di bilancio, di incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura nel predetto quadriennio non superiore complessivamente a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione dell'attività svolta dai dirigenti medici, infermieri, assistenti infermieri e operatori sociosanitari assegnati ai servizi di pronto soccorso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista possibilità viene attuata dalle regioni nel rispetto del limite di spesa di personale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 207 e dell'equilibrio economico annuale di bilancio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano le regioni, in via sperimentale per gli anni dal 2026 al 2029, ad incrementare l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione del personale del pronto soccorso, fermo restando il rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, in materia di tetto di spesa per il personale, e dell'equilibrio annuale di bilancio, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante il tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.*

In proposito, considerato che il suddetto incremento deve essere attuato dalle regioni nel rispetto del limite di spesa di personale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 e dell'equilibrio economico annuale di bilancio, come confermato anche nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Comma 367 **(Cure palliative)**

Premessa

L'articolo 12, comma 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, vincola, per la realizzazione delle finalità della legge, una quota del Fondo sanitario nazionale per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2024, l'importo di cui al primo periodo è stato incrementato di 10 milioni di euro annui (articolo 1, comma 245, legge 30 dicembre 2023, n. 213). A decorrere dall'anno 2025, l'importo di cui al primo periodo è stato ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui (articolo 1, comma 332, legge 30 dicembre 2024, n. 207). L'articolo 12, comma 2, prevede quindi attualmente un vincolo di risorse non inferiore a 120 milioni di euro annui.

Le norme, modificando il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 38 del 2010, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, aumenta da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, l'importo dell'ulteriore incremento delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione delle finalità della legge. Tale ulteriore incremento di 20 milioni di euro è da destinarsi in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.²⁸¹

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che con la disposizione si incrementano le risorse destinate alle cure palliative, modificando la legge n. 15 marzo 2010, n. 38. In particolare, secondo la RT "l'importo previsto a normativa vigente, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è incrementato di 10 milioni di euro annui a partire dal 2026, per un importo complessivo, quindi, di 130 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2026". Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano a decorrere dal 2026 da 10 milioni di euro a

²⁸¹ La destinazione è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 72.6 (testo 2).

20 milioni di euro annui l'ulteriore incremento delle risorse del fabbisogno sanitario standard vincolate a garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, da destinarsi in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.

In proposito, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni.

Comma 368

(Norme in materia di educazione e incentivo all'attività di primo soccorso)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la norma, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per gli anni 2026 e 2027, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale e agli insegnanti

di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con modalità disciplinate con decreto ministeriale.

In proposito, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto, non si formulano osservazioni.

Commi 369 370 **(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)**

Premessa

Il Fondo farmaci innovativi (Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a legislazione vigente, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro annui (cap. 2710 stato di previsione MEF).

La ripartizione del Fondo tra le Regioni e Province autonome avviene in base alle dispensazioni registrate tramite i registri di monitoraggio gestiti da AIFA. Le risorse regionali sono quindi proporzionali all'uso effettivo - ovvero quante dosi di farmaci innovativi sono state dispensate e registrate.²⁸²

Le norme intervengono sull'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), volto a definire le finalità del fondo per i farmaci innovativi, stabilendo che alle risorse di tale Fondo accedono, dal 1° gennaio 2026, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (comma 369). La disposizione di cui al comma 1 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (comma 370).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione al comma 369 estende l'accesso al Fondo per i farmaci innovativi anche alle autonomie speciali a partire dal 1° gennaio 2026 e che il comma 370 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il comma 1 nelle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

²⁸² <https://www.aifa.gov.it/-/comunicazione-accesso-fondi-innovativi>

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono la ripartizione del Fondo farmaci innovativi a tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni sul concorso delle autonomie speciali al finanziamento sanitario corrente.*

In proposito, considerato che la norma si limita a definire l'ambito dei destinatari del Fondo farmaci innovativi senza intervenire sulla sua entità, non si formulano osservazioni.

Commi 371 e 372 (Quote premiali)

La norma estende al 2025 e al 2026 la previsione, recata dall'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009, e più volte prorogata, ai sensi della quale è affidato al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le quote premiali fra le regioni tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (comma 371).

In proposito si ricorda che la disposizione è stata da ultimo prorogata dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024). Alla stessa non sono stati ascritti effetti finanziari. Al riguardo la relazione tecnica afferma che, trattandosi di una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, la norma non comporta effetti finanziari. La disposizione di cui al comma 371 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 372).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica dichiara che la disposizione introduce anche per gli anni 2025 e 2026 una deroga ai criteri premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevedendo la non applicazione degli stessi per una quota del fabbisogno sanitario standard, pari allo 0,25 per cento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a definire una diversa ripartizione tra le regioni di somme ricomprese nel livello del finanziamento sanitario.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano al 2025 e 2026 il meccanismo transitorio di assegnazione alle regioni delle quote premiali del finanziamento statale del*

Fondo sanitario regionale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, poiché la norma si limita a incidere sul riparto di somme destinate a spesa.

Commi da 373 a 375

(Aggiornamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

Le norme destinano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a decorrere dall'anno 2026, una somma pari a 200.000 euro annui per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio "bonus psicologo"²⁸³ e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti (comma 373).

A decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate al finanziamento del contributo sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali da determinarsi annualmente come definito nell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Rep. atti n. 281/CSR del 23 novembre 2023 (comma 374).

Agli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (comma 375).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica dichiara che con la disposizione di cui al comma 373 si prevede, a decorrere dal 2026, un finanziamento annuo di 200.000 euro per la gestione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("bonus psicologo"), destinato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti. Il comma

²⁸³ di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

374 dispone che tali risorse siano trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di gestione della piattaforma informatica e di tutti i servizi correlati sono ricompresi nelle risorse già previste a normativa vigente, di cui al citato articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che all'INPS siano destinati 200.000 euro annui per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al "Bonus psicologo" e il potenziamento del supporto agli utenti. Dal 2026, le risorse per il contributo saranno trasferite all'INPS e ripartite tra Regioni e Province autonome secondo il fabbisogno sanitario nazionale standard e i criteri reddituali annualmente definiti.

Agli oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, destinate al finanziamento del bonus psicologo.

In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che le citate risorse possano essere attinte da quelle destinate al finanziamento del bonus psicologo, nella misura ivi indicata, senza compromettere impegni di spesa già assunti, posto che il trasferimento viene disposto in cifra fissa e non entro un limite massimo.

Commi da 376 a 380 **(Revisione annuale del prontuario)**

Le norme stabiliscono che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provveda, con cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, alla revisione e all'aggiornamento del Prontuario terapeutico nazionale (PTN) dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica (comma 376).

La revisione è effettuata sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d'uso, facilità di accesso al farmaco per l'assistito, costo-beneficio ed economicità complessiva per il Servizio sanitario nazionale. A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal Prontuario, nonché quelli per i quali procedere alla rinegoziazione delle condizioni di prezzo e rimborso anche in

ragione dell'ampliamento dei consumi o della presenza di alternative con costo terapia più favorevole per il Servizio sanitario nazionale (comma 377).

I provvedimenti di revisione, da adottarsi con determina dell'AIFA, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (comma 378).

Per i medicinali esclusi dal Prontuario, l'AIFA può prevedere misure transitorie volte a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, stabilendone modalità e durata (comma 379).

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'AIFA provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 380).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni in materia di aggiornamento del prontuario dei farmaci da parte dell'AIFA.*

In proposito, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'AIFA possa provvedere agli adempimenti derivanti dalla norma, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi da 381 a 385

(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

Le norme prevedono che, nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, siano implementate le procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità definite ai sensi del comma 4. Per le finalità di cui al primo periodo, ai soggetti affetti da celiachia il Sistema tessera sanitaria rilascia un buono dematerializzato attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente (comma 381).

Per l'acquisto dei prodotti senza glutine presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande

distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia utilizzano il buono dematerializzato di cui al comma 1 (comma 382).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato sul sito *internet* della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono, a pubblicarlo su relativi siti internet (comma 383).

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti i criteri *standard*, per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria:

- del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato di cui al comma 1 da assegnare a ciascun beneficiario e valido su tutto il territorio nazionale [comma 384, lettera a)];
- delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile a carico del Servizio sanitario nazionale [comma 384, lettera b)];
- delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi di cui al comma 3 [comma 384, lettera c)];
- della tracciabilità dell'importo del budget residuo a disposizione di ciascun beneficiario [comma 384, lettera d)];
- delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario [comma 384, lettera e)].

Agli oneri derivanti dai commi in esame, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 385).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 381 introduce l'erogazione di prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, mediante la presentazione di un buono dematerializzato gestito dal Sistema Tessera sanitaria, valido su tutto il territorio nazionale e che, in base a quanto previsto al comma 382, è utilizzabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO) convenzionati.

Il comma 383 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a stipulare convenzioni con i punti vendita, comunicando gli elenchi di tali punti vendita al Ministero della salute e al Sistema Tessera sanitaria.

Il comma 384 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, si definiscono i criteri per la generazione e l'utilizzo del buono, la tracciabilità del *budget* residuo e le modalità di compensazione tra regioni.

Il comma 385, infine, prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Circa la quantificazione dei suddetti oneri (importi comprensivi di IVA) la RT fornisce i seguenti elementi. Nell'anno 2026, i costi sono relativi:

- a) al potenziamento e all'estensione delle procedure per l'interconnessione al Sistema anche delle ulteriori strutture che erogano prodotti per celiaci, tenuto conto delle procedure telematiche già operative dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria inerenti i

collegamenti telematici fra il medesimo Sistema e le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (come ad esempio le farmacie), per complessivi 0,3 milioni di euro;

- b) all'implementazione delle funzionalità di scambio dei dati con le regioni/ ASL (fornitura delle liste dei soggetti interessati), nonché reportistica di stato di avanzamento dell'impianto delle procedure nelle regioni, per complessivi 0,1 milioni di euro;
- c) all'implementazione delle specifiche funzionalità previste, per complessivi 0,6 milioni di euro. Le procedure consentiranno all'assistito celiaco di avere mensilmente il proprio buono SSN dematerializzato abbinato alla propria tessera sanitaria. L'assistito utilizzando (in qualsiasi rivenditore autorizzato dalla regione di prodotti per celiaci - non solo le farmacie ma anche i singoli punti vendita e la grande distribuzione) il codice del buono dematerializzato può scalare dal proprio buono la spesa (a carico SSN) sostenuta, fino al limite di spesa vigente. Il rivenditore collegato telematicamente online al Sistema Tessera Sanitaria registra nel Sistema stesso gli acquisti effettuati e il Sistema procede a scalare dal buono mensile dell'assistito la relativa spesa;
- d) all'implementazione dell'Infrastruttura Nazionale per la generazione e assegnazione dei buoni dematerializzati per ciascun avente diritto, per complessivi 1 milione di euro.

A regime, a decorrere dall'anno 2027, per la gestione informatica del sistema i costi sono valutati in 1 milione di euro annui. Tali quantificazioni tengono altresì conto dei costi necessari per la conduzione del Sistema, l'assistenza di primo e secondo livello, nonché il *disaster recovery*.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione di un buono dematerializzato per l'acquisto di prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario nazionale, rilasciato attraverso un codice personale valido su tutto il territorio nazionale congiuntamente all'indicazione del limite massimo di spesa stabilito dalla legislazione vigente. La norma definisce le modalità di attuazione del sistema di erogazione e provvede ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La relazione tecnica quantifica gli oneri informatici (IVA inclusa) per l'attuazione del sistema dei buoni dematerializzati per celiaci in misura pari a 2 milioni di euro per il 2026. Dal 2027, i costi di gestione del sistema sono stimati a regime in 1 milione di euro annui.

In proposito, preso atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica relative alle componenti dell'onere complessivo, sarebbe utile acquisire dal Governo maggiori informazioni sui dati sottostanti la quantificazione, come ad esempio la numerosità degli utenti interessati dalle nuove procedure.

Commi da 386 a 388 ***(Rideterminazione tetti di spesa farmaceutica)***

Normativa vigente

A decorrere dall'anno 2024, il tetto della spesa farmaceutica è fissato al 15,30 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Tale tetto complessivo si articola in due limiti distinti: il tetto della spesa farmaceutica convenzionata e il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Negli ultimi anni, sia il limite complessivo della spesa farmaceutica sia le relative componenti sono stati più volte oggetto di rideterminazione.

L'articolo 1, comma 475, della legge n. 178 del 2020 ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata²⁸⁴ dal 7,96 per cento al 7 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, a decorrere dall'anno 2021. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti²⁸⁵ è stato rideterminato nella misura del 7,85 per cento (dal 6,89 per cento), per mantenere il valore complessivo del tetto della spesa farmaceutica invariato al 14,85 per cento.

Successivamente, l'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dal 7,85 all'8 per cento per l'anno 2022, all'8,15 per cento per l'anno 2023 e all'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Nell'ambito di tale limite è compreso il tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali²⁸⁶. Conseguentemente, il valore complessivo del tetto della spesa farmaceutica è

²⁸⁴ Come definito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2018). Con spesa farmaceutica convenzionata si intende la spesa relativa ai medicinali erogati dalle farmacie aperte al pubblico in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

²⁸⁵ Come definito dall'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2018). Con spesa farmaceutica per acquisti diretti ci si riferisce alla spesa relativa ai medicinali acquistati direttamente dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e distribuiti tramite strutture sanitarie o canali dedicati.

²⁸⁶ Ai sensi dell'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

stato rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 282 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021 prevede inoltre che i limiti relativi alla farmaceutica convenzionata e agli acquisti diretti, ferma restando l'entità complessiva del tetto della spesa farmaceutica, possano essere annualmente rideterminati in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. In attuazione di tale previsione, l'articolo 1, comma 223, della legge n. 213 del 2023 ha rideterminato, a decorrere dall'anno 2024, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura dell'8,5 per cento, riducendo conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al 6,8 per cento.

Tipologia di spesa	Percentuali da 2024 (art. 1, co. 281, l. n. 234/2021)	Percentuali dal 2024 (art. 1, co. 233, legge n. 213/2023)
Spesa per acquisti diretti	8,30	8,50
Spesa farmaceutica convenzionata	7,00	6,80
Totale	15,30	15,30

Le norme incrementano a decorrere dall'anno 2026 i seguenti tetti di spesa:

- il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,30 per cento, portandolo quindi dall'8,50 per cento all'8,80 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato;

Si ricorda che il testo originario della disposizione nel disegno di legge di bilancio prevedeva un incremento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti dello 0,20 per cento, successivamente incrementato allo 0,30 per cento per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.1000 del Governo nel corso dell'esame al Senato.

- il tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento, incrementandolo dal 6,80 per cento al 6,85 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato (comma 386).

Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali, pari allo 0,20 per cento nell'ambito della spesa per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 387).

Le norme inoltre riducono il Fondo dei farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a decorrere

dall'anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all'articolo 1, commi 288, 289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024 (comma 388)²⁸⁷.

Si ricorda che il Fondo farmaci innovativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del fondo possono essere utilizzate:

- per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, per i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente (articolo 1, comma 288, legge n. 207 del 2024);
- per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, in relazione a gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti (articolo 1, comma 289, legge n. 207 del 2024);
- per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui ai farmaci innovativi (articolo 1, comma 290, legge n. 207 del 2024)

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Ulteriore incremento dello 0,1 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'art. 1, c. 398, della L. 232/2016 (comma 386)	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Minori spese									
Riduzione del Fondo dei farmaci innovativi, di cui all'art. 1, c. 281-292, della L. 207/2024 (comma 388)	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0

La relazione tecnica afferma che il comma 386 prevede che a decorrere dall'anno 2026 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sia incrementato, rispetto a quanto previsto da ultimo dall'articolo 1, comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,3 per cento e pertanto sia stabilito nel valore dell'8,8 per cento. Inoltre, si prevede anche l'incremento

²⁸⁷ Disposizione introdotta per effetto della approvazione dell'Emendamento 4.1000 del Governo nel corso dell'esame al Senato.

del tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento. A seguito di tale incremento il tetto è rideterminato nel valore del 6,85 per cento. I suddetti incrementi complessivi, di 0,35 punti percentuali, determinano un onere di 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, tenuto conto che lo 0,1 per cento del livello del fabbisogno sanitario standard corrisponde a circa 140 milioni di euro. Il predetto onere trova copertura per 350 milioni di euro annui nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333 e per 140 milioni di euro annui di euro annui mediante riduzione, di pari importo, del Fondo per i farmaci innovativi che, pertanto, come previsto dal comma 388, a decorrere dall'anno 2026, è rideterminato da 1.300 milioni di euro annui a 1.160 milioni di euro annui. Il comma 387 conferma che, nell'ambito del complessivo valore dell'8,8 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, sia definito un limite di spesa specifico per i gas medicinali, pari allo 0,2 per cento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 0,30 punti percentuali il tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti, portandolo dall'8,50 per cento all'8,80 per cento del fabbisogno sanitario nazionale, nonché di 0,05 punti percentuali il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, portandolo dal 6,80 per cento al 6,85 per cento dello stesso aggregato. Le norme inoltre riducono il Fondo farmaci innovativi di 140 milioni di euro a decorrere dal 2024.²⁸⁸

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, stima l'onere in circa 350 milioni di euro annui, importo compatibile con un fabbisogno sanitario nazionale di circa 140 miliardi di euro annui, atteso che lo 0,25 per cento di tale importo ammonta, appunto, a 350 milioni di euro.

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che il fabbisogno sanitario nazionale, come rideterminato dall'articolo 63 del disegno di legge di bilancio presentato alle Camere, risulta pari, sulla base alla ricostruzione della Corte dei Conti²⁸⁹, a 142,907 miliardi di euro per il 2026. Ne consegue che l'onere derivante dall'innalzamento dei tetti di spesa farmaceutica risulterebbe pari a circa 357 milioni di euro per il medesimo anno (pari allo

²⁸⁸ Si ricorda che il testo originario del provvedimento incrementava di 0,20 punti percentuali il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Con l'emendamento 4.1000 del Governo, approvato nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti l'ulteriore incremento di 0,10 punti percentuali e la riduzione del Fondo farmaci innovativi.

²⁸⁹ Corte dei Conti, Audizione sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", Commissioni riunite Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 6 novembre 2025.

0,25 per cento di 142,907 miliardi di euro). Per gli anni successivi, tale onere crescerebbe proporzionalmente al fabbisogno sanitario nazionale, raggiungendo circa 362 milioni di euro nell'anno 2028.

In proposito, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame alla luce dei dati forniti dalla Corte dei conti, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri non potrebbero essere assorbiti nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale disposto dal comma 333, giacché tale incremento risulta già completamente esaurito dalle destinazioni e dai vincoli previsti da altre disposizioni dello stesso provvedimento.

Si evidenzia inoltre che l'articolo 1, comma 282, della legge n. 234 del 2021 prevede che i due limiti distinti che compongono il tetto complessivo della spesa farmaceutica, relativi alla farmaceutica convenzionata e alla farmaceutica per acquisti diretti, possano essere annualmente rideterminati, ferma restando l'entità complessiva del tetto, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

La norma in esame, nel rideterminare i tetti di spesa farmaceutica, incrementa invece il valore complessivo del tetto complessivo di 0,35 punti percentuali, portandolo dal 15,30 al 15,65 per cento del fabbisogno sanitario nazionale, con oneri che, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, trovano in parte copertura a valere sull'incremento del fondo disposto comma 333 (per 350 milioni di euro annui) e in parte mediante la riduzione del Fondo farmaci innovativi (per circa 140 milioni).

Per quanto riguarda la riduzione del Fondo farmaci innovativi, sarebbe opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che la stessa non comprometta eventuali interventi già finanziati a valere sulle medesime risorse.

Commi 389 e 390

(Disapplicazione del contributo sui farmaci destinato alle regioni)

Premessa

L'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ridetermina le quote spettanti a grossisti e farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe A (a carico del SSN) rispettivamente al 3 per cento (dal 6,65 per cento) e al 30,35 per cento (dal 26,7 per cento).

Dal 31 maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota dell'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA. Tale ulteriore trattenuta non si applica alle farmacie rurali sussidiate e alle altre farmacie con fatturato annuo SSN non superiore a determinati limiti.

Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime e all'erario un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al lordo IVA dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (quarto periodo dell'articolo 11, comma 6, de decreto-legge n. 78 del 2010).

Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, de decreto-legge n. 78 del 2010).

Le norme prevedono, a partire dal 2026, la disapplicazione di quanto stabilito dal quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disapplicazione riguarda il contributo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, posto a carico delle aziende farmaceutiche, limitatamente alla quota destinata alle regioni, pari al 90,91 per cento dell'1,83 per cento (comma 389).

Agli oneri previsti dal comma 3, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 390).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il comma 389 prevede, a decorrere dal 2026 l'esclusione dell'applicazione del *pay-back* dell'1,83 per cento per le quote dovute dalle aziende farmaceutiche alle regioni, non applicando le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La disposizione comporta oneri pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è prevista, ai sensi del comma 390, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, a partire dal 2026, la disapplicazione del contributo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, posto a carico delle aziende farmaceutiche, limitatamente alla quota destinata alle regioni, pari al 90,91 per cento dell'1,83 per cento (comma 389).

Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 390).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che l'importo di 166 milioni corrisponde a quanto introitato dal Servizio Sanitario Nazionale nel 2024 per il contributo ora in parte disapplicato, secondo l'ultimo report AIFA di monitoraggio della spesa farmaceutica (2024)²⁹⁰, importo che comprende anche il 9,09 per cento del contributo che continuerà ad essere corrisposto all'erario.

Con riferimento all'utilizzo a copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame della quota di risorse incrementalì del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come individuata dall'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), appare necessario acquisire una conferma dal Governo che detto utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Comma 391

(Remunerazione dei medicinali con prezzo superiore a 100 euro)

Normativa vigente.

L'articolo 1, comma 224, legge n. 213 del 2023 disciplina il transito di alcuni farmaci dal regime A-PHT al regime A. La sigla A-PHT indica farmaci classificati come A ma soggetti a particolari vincoli di prescrizione o monitoraggio, cioè farmaci rimborsabili (A) ma con restrizioni aggiuntive.

L'articolo 1, commi da 225 a 228 e 230, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riforma il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il comma 225 stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate:

²⁹⁰ AIFA, Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale. Gennaio–Dicembre 2024. Consuntivo, Agenzia Italiana del Farmaco, Roma, 2025.

- a) una quota percentuale del 6 per cento rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile);
- b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
- c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
- d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
- e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Quest'ultima quota è, dal successivo comma 226, rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 225 precisa che il nuovo sistema di remunerazione è previsto nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale.

La relazione tecnica valuta gli effetti finanziari della nuova remunerazione, di cui ai commi da 225 a 228 e 230, in 77 milioni di euro annui, che per l'anno 2024 sono rideterminati in 53 milioni di euro, tenuto conto della data di entrata in vigore della norma e della circostanza che la quota di cui al comma 225, lettera e), è inferiore a quella prevista a regime. I suddetti oneri sono coperti dall'incremento del fabbisogno sanitario di cui al precedente comma 217.

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, inserendo un nuovo comma 225-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), stabiliscono che per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100, le quote di remunerazione di cui al comma 225, lettera a), si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, pari a euro 100.

Si ricorda che la norma originariamente non limitava la nuova regola di remunerazione ai medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe A ai sensi del comma 224, ma la prevedeva per tutti il cui prezzo di vendita al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia superiore a euro 100.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, prevede che per tutti i farmaci oggetto di passaggio dal regime di classificazione A-PHT alla classe A, ai sensi

dell'articolo 1, comma 224 della legge n. 213 del 2023, la quota percentuale di remunerazione in favore dei farmacisti rispetto al prezzo del farmaco resti invariata quando il prezzo del farmaco eccede il valore di 100 euro. La disposizione è suscettibile di determinare minori oneri per la finanza pubblica, prudenzialmente non scontati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame stabiliscono che, per tutti i medicinali, oggetto di transizione dal regime A-PHT al regime A, con prezzo al netto IVA superiore a 100 euro, si applica la quota variabile di remunerazione per le farmacie²⁹¹ prevista per i medicinali aventi un prezzo, sempre al netto dell'IVA, pari a euro 100. La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica, prudenzialmente non scontati.

In proposito, si evidenzia che la norma sembra introdurre per i medicinali con prezzo al netto IVA superiore a euro 100 un sistema di remunerazione delle farmacie composto da tre quote fisse per ogni confezione di farmaco:

- una pari a 6 euro, in sostituzione della precedente quota variabile del 6 per cento;
- una quota fissa pari a euro 2,50, già vigente per i farmaci con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00.
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione, nel caso di farmaci appartenenti alle liste di trasparenza.

In proposito, nel chiedere conferma di tale ricostruzione, non si formulano osservazioni.

Commi da 392 a 394 **(Disposizioni in materia farmaceutica)**

Normativa vigente

L'articolo 49, comma 33-bis del decreto-legge n. 269 del 2013, inserito dall'articolo 9-ter, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2015, prevede che alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del precedente comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

²⁹¹ Di cui all'articolo 1, comma 225, lettera a).

Le norme, sostituendo il comma 33-*bis* dell'articolo 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269²⁹², prevedono che, alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia italiana del farmaco, in luogo dell'avvio di una nuova procedura di contrattazione con il titolare AIC del medicinale al fine di ridurre il prezzo di rimborso del SSN, possa ricevere la proposta da parte del titolare di AIC del medicinale biotecnologico di un prezzo di rimborso da parte del SSN con uno sconto di almeno il 20 per cento rispetto a quello previgente (comma 392).

Le norme, inoltre, novellando l'articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), precisano che le percentuali di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (66 per cento per le aziende farmaceutiche e 3,65 per cento per i grossisti) si riferiscono ai farmaci di fascia A erogati attraverso il canale dell'assistenza convenzionata, ovvero tramite le farmacie aperte al pubblico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (comma 393).

Con una novella all'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è infine prorogata dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028 la possibilità per l'AIFA di avvalersi, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, nonché il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, prevista all'articolo 1, comma 583, della legge n. 145 del 2018 (comma 394).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto del comma 392 e afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari. Il comma 393 è diretto a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di quota di spettanza dei medicinali. Il comma 394 proroga fino al 31 dicembre 2028 l'utilizzo dei dati presenti nel Nuovo sistema sanitario (NSIS) del Ministero della salute per la determinazione della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano misure in materia di procedure per la contrattazione

²⁹² convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

del prezzo dei farmaci biotecnologici, in caso di scadenza di brevetto, prevedendo che, qualora l'azienda farmaceutica proponga uno sconto di almeno il 20 per cento del prezzo vigente del farmaco, l'AIFA possa non procedere alla ricontrattazione.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari. In proposito, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi tratti da precedenti ricontrattazioni di farmaci a brevetto scaduto, al fine di verificare che il 20 per cento garantisca in via prospettica una riduzione degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale almeno pari a quella conseguibile attraverso la ricontrattazione del prezzo ed eventualmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica.

Le norme inoltre chiariscono l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di quota di spettanza dei medicinali di cui all'articolo 1, comma 324, della legge n. 207 del 2024 e prorogano fino al 31 dicembre 2028 l'utilizzo dei dati presenti nel Nuovo sistema sanitario (NSIS) del Ministero della salute per la determinazione della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Alle norme non sono ascritti effetti finanziari.

In proposito, considerando il carattere ordinamentale e chiarificatorio delle norme in esame, non si formulano osservazioni.

Comma 395

(Ulteriori disposizioni in materia farmaceutica)

Le norme prevedono che, dal 1° gennaio 2026, venga meno la possibilità per le aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ove prevista, con conseguente abrogazione dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296 del 2006 che prevede che le aziende farmaceutiche possano chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci aderendo a un meccanismo alternativo di compensazione economica, nonché l'articolo 1, commi 225 e 227, della legge n. 147 del 2013, che prevede il meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo e definisce le modalità di applicazione e i criteri per la sospensione di tale riduzione con i provvedimenti dell'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che con la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”, è stata adottata la misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN. Successivamente, la legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per l'anno

2007) ha consentito alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione n. 26 del 27 settembre 2006, ossia la sospensione della riduzione del 5 per cento sul prezzo delle specialità medicinali di cui esse sono titolari, dietro versamento del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni. Tale meccanismo si applica sia alla spesa farmaceutica convenzionata sia alla spesa per acquisti diretti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene per eliminare la disposizione che consente alle aziende farmaceutiche di evitare la riduzione del prezzo dei farmaci del 5 per cento, versando alle regioni un importo equivalente (il cosiddetto *pay-back* del 5 per cento).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame eliminano la disposizione che consente alle aziende farmaceutiche di evitare la riduzione del prezzo dei farmaci del 5 per cento, versando alle regioni un importo equivalente (il cosiddetto *pay-back* del 5 per cento).*

Si segnala che, in base ai dati di monitoraggio AIFA, gli introiti derivanti dal *payback* 5 per cento nel 2024 ammontano a 20.558.113 euro per la spesa farmaceutica convenzionata e a 107.673.124 euro per la spesa farmaceutica per acquisti diretti.

In proposito, non si formulano osservazioni, posto che la disposizione si limita ad eliminare una possibilità prevista a legislazione vigente, mantenendo comunque la riduzione del prezzo dei farmaci del 5 per cento.

Comma 396

(Procedure pubbliche per l'acquisto di medicinali)

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, inseriscono il comma 11-*quinqüies* all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012. La novella, al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture, per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, prevede l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso, le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per

la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

- nelle suddette ipotesi, al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto:
 - 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
 - 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
 - 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell'accordo quadro;
- in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, anche ricorrendo alle suddette modalità nel caso i cui i medicinali a base del medesimo principio attivo siano più di tre;
- in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto;
- l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono dirette a intervenire sulle procedure di acquisto dei medicinali non biologici a brevetto scaduto, prevedendo la possibilità di procedere con accordo-quadro con tutti gli operatori economici che commercializzano il farmaco con il medesimo principio attivo.

In tale ipotesi, la disposizione prevede che siano stabilite per i primi tre farmaci della graduatoria quote predeterminate di fabbisogno, al fine di limitare il rischio di interruzione delle forniture.

Trattandosi di una mera facoltà concessa alle regioni, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame disciplinano le procedure pubbliche per l'acquisto di medicinali, riferendosi in particolare al caso in cui vi siano oltre tre medicinali a base del medesimo principio attivo.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni, limitandosi a definire i criteri per lo svolgimento delle suddette procedure pubbliche, risultano a carattere prevalentemente ordinamentale e orientate, comunque, a criteri di contenimento della spesa. In proposito, pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 397 e 398

(Finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)

Normativa vigente

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, prevede che, a decorrere dal 2025, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, sia accantonata per essere destinata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività da essa erogate e rendicontate nell'anno precedente (comma 1).

La norma demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, la definizione delle funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate (comma 2).

Le norme, modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, incrementano da 20 milioni a 70 milioni di euro annui il limite massimo dell'accantonamento, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario

e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale²⁹³, destinato in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (comma 397). Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge (comma 398).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 397, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, incrementando di 50 milioni di euro l'importo della quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accantonata per essere destinata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il comma 398 disciplina l'entrata in vigore della norma. Con riferimento all'anno 2025, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura è prevista a valere sulle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime. A decorrere dal 2026, la copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano da 20 milioni a 70 milioni di euro annui il limite massimo di finanziamento previsto, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge. La relazione tecnica assicura che per il 2025 la copertura degli oneri è prevista a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime. A decorrere dal 2026, la copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

²⁹³ di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di risorse già destinate a spesa e considerando che la disposizione che incide sull'esercizio 2025 dovrebbe entrare in vigore prima della chiusura dell'esercizio medesimo.

Comma 399

(Innalzamento tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

Le norme innalzano di 0,2 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che è quindi rideterminato nella misura del 4,6 per cento. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica richiama il contenuto della norma e afferma che l'onere complessivo da essa derivante è pari a 280 milioni di euro, cui si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame innalzano di 0,2 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici²⁹⁴, che è quindi rideterminato nella misura del 4,6 per cento. La relazione tecnica quantifica i relativi oneri in 280 milioni di euro, ed afferma che agli stessi si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

A tal proposito, si evidenzia, in primo luogo, che il fabbisogno sanitario nazionale, come rideterminato dall'articolo 63, comma 1, della disegno di legge di bilancio come presentato alle Camere, in base a quanto ricostruito in Audizione dalla Corte dei Conti²⁹⁵, è pari a 142,907 miliardi di euro per il 2026, e che quindi l'onere derivante dall'innalzamento del tetto di spesa

²⁹⁴ Previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

²⁹⁵ Corte dei Conti, Audizione sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", Commissioni riunite Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 6 novembre 2025.

per i dispositivi sarebbe pari, anziché ai 280 milioni di euro quantificati dalla RT, a circa 285 milioni di euro (0,20 per cento di 142,907 miliardi di euro), per il 2026. Per gli anni successivi crescerebbe proporzionalmente al fabbisogno sanitario nazionale, raggiungendo circa 290 milioni di euro nell'anno 2028.

In proposito, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame alla luce dei dati forniti dalla Corte dei conti, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri non potrebbero essere assorbiti nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale disposto comma 333 del presente provvedimento, giacché tale incremento risulta già completamente esaurito dalle destinazioni e dai vincoli previsti da altre disposizioni dello stesso provvedimento.

Commi 400 e 401

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

Normativa vigente

L'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica), ha previsto che ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applichi una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Il suddetto limite di spesa è stato rideterminato dall'articolo 45, comma 1-*ter*, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124²⁹⁶, a decorrere dal 2020, nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 1, comma 233, legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha ulteriormente rideterminato il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. Da ultimo, l'articolo 1, comma 277, legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha ulteriormente incrementato il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233,

²⁹⁶ convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

legge 30 dicembre 2023, n. 213, di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. La relazione tecnica valutava gli oneri degli ultimi incrementi del limite di spesa, atteso che il volume della spesa per acquisti da privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2011 (anno di riferimento) ammonta a complessivi 12,3 miliardi di euro, in circa 61,5 milioni di euro per il 2025 (+0,5 punti percentuali) e in 123 milioni di euro (+ 1 punto percentuale) a decorrere dal 2026.

Le norme incrementano ulteriormente il limite di spesa di l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, commi 277 e 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. Per effetto dell'incremento, il limite di spesa, a decorrere dall'anno 2026 è quindi pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, incrementato di 6 punti percentuali (comma 400).

Le norme inoltre sostituiscono, all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale» con le seguenti «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (comma 401).

L'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 reca le procedure di intervento statale e le misure correttive in caso di disavanzo del Servizio sanitario regionale. In particolare, la norma prevede che, se dai monitoraggi trimestrali emerge un possibile squilibrio economico-finanziario nel servizio sanitario regionale, la Regione deve adottare tempestivamente i provvedimenti necessari.

Se dal monitoraggio del quarto trimestre risulta un disavanzo e la Regione non ha preso misure adeguate, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione del potere sostitutivo), diffida la Regione a intervenire entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Se la Regione non adempie alla diffida, entro i successivi 30 giorni il presidente della Regione, agendo come commissario *ad acta*, deve:

- approvare il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per accertare il disavanzo;
- adottare i provvedimenti necessari per il ripianamento, compresi eventuali aumenti dell'addizionale IRPEF e della maggiorazione dell'IRAP, entro i limiti di legge.

Tali incrementi fiscali possono essere applicati anche per coprire disavanzi sanitari accertati o stimati a partire dal 2004.

Se il commissario *ad acta* non adotta le misure di ripianamento entro il 31 maggio:

- scatta il divieto di sostenere spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo;
- si applicano automaticamente l'addizionale IRPEF e la maggiorazione IRAP nelle misure massime previste dalla legge, con effetto sul calcolo degli acconti di imposta dei contribuenti.

Dopo il 31 maggio, la Regione non può più deliberare in materia di addizionale IRPEF e maggiorazioni IRAP. Gli atti e i contratti che comportano spese non obbligatorie, se adottati in violazione del divieto, sono nulli. In sede di verifica annuale, la Regione deve inviare una certificazione - firmata dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario - che attesti il rispetto del vincolo di spesa previsto.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma incrementa di un punto percentuale, a decorrere dal 2026, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, per un onere complessivo di 123 milioni di euro annui, tenuto conto del valore di riferimento del tetto, riguardante la spesa consuntivata dell'anno 2011. Al comma 401, si modifica la formulazione dell'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di un ulteriore punto percentuale, a decorrere dal 2026, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 277, legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Si ricorda che il limite di spesa è fissato, a legislazione vigente, nella spesa consuntivata nel 2011, incrementata di 5 punti percentuali.

La relazione tecnica quantifica il relativo onere in 123 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, sulla base della spesa consuntivata nel 2011, pari a 12,3 miliardi di euro.

Le norme quindi sembrerebbero innalzare il limite di spesa al valore di 13,04 miliardi di euro, ossia la spesa consuntivata nel 2011 incrementata di

6 punti percentuali. L'incremento di 6 punti percentuali è la somma dei seguenti successivi incrementi:

- 4 punti percentuali a decorrere dal 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 233, legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- 1 punto percentuale a decorrere dal 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 277, legge 30 dicembre 2024 n. 207;
- 1 punto percentuale a decorrere dal 2026 per effetto della norma in esame.

Su tale ricostruzione sarebbe utile acquisire una conferma da parte del Governo. Sarebbe inoltre utile acquisire dal Governo informazioni in merito agli esiti del monitoraggio del suddetto limite di spesa, considerato che nel [Rapporto di monitoraggio sulla spesa sanitaria della Ragioneria generale dello Stato 2024](#) non sono pubblicati dati univocamente riferibili all'aggregato "prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera", oggetto del limite di spesa ora ulteriormente incrementato.

La relazione tecnica afferma che "agli oneri di cui al presente articolo, pari a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 333."

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità delle risorse ad esso finalizzate nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale, non si formulano osservazioni.

Le norme inoltre sostituiscono il riferimento al "rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale", nella disposizione che incrementa il limite di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il riferimento alle disposizioni che disciplinano la procedura annuale di verifica dell'equilibrio dei conti sanitari regionali, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In proposito, si rileva che la sostituzione del precedente riferimento normativo sembrerebbe avere la finalità di precisare che il rispetto del limite di spesa di cui trattasi non esclude l'applicazione delle procedure previste in caso di disavanzo, di cui al citato comma 174, quando se ne verificano i presupposti. In altri termini, il nuovo riferimento normativo sembrerebbe quindi assorbire anche quello del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale, nel senso che, ove questo equilibrio non fosse rispettato, nonostante il rispetto del limite di cui trattasi, si attiverebbero comunque le procedure di cui al citato comma 174. In merito a tale ricostruzione, appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Commi da 402 a 404
(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

Le norme avviano in via sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualità rivolta agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché di potenziare la qualità dell'assistenza erogata dagli ospedali (comma 402).

Per tali finalità, le norme autorizzano la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra le regioni e province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale (comma 403).

La disposizione di cui al presente articolo è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (comma 404).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 402 prevede, in via sperimentale per l'anno 2026, una specifica progettualità finalizzata alla promozione di modelli innovativi di gestione clinico organizzativa per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Il comma 403 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e dispone in merito alla copertura finanziaria, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il comma 404 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il presente articolo nelle province autonome di Trento e Bolzano.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a promuovere modelli innovativi di gestione clinico organizzativa per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. A tal fine autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e dispongono in merito alla copertura finanziaria, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

In proposito, pur considerando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare necessario che il Governo assicuri l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Commi da 405 a 406

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

Le norme autorizzano la spesa di 985.222 euro per l'anno 2026 e di euro 793.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A., al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'ambito dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono la traduzione e lo scambio delle ricette elettroniche, del profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera sanitaria. Le risorse di cui al comma in esame costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima convenzione (comma 405).

Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (comma 406).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese in conto capitale									
Realizzazione di infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8
Minori spese correnti									
Riduzione delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'art. 1, cc. 34 e 34-bis, della L. 662/1996, indicate all'art. 1, c. 275, della L. 207/2024	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e afferma che gli oneri per la realizzazione dell'infrastruttura per lo scambio dei documenti, nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite la specifica Convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Sogei S.p.A. sono descritti nella seguente tabella e sono indicati al lordo dell'IVA:

Attività	2026 realizzazione e gestione	2027 e seguenti
servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini italiani presso altro Stato membro	208 110	173 970
servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini europei in Italia	383 024	320 188
servizio di scambio dei documenti clinici originali sia presso altro Stato membro che in Italia	357 488	298 842
servizio di scambio dei referti di diagnostica per immagini, dei risultati di laboratorio e della scheda di dimissione ospedaliera sia presso altro Stato membro che in Italia	36 600	
Totale	985.222	793.000

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di 985.222 euro per l'anno 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, per la realizzazione di infrastrutture per lo scambio transfrontaliero e la traduzione di ricette elettroniche e ulteriori documenti in ambito sanitario. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse desinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In proposito, preso atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica relative alle componenti dell'onere complessivo, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni sui dati sottostanti la quantificazione, volte alla verifica della stessa. Sarebbe inoltre opportuno chiarire le ragioni per cui alla voce di spesa "servizio di scambio dei referti di diagnostica per immagini, dei risultati di laboratorio e della scheda di dimissione ospedaliera sia presso altro Stato membro che in Italia" non siano ascritti oneri a decorrere dal 2027.

Con riferimento all'utilizzo a copertura della quota di risorse incrementalmente del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come individuata dall'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), appare necessario che il Governo assicuri l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Commi da 407 a 409
***(Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni,
fondazioni e altri organismi)***

Normativa vigente

La legge 21 aprile 1977, n. 164, concernente il contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro stabilisce che, a decorrere dall'anno finanziario 1977, il predetto contributo è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sulla base della richiesta del consiglio direttivo del Centro stesso (articolo 1).

L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 927 stabilisce che, a decorrere dall'anno finanziario 1981 il contributo annuo dovuto dall'Italia all'Ufficio internazionale delle epizootie (ora Organizzazione mondiale della sanità animale) è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizootie, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio (comma 407).

L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 viene effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute (comma 408).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, che disciplinano la determinazione dei contributi interessati dall'articolo in esame (comma 409).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, con decorrenza dall'anno 2026, i contributi finanziari annui dell'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Organizzazione mondiale della sanità animale (ex Ufficio

internazionale delle epizootie) siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in merito, e, in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 viene effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980, n. 927, che disciplinano la determinazione dei contributi interessati dall'articolo in esame.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che le norme prevedono che la determinazione dei contributi interessati avvenga “in ogni caso, tenuto conto della disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio”.

Commi 410-412 **(Potenziamento dei servizi di telemedicina)**

Le norme, al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina, assegnano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD)²⁹⁷, la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina (comma 410). Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, proposto da AGENAS d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione degli stessi (comma 411).

²⁹⁷ L'articolo 21, comma 1, lettera u), del decreto-legge n. 4 del 2022 ha inserito il comma 15-*decies* nell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante misure relative al Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e al governo della sanità digitale. Il suddetto comma 15-*decies* attribuisce ad AGENAS il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. In base al successivo comma 15-*undecies*, lettera g), del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, all'AGENAS è assegnata la gestione della piattaforma nazionale di telemedicina (PNT).

Alla copertura degli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) (comma 412).

L'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) destina una quota delle risorse incrementalì del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato²⁹⁸ (stabilito dal precedente comma 273), della citata legge di bilancio per il 2025) pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Ai sensi del comma 34, della legge n. 662 del 1996, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; la priorità è data a programmi riguardanti la tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, oltre che progetti finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Assegnazione all'Agenzia nazionale per la sanità digitale di risorse per i servizi di telemedicina	20,0			20,0			20,0		
Minori spese correnti									
Riduzione risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale	20,0			20,0			20,0		

²⁹⁸ Di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

La relazione tecnica ricorda che il comma 410 è diretto ad assicurare l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina. A tale scopo, la norma assegna 20 milioni di euro per l'anno 2026 all'AGENAS, designata come Agenzia nazionale per la sanità digitale, per il potenziamento dei servizi di telemedicina. Le risorse saranno utilizzate, tra l'altro, per dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei al monitoraggio dei pazienti e per favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

Il comma 411 prevede che entro 180 giorni, con decreto del Ministro della salute, si individuino i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione.

Ai sensi del comma 412, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame assegnano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD)²⁹⁹, la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei servizi di telemedicina. Con decreto del Ministro della salute sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione degli stessi. Alla copertura degli stessi si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024, destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni circa lo stanziamento previsto dalle norme, dal momento che lo stesso si configura come limite di spesa.

Con riferimento all'utilizzo a copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame della quota di risorse incrementalі del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come individuata dall'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del

²⁹⁹ L'articolo 21, comma 1, lettera u), del decreto-legge n. 4 del 2022 ha inserito il comma 15-*decies* nell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante misure relative al Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e al governo della sanità digitale. Il suddetto comma 15-*decies* attribuisce ad AGENAS il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. In base al successivo comma 15-*undecies*, lettera g), del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, all'AGENAS è assegnata la gestione della piattaforma nazionale di telemedicina (PNT).

2024 (Legge di bilancio 2025), appare necessario acquisire una conferma dal Governo che detto utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Commi 413-416 **(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)**

Normativa vigente L'articolo 28 del decreto legislativo n.137 del 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici. La quota annuale è versata da parte delle aziende ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo (commi 1 e 2).

Fermo restando il vincolo di destinazione per il governo dei dispositivi medici, con decreto interministeriale³⁰⁰ sono definiti i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del fondo (comma 3).

I servizi resi dal Ministero della salute per le attività di registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici, cui all'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento 2017/745/UE, possono essere finanziati a valere sul Fondo in oggetto (comma 5).

Un terzo delle risorse del Fondo è vincolato al finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione *Health Technology Assessment* (HTA)³⁰¹ dei dispositivi medici attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (comma 6)

Le norme prevedono che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023, o di dichiarazione incompleta o non veritiera, il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui

³⁰⁰ Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

³⁰¹ Il sito AGENAS definisce l'HTA "un approccio multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia sanitaria, attraverso la valutazione di più dimensioni quali l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale e organizzativo. Per 'tecnologia sanitaria' si intende l'insieme di quegli interventi sanitari, siano essi farmaci, strumenti diagnostici, dispositivi medici o modelli organizzativo-gestionali di servizi assistenziali, adottati per migliorare il decorso di una patologia o di un problema clinico e più genericamente la qualità dell'assistenza. Obiettivo dell'HTA è valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori sia durante l'intero ciclo della vita, nonché le conseguenze che l'introduzione o l'esclusione di un intervento può avere per il sistema sanitario, l'economia e la società".

la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata, notifica al contribuente apposito avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del fatturato e del contributo dovuto (comma 413).

L'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023, prevede che le aziende trasmettano entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico -una dichiarazione concernente il valore del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e delle grandi apparecchiature, riferito all'esercizio finanziario precedente. Nella dichiarazione è reso evidente anche l'importo della quota annuale dello 0,75% del fatturato dovuta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 137 del 2022, e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 138 del 2022. Alla dichiarazione è allegata l'attestazione del versamento.

Il Ministero della salute, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti istituzionali competenti, svolge attività di sorveglianza del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, nei limiti delle risorse affluite al Fondo.

Resta salva la possibilità per il contribuente di regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni (commi 413 e 414).

Fatto salvo quanto sopra previsto, in caso di omesso o parziale versamento del contributo, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento del contributo non versato. La sanzione è ridotta a un decimo se il versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta è eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (comma 415).

L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo. Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena (comma 416).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda che la disposizione di cui al comma 1 disciplina l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, per il governo dei medesimi

dispositivi. Trattasi di disposizione che intende potenziare le procedure al fine di consentire al Ministero della salute l'effettiva acquisizione delle somme.

La RT ricorda, in particolare che:

- al comma 413, si prevede che in caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute possa notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto;
- al comma 414, si prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento;
- al comma 415 si dispone, invece, l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni;
- al comma 416, si stabilisce che l'avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame disciplinano le modalità per l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, per il governo dei medesimi dispositivi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 137 del 2022, in caso di omessa oppure incompleta o non veritiera dichiarazione.

In particolare, è prevista la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento, oppure con l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni. Nel caso di recupero coattivo, le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e la sanzione in misura piena.

Al riguardo, opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che le disposizioni in esame possano incidere su procedure in corso per il recupero di mancati versamenti e possano determinare conseguenti effetti negativi rispetto ad introiti già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Commi 417 e 418

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

Normativa vigente L'articolo 15, comma 2, della legge n. 53 del 2022 ha delegato il Governo a recepire il regolamento (UE) 2017/745, in materia di dispositivi medici. In particolare, il comma 2, lettera h), prevede la delega a introdurre, ai fini del finanziamento del governo dei dispositivi medici, il

versamento, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 28 del decreto legislativo n. 137 del 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici (comma 1).

Le norme, in relazione all'articolo 15, comma 2, della legge n. 53 del 2022 e all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, specificano che - riguardo al versamento, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto IVA, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature - l'espressione "vendita al Servizio sanitario nazionale" si intende riferita alla sola vendita diretta al SSN (comma 417).

La relazione illustrativa afferma che la disposizione interviene per eliminare dubbi interpretativi sull'espressione "vendita al Servizio Sanitario Nazionale" contenuta nell'articolo 15, comma 2, della legge n. 53 del 2021, e nell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, istitutivi, rispettivamente, del contributo e del fondo per il governo dei dispositivi medici. La norma chiarisce che la locuzione si riferisce esclusivamente alle vendite effettuate direttamente al Servizio Sanitario Nazionale, escludendo quelle indirette o tramite intermediari.

Per quanto riguarda il suddetto contributo, viene altresì specificato che sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo, le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000, incluse quelle che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici *in vitro*³⁰² (comma 418).

La relazione illustrativa chiarisce che la previsione introduce una soglia minima per evitare oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'entità delle operazioni.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

³⁰² Di cui all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2022.

La relazione tecnica afferma le disposizioni chiariscono alcuni aspetti applicativi della normativa sul contributo per il governo dei dispositivi medici e disciplinano l'utilizzo delle risorse del relativo fondo che il comma 1 chiarisce che il contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici si applica solo alle vendite dirette al Servizio sanitario nazionale.

In relazione al comma 2, la RT afferma che, in un'ottica di semplificazione amministrativa, dall'erogazione del contributo sono escluse le aziende con fatturato inferiore a 50.000 euro annui derivante da tali vendite.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame - in relazione al versamento, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature - specificano che l'espressione "vendita al Servizio sanitario nazionale" si intende riferita alla sola vendita diretta al SSN.

Al riguardo, si rileva che la formulazione letterale dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022 recita che il fondo per il governo dei dispositivi medici è alimentato "da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici". Ciò posto, si rilevano le seguenti criticità:

- la norma si configura, anche in base a quanto affermato dalla relazione illustrativa, come interpretazione autentica e, pertanto, i suoi effetti dovrebbero incidere sulla normativa con effetto retroattivo fin dalla sua entrata in vigore.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione interviene per eliminare dubbi interpretativi sull'espressione "vendita al Servizio Sanitario Nazionale" contenuta nell'articolo 15, comma 2, della legge n. 53 del 2021, e nell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, istitutivi, rispettivamente, del contributo e del fondo per il governo dei dispositivi medici. La norma chiarisce che la locuzione si riferisce esclusivamente alle vendite effettuate direttamente al Servizio Sanitario Nazionale, escludendo quelle indirette o tramite intermediari.

Ciò premesso, l'esclusione dal fatturato posto a base di calcolo del contributo delle vendite indirette o tramite intermediari dovrebbe comportare una perdita di gettito per gli esercizi successivi all'entrata in vigore della norma in esame, nonché – in caso si tratti effettivamente di interpretazione autentica – anche con riferimento a quelli già trascorsi, con la necessità di ristorare i versamenti

effettuati sulla base di vendite ora escluse dalla base imponibile, o determinando la cessazione di procedure in corso per il recupero di mancati versamenti i cui effetti siano già stati ascritti ai tendenziali di finanza pubblica nonché effetti negativi su eventuali contenziosi in corso;

- l'esclusione delle vendite indirette o tramite intermediari sembra incidere sulla platea delle aziende ricomprese tra quelle soggette all'imposizione del contributo, escludendo le aziende che commercializzano i dispositivi medici e le grandi apparecchiature, incluse invece ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 137 del 2023 e dell'articolo 15, comma 1, dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022.*

Su tali aspetti appare necessario acquisire chiarimenti.

Viene altresì specificato che, in relazione al medesimo versamento, ne sono escluse le aziende il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la previsione introduce una soglia minima per evitare oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'entità delle operazioni.

Ciò premesso, andrebbe in primo luogo chiarito se anche le disposizioni in esame - facendo riferimento a un generico anno di riferimento, quindi anche precedente alle norme in commento - possano configurarsi come di interpretazione autentica.

Si ricorda che l'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2023, prevede che le aziende trasmettano entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - una dichiarazione concernente il valore del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e delle grandi apparecchiature, riferito all'esercizio finanziario precedente. Nella dichiarazione è reso evidente anche l'importo della quota annuale dello 0,75% del fatturato dovuta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 137 del 2022, e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 138 del 2022. Alla dichiarazione è allegata l'attestazione del versamento.

Infatti, pur prendendo atto di quanto sopra affermato dalla relazione illustrativa, la disposizione che esclude le aziende al di sotto della suddetta soglia dal versamento del contributo appare suscettibile di determinare minor gettito, anche derivanti da esercizi pregressi, qualora ne sia confermato il carattere di interpretazione autentica prima ipotizzato, essendo suscettibile di incidere sia su eventuali contenziosi sia su procedure in corso per il recupero di mancati versamenti. In merito a tali profili appare necessario un chiarimento da parte del Governo.